Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ACC 10000/146/629 091.46996 J

WAGES - PREVIDENZA SOCIALE - ROMA

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

PREVIDENZA SOCIALE - ROMA

43

PROSPETTO COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE

IMPIEGATIZIO DI RUOLO E FUORI RUOLO

1°) - Stipendio base lordo attuale: risulta pel personale di ruolo dalle tabelle annesse al "Regolamento per il personale", che si allega in copia (all.1). In proposito si fa presente che la cifra a stampa rappresenta lo stipendio nominale, mentre lo stipendio lordo effettivamente corrisposto è quello indicato a penna.

Pel personale fuori ruolo risulta dalle tabelle annesse alle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario" (all.2).

Si unisce pure (all.3) copia di una raccolta di prospetti relativi alle competenze fisse attualmente spettanti al personale impiegatizio dell'Istituto (stipendio - aggiunta famiglia - assegno temporaneo di guerra - assegno sostitutivo delle competenze accessorie)-

2°) - Supplemento di servizio attivo. Non viene corrisposta alcuna somma a tale titolo-

3°) - Assegno temporaneo di guerra: fu istituito con R.D.L. 14.7.1941 numero 640, aumentato del 125% dal 1.7.1943, con R.D.L. 8.7.1943 n.610 e del 30% dal 1.12.1943, con D.L. 6.12.1943 n.794. Attualmente esso è calcolato annualmente nella misura:

del 20% sulle prime 4800 lire lorde annue di stipendio-
del 10% sulla quota eccedente le L.4800 e fino a L.6400 lorde annue.

La cifra così ricavata è aumentata del 125% e il totale che ne deriva è aumentato del 30%. L'assegno temporaneo di guerra nella sua

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

1°) - Stipendio base lordo attuale: risulta pel personale di ruolo dalle tabelle annesse al "Regolamento per il personale", che si allega in copia (all.1). In proposito si fa presente che la cifra a stampo rappresenta lo stipendio nominale, mentre lo stipendio lordo effettivamente corriposto è quello indicato a penna.

Pel personale fuori ruolo risulta dalle tabelle annesse alle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario" (all.2).

Si unisce pure (all.3) copia di una raccolta di prospetti relativi alle competenze fisse attualmente spettanti al personale impiegatizio dell'Istituto (stipendio - aggiunta famiglia - assegno temporaneo di guerra - assegno sostitutivo delle competenze accessorie)-

2°) - Supplemento di servizio attivo. Non viene corrisposta alcuna somma a tale titolo-

3°) - Assegno temporaneo di guerra: fu istituito con R.D.L. 14.7.1941 numero 640, aumentato del 125% dal 1.7.1943, con R.D.L. 8.7.1943 n.610 e del 30% dal 1.12.1943, con D.L. 8.12.1943 n.794. Attualmente esso è calcolato annualmente nella misura:

del 20% sulle prime 4800 lire lorde annue di stipendio-
del 10% sulla quota eccedente le L.4800 e fino a L.8400 lorde annue.
La cifra così ricavata è aumentata del 125% e il totale che ne deriva è aumentato del 30%. L'assegno temporaneo di guerra nella sua misura massima (cioè calcolato su stipendi pari o superiori a lire 8400 annue) è di L.3861 lorde annue (pari a L.321,75 mensili). (Si veda allegato n.4)-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°) - Aggiunta di famiglia. La concessione dell'aggiunta di famiglia al personale di ruolo, è prevista dall'art.31 del "Regolamento per il personale",escluso il personale dei gradi 1° e 2°, al quale è stata estesa in forza delle disposizioni di cui al R.D.L. 14.7.1941 numero 646. Pel personale fuori ruolo tale concessione è disciplinata dall'art.5 - penultimo capoverso - delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione e il trattamento economico del personale straordinario".-

Per quanto riguarda la misura, le disposizioni citate fanno uniformemente riferimento a quella prevista pel personale statale: le relative tabelle figurano nell'allegato n.3 al presente prospetto.-

5°) - Indennità di sfollamento o di bombardamento. Viene concessa al personale secondo le norme fissate dal R.D.L. 16.12.1942 n.1498 per la concessione dell'indennità al personale statale. Per quanto riguarda la misura, in un primo tempo essa venne fissata con criteri diversi dai quelli previsti pel personale statale. Infatti, mentre pel personale statale l'indennità era fissata per tutti i gradi in misura pari alla terza parte dell'indennità di missione, maggiorata di metà dell'aggiunta di famiglia,(con l'intesa che l'indennità stessa non può in alcun caso superare le lire 60 lorde giornaliere, nè essere inferiore alle L.22,), pel personale dell'Istituto venne fissata nella misura indicata dalla circolare 3899 P. del 21.1.1943 e successivamente modificata con circolare 25269 P. del 28.4.1943: essa, quindi, non era in alcun modo riferita alla misura dell'indennità di missione. - Solo con deliberazione del 10.5.1944 e con decorrenza 1.1.1944 tale indennità fu - come pel personale dello Stato - fissata in misura pari al terzo della diaria di missione, maggiorata della metà dell'aggiunta di famiglia. (Si veda l'allegato n.5)-

6°) - Premio mensile di presenza. Il premio mensile di presenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dall'art.5 - penultimo capoverso - delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione e il trattamento economico del personale straordinario".-

Per quanto riguarda la misura, le disposizioni citate fanno uniformemente riferimento a quella prevista pel personale statale: le relative tabelle figurano nell'allegato n.3 al presente prospetto.-

5°) - Indennità di sfollamento o di bombardamento. Viene concessa al personale secondo le norme fissate dal R.D.L. 16.12.1942 n.1496 per la concessione dell'indennità al personale statale. Per quanto riguarda la misura, in un primo tempo essa venne fissata con criteri diversi dal quelli previsti pel personale statale. Infatti, mentre pel personale statale l'indennità era fissata per tutti i gradi in misura pari alla terza parte dell'indennità di missione, maggiorata di metà dell'aggiunta di famiglia, con l'intesa che l'indennità stessa non può in alcun caso superare le lire 60 lorde giornaliere, nè essere inferiore alle L.22,), pel personale dell'Istituto venne fissata nella misura indicata dalla circolare 3059 P. del 21.1.1943 e successivamente modificata con circolare 25269 P. del 28.4.1943: essa, quindi, non era in alcun modo riferita alla misura dell'indennità di missione. - Solo con deliberazione del 16.5.1944 e con decorrenza 1.1.1944 tale indennità fu - come pel personale dello Stato - fissata in misura pari al terzo della diaria di missione, maggiorata della metà dell'aggiunta di famiglia. (Si veda l'allegato n.9)-

6°) - Premio mensile di presenza. Il premio mensile di presenza non può mai essere superiore al compenso di 30 ore di lavoro straordinario; esso non viene corrisposto al personale che è rimasto tutto il mese

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

assente ed è graduato - entro il limite massimo fissato - in relazione all'operosità data dal personale nel mese a cui il premio si riferisce. Quindi il personale assolutamente non meritevole viene escluso dal premio. I criteri per la concessione del premio sono specificati nell'unita circolare 51752 P. del 29.9.1943; i compensi orari pel lavoro straordinario risultano dall'allegata circolare 51753.P. del 29.9.1943 (si veda allegato n.6).

7°) - Gratifiche periodiche :

A) Premio di operosità. La concessione del premio di operosità è prevista dall'art.34 del Regolamento pel personale, il quale specifica che la concessione del premio è deliberata anno per anno dal Comitato Esecutivo, che volta per volta stabilisce i criteri per la assegnazione.

Il premio viene generalmente pagato o alla fine di giugno od ai primi di luglio di ciascun anno. Si allegano le norme relative alla concessione del premio nel 1943 (v.allegato 7)-

B) 13ª Mensilità. Il pagamento della 13ª mensilità è previsto dall'art.30 del Regolamento pel Personale e dall'art.6 delle "Norme pel conferimento di incarichi e per l'assunzione e il trattamento economico del personale straordinario"; tale pagamento ha luogo alla fine di dicembre di ciascun anno: nessun'altra mensilità viene pagata al personale dell'Istituto oltre la 13ª. Tutti gli elementi che costituiscono la normale retribuzione mensile, eccezion fatta pel l'assegno temporaneo di guerra, sono utili agli effetti del computo della 13ª mensilità, su di essa vengono effettuate tutte le ritenute che gravano sulla retribuzione mensile, eccettuate quelle per i fondi "Garanzia cessione Stipendio" e " Assegno Educazione Orfani degli impiegati deceduti in attività di servizio". Tanto la 13ª mensilità 1943, quanto le precedenti sono state computate con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

orari pel lavoro straordinario risultano dall'allegata circolare 51753.P. del 29.9.1945 (si veda allegato n.6).

7°) - Gratifiche periodiche :

A) Premio di operosità. La concessione del premio di operosità è prevista dall'art.34 del Regolamento pel personale, il quale specifica che la concessione del premio è deliberata anno per anno dal Comitato Esecutivo, che volta per volta stabilisce i criteri per la assegnazione.

Il premio viene generalmente pagato o alla fine di giugno od ai primi di luglio di ciascun anno. Si allegano le norme relative alla concessione del premio nel 1945 (v.allegato 7)-

B) 13^ Mensilità. Il pagamento della 13^ mensilità è previsto dall'art.30 del Regolamento pel Personale e dall'art.6 delle "Norme pel conferimento di incarichi e per l'assunzione e il trattamento economico del personale straordinario"; tale pagamento ha luogo alla fine di dicembre di ciascun anno: nessun'altra mensilità viene pagata al personale dell'Istituto oltre la 13^. Tutti gli elementi che costituiscono la normale retribuzione mensile, eccezion fatta pel l'assegno temporaneo di guerra, sono utili agli effetti del computo della 13^ mensilità, su di essa vengono effettuate tutte le ritenute che gravano sulla retribuzione mensile, eccettuate quelle per i fondi "Garanzia cessione Stipendio" e " Assegno Educazione Orfani degli Impiegati deceduti in attività di servizio". Tanto la 13^ mensilità 1945, quanto le precedenti sono state computate con i criteri di cui sopra.-

8°) - Compensi vari 4715

a) Competenze accessorie - Spettano solo al personale, di

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

qualunque ruolo o fuori ruolo, in servizio presso istituti sanitari e consistono nel godimento gratuito di determinate prestazioni in natura (vitto e alloggio individuale, per i dipendenti senza famiglia a carico; alloggio per se e famiglia, per quelli con famiglia a carico). Tali competenze possono essere sostituite da un assegno, denominato appunto "sostitutivo delle competenze accessorie". La concessione è regolata dalla delibera del Comitato esecutivo in data 23 dicembre 1942 (v. alleg. n.8) e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 1943 (v.Allegato n.8). La tabella dell'assegno sostitutivo (v.Alleg.n.8) pure approvata dal suddetto Comitato esecutivo, si deve intendere attualmente maggiorata del 30%, ai sensi della circolare allegata n.1014 - P.2 sopracitata. La nuova tabella-comprensiva della maggiorazione del 30% - figura nell'allegato n.5 al presente prospetto. Come risulta dall'anzidetta delibera del Comitato, il controvalore delle competenze accessorie, rappresentato dal relativo assegno sostitutivo, è equiparato ad ogni effetto allo stipendio. Se ne tiene conto, pertanto, ai fini del computo del premio di operosità; della 13^ mensilità e delle varie ritenute.

b) - <u>Assegno per rimborso spese di trasporto</u>. Il solo personale impiegatizio delle Case di Cura, può usufruire di <u>un assegno per rimborso spese di trasporto</u>, avente carattere forfetario e corrisposto con le modalità stabilite nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1940 (vedi alleg.n.9). La concessione dell'assegno è limitata agli istituti sanitari non forniti di agevoli comunicazioni con centri urbani, e cioè a quelli indicati nelle deliberazioni del Comitato esecutivo in data 25.10.1940 - 11.6 e 19.11.1941 - 2.12.1942 che si allegano (V.allegato n.9).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

miglia a carico). Tali competenze possono essere sostituite da un assegno, denominato appunto "sostitutivo delle competenze accessorie". La concessione è regolata dalla delibera del Comitato Esecutivo in data 23 dicembre 1942 (v. alleg. n.8) e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 1943 (V.Allegato n.8). La tabella dell'assegno sostitutivo (v.alleg.n.8) pure approvata dal suddetto Comitato Esecutivo, si deve intendere attualmente maggiorata del 30%, ai sensi della circolare allegata n.1014 - P.2 sopracitata. La nuova tabella-comprensiva della maggiorazione del 30% - figura nell'allegato n.3 al presente prospetto. Come risulta dall'anzidetta delibera del Comitato, il controvalore delle competenze accessorie, rappresentato dal relativo assegno sostitutivo, è equiparato ad ogni effetto allo stipendio. Se ne tiene conto, pertanto, ai fini del computo del premio di operosità; della 13^ mensilità e delle varie ritenute.

b) - <u>Assegno per rimborso spese di trasporto</u>. Il solo personale impiegatizio delle Case di Cura, può usufruire di <u>un assegno per rimborso spese di trasporto</u>, avente carattere forfetario e corrisposto con le modalità stabilite nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1940 (vedi alleg.n.9). La concessione dell'assegno è limitata agli istituti sanitari non forniti di agevoli comunicazioni con centri urbani, e cioè a quelli indicati nelle deliberazioni del Comitato Esecutivo in data 25.10.1940 - 11.6 e 19.11.1941 - 2.12.1942 che si allegano (V.allegato n.9).

c) - <u>Assegno ex combattente.</u> Viene corrisposto esclusivamente al personale nominato in ruolo anteriormente al 1°.7.1940: il personale fuori ruolo dopo la cui nomina in ruolo è posteriore

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al 30.6.1940 non beneficia di tale assegno. Come lo dice il titolo, l'assegno è in relazione alle benemerenze combattentistiche del personale: esso fu istituito con deliberazione del Comitato Esecutivo del 26.9.1936 ed esteso con deliberazione 7.4.1938 (Si veda l'allegato n.10).

a) - Indennità di funzioni. Ai funzionari incaricati di mansioni direttive che rivestono gradi o qualifiche inferiori può essere concesso un'assegno temporaneo in relazione all'esercizio effettivo ed alla durata delle suddette funzioni. La concessione di tale assegno - che va da un minimo di L.200 ad un massimo di L.400 nette mensili - è disciplinata dalla deliberazione 13.2.1941 del Consiglio di Amministrazione (vedi alleg.11).

e) - L'aggiunta di carica, è corrisposta ai soli funzionari di grado 1° e 2° a sensi dell'art.33 del Regolamento per il personale. La sua misura venne fissata con deliberazione 8.5.1937 del Comitato Esecutivo e successivamente modificata dalle disposizioni legislative con cui sono stati apportati degli aumenti alle competenze corrisposte al personale statale e parastatale. Attualmente essa ammonta a L.403,64 mensili lorde - (vedi alleg. n.11).

f) - Indennità di cassa: Viene corrisposta al personale addetto alla cassa, sia presso la Sede Centrale che presso le Sedi periferiche, per compensare il personale stesso del rischio inerente al maneggio del denaro. La sua misura, che è in relazione al movimento di cassa di ogni singolo ufficio, è stata fissata con deliberazione 22.9.1943 del Consiglio di Amministrazione - (v.alleg.12).

g) - Assegno ai fattorini ciclisti. Tale assegno viene corrisposto al personale subalterno che, con mezzo proprio, disimpegna le mansioni di fattorino ciclista, a titolo di rimborso spese manu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gato n.10).

d) - Indennità di funzioni. Ai funzionari incaricati di mansioni direttive che rivestono gradi o qualifiche inferiori può essere concesso un'assegno temporaneo in relazione all'esercizio effettivo ed alla durata delle suddette funzioni. La concessione di tale assegno - che va da un minimo di L.200 ad un massimo di L.400 nette mensili - è disciplinata dalla deliberazione 13.2.1941 del Consiglio di Amministrazione (vedi alleg.11).

e) - L'aggiunta di carica, è corrisposta ai soli funzionari di grado 1° e 2° a sensi dell'art.33 del Regolamento per il personale. La sua misura venne fissata con deliberazione 8.5.1937 del Comitato Esecutivo e successivamente modificata dalle disposizioni legislative con cui sono stati apportati degli aumenti alle competenze corrisposte al personale statale e parastatale. Attualmente essa ammonta a L.403,64 mensili lorde - (vedi alleg. n.11).

f) - Indennità di cassa: viene corrisposta al personale addetto alla cassa, sia presso la Sede Centrale che presso le Sedi periferiche, per compensare il personale stesso del rischio inerente al maneggio del denaro. La sua misura, che è in relazione al movimento di cassa di ogni singolo ufficio, è stata fissata con deliberazione 22.9.1943 del Consiglio di Amministrazione - (V.alleg.12).

g) - Assegno ai fattorini ciclisti. Tale assegno viene corrisposto al personale subalterno che, con mezzo proprio, disimpegna le mansioni di fattorino ciclista, a titolo di rimborso spese manutenzione e per l'uso e il logorio della bicicletta. Esso è fissato con deliberazione 22.9.1943 del Consiglio di Amministrazione nella misura da un minimo di L.30 a un massimo di L.100 mensili lorde - (V.alleg.12). 4713

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

h) - Assegno al personale che disimpegna funzioni per le quali occorrono attitudine e preparazione particolare. Esso è corrisposto al personale maschile e femminile di ruolo e fuori ruolo addetto alle macchine calcolatrici, perforatrici, e riproduttrici e al personale ausiliario femminile e al personale femminile provvisorio che disimpegna funzioni di bibliotecaria, disegnatrice, traduttrice, stenografa ecc.La sua misura è stata fissata con deliberazione 22.9.1943 del Consiglio di Amministrazione da un minimo di L.100 ad un massimo di L.300 mensili - (V.alleg.13).

i) - Indennità di gabinetto: Viene corrisposta al Personale addetto alla Segreteria Particolare del Commissario nella misura fissata con determinazione 27.6.1943 del Direttore Generale (V.allegato 13.).

e) - Indennità al personale che lavora in ambienti particolarmente disagiati: Viene corrisposta, con decorrenza 1.1.1944, al personale che lavora in locali seminterrati o scantinati nella misura di L.5 per ogni giornata di effettivo lavoro prestato. Tale indennità è stata stabilita con deliberazione commissariale del 27.12.1943 (v.alleg.13).

9°) - Compensi corrisposti al Personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute.

a) - Indennità di missione e di trasferimento (compresa la indennità kilometrica) - Le norme relative alla corresponsione della indennità di missione e di trasferimento risultano dalla deliberazione 6.4.1942 del Consiglio di Amministrazione e dalla determinazione del Direttore Generale del 24 aprile 1942. Esse furono successivamente integrate e modificate dalle deliberazioni 16.9.942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nale ausiliario femminile e al personale femminile provvisorio che disimpegna funzioni di bibliotecaria, disegnatrice, traduttrice, stenografa ecc.La sua misura è stata fissata con deliberazione 22. 9.1943 del Consiglio di Amministrazione da un minimo di L.100 ad un massimo di L.300 mensili - (V.alleg.13).

i) - Indennità di gabinetto: Viene corrisposta al Personale addetto alla Segreteria Particolare del Commissario nella misura fissata con determinazione 27.8.1943 del Direttore Generale (V.allegato 13.).

e) - Indennità al personale che lavora in ambienti particolarmente disagiati: Viene corrisposta, con decorrenza 1.1.1944, al personale che lavora in locali seminterrati o scantinati nella misura di L.5 per ogni giornata di effettivo lavoro prestato. Tale indennità è stata stabilita con deliberazione commissariale del 27.12.1943 (V.alleg.13).

9°) - Compensi corrisposti al Personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute.

a) - Indennità di missione e di trasferimento (compresa la indennità kilometrica) - Le norme relative alla corresponsione delle indennità di missione e di trasferimento risultano dalla deliberazione 6.4.1942 del Consiglio di Amministrazione e dalla determinazione del Direttore Generale del 24 aprile 1942. Esse furono successivamente integrate e modificate dalle deliberazioni 16.9.942 e 2.12.1942 del Consiglio di Amministrazione e dalle deliberazione 16.5.1944 del Commissario Straordinario. Si allega copia di tutte le disposizioni citate (V.alleg.14).

4712

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10°) - Premio di nuzialità e Natalità. Al personale di ruolo ed a quello fuori ruolo che abbia una anzianità di servizio non inferiore ai 6 mesi vengono corrisposti dei premi in occasione del matrimonio o della nascita dei figli. Per quanto riguarda i premi di nuzialità, essi sono fissati in L. 4000 nette pel personale di 1^ categoria od equiparato, L. 3000 pel personale di 2^ categoria ed equiparato, L. 2000 pel personale di 3^ categoria e L. 1500 pel personale subalterno.

I premi di natalità sono uniformemente fissati per tutto il personale nelle seguenti misure:

pel I° figlio L.400-
pel 2° figlio L.600-
pel 3° figlio L.1000-
pel 4° figlio L.1500-
pel 5° figlio L.2500-
pel 6° figlio e per i successivi L.3000-

Le norme relative alla concessione dei premi figurano all'allegato n.15.

11°) - Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario viene svolto solo quando necessità di servizio lo impongono. Per la Direzione Generale il lavoro straordinario è autorizzato di volta in volta dal Direttore Generale; per le Sedi l'esecuzione del lavoro straordinario è autorizzata dal Direttore della Sede, il quale ne deve dare, però, immediata comunicazione alla Direzione Generale, spiegando le necessità che lo hanno indotto a ricorrere a tale lavoro.
Le tabelle dei compensi orari pel lavoro straordinario sono state approvate con deliberazione del 22.9.1943 del Consiglio di Amministrazione: è da notare che non viene corrisposto alcun compenso [illegible] effettuato dal personale di ruolo di 1^

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lità, essi sono fissati in L. 4000 nette pel personale di I^ categoria od equiparato, L. 3000 pel personale di 2^ categoria ed equiparato, L. 2000 pel personale di 3^ categoria e L. 1500 pel personale subalterno.

I premi di natalità sono uniformemente fissati per tutto il personale nelle seguenti misure:

pel I° figlio L.400-
pel 2° figlio L.600-
pel 3° figlio L.1000-
pel 4° figlio L.1500-
pel 5° figlio L.2500-
pel 6° figlio e per i successivi L.3000-

Le norme relative alla concessione dei premi figurano all'allegato n.15.

11°) - Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario viene svolto solo quando necessità di servizio lo impongono. Per la Direzione Generale il lavoro straordinario è autorizzato di volta in volta dal Direttore Generale; per le Sedi l'esecuzione del lavoro straordinario è autorizzata dal Direttore della Sede, il quale ne deve dare, però, immediata comunicazione alla Direzione Generale, spiegando le necessità che lo hanno indotto a ricorrere a tale lavoro.
Le tabelle dei compensi orari pel lavoro straordinario sono state approvate con deliberazione del 22.9.1943 del Consiglio di Amministrazione: è da notare che non viene corrisposto alcun compenso pel lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo di I^ categoria del grado 5° e superiori (gradi direttivi) e dal personale del ruolo sanitario. (Si v. allegato 15).

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12°) - Lavoro serale e notturno: non è prevista la corresponsione di alcun particolare compenso.

13°) - Modifiche di stipendio. Con decorrenza 1° dicembre 1943, in forza del decreto legge 6.12.1943 sono stati aumentati del 30% lo stipendio, l'aggiunta di famiglia, l'assegno sostitutivo del vitto e dell'alloggio e l'assegno temporaneo di guerra. Si allega copia della circolare n.15450 Rg. del 16.1.1944 relativa ai predetti aumenti (allegato n.17).
Con decorrenza 1.1.1944 è stata aumentata - in misura variabile secondo i gradi e cioè maggiore per i gradi più bassi e minore per quelli più alti - l'indennità giornaliera di missione, con decorrenza 1.10.1943, l'indennità di cassa (n.8 lett.f.), con decorrenza 22.9.1943 l'assegno ai fattorini, ciclisti (n.8 lett.g), con decorrenza 22.9.1943 l'assegno al personale che disimpegna funzioni per le quali occorrono attitudini e preparazione particolari (n.8 lettera h). In proposito si vedano gli allegati alle singole voci di spesa.

14°) - Diritti vari

Onorari ai Legali - L'art.35 del Regolamento per il personale stabilisce che una quota delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato riscossi dall'Amministrazione deve essere attribuita ai funzionari del ruolo legale. La quota e le norme di ripartizione furono fissate con deliberazione 10.2.1943 del Comitato Esecutivo: si veda l'allegato n.18-

15) - Ritenute. Sulla retribuzione vengono operate le seguenti ritenute:

a) Ritenuta per Fondo di Previdenza pari al 5% dello stipendio, dell'assegno ex combattente e delle competenze accessorie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

del decreto legge 8.12.1943 sono stati aumentati del 30% lo stipendio, l'aggiunta di famiglia, l'assegno sostitutivo del vitto e dell'alloggio e l'assegno temporaneo di guerra. Si allega copia della circolare n.19450 Rg. del 16.1.1944 relativa ai predetti aumenti (allegato n.17).

Con decorrenza 1.1.1944 è stata aumentata - in misura variabile secondo i gradi e cioè maggiore per i gradi più bassi e minore per quelli più alti - l'indennità giornaliera di missione, con decorrenza 1.10.1943, l'indennità di cassa (n.6 lett.f.), con decorrenza 22.9.1943 l'assegno ai fattorini, ciclisti (n.6 lett.g), con decorrenza 22.9.1943 l'assegno al personale che disimpegna funzioni per le quali occorrono attitudini e preparazione particolari (n.6 lettera h). In proposito si vedano gli allegati alle singole voci di spesa.

14°) - Diritti vari

Onorari ai Legali - L'art.33 del Regolamento per il personale stabilisce che una quota delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato riscossi dall'Amministrazione deve essere attribuita ai funzionari del ruolo legale. La quota e le norme di ripartizione furono fissate con deliberazione 10.2.1943 del Comitato Esecutivo: si veda l'allegato n.18-

15) - Ritenute. Sulla retribuzione vengono operate le seguenti ritenute:

a) Ritenuta per Fondo di Previdenza pari al 5% dello stipendio, dell'assegno ex combattente e delle competenze accessorie. Pel personale, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia la ritenuta è pari al 5% delle competenze di cui sopra dedotto l'ammontare della ritenuta per l'assicurazio=

4710

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ne invalidità - vecchiaia. La ritenuta per fondo previdenza viene effettuata a tutto il personale di ruolo ed a quello fuori ruolo in servizio da almeno due anni.

b) - ritenuta per assicurazione obbligatorio per l'invalidità vecchiaia e per la tubercolosi: viene effettuata per tutto il personale di ruolo e fuori ruolo che - in relazione allo stipendio percepito, è soggetto a tale assicurazione a sensi del R.D.L. 14.4.1939 n.636, e con le modalità e nella misura dallo stesso prevista.

c) - ritenuta assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione: viene effettuata al solo personale fuori ruolo (essendone quello di ruolo escluso) nella misura fissata dal R.D.L. 14.4.1939 n.636-

d) - ritenuta per contributo "fondo assegni educazione orfani del personale deceduto in attività di servizio" Tale ritenuta è effettuata al solo personale di ruolo ed è pari all'1%o delle voci "stipendio e competenze accessorie". Esso va ad incrementare uno speciale fondo destinato a concedere assegni di educazione ai figli minori degli anni 16 di personale deceduto in attività di servizio.

e) - ritenuta per contributo a favore dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Dipendenti Enti di Diritto Pubblico; Ente che esercita nei confronti del personale dell'Istituto l'assicurazione contro le malattie. Tale contributo è pari all'1% dell'intera retribuzione lorda, cioè dello stipendio, aggiunta famiglia, assegno temporaneo di guerra, competenze accessorie, assegno ex combattente, indennità di funzioni, aggiunta di carica, indennità di cassa, assegno ai fattorini ciclisti, e assegno al personale che disimpegna funzioni per le quali occorrono attitudine e preparazione particolari. Esso è trattenuto a tutto indistintamente il personale: di ruolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) - ritenuta per assicurazione obbligatorio per l'invalidità vecchiaia e per la tubercolosi: viene effettuata per tutto il personale di ruolo e fuori ruolo che - in relazione allo stipendio percepito, è soggetto a tale assicurazione a sensi del R.D.L. 14.4.1939 n.636, e con le modalità e nella misura dallo stesso prevista.

c) - ritenuta assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione: viene effettuata al solo personale fuori ruolo (essendone quello di ruolo escluso) nella misura fissata dal R.D.L. 14.4.1939 n.636-

d) - ritenuta per contributo "Fondo assegni educazione orfani del personale deceduto in attività di servizio" Tale ritenuta è effettuata al solo personale di ruolo ed è pari all'1%o delle voci "stipendio e competenze accessorie". Esso va ad incrementare uno speciale Fondo destinato a concedere assegni di educazione ai figli minori degli anni 16 di personale deceduto in attività di servizio.

e) - ritenuta per contributo a favore dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Dipendenti Enti di Diritto Pubblico; Ente che esercita nei confronti del personale dell'Istituto l'assicurazione contro le malattie. Tale contributo è pari all'1% dell'intera retribuzione lorda, cioè dello stipendio, aggiunta famiglia, assegno temporaneo di guerra, competenze accessorie, assegno ex combattente, indennità di funzioni, aggiunta di carica, indennità di cassa, assegno ai fattorini ciclisti, e assegno al personale che disimpegna funzioni per le quali occorrono attitudine e preparazione particolari. Esso è trattenuto a tutto indistintamente il personale: di ruolo e fuori ruolo.

f) - ritenuta per contributo "Fondo Garanzia cessione stipendio": E' pari al 0,50 %o dello stipendio lordo e delle competenze accessorie ed è trattenuto al personale di ruolo ed a quello fuori

1709

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ruolo che abbia almeno due anni di servizio. Serve ad incremen= tare un fondo che garantisca l'Amministrazione contro i rischi che assume col concedere al proprio personale delle anticipa= zioni (mutui) contro cessione di una parte dello stipendio.

g) - Ritenute erariali: sono pari al 9;10% delle somme lorde dovute al personale diminuite delle ritenute di cui alle -lettere a) b) c) d) ed e).

16°) - Mensilità di emergenza. Le Sedi e le case di Cura con circolare in data 30.9.1943 sono state autorizzate a corrispondere al pro= prio personale, al verificarsi dello stato di emergenza, delle anticipazioni in misura pari a due mensilità di retribuzione. La Direzione Generale, data l'interruzione delle comunicazioni e il trasferimento di parte degli uffici a Vittorio Veneto, non è in grado di precisare quale Sedi si siano avvalse di tale facoltà.

Per quanto riguarda il personale in servizio a Roma, ad esso è stata anticipata, in due rate, una somma pari a due mensilità della normale retribuzione mensile netta arrotondata a 500 lire per eccesso. Gli impiegati che hanno beneficiato di tale anticipa= zione sono 1941, e precisamente quelli in servizio presso la Dire= zione Generale, Ispettorato pel Lazio la Sardegna e Terni, la Se= de provinciale di Roma, i Sanatori Ramazzini e Forlanini e la Far macia Centrale. Il personale in servizio non ha ancora effettuato alcun rimborso della somma anticipata; quello licenziato ha, in= vece, rimborsato tale somma in tutto od in parte.

17°) - Si allega l'elenco numerico completo del personale in servizio presso la Direzione Generale, gli Ispettorati, la Sede Provincia= le di Roma, i Sanatori Ramazzini e Forlanini, cioè di tutto il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

g) - Ritenute erariali: sono pari al 9;18% delle somme lorde dovute al personale diminuite delle ritenute di cui alle -lettere a) b) c) d) ed e).

16°) - Mensilità di emergenza. Le Sedi e le case di Cura con circolare in data 30.9.1943 sono state autorizzate a corrispondere al proprio personale, al verificarsi dello stato di emergenza, delle anticipazioni in misura pari a due mensilità di retribuzione. La Direzione Generale, data l'interruzione delle comunicazioni e il trasferimento di parte degli uffici a Vittorio Veneto, non è in grado di precisare quale Sedi si siano avvalse di tale facoltà.

Per quanto riguarda il personale in servizio a Roma, ad esso è stata anticipata, in due rate, una somma pari a due mensilità della normale retribuzione mensile netta arrotondata a 500 lire per eccesso. Gli impiegati che hanno beneficiato di tale anticipazione sono 1941, e precisamente quelli in servizio presso la Direzione Generale, Ispettorato pel Lazio la Sardegna e Terni, la Sede provinciale di Roma, i Sanatori Ramazzini e Forlanini e la Farmacia Centrale. Il personale in servizio non ha ancora effettuato alcun rimborso della somma anticipata; quello licenziato ha, invece, rimborsato tale somma in tutto od in parte.

17°) - Si allega l'elenco numerico completo del personale in servizio presso la Direzione Generale, gli Ispettorati, la Sede Provinciale di Roma, i Sanatori Ramazzini e Forlanini, cioè di tutto il personale in servizio a Roma (alleg.n.19)-

La Direzione Generale non è in grado di fornire i medesimi dati per le Sedi, Sanatori ed uffici sparsi in tutta Italia, per

1768

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

l'interruzione delle comunicazioni con l'Italia Centro settentrionale e perchè non ha potuto avere ancora i dati necessari dagli uffici dell'Italia Meridionale.

18°) - Il Regolamento pel personale è costituito dagli all.1 e 2 al presente prospetto.

19°) - Oltre alle competenze di cui sopra ai dipendenti in servizio in determinate località viene effettuato uno speciale trattamento in considerazione delle difficoltà di vita, del rischio, del disagio economico o morale inerente alla residenza in tali località. Tali trattamenti sono:

a) Indennità coloniale e di disagiata residenza prevista a favore del personale in servizio in Libia e in A.O.I. Il trattamento previsto a favore del personalein servizio nell'Africa Italiana è stato stabilito con deliberazione del Comitato Esecutivo 6.10.1936 (v.alleg.20).

b) Indennità di militarizzazione al personale della Libia- prevista dalla deliberazione 10.2.1943 del Comitato Esecutivo, ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.9.1943 (V.alleg.20). Tale indennità è stata istituita a favore del personale della Libia in conseguenza dello stato di disagio conseguente alle operazioni belliche che si svolgevano nella zona.Essa è stata corrisposta fino alla data della liberazione della Libia: mancando le comunicazioni con tale località si ignora se la sua corresponsione sia stata proseguita e continui tuttora.

c) Indennità Albania - prevista dalla deliberazione 17.9.41 e 16.9.1942 del Consiglio di Amministrazione. E' corrisposta al personale in servizio in Albania in aggiunta al trattamento norma-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18°) - Il trattamento pel personale è costituito dagli all.1 e 2 al presente prospetto.

19°) - Oltre alle competenze di cui sopra ai dipendenti in servizio in determinate località viene effettuato uno speciale trattamento in considerazione delle difficoltà di vita, del rischio, del disagio economico o morale inerente alla residenza in tali località. Tali trattamenti sono:

a) Indennità coloniale e di disagiata residenza prevista a favore del personale in servizio in Libia e in A.O.I. Il trattamento previsto a favore del personalein servizio nell'Africa Italiana è stato stabilito con deliberazione del Comitato Esecutivo 6.10.1936 (v.alleg.20).

b) Indennità di militarizzazione al personale della Libia- prevista dalla deliberazione 10.2.1943 del Comitato Esecutivo, ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.9. 1943 (V.alleg.20). Tale indennità è stata istituita a favore del personale della Libia in conseguenza dello stato di disagio conseguente alle operazioni belliche che si svolgevano nella zona.Essa è stata corrisposta fino alla data della liberazione della Libia: mancando le comunicazioni con tale località si ignora se la sua corresponsione sia stata proseguita e continui tuttora.

c) Indennità Albania - prevista dalla deliberazione 17.9.41 e 16.9.1942 del Consiglio di Amministrazione. E' corrisposta al personale in servizio in Albania, in aggiunta al trattamento normale fissato per l'Italia (V.alleg.20).

d) Indennità Balcania: spetta al personale in servizio nei

4707

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

territori Jugoslavi e nella provincia di Zara. Fu istituita con deliberazione 18.6.1943 del Comitato Esecutivo (V.alleg.20)

e) Trattamento Economico al personale delle Sedi sfollate- istituito con deliberazione commissariale 17.5.1944 (V.alleg.20) A causa delle offese aeree alcune Sedi hanno dovuto trasferire i propri uffici in località più sicure. Al personale che, in conseguenza dello spostamento della Sede ha trasferito la propria residenza viene corrisposta una speciale indennità computata in relazione all'indennità di missione. Tale indennità, che ha lo scopo di attenuare il disagio economico a cui tale personale va incontro per effetto del forzato spostamento di residenza, è graduata secondo i casi, soprattutto in relazione alla composizione familiare del dipendente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

istituito con deliberazione con [illegible]

A causa delle offese aeree alcune Sedi hanno dovuto trasferire i propri uffici in località più sicure. Al personale che, in conseguenza dello spostamento della Sede ha trasferito la propria residenza viene corrisposta una speciale indennità computata in relazione all'indennità di missione. Tale indennità, che ha lo scopo di attenuare il disagio economico a cui tale personale va incontro per effetto del forzato spostamento di residenza, è graduata secondo i casi, soprattutto in relazione alla composizione familiare del dipendente.

4786

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ALLEGATO N. 3

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI E TABELLE AGGIUNTA DI FAMIGLIA, ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA, ASSEGNO SOSTITUTIVO DEL VITTO E ALLOGGIO.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ALLEGATO N. 3

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI E TABELLE AGGIUNTA DI FAMIGLIA, ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA, ASSEGNO SOSTITUTIVO DEL VITTO E ALLOGGIO.

4705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato 3

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI E TABELLE AGGIUNTA DI FAMIGLIA, ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA, ASSEGNO SOSTITUTIVO DEL VITTO E ALLOGGIO.

=.=.=.=.=.=

da corrispondere al personale a decorrere dal 1.12.43

=.=.=.=.=.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI E TABELLE AGGIUNTA DI FAMIGLIA, ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA, ASSEGNO SOSTITUTIVO DEL VITTO E ALLOGGIO.

=.=.=.=.=.=

da corrispondere al personale a decorrere dal 1.12.43

=.=.=.=.=.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRONTUARIO STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO

Stipendio annuo nominale di tabella	Stipendio annuo nominale aumentato del 1'8.50% (rigo 1° della 2ª col. 1ª del mod. S.P.7)	Stipendio annuo ridotto e aumentato per legge (rigo 1° della 2ª col. del mod. S.P7)	Stipendio mensile	Ritenuta mensile Fondo di previdenza
3.600	3.906.==	6.191.64	515.97	25.79
4.000	4.340.==	6.879.60	573.30	28.66
4.500	4.882.50	7.739.40	644.95	32.24
5.000	5.425.==	8.599.68	716.64	35.83
5.500	5.967.50	9.459.48	788.29	39.41
6.000	6.510.==	10.319.40	859.95	42.99
6.750	7.191.21	11.609.52	967.46	48.37
7.500	8.137.50	12.125.52	1.010.46	50.52
7.600	8.246.==	12.287.28	1.023.94	51.19
8.000	8.680.==	12.934.08	1.077.84	53.89
8.100	8.788.50	13.095.36	1.091.28	54.56
8.250	8.951.25	13.338.==	1.111.50	55.57
8.500	9.222.50	13.472.40	1.145.20	57.26
8.600	9.331.==	13.904.16	1.158.68	57.93
9.000	9.765.==	14.550.84	1.212.57	60.62
9.100	9.873.50	14712.36	1.226.03	61.30
9.300	10.090.50	15.035.88	1.252.99	62.64
9.500	10.307.50	15.359.16	1.279.93	63.99
9.700	10.524.50	15.682.56	1.306.88	65.34
9.800	10.633.==	15.844.08	1.320.34	66.01
10.000	10.850.==	16.167.48	1.347.29	67.36
10.200	11.067.==	16.490.88	1.374.24	68.71
10.300	11.175.50	16.652.52	1.387.71	69.38
10.500	11.392.50	16.975.92	1.414.66	70.73
10.700	11.609.50	17.299.32	1.441.61	72.08
10.800	11.708.==	17.460.96	1.455.08	72.75
11.000	11.935.==	17.784.12	1.482.01	74.10
11.300	12.260.50	18.269.28	1.522.44	76.12
11.400	12.369.==	18.430.92	1.535.91	76.79
11.500	12.477.50	18.592.80	1.544.40	77.22
11.800	12.803.==	18.724.32	1.560.36	78.01

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di tabella	1° della 2ª col.1ª del mod.S.P.7)	legge(rigo 1° della 2ª col. del mod. S.P7)		di previden za
3.600	3.906.==	6.191.64	515.97	25.79
4.000	4.340.==	6.879.60	573.30	28.66
4.500	4.882.50	7.739.40	644.95	32.24
5.000	5.425.==	8.599.68	716.64	35.83
5.500	5.967.50	9.459.48	788.29	39.41
6.000	6.510.==	10.319.40	859.95	42.99
6.750	7.191.21	11.609.52	967.46	48.37
7.500	8.137.50	12.125.52	1.010.46	50.52
7.600	8.246.==	12.287.28	1.023.94	51.19
8.000	8.680.==	12.934.08	1.077.84	53.89
8.100	8.788.50	13.095.36	1.091.28	54.56
8.250	8.951.25	13.338.==	1.111.50	55.57
8.500	9.222.50	13.472.40	1.145.20	57.26
8.600	9.331.==	13.904.16	1.158.68	57.93
9.000	9.765.==	14.550.84	1.212.57	60.62
9.100	9.873.50	14712.36	1.226.03	61.30
9.300	10.090.50	15.035.88	1.252.99	62.64
9.500	10.307.50	15.359.16	1.279.93	63.99
9.700	10.524.50	15.682.56	1.306.88	65.34
9.800	10.633.==	15.844.08	1.320.34	66.01
10.000	10.850.==	16.167.48	1.347.29	67.36
10.200	11.067.==	16.490.88	1.374.24	68.71
10.300	11.175.50	16.652.52	1.387.71	69.38
10.500	11.392.50	16.975.92	1.414.66	70.73
10.700	11.609.50	17.299.32	1.441.61	72.08
10.800	11.708.==	17.460.96	1.455.08	72.75
11.000	11.935.==	17.784.12	1.482.01	74.10
11.300	12.260.50	18.269.28	1.522.44	76.12
11.400	12.369.==	18.430.92	1.535.91	76.79
11.500	12.477.50	18.592.80	1.544.40	77.22
11.800	12.803.==	18.724.32	1.560.36	78.01
12.000	13.020.==	19.041.84	1.586.82	79.34
12.200	13.237.==	19.359.==	1.613.25	80.66
12.400	13.456.==	19.676.40	1.639.70	81.98
12.800	14.189.90	20.311.20	1.692.60	84.63
13.000	14.411.60	20.628.60	1.719.05	85.95
13.300	14.744.20	21.104.64	1.758.72	87.93
13.500	14.965.92	21.421.92	1.785.16	89.25

4703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13.600	15.076.78	21.580.56	1.798.38	89.91
13.800	15.117.09	21.638.28	1.803.19	90.15
6.500	7.502.65	11.170.68	931.64	46.58
7.000	7.869.90	11.727.==	977.25	48.86
13.900	15.117.09	21.638.28	1.803.19	90.15
14.200	15.407.==	2.053.24	1.837.77	91.88
14.300	15.515.50	22.208.64	1.850.72	92.53
14.500	15.732.50	22.512.32	1.876.61	93.83
14.600	15.841.==	22.674.48	1.889.54	94.47
14.800	16.058.==	22.985.04	1.915.42	95.77
15.000	16.275.==	23.295.84	1.941.32	97.06
15.200	16.492.==	23.606.28	1.967.19	98.35
15.500	16.817.50	24.072.36	2.006.03	100.30
15.700	17.034.50	24.382.80	2.031.90	101.59
16.000	17.360.==	24.849.76	2.070.73	103.53
16.200	15.577.==	25.159.56	2.096.61	104.83
16.500	17.902.50	25.625.52	2.135.46	106.77
7.000	18.445.==	26.402.04	2.200.17	110.==
17.100	18.553.50	26.557.44	2.213.12	110.65
17.600	19.096.==	27.333.84	2.277.82	113.89
18.000	19.530. =	27.955.08	2.329.59	116.47
18.100	19.638.50	28.110.36	2.342.53	117.12
18.500	20.072.50	28.731.60	2.394.30	119.71
19.000	21.072.98	29.507.88	2.458.99	122.94
20.000	22.182.21	31.061.04	2.588.42	129.42
20.500	22.686.36	31.767.==	2.647.25	132.36
20.900	22.686.36	31.767.==	2.647.25	132.36
21.000	22.735.==	31.905.12	2.658.76	132.93
21.500	23.307.50	32.664.84	2.722.07	136.10
21.900	23.761.50	33.272.40	2.772.70	138.63
22.000	23.870.==	33.424.44	2.785.37	139.26
22.500	24.412.50	34.183.92	2.848.66	142.43
23.000	24.955.==	34.943.64	2.911.96	145.59
24.000	26.040.==	36.462.96	3.038.58	151.92
24.700	26.799.50	37.526.64	3.127.22	156.36
26.000	28.251.13	39.501.60	3.291.80	164.59
26.200	29.073.05	39.805.56	3.317.13	165.85
27.000	29.360.79	41.020.92	3.418.41	170.92
27.500	30.263.42	41.435.16	3.453.93	172.64
27.600	30.263.42	41.435.16	3.453.93	172.64
28.500	30.922.50	42.337.80	3.528.15	176.40
29.000	31.465.==	43.080.60	3.590.05	179.50
			3.651.93	182.59

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

14.200	15.407.==	22.208.64	1.850.72	92.53
14.300	15.515.50	22.519.32	1.876.61	93.83
14.500	15.732.50	22.674.48	1.889.54	94.47
14.600	15.841.==	22.985.04	1.915.42	95.77
14.800	16.058.==	23.295.84	1.941.32	97.06
15.000	16.275.==	23.606.28	1.967.19	98.35
15.200	16.492.==	24.072.36	2.006.03	100.30
15.500	16.817.50	24.382.80	2.031.90	101.59
15.700	17.034.50	24.848.76	2.070.73	103.53
16.000	17.360.==	25.159.56	2.096.63	104.83
16.200	15.577.==	25.625.52	2.135.46	106.77
16.500	17.902.50	26.402.04	2.200.17	110.==
7.000	18.445.==	26.557.44	2.213.12	110.65
17.100	18.553.50	27.333.84	2.277.82	113.89
17.600	19.096.==	27.955.08	2.329.59	116.47
18.000	19.530. =	28.110.36	2.342.53	117.12
18.100	19.638.50	28.731.60	2.394.30	119.71
18.500	20.072.50	29.507.88	2.458.99	122.94
19.000	21.072.98	31.061.04	2.588.42	129.42
20.000	22.182.21	31.767.==	2.647.25	132.36
20.500	22.686.36	31.767.==	2.647.25	132.36
20.900	22.686.36	31.905.12	2.658.76	132.93
21.000	22.785.==	32.664.84	2.722.07	136.10
21.500	23.327.50	33.272.40	2.772.70	138.63
21.900	23.761.50	33.424.44	2.785.37	139.26
22.000	23.870.==	34.183.92	2.848.66	142.43
22.500	24.412.50	34.943.64	2.911.96	145.59
23.000	24.955.==	36.462.96	3.038.58	151.92
24.000	26.040.==	37.526.64	3.127.22	156.36
24.700	26.799.50	39.501.60	3.291.80	164.59
26.000	28.851.13	39.805.56	3.317.13	165.85
26.200	29.073.05	41.020.92	3.418.41	170.92
27.000	29.960.79	41.435.16	3.452.93	172.64
27.500	30.263.42	41.435.16	3.452.93	172.64
27.600	30.263.42	42.337.80	3.528.15	176.40
28.500	30.922.50	43.080.60	3.590.05	179.50
29.000	31.465.==	43.883.16	3.651.93	182.59
29.500	32.007.50	44.256.96	3.713.83	185.69
30.000	32.550.==	45.160.32	3.763.36	188.16
30.400	32.984.==	46.051.56	3.837.63	191.88
31.000	33.635.==	46.645.68	3.887.14	194.35
31.400	34.060.==	47.537.04	3.961.42	198.07
32.000	34.720.==			

4706

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

32.300	35.045.50	47.982.96	3.998.58	199.92
33.000	35.80[illegible].==	49.022.64	4.095.22	204.26
33.300	36.130.50	49.468.32	4.122.36	206.11
34.000	36.888.92	50.508.==	4.209.==	210.45
34.200	37.107.==	50.805.24	4.233.77	211.68
35.000	37.975.==	51.993.48	4.332.79	216.63
35.200	38.192.==	52.290.72	4.357.56	217.87
36.000	39.060.==	53.479.44	4.456.62	222.83
36.100	39.168.50	53.627.76	4.468.98	223.44
37.000	40.169.33	54.964.44	4.580.37	229.01
38.000	41.443.30	56.450.25	4.704.19	235.20
339.000	42.716.30	57.935.88	4.827.99	241.39
40.900	44.965.32	60.560.76	5.046.73	252.33
41.000	45.074.48	60.687.60	5.057.30	252.86
41.500	45.616.24	61.320.48	5.110.04	255.50
42.800	47.027.33	62.966.40	5.247.20	262.36
43.000	47.244.33	63.219.72	5.268.31	263.41
45.000	49.414.33	65.751.60	5.479.30	273.96
45.600	50.065.33	66.511.56	5.542.63	277.13
48.000	52.669.33	69.550.08	5.795.84	289.79
48.500	53.211.82	70.183.08	5.848.59	292.42
51.000	55.934.33	73.348.20	6.112.35	305.61
52.300	57.334.84	74.994.36	6.249.53	312.47
55.000	60.305.==	78.412.80	6.534.40	326.72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

35.000	37.975.==	51.995.[illegible]	[illegible]	
35.200	38.192.==	52.280.72	4.357.56	217.87
36.000	39.060.==	53.479.44	4.456.62	222.83
36.100	39.168.50	53.627.76	4.468.98	223.44
37.000	40.169.93	54.964.44	4.580.37	229.01
38.000	41.443.20	56.450.28	4.704.19	235.20
339.000	42.716.30	57.935.88	4.827.99	241.39
40.900	44.965.82	60.560.76	5.046.73	252.33
41.000	45.074.48	60.687.60	5.057.30	252.86
41.500	45.616.24	61.320.48	5.110.04	255.50
42.800	47.027.33	62.986.40	5.247.20	262.36
43.000	47.241.33	63.219.72	5.268.31	263.41
45.000	49.414.33	65.751.60	5.479.30	273.96
45.600	50.065.33	66.511.56	5.542.63	277.13
48.000	52.669.33	69.550.08	5.795.84	289.79
48.500	53.211.82	70.183.08	5.848.59	292.42
51.000	55.924.33	73.348.20	6.112.35	305.61
52.300	57.334.84	74.994.36	6.249.53	312.47
55.000	60.305.==	78.412.80	6.534.40	326.72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE FUORI RUOLO

GRUPPI	Stipendio annuo ridotto e aumentato per legge (col. 2 mod. S.P.7)	Stipendio mensile (col.6 rig. 1) Mod. S.P.7	FONDO DI PREVIDENZA
	A) Personale in servizio in Comuni con più di 500.000 abitanti		
1°	16.356.60	1.363.05	68.15
2°	14.595.96	1.216.33	60.81
3° e 4°	12.633.12	1.052.76	52.63
5°	9.644.16	803.68	40.18
6°	9.073.32	756.11	37.80
7°	10.779.24	898.27	44.91
8°	6.115.80	509.65	25.48
aspirante f.r.	24.398.64	2.033.22	101.66

4785

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE FUORI RUOLO

pendio annuo ridotto umentato per legge l. 2 mod. S.P.7)	Stipendio mensile (col.6 rig. 1) Mod. S.P.7	FONDO DI PREVIDENZA MENSILE
A) Personale in servizio in Comuni con più di	500.000 abitanti	
16.356.60	1.363.05	68.15
14.595.96	1.216.33	60.81
12.633.12	1.052.76	52.63
9.644.16	803.68	40.18
9.073.32	756.11	37.80
10.779.24	898.27	44.91
6.115.80	509.65	25.48
24.398.64	2.033.22	101.66

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE FUORI RUOLO

GRUPPI	Stipendio annuo ridotto e aumentato per legge (Col.2 mod. S.P.7)	Stipendio mensile (Col. 6 rig. & mod. S.P.7)	6 Fondo di p
	B)Personale in	servizio in Comuni con	meno di 500.00
1°	15.468.24	1.289.02	64.45
2°	13.505.64	1.125.47	56.27
3° e 4°	11.870.88	989.24	49.46
5°	9.073.32	756.11	37.80
6°	9.073.32	756.11	37.80
7°	10.779.24	898.27	44.91
8°	6.115.80	509.65	25.48

4693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE FUORI RUOLO

Stipendio annuo ridotto e aumentato per legge (Col.2 mod. S.P.7)	Stipendio mensile (Col. 6 rig. 4 mod. S.P.7)	6 Fondo di previdenza mensile
B)Personale in	servizio in Comuni con	meno di 500.000 abitanti
15.468.24	1.289.02	64.45
13.505.64	1.125.47	56.27
11.870.88	989.24	49.46
9.073.32	756.11	37.80
9.073.32	756.11	37.80
10.779.24	898.27	44.91
6.115.80	509.65	25.48

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Tabella I

AGGIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DI RUOLO

Aggiunta di famiglia nominale dal 1.12.1943 A		Aggiunta di famiglia da corrispondere Con almeno 500.000 abitanti Egeo e Colonie (100% di A.)	Da 100.000 a 499.999 abitanti (90% di A.)	50.000 a 99.999 abit. (75% di A.)	da 20.000 a a 49.999 abitanti (60% di A)
Moglie	annua 4607.88	4.607.88	4.147.08	3.456.==	2.764.56
	mens. 383.99	383.99	345.59	288.==	230.38
Moglie e 1 figlio	annua 5529.48	5.529.48	4.976.52	4.147.08	3.317.40
	mens. 460.79	460.79	414.71	345.59	276.45
Moglie e 2 figli	annua 6450.96	6.450.96	5.806.08	4.838.28	3.870.60
	mens. 537.58	537.58	483.84	403.19	322.55
Moglie e 3 figli	annua 7372.80	7.372.80	6.635.40	5.529.48	4.423.44
	mens. 614.40	614.40	552.95	460,79	368.62
Moglie e 4 figli	annua 9216.12	9.216.12	8.294.28	6.912.12	5.529.48
	mens. 768.01	768.01	691.19	576.01	460.79
Moglie e 5 figli	annua 11059.20	11.059.20	9.953.16	8.294.28	6.635.40
	mens. 921.60	921.60	829.43	691.19	552.95
Moglie e6 figli	annua 12902.52	12.902.52	11.612.28	9.676.80	7.741.44
	mens. 1075.21	1.075.21	967.69	806.40	645.12
Moglie e 7 figli	annua 14745.84	14.745.84	13.271.16	11.059.20	8.847.12
	mens. 1228.82	1.228.82	1.105.93	921.60	737.26

8697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella I

AGGIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DI RUOLO

Stipendio nominale		Aggiunta di famiglia da corrispondere nei Comuni				
		Con almeno 500.000 abitanti Egeo e Colonie (100% di A.)	Da 100.000 a 499.999 abitanti (90% di A.)	50.000 a 99.999 abit. (75% di A.)	da 20.000 a a 49.999 abitanti (60% di A)	Con meno di 20.000 abitanti (50% di A.)
annua	4607.88	4.607.88	4.147.08	3.456.—	2.764.56	2.399.88
mens.	383.99	383.99	345.59	288.—	230.38	199.99
annua	5529.48	5.529.48	4.976.52	4.147.08	3.317.40	2.764.56
mens.	460.79	460.79	414.71	345.59	276.45	230.38
annua	6450.96	6.450.96	5.806.08	4.838.28	3.870.60	3.225.60
mens.	537.58	537.58	483.84	403.19	322.55	268.80
annua	7372.80	7.372.80	6.635.40	5.529.48	4.423.44	3.686.40
mens.	614.40	614.40	552.95	460,79	368.62	307.20
annua	9216.12	9.216.12	8.294.28	6.912.12	5.529.48	4.607.88
mens.	768.01	768.01	691.19	576.01	460.79	383.99
annua	11059.20	11.059.20	9.953.16	8.294.28	6.635.40	5.529.48
mens.	921.60	921.60	829.43	691.19	552.95	460.79
annua	12902.52	12.902.52	11.612.28	9.676.80	7.741.44	6.450.96
mens.	1075.21	1.075.21	967.69	806.40	645.12	537.58
annua	14745.84	14.745.84	13.271.16	11.059.20	8.847.12	7.372.80
mens.	1228.82	1.228.82	1.105.93	921.60	737.26	614.40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

		Aggiunta di famiglia nominale dal 1.12.943	Aggiunta di famiglia da corrispondere nei Co		
		A.	Con almeno 500.000 abit. Egeo e Colonie (100% di A.)	da 100.000 a 499.999 abit. (90% di A.)	da 500.000 abit. a 99.999 abit. (75% di A.)
Moglie	annua	4.146.84	4.146.84	3.732.36	3.110.28
	mens.	345.57	345.57	311.03	259.19
Moglie e 1 figlio	annua	4.915.20	4.915.20	4.423.44	3.686.40
	mens.	409.60	409.60	368.62	307.20
Moglie e 2 figli	annua	5.683.08	5.683.08	5.114.76	4.262.16
	mens.	473.59	473.59	426.23	355.18
Moglie e 3 figli	annua	6.450.96	6.450.96	5.806.08	4.838.20
	mens.	537.58	537.58	483.84	403.19
Moglie e 4 figli	annua	7.987.32	7.987.32	7.188.24	5.990.40
	mens.	665.61	665.61	599.02	595.20
Moglie e 5 figli	annua	9.523.08	9.523.08	8.571.--	7.142.40
	mens.	793.59	793.59	714.25	595.20
Moglie e 6 figli	annua	11.059.20	11.059.20	9.953.16	8.294.28
	mens.	921.60	921.60	829.43	691.19
Moglie e 7 figli	annua	12.595.20	12.595.20	11.335.80	9.446.52
	mens.	1.049.60	1.049.60	944.65	787.21

4697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

GGIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

lia nominale 943	Aggiunta di famiglia da corrispondere nei Comuni				
	Con almeno 500.000 abit. Egeo e Colonie (100% di A.)	da 100.000 a 499.999 abit. (90% di A.)	da 500.000 abit. a 99.999 abit. (75% di A.)	da 20.000 a 49.999 abit. (60% di A.)	con meno di 20000 abit. (50% di A)
annua	4.146.84	4.146.84	3.732.36	3.110.28	2.488.20	2.073.48
mens.	345.57	345.57	311.03	259.19	207.35	17 .79
annua	4.915.20	4.915.20	4.423.44	3.686.40	2.949.==	2.457.60
mens.	409.60	409.60	368.62	307.20	245.75	204.80
annua	5.683.08	5.683.08	5.114.76	4.262.16	3.409.92	2.841.36
mens.	473.59	473.59	426.23	355.18	284.16	236.78
annua	6.450.96	6.450.96	5.806.08	4.838.28	3.870.60	3.225.60
mens.	537.58	537.58	483.84	403.19	322.55	268.80
annua	7.987.32	7.987.32	7.188.24	5.990.40	4.792.08	3.993.36
mens.	665.61	665.61	599.02	595.20	399.34	332.78
annua	9.523.08	9.523.08	8.571.==	7.142.40	5.713.92	4.761.48
mens.	793.59	793.59	714.25	595.20	476.16	396.79
annua	11.059.20	11.059.20	9.953.16	8.294.28	6.635.40	5.529.48
mens.	921.60	921.60	829.43	691.19	552.95	460.79
annua	12.595.20	12.595.20	11.335.80	9.446.52	7.557.24	6.297.72
mens.	1.049.60	1.049.60	944.65	787.21	629.77	524.81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE FUORI RUOLO

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, e 6° gruppo

Aggiunta famiglie dal 1.12.943 — Aggiunta di famiglia da corrispondere n

		A.	con almeno 500000 abit. Egeo e Colonie (100% di A.)	Da 100000 a 499999 abit. (90% di A.)	Da 50000 a 99999 abit. (75% di A)	Da 20000 a 49999 abit. (60% di A)
Moglie	annua	2797.68	2.797.68	2.517.84	2.097.96	1.678.68
	mens.	233.14	233.14	209.82	139.89	139.89
Moglie e 1 figlio	annua	3.356.88	3.356.88	30020.88	2.014.00	2.014.20
	mens.	279.74	279.74	251.74	167.85	167.85
Moglie e 2 figli	annua	3.916.20	3.916.20	3.524.04	2.349.72	2.349.72
	mens.	326.35	326.35	293.67	195.81	195.81
Moglie e 3 figli	annua	4.475.40	4.475.40	4.027.08	2.685.36	2.685.36
	mens.	372.95	372.95	335.59	223.78	223.78
Moglie e 4 figli	annua	5.594.40	5.594.40	5.033.76	3.356.40	3.356.40
	mens.	466.20	466.20	419.48	279.70	279.70
Moglie e 5 figli	annua	6.713.40	6.713.40	6.040.44	4.027.56	4.027.56
	mens.	559.45	559.45	503.37	335.63	335.63
Moglie e 6 figli	annua	7.832.40	7.832.40	7.047.12	4.698.72	4.698.72
	mens.	652.70	652.70	587.26	391.56	391.56
Moglie e 7 figli	annua	8.951.40	8.951.40	8.053.80	5.369.76	5.369.76
	mens.	745.95	745.95	671.15	447.48	447.48
Moglie e 8 figli	annua	10070.40	10.070.40	9.060.48	6.040.92	6.040.92
	mens.	839.20	839:20	755.04	503.41	503.41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE FUORI RUOLO

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, e 6° gruppo

dal 1.12.943 — Aggiunta di famiglia da corrispondere nei Comuni

		con almeno 500000 abit. Egeo e Colonie (100% di A.)	Da 100000 a 499999 abit. (90% di A.)	Da 50000 a 99999 abit. (75% di A)	Da 20000 a 49999 abit. (60% di A)	Meno di 20.000 di abit. (50% di A.)
annua	2797.68	2.797.68	2.517.84	2.097.96	1.678.68	1.398.36
mens.	233.14	233.14	209.82	139.89	139.89	116.53
annua	3.356.88	3.356.88	30020.88	2.014.00	2.014.20	1.677.72
mens.	279.74	279.74	251.74	167.85	167.85	139.81
annua	3.916.20	3.916.20	3.524.04	2.349.72	2.349.72	1.957.08
mens.	326.35	326.35	293.67	195.81	195.81	163.09
annua	4.475.40	4.475.40	4.027.08	2.685.36	2.685.36	2.236.56
mens.	372.95	372.95	335.59	223.78	223.78	186.38
annua	5.594.40	5.594.40	5.033.76	3.356.40	3.356.40	2.795.76
mens.	466.20	466.20	419.48	279.70	279.70	232.98
annua	6.713.40	6.713.40	6.040.44	4.027.56	4.027.56	3.355.08
mens.	559.45	559.45	503.37	335.63	335.63	279.59
annua	7.832.40	7.832.40	7.047.12	4.698.72	4.698.72	3.914.28
mens.	652.70	652.70	587.26	391.56	391.56	326.19
annua	8.951.40	8.951.40	8.053.80	5.369.76	5.369.76	4.473.60
mens.	745.95	745.95	671.15	447.48	447.48	372.80
annua	10070.40	10.070.40	9.060.48	6.040.92	6.040.92	5.032.80
mens.	839.20	839.20	755.04	503.41	503.41	419.40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella IV

AGGIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUBALTERNO FUORI RUOLO

Aggiunta di famiglia dal 1.12.1943			Aggiunta di famiglia da corrispondere nei			
A			Con almeno 5000000 abit. Egeo e Colon (100% di A.)	Da 1000000 a 499999 abit. (90% di A)	Da 50000 a 99999 abit. (75% di A)	Da 200 49999 (60% d
Moglie	annua	2.517.84	2.517.84	2.265.48	1.887.84	1.51
	mensile	209.82	209.82	188.79	157.32	12
Moglie e 1 figlio	annua	2.964.72	2.964.72	2.667.96	2.223.--	1.77
	mensile	247.06	247.06	222.33	185.25	14
Moglie e 2 figli	annua	3.411.72	3.411.72	3.070.44	2.558.04	2.04
	mensile	284.31	284.31	255.87	213.17	17
Moglie e 3 figli	annua	3.858.60	3.858.60	3.472.92	2.893.08	2.31
	mensile	321.55	321.55	289.41	241.09	19
Moglie e 4 figli	annua	4.753.44	4.753.44	4.278.36	3.564.24	2.85
	mensile	396.12	396.12	356.53	297.02	23
Moglie e 5 figli	annua	5.648.28	5.648.28	5.083.80	4.235.40	3.38
	mensile	470.69	470.69	423.65	352.95	28
Moglie e 6 figli	annua	6.543.--	6.543.--	5.888.24	4.908.44	3.92
	mensile	545.25	545.25	490.77	409.87	32
Moglie e 7 figli	annua	7.437.84	7.437.84	6.694.68	5.577.60	4.46
	mensile	619.82	619.82	557.89	464.80	37
Moglie e 8 figli	annua	8.332.68	8.332.68	7.500.12	6.248.64	4.99
	mensile	694.39	694.39	625.01	520.72	41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella IV

GIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUBALTERNO DEGLI RUOLO 7° e 8° GRUPPO

dal 1.12.1943		Aggiunta di famiglia da corrispondere nei Comuni				
		Con almeno 5000000 abit Egeo e Colon (100% di A.)	Da 1000000 a 499999 abit. (90% di A)	Da 50000 a 99999 abit. (75% di A)	Da 20000 a 49999 abit. (60% di A)	Con meno di 20000 abit (50% di A)
annua	2.517.84	2.517.84	2.265.48	1.887.84	1.510.20	1.258.44
mensile	209.82	209.82	188.79	157.32	125.85	104.87
annua	2.964.72	2.964.72	2.667.96	2.223.--	1.778.40	1.481.60
mensile	247.06	247.06	222.33	185.25	148.20	123.47
annua	3.411.72	3.411.72	3.070.44	2.558.04	2.046.48	1.704.84
mensile	284.31	284.31	255.87	213.17	170.54	142.07
annua	3.858.60	3.858.60	3.472.92	2.893.08	2.314.68	1.928.16
mensile	321.55	321.55	289.41	241.09	192.89	160.68
annua	4.753.44	4.753.44	4.278.36	3.564.24	2.851.44	2.375.04
mensile	396.12	396.12	356.53	297.02	237.62	197.92
annua	5.648.28	5.648.28	5.083.80	4.235.40	3.388.32	2.822.04
mensile	470.69	470.69	423.65	352.95	282.36	235.17
annua	6.543.--	6.543.--	5.889.24	4.905.44	3.925.08	3.268.92
mensile	545.25	545.25	490.77	408.87	327.09	272.41
annua	7.437.84	7.437.84	6.694.68	5.577.60	4.461.84	3.715.92
mensile	619.82	619.82	557.89	464.80	371.82	309.66
annua	8.332.68	8.332.68	7.500.12	6.248.64	4.998.60	4.162.80
mensile	694.39	694.39	625.01	520.72	416.55	346.90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FA IG IA DA CORRISPONDERE AL PERSONAL FEMMINILE IL CUI CONIUGE PR
AGGIUNTA DI FAMIGLIA O ASSEGNI FAMILIARI DA ALTRO ENTE

Aggiunta di famiglia 1.12.1943			Aggiunta di famiglia da corrispondere ne			
A.			Con almeno 500000 abit.Egeo e Colonie	da 100.000 a 499.999 abit. (90% di A)	da 50.000 a 99.999 abit. (75% di A)	da 2 a 49 abit (60%
Personale femminile di ruolo	annua	2.792.64	2.792.64	2.513.40	2.094.60	1.
	mens.	232.72	232.72	209.45	174.55	
	annua	1.398.84	1.398.84	1.258.92	1.048.92	
Personale femminile fuori ruol	mens.	116.57	116.57	104.91	87.41	

4694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

A DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PENSIONATO IL CUI ARITO PERCEPISCE
AGGIUNTA DI FAMIGLIA O ASSEGNI FAMILIARI DA ALTRO ENTE

1.12.1943 — Aggiunta di famiglia da corrispondere nei Comuni

			Con almeno 500000 abit. Egeo e Colonie	da 100.000 a 499.999 abit. (90% di A)	da 30.000 a 99.999 abit. (75% di A)	da 20.000 a 49.999 abit. (60% di A)	Con meno di 20.000 abit. (50% di A)
ruolo	annua	2.792.64	2.792.64	2.513.40	2.094.60	1.675.56	1.396.32
	mens.	232.72	232.72	209.45	174.55	139.63	116.36
	annua	1.398.84	1.398.84	1.258.92	1.048.92	839.28	699.12
ri ruol	mens.	116.57	116.57	104.91	87.41	69.94	58.26

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 3 7 2

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

	Assegno temp.di guerra concesso con D.L. n.646 del 14.7.1941	Assegno temp.guerra di cui al D.L. n.646 del 14.7.1941 aumentato del 30% giusta D.L. n.794 del 18.12.1943	Assegno temp. D.L. n.646 d mentato del del 8.7.194 D.L.vo n.794
Annua	1.236.==	1.606.80	3.615.2
Mensile	103.==	133.90	301.2
Annua	1.284.==	1.669.20	3.755.4
Mensile	107.==	139.10	312.9
Annua	1.320.==	1.716.==	3.861.=
mensile	110.==	143.==	321.7

3 6 3 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ESERCITO TEMPORANEO DI GUERRA

Assegno temp.di guerra concesso con D.L. n.646 del 14.7.1941	Assegno temp.guerra di cui al D.L. n.646 del 14.7.1941 aumentato del 30% giusta D.L. n.794 del 18.12.1943	Assegno temp. guerra di cui al D.L. n.646 del 14.7.1941, aumentato del 125% giusto D.L. n.610 del 8.7.1943 e del 30% secondo il D.L.vo n.794 del 18.12.43
1.236.==	1.606.80	3.615.25
103.==	133.90	301.27
1.284.==	1.669.20	3.755.64
107.==	139.10	312.97
1.320.==	1.716.==	3.861.==
110.==	143.==	321.75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI

Tabella dell'assegno sostitutivo delle competenze accessorie

Qualifiche	Personale con famiglia a carico				Personale senza famiglia a carico			
	Alloggio per sè e famiglia		Vitto e alloggio		alloggio		intero vitto	
	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensil
Direttore Sanitario	10854.48	904.54	4933.90	411.15	986.64	82.22	3947.04	328.9
Medico prim. Economi I classe	8223.12	685.26	3947.04	328.92	789.36	65.78	3157.68	263.1
Medico aiuto Economo IIcl.e 3 cl.	7236.36	603.03	3618.--	301.50	723.60	60.30	2894.40	241.4
Medico assist. (Stipendio iniz.)	6279.12	523.26	2989.80	249.15	597.84	49.82	2391.84	199.3
Medico assistente al 1° scatto Farmacista	6249.12	520.76	2960.04	246.67	591.96	49.33	2368.08	197.3
Medico ass.II scatto Vice Economo Farmacista del II° scatto in poi	6578.52	548.21	3289.08	274.09	657.84	54.82	2631.24	219.2
Farmacista (stipendio iniz.)	6308.88	525.75	3351.24	279.27	670.32	55.86	2680.92	223.4
Aiuto Economo (stipendio iniziale)	5651.16	470.93	3316.08	251.34	603.24	50.27	2412.84	201.0
Aiuto Economo al I° scatto	5606.28	467.19	2645.76	220.48	529.08	44.09	2116.56	176.
Aiuto Econ.IIscatto	5920.56	493.38	2960.40	246.70	592.32	49.36	2368.08	197.
Capo sala(fino III sc. Infermiere	4021.44	335.12	2010.60	167.55	402.12	33.51	1608.48	134.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI

Tabella dell'assegno sostitutivo delle competenze accessorie

Personale con famiglia a carico				Personale senza famiglia a carico					
alloggio per sè e famiglia		Vitto e alloggio		alloggio		intero vitto		un pasto	
annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile
[illegible]									
7254.48	904.54	4933.80	411.15	986.64	82.22	3947.04	328.92	1973.52	164.46
6323.12	685.26	3947.04	328.92	789.36	65.78	3157.68	263.14	1578.84	131.57
5236.36	603.03	3618.--	301.50	723.60	60.30	2894.40	241.40	1447.20	120.60
4279.12	523.26	2989.80	249.15	597.84	49.82	2391.84	199.32	1195.80	99.65
4249.12	520.76	2960.04	246.67	591.96	49.33	2368.08	197.34	1184.04	98.67
6578.52	548.21	3289.08	274.09	657.84	54.82	2631.24	219.27	1315.44	109.62
6308.88	525.75	3351.24	279.27	670.32	55.86	2680.92	223.41	1340.40	111.70
5651.16	470.93	3316.08	251.34	603.24	50.27	2412.84	201.07	1206.24	100.52
5606.28	467.19	2645.76	220.48	529.08	44.09	2116.56	176.38	1058.28	88.19
5920.56	493.38	2960.40	246.70	592.32	49.36	2368.08	197.34	1184.04	98.67
4021.44	335.12	2010.60	167.55	402.12	33.51	1608.48	134.04	804.12	67.01

ALL. 4

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

4691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per l'aumento del 30% dell'assegno temporaneo di guerra si vede la circolare n. 15450 R.G. del 18 gennaio 1944 di cui all'allegato n. 17.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Roma, 31 luglio 1941-XIX.
Corso Umberto I°, 239

Lettera-circolare n. 17719 P.

ALLEG. 1

OGGETTO: **Provvedimenti economici di carattere temporaneo. R. D. L. 14 luglio 1941-XIX, n. 646.**

Ai Direttori di Sede
Ai Direttori degli Istituti sanitari
Al Direttore della Colonizzazione demografica
e, per conoscenza,
Ai Capi Servizio
Agli Ispettori

In applicazione del R. decreto legge 14 luglio 1941 XIX, n. 646, sono adottati, *a decorrere dal 1° luglio 1941 XIX* e per la durata dell'attuale stato di guerra, i seguenti provvedimenti:

— *concessione di un assegno temporaneo di guerra* al personale di ruolo e fuori ruolo o con rapporto provvisorio d'impiego, ivi compresi gli impiegati e subalterni assunti in sostituzione dei richiamati alle armi, fornito di trattamento economico lordo per stipendio od altri emolumenti della stessa natura non eccedente quello massimo previsto per il grado VIII dell'Ordinamento gerarchico dello Stato per stipendio e supplemento di servizio attivo.

Dalla predetta concessione sono esclusi coloro le cui prestazioni (compensi a visita, ad onorario, ecc.) non facciano sorgere, di per sé, un rapporto di impiego;

— *elevazione dell'aliquota di aumento della aggiunta di famiglia* prevista dal R. decreto-legge 21 marzo 1941 XIX, n. 263, per tutto il personale che ha fruito dell'aumento di tale competenza;

— *estensione dell'aggiunta di famiglia* e relative quote complementari, nella misura in vigore al 31 marzo 1941 XIX, al personale attualmente sprovvisto di tale emolumento ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per il personale.

I nuovi provvedimenti economici hanno carattere organico, *limitatamente alla durata dello stato di guerra*, nel senso che le relative competenze non solo si aggiungono al trattamento economico del personale attualmente in servizio, ma anche a quello del personale che sia assunto in prosieguo di tempo entro i limiti di validità dei provvedimenti stessi.

Saranno date separate disposizioni per il personale salariato.

Per l'attuazione di quanto sopra vi atterrete alle seguenti istruzioni:

1) *L'assegno temporaneo di guerra* è concesso al personale che alla data del 1° luglio 1941 XIX percepiva, o aveva diritto a percepire, per stipendio, tredicesima mensilità e assegni personali derivanti da differenza di stipendio, trattamento economico pari o inferiore a L. 23.760 annue lorde (trattamento massimo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, del grado VIII dell'Ordinamento gerarchico dello Stato).

2) Stabilito in tal modo a quale personale è concesso l'assegno temporaneo di guerra, questo è calcolato annualmente nella misura: — .

4689

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— del 20 per cento sulle prime L. 4.800 lorde annue,
— del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4.800 fino alle L. 8.400 lorde annue,

del trattamento economico ragguagliato ad anno per i titoli appresso indicati:

a) stipendio,

b) tredicesima mensilità,

c) eventuale assegno personale costituito da differenza di stipendio, tenendo presente che l'assegno temporaneo di guerra non è computabile agli effetti del riassorbimento degli assegni personali (anche se di altra natura) in godimento al 30 giugno 1941 XIX e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili in relazione ad aumenti di trattamento economico,

d) indennità sostitutiva del vitto e alloggio, quando tali competenze non siano corrisposte in natura.

L'assegno, nei casi in cui risulti inferiore all'*importo annuo massimo consentito di L. 1.320* corrispondenti a L. 110 mensili lorde e a L. 100 mensili nette arrotondate, è aumentato, fino a concorrenza del predetto limite, in relazione alle successive variazioni di stipendio per aumenti periodici o sviluppo di carriera.

3) Nei casi in cui all'impiegato è corrisposto lo stipendio in misura ridotta (es. metà stipendio nel secondo anno di aspettativa per infermità o nel secondo e terzo mese di assenza per malattia del personale fuori ruolo), l'assegno temporaneo di guerra è naturalmente determinato nell'importo che sarebbe dovuto se l'impiegato non si trovasse nella cennata condizione ed è corrisposto in misura ridotta nella stessa proporzione nella quale, in ciascuna posizione, è ridotto lo stipendio.

Si precisa che per il personale coniugato con altro dipendente dell'Istituto o dello Stato o di altro Ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra è dovuto a ciascuno dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

4) *L'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia* stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1941 XIX, n. 203, è elevata:

— dal 40 per cento al 65 per cento nei riguardi del personale di ruolo;
— dal 40 per cento al 100 per cento nei riguardi del personale fuori ruolo o con rapporto provvisorio d'impiego.

Valgono al riguardo le disposizioni e i chiarimenti contenuti nella lettera circolare n. 18174 P. del 19 maggio 1941 XIX, specialmente per quanto riguarda il personale femminile escluso dall'aumento del 40 %, e quindi escluso anche dall'elevazione al 65 % o al 100 % prevista dal Regio decreto-legge n. 646. In aggiunta a tali disposizioni è stato però precisato che la esclusione del personale femminile coniugato dall'aumento dell'aggiunta di famiglia cessa di essere operativa quando il marito diventi economicamente inesistente per dichiarazione di assenza od assoluta inabilità al lavoro e mancanza di risorse, od anche a seguito di fatti di guerra (internato in paesi nemici, prigioniero o disperso) e fino a che permanga tale situazione, salvo che la moglie abbia titolo a percepire la parte di assegni dell'internato, prigioniero o disperso che le vigenti disposizioni attribuiscono alla famiglia (lettera circolare n. 7526 P. del 12 aprile 1941 XIX); in tali circostanze possono altresì essere corrisposte alle dipendenti anche le quote complementari per i figli minorenni fino al ritorno del marito o fino a quando alla famiglia non vengano corrisposti in tutto o in parte gli assegni a lui spettanti.

5) *L'aggiunta di famiglia è estesa* al personale di grado superiore al III, nella misura stabilita al 31 marzo 1941 XIX per il rimanente personale, e cioè senza l'aumento del 65 %.

6) *In esecuzione di quanto precede* sarà provveduto a rinnovare, entro il mese di agosto p. v. e con effetto dal 1° luglio 1941 XIX, gli ordini di pagamento Mod. S.P. 7 del personale nei cui confronti operano i provvedimenti economici temporanei, tenendo presente:

a) per l'assegno temporaneo di guerra, considerati gli scopi della concessione e poichè trattasi di assegno il quale, pur essendo calcolato sulla base dello stipendio, non è assimilabile ad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

un aumento di stipendio, e non può essere soggetto alle ritenute che operano sul trattamento economico normale: vanno quindi operate soltanto le ritenute erariali;

b) l'assegno temporaneo di guerra va iscritto in calce al Mod. S.P. 7, nello spazio riservato alle annotazioni, con l'indicazione: « Fruisce dell'assegno temporaneo mensile di guerra nella misura di L. . . . . lorde, corrispondenti a L. . . . . nette »;

c) per l'aggiunta di famiglia, le tabelle allegate alla presente sostituiscono quelle allegate alla lettera-circolare n. 18171 P. del 19 maggio 1941 XIX: restano valide le tabelle in vigore al 31 marzo 1941 XIX per il personale femminile che non ha beneficiato dell'aumento e per il personale di cui al punto 5. della presente lettera-circolare;

d) per l'applicazione dell'aggiunta di famiglia al personale di cui al predetto punto 5) della presente valgono le disposizioni contenute al n. 5 delle Norme per la liquidazione delle competenze fisse e continuative al personale.

IL DIRETTORE GENERALE
BALDUCCI

6963/1715 — 8-941 — O. (800)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allegato alla Circolare 17719 P. 31-7-941 XIX

Allegato alla lettera-circolare n. 17719 P.
del 31 luglio 1941 XIX.

ultima copia

TABELLE PER IL CALCOLO DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA

CHE SOSTITUISCONO, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1941-XIX, LE TABELLE 3, 4 E 5 DEL «PRONTUARIO DEGLI STIPENDI, AGGIUNTA DI FAMIGLIA E ASSEGNO SOSTITUTIVO DEL VITTO E ALLOGGIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DAL 1° APRILE 1940-XVIII»

(E' decreto-legge 14 luglio 1941 XIX, n. 646, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 169 del 19 luglio 1941-XIX).

6964/1716 — 8-941 — O. (1000).

4688

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

TABELLA 3.

Aggiunta di famiglia da corrispondere al personale di ruolo.

N. dei membri di famiglia oltre l'impiegato	Aggiunta di famiglia mensile dal 1° luglio 1941-XIX		(100 % di A) Comuni aventi almeno 500.000 abitanti Extra e Colonie		(90 % di A) Comuni da 100.000 a 499.999 abitanti		(75 % di A) Comuni da 50.000 a 99.999 abitanti		(60 % di A) Comuni da 20.000 a 49.999 abitanti		(50 % di A) Comuni con meno di 20.000 abitanti	
	A		Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio
1	annua . .	3.544,56	3.544,56	—	3.190,08	—	2.658,48	—	2.126,64	—	1.772,28	—
	mensile .	295,38	295,38	44,76	265,84	40,28	221,54	33,57	177,22	26,85	147,69	22,38
2	annua . .	4.253,52	4.253,52	—	3.828,12	—	3.190,08	—	2.551,92	—	2.126,64	—
	mensile .	354,46	354,46	53,70	319,01	48,34	265,84	40,28	212,66	32,22	177,22	26,85
3	annua . .	4.962,36	4.962,36	—	4.466,28	—	3.721,80	—	2.977,44	—	2.481,24	—
	mensile .	413,53	413,53	62,65	372,19	56,40	310,15	47 —	248,12	37,59	206,77	31,33
4	annua . .	5.671,44	5.671,44	—	5.104,20	—	4.253,52	—	3.402,72	—	2.835,72	—
	mensile .	472,62	472,62	71,61	425,35	64,45	354,46	53,70	283,56	42,96	236,31	35,81
5	annua . .	7.089,36	7.089,36	—	6.380,28	—	5.317,08	—	4.253,52	—	3.544,56	—
	mensile .	590,78	590,78	89,54	531,69	80,56	443,09	67,14	354,46	53,70	295,38	44,76
6	annua . .	8.507,16	8.507,16	—	7.656,36	—	6.380,28	—	5.104,20	—	4.253,52	—
	mensile .	708,93	708,93	107,44	638,03	96,67	531,69	80,56	425,35	64,45	354,46	53,70
7	annua . .	9.925,08	9.925,08	—	8.932,56	—	7.443,72	—	5.955 —	—	4.962,36	—
	mensile .	827,09	827,09	125,32	744,38	112,79	620,31	93,98	496,25	75,19	413,53	62,65
8	annua . .	11.343 —	11.343 —	—	10.208,64	—	8.507,16	—	6.805,56	—	5.671,44	—
	mensile .	945,25	945,25	143,22	850,72	128,90	708,93	107,41	567,13	85,93	472,62	71,61

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

TABELLA 4.

Aggiunta di famiglia da corrispondere al personale subalterno di ruolo.

N. persone di fam. oltre l'impiegato		Aggiunta di famiglia nominale dal 1° luglio 1911-XIX	(100 % di A) Comuni aventi almeno 500.000 abitanti Estero e Colonie		(90 % di A) Comuni da 100.000 a 499.999 abitanti		(75 % di A) Comuni da 50.000 a 99.999 abitanti		(60 % di A) Comuni da 20.000 a 49.999 abitanti		(50 % di A) Comuni con meno di 20.000 abitanti	
		A	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Conguaglio mese di luglio
1	annua	3.189,96	3.189,96	—	2.871,12	—	2.392,56	—	1.914 —	—	1.595,04	—
	mensile	265,83	265,83	40,28	239,26	36,25	199,38	30,21	159,50	24,17	132,92	20,14
2	annua	3.780,96	3.780,96	—	3.402,72	—	2.835,72	—	2.268,48	—	1.890,48	—
	mensile	315,08	315,08	47,74	283,56	42,96	236,31	35,81	189,04	28,65	157,54	23,87
3	annua	4.371,60	4.371,60	—	3.934,44	—	3.278,64	—	2.623,08	—	2.185,68	—
	mensile	364,30	364,30	55,20	327,87	49,68	273,22	41,40	218,50	33,12	182,14	27,60
4	annua	4.962,36	4.962,36	—	4.466,28	—	3.721,80	—	2.977,44	—	2.481,24	—
	mensile	413,53	413,53	62,65	372,19	56,40	310,15	47 —	248,12	37,59	206,77	31,33
5	annua	6.144,12	6.144,12	—	5.529,48	—	4.608 —	—	3.686,28	—	3.071,88	—
	mensile	512,01	512,01	77,58	460,79	69,82	384 —	58,18	307,19	46,54	255,99	38,78
6	annua	7.325,52	7.325,52	—	6.593,16	—	5.494,20	—	4.395,36	—	3.662,76	—
	mensile	610,46	610,46	92,49	549,43	83,25	457,85	69,37	366,28	55,50	305,23	46,25
7	annua	8.507,16	8.507,16	—	7.656,36	—	6.380,28	—	5.104,20	—	4.253,52	—
	mensile	708,93	708,93	107,41	638,03	96,67	531,69	80,56	425,35	64,45	354,46	53,70
8	annua	9.688,68	9.688,68	—	8.719,92	—	7.266,60	—	5.813,28	—	4.844,40	—
	mensile	807,39	807,39	122,33	726,66	110,10	605,55	91,75	484,44	73,40	403,70	61,17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

TABELLA 5.

Aggiunta di famiglia da corrispondere al personale fuori ruolo.

Aggiunta di famiglia dal 1° luglio 1941-XIX	Aggiunta di famiglia da corrispondere nei Comuni									
	con almeno 500.000 abit., Eccm e Colonie (100 % di A) (Vedansi col. 1, Tab. 1).		da 100.000 a 499.999 abit. (90 % di A) (Vedansi col. 2, Tab. 1).		da 50.000 a 99.999 abit. (75 % di A) (Vedansi col. 3, Tab. 1).		da 20.000 a 49.999 abit. (60 % di A) (Vedansi col. 4, Tab. 1).		meno di 20.000 abitanti (50 % di A) Vedansi col. 5, Tab. 1).	
A	Aggiunta di famiglia	Comp. mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Comp. mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Comp. mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Comp. mese di luglio	Aggiunta di famiglia	Comp. mese di luglio
1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° gruppo										
Moglie:										
annua	1.434,72	1.434,72	—	1.291,20	—	1.075,52	—	860,88	—	717,12	—
mensile	119,56	119,56	35,87	107,60	32,28	89,66	26,90	71,74	21,53	59,76	17,93
Aumento per ogni figlio fino al 3°:											
annua	286,80	286,80	—	258 —	—	215,04	—	172,08	—	143,28	—
mensile	23,90	23,90	7,17	21,50	6,45	17,92	5,38	14,34	4,31	11,94	3,50
Aumento per ogni figlio oltre il 3°:											
annua	573,84	573,84	—	516,24	—	430,32	—	344,16	—	286,80	—
mensile	47,82	47,82	14,35	43,02	12,91	35,86	10,76	28,68	8,61	23,90	7,17
7° e 8° gruppo											
Moglie:											
annua	1.291,20	1.291,20	—	1.161,84	—	968,16	—	774,48	—	645,36	—
mensile	107,60	107,60	32,28	96,82	29,05	80,68	24,21	64,54	19,37	53,78	16,14
Aumento per ogni figlio fino al 3°:											
annua	229,20	229,20	—	206,40	—	171,84	—	137,52	—	114,48	—
mensile	19,10	19,10	5,73	17,20	5,16	14,32	4,30	11,46	3,44	9,54	2,87
Aumento per ogni figlio oltre il 3°:											
annua	458,88	458,88	—	413,04	—	344,16	—	275,28	—	229,20	—
mensile	38,24	38,24	11,48	34,42	10,33	28,68	8,61	22,94	6,89	19,10	5,73

OGGETTO: Aumento delle retribuzioni al personale a decorrere dal 1° luglio 1943, ai sensi delle disposizioni di cui al R.D.L. 8 luglio 1943, n.610.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Seduta del 22.9.1943)

Visto il R.D.L. 14 luglio 1941, n.641, con cui veniva disposta la corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra, o la maggiorazione dell'aggiunta di famiglia al personale dipendente dagli Enti pubblici;

Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n.610, con cui per i dipendenti dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1943, è stata aumentata la misura dell'assegno temporaneo di guerra e per qualche categoria di personale anche la misura dell'aggiunta di famiglia;

Tenuto conto che l'art.5 del citato decreto autorizza gli Enti pubblici in genere ad estendere al personale dipendente le disposizioni del decreto stesso, con facoltà di contenere la concessione in misure inferiore a quelle previste dalle disposizioni medesime;

Udita la relazione del Direttore Generale

d e l i b e r a

di estendere al personale dell'Istituto i miglioramenti economici di cui all'art.1 e 3 del R.D.L. 8 luglio 1943, n.610, con le modalità dallo stesso previste;

d e l i b e r a a l t r e s ì

che l'assegno temporaneo di guerra previsto dal R.D.L. 14 luglio 1941, n.641, sia corrisposto, fino al 30 giugno 1943 anche al personale dal grado III al VI ed a quello di grado VII e fuori ruolo che finora non l'abbia percepito.

PER COPIA CONFORME
F.to Memmo

Per copia conforme
F.to Pierucci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sta la corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra, o la maggiorazione dell'aggiunta di famiglia al personale dipendente dagli Enti pubblici;

Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n.610, con cui per i dipendenti dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1943, è stata aumentata la misura dell'assegno temporaneo di guerra e per qualche categoria di personale anche la misura dell'aggiunta di famiglia;

Tenuto conto che l'art.5 del citato decreto autorizza gli Enti pubblici in genere ad estendere al personale dipendente le disposizioni del decreto stesso, con facoltà di contenere la concessione in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime;

Udita la relazione del Direttore Generale

d e l i b e r a

di estendere al personale dell'Istituto i miglioramenti economici di cui all'art.1 e 3 del R.D.L. 8 luglio 1943, n.610, con le modalità dallo stesso previste;

d e l i b e r a a l t r e s ì

che l'assegno temporaneo di guerra previsto dal R.D.L. 14 luglio 1941, n.641, sia corrisposto, fino al 30 giugno 1943 anche al personale dal grado III al VI ed a quello di grado VII e fuori ruolo che finora non l'abbia percepito.

PER COPIA CONFORME
F.to Memmo

Per copia conforme
F.to Pierucci

eb.

4687

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 5

INDENNITA' DI SFOLLAMENTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

INDENNITA' DI SFOLLAMENTO

4686

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Istituto Nazionale ~~Fascista~~ della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Circolare n. 3859 P./14

Roma, 21 gennaio 1943-XXI.
Corso Umberto I, 239

OGGETTO: **Provvidenze a favore del personale delle Sedi colpite dall'offesa aerea nemica.**

Agli Ispettori
Ai Direttori di Sede
Ai Direttori delle Case di cura
Al Direttore della Colonizzazione demografica in Libia

e, per conoscenza,

Ai Capi Servizio
Ai Capi degli Uffici autonomi

In considerazione del particolare disagio procurato dalla offesa aerea nemica, al personale dell'Istituto, di ruolo, fuori ruolo o in sostituzione di elementi comunque assenti, ed al personale salariato, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e che presti servizio in località nelle quali, in seguito ad offese belliche, si attui lo sfollamento della popolazione civile, verrà corrisposta una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia.

Quando la convivenza ed i carichi di famiglia non risultino da documento in possesso dell'Istituto, debbono essere comprovati dagli interessati con atto notorio rilasciato dalle competenti autorità, e con lo stato di famiglia.

La sovvenzione è stabilita in misura pari ad una mensilità di stipendio (rigo n. 1 del mod. S.P. 7) o alla paga di 25 giornate lavorative, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

Tale sovvenzione può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato; l'altra metà verrà corrisposta quando le persone di famiglia abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Resta inteso che le disposizioni relative ai normali trasferimenti di servizio non si applicano ai casi sopra menzionati.

A tutto il personale (con o senza famiglia a carico), che presti servizio nelle stesse località nelle quali si attui lo sfollamento della popolazione civile) è, inoltre, concessa — a decorrere dal 1° dicembre 1942-XXI — una indennità giornaliera, nella seguente misura lorda, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia mensile ragguagliata a trentesimi:

Personale di ruolo:

Gradi I e II	L. 35
Grado III e direttori sanitari di 1ª classe	» 32
Grado IV e direttori sanitari di 2ª classe	» 30
Grado V, direttori sanitari di 3ª classe ed economi di 1ª classe	» 27
Grado VI, medici primari di 1ª classe ed economi di 2ª classe	» 24

4685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado VII, medici primari di 2ª classe, primari specialisti ed economi di 3ª classe	L. 22
Grado VIII, medici aiuto, aiuto specialisti e vice economi	» 20
Grado IX, medici assistenti ed aiutanti di economato	» 18
Grado X, impiegate ausiliarie	» 16

Personale subalterno di ruolo:

Commesso principale e capi commessi	L. 14
Primi commessi	» 13
Commessi e uscieri	» 12

Personale straordinario o incaricato o assunto in sostituzione di richiamati o di altri aventi comunque esercizi:

Direttori sanitari	L. 25
Medici primari	» 22
Legali, ingegneri, architetti, medici di Sede, farmacisti (esclusi i liberi professionisti)	» 20
Medici aiuto	» 18
Impiegati di 1° e 2° gruppo, assistenti sanitoriali e praticanti, dirigenti agrari, assistenti tecnici	» 16
Impiegati di 3°, 4° e 5° gruppo	» 14
Personale di 6°, 7° e 8° gruppo, e personale infermieristico	» 13
Personale salariato	» 12

Per il personale non avente famiglia, per quello che non abbia trasferito la propria famiglia e per quello la cui famiglia si compone della sola moglie dipendente da questo Istituto, o dallo Stato, Provincie, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la corresponsione dell'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Nell'eventualità di spostamento dell'ufficio in altra località, le disposizioni relative alla corresponsione della sovvenzione straordinaria e della indennità giornaliera, cesseranno di aver vigore per il personale che fissi la sua residenza in quest'ultima località. A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

Nel caso di coniugi, entrambi in servizio presso uffici dell'Istituto situati in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento previsto per il personale celibe; essa, quindi, non ha diritto alla sovvenzione straordinaria, mentre le compete l'indennità giornaliera con la limitazione prevista per il personale non avente famiglia e con esclusione, pertanto, della quota parte dell'aggiunta di famiglia.

Analoghe restrizioni saranno applicate all'impiegata dell'Istituto il cui marito sia dipendente dello Stato, Provincie, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

Il trattamento di cui sopra compete anche al personale richiamato alle armi *aventi persone di famiglia a carico*, purchè non percepisca dall'Amministrazione Militare l'analogo trattamento previsto dal R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498. Se a detto personale vengono, invece, corrisposte dall'Autorità Militare la sovvenzione e l'indennità previste dal decreto citato, dovrà liquidarsi in suo favore la sola eventuale differenza tra le competenze dovute ai sensi della presente circolare e quelle liquidategli allo stesso titolo quale richiamato.

Si tenga presente, però, che al personale richiamato alle armi, che benefici del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, cioè del trattamento accordato al personale appartenente alle Forze Armate operanti e al personale militare che presta servizio nella zona di operazioni, non dovrà corrispondersi in alcun caso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'indennità giornaliera: allo stesso dovrà, quindi, essere liquidata la sola sovvenzione straordinaria, in misura pari alla differenza fra quella spettantegli quale impiegato dell'Istituto e quella eventualmente corrispostagli dallo Stato.

A tale scopo, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione dell'Amministrazione Militare da cui risulti se beneficiano o meno del trattamento economico previsto dal R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 585, e se hanno o meno diritto a percepire, ed in quale misura, la sovvenzione straordinaria e l'indennità giornaliera accordata dallo Stato al personale residente in località per le quali sia stato ordinato lo sfollamento.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, *i benefici di cui alla presente circolare sono applicabili al personale avente sede di servizio nei Comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli, Savona, con decorrenza dal 1° dicembre 1942-XXI.*

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni della presente circolare avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita per il personale delle Amministrazioni statali.

Gli Uffici periferici situati nelle località predette provvederanno direttamente alla liquidazione ed al pagamento della sovvenzione straordinaria e dell'indennità giornaliera prevista dalla presente circolare, mediante apposito mandato da imputarsi alla voce n. 2 - Spese d'impianto e di amministrazione (cap. 1 del mod. I. P. S) - per il personale in servizio presso le Sedi, gli Ispettorati e gli Uffici tecnici compartimentali, ed al n. 1 - Case di cura in gestione diretta - della voce n. 12 - Assicurazione per la Tbc. - per le competenze al personale in servizio presso le Case di cura. Le competenze spettanti al personale degli Ispettorati e degli Uffici tecnici compartimentali saranno, quindi, liquidate direttamente dalle Sedi.

Al mandato sarà allegato un prospetto da cui si rilevi, oltre le generalità del dipendente, il grado e la qualifica, le competenze lorde e quelle nette. Il netto si ricava moltiplicando il lordo per 90,82 e dividendo poi per 100; per il personale salariato si ottiene moltiplicando per 98 e dividendo per 100.

Una copia di tale prospetto sarà allegata alla situazione di cassa e un'altra sarà inviata a questa Direzione Generale - Servizio Personale o Servizio Gestione Case di cura e di ricovero.

IL DIRETTORE GENERALE
BALDUCCI

939/5182 - 1-943 - Off. (8003)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Istituto Nazionale ~~Fascista~~ della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Roma 28 aprile 1943-XXI

CORSO UMBERTO I, 293

CIRCOLARE N. 25269 P./90

OGGETTO Provvidenze a favore del personale delle ~~Sedi~~ colpito dall'offesa nemica.

Agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE, ai DIRETTORI DELLE CASE DI CURA e, per conoscenza, ai CAPI SERVIZIO, ai CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI

A parziale modifica di quanto stabilito con Circolare n. 3859 P./14 del 21 gennaio c.a., relativa alle provvidenze a favore del personale delle Sedi colpito dall'offesa nemica, si dispone che, a decorrere dal 1° marzo 1943-XXI, l'indennità giornaliera di cui al 6° comma della citata circolare, sia concessa (aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi) nella seguente misura lorda:

Personale di ruolo:

Gradi I e II	£. 35
Gradi III e direttori sanitari di 1^ classe	" 32
Grado IV e direttori sanitari di 2^ classe	" 30
Grado V, direttori sanitari di 3^ classe ed economi di 1^cl. .	" 27
Grado VI, medici primari di 1^ e 2^ cl. ed economi di 2^ cl. .	" 24
Grado VII, medici aiuto ed economi di 3^ classe.	" 23
Grado VIII, medici assistenti, farmacisti e vice economi . . .	" 22
Grado IX, aiutanti di economato	" 22
Grado X, impiegato ausiliario	" 22

Personale subalterno di ruolo:

Commesso principale e capi commesso	" 20
Primi commessi	" 20
Commessi ed usciari.	" 18

1684

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale straordinario o incaricato o assunto in sostituzione di richiamati o di elementi comunque assenti:

Direttori sanitari	£.	27
Medici primari	"	24
Legali - ingegneri - architetti - medici di Sede - medici aiuto - farmacisti	"	22
Impiegati di 1° e 2° gruppo, assistenti sanatoriali e praticanti, dirigenti agrari, assistenti tecnici	"	22
Impiegati di 3°, 4°, 5° e 8° gruppo	"	20
Personale di 6° gruppo	"	18
Personale di 7° gruppo	"	18
Personale salariato	"	15

IL DIRETTORE GENERALE

Balducci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL PRESIDENTE

- vista la deliberazione del 23 dicembre 1942 con la quale il Comitato Esecutivo lo autorizzava ad estendere, fin dove ritenuto possibile, al personale dell'Istituto le provvidenze disposte a favore del personale dello Stato che presti servizio in località per le quali si attua lo sfollamento della popolazione civile;
- vista la propria determinazione con la quale sono state estese al personale dell'Istituto le provvidenze stabilite con R.D.L. 16 dicembre 1942 n.1498., ed è stata determinata la misura dell'indennità giornaliera distinta per gradi;
- considerato che, con recente decreto del Ministro per l'Interno, sono state estese alla città di Roma, con decorrenza 19 luglio 1943, le provvidenze di cui al R.D.L. n.1498;
- ritenuto necessario determinare la misura delle indennità anche per il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali,

d i s p o n e :

che al Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali sia concessa la sovvenzione straordinaria nella misura e con le modalità previste, e la indennità giornaliera rispettivamente di L.50 e di L.45, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia, ragguagliate a trentesimi.

Op/C.I.

4683

Delibera Comm. n. 180

OGGETTO: PERSONALE RESIDENTE IN LOCALITA' SOGGETTE AD OFFESE NEMICHE - REVISIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' GIORNALIERA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù delle facoltà attribuitigli dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 1943-XXI, pubblicato nella Gazzette Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1943-XXII, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore Generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le funzioni di Commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;

visto il primo comma dell'art. 2 del D.L. 16 dicembre 1942 XXI, n. 1498, a norma dal quale al personale dello Stato e degli Enti ausiliari residenti in località soggette ad offese nemiche e attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentate della metà dell'aggiunta di famiglia indennità che non può essere inferiore alle £. 22, ne superiore alle £. 60;

vista la delibera Consiliare in data 23 dicembre 1943-XXI con cui il Comitato esecutivo dà mandato alla Presidenza ed alla Direzione Generale di emanare, in analogia a quanto disposto in materia dello Stato a favore dei propri dipendenti, le norme che disciplinano il trattamento economico del personale residente in città colpite dalla incursione aerea del nemico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GIORNALIERA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù delle facoltà attribuitigli dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 1942-XXI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1942-XXI, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore Generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le funzioni di Commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;

visto il primo comma dell'art. 2 del D.L. 16 dicembre 1942 XXI, n. 1498, a norma del quale al personale dello Stato e degli Enti ausiliari residenti in località soggette ad offese nemiche è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia indennità che non può essere inferiore alle £. 22, ne superiore alle £. 60;

vista la delibera Consiliare in data 23 dicembre 1942-XXI con cui il Comitato esecutivo dà mandato alla Presidenza ed alla Direzione Generale di emanare, in analogia a quanto disposto in materia dello Stato a favore dei propri dipendenti, le norme che disciplinano il trattamento economico del personale residente in città colpite dalla incursione aerea del nemico;

vista la circolare n. 3859/P/14 del 21 gennaio 1943-XXI ed il prospetto delle misure della indennità giornaliera spet-

4682 ./.

Na.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tante al personale, residente in località soggette ad offesa nemica, a seconda del grado e delle qualifiche;

considerato che nel ricordato prospetto per il personale dell'Istituto è previsto la corresponsione di una indennità giornaliera d'importo inferiore a quello che gli competerebbe qualora fosse stato applicato il criterio, seguito dallo Stato, di ragguagliare la misura di dette indennità ad un terzo della diaria di missione;

ravvisata l'opportunità di adottare, in materia, un provvedimento conforme a quello in vigore presso le Amministrazioni dello Stato;

assunti i poteri del Consiglio di amministrazione,

d e l i b e r a

l'indennità giornaliera di sfollamento prevista a favore dei dipendenti in servizio presso località soggette ad offesa nemica è stabilita in misura pari ad un terzo della diaria di missione prevista dalla tabella in vigore dal 1° gennaio 1944.

L'indennità così calcolata sarà maggiorata della metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi: essa nel suo complesso non può essere inferiore alle £. 22 lorde nè superiore alle £. 60.

La presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII.

Vittorio Veneto, 18 maggio 1944-XXII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

considerato che nel ricordato prospetto per il personale dell'Istituto è prevista la corresponsione di una indennità giornaliera d'importo inferiore a quello che gli competerebbe qualora fosse stato applicato il criterio, seguito dallo Stato, di ragguagliare la misura di dette indennità ad un terzo della diaria di missione;

ravvisata l'opportunità di adottare, in materia, un provvedimento conforme a quello in vigore presso le Amministrazioni dello Stato;

assunti i poteri del Consiglio di amministrazione,

d e l i b e r a

l'indennità giornaliera di sfollamento prevista a favore dei dipendenti in servizio presso località soggette ad offesa nemica è stabilita in misura pari ad un terzo della diaria di missione prevista dalla tabella in vigore dal 1° gennaio 1944.

L'indennità così calcolata sarà maggiorata della metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi: esse nel suo complesso non può essere inferiore alle £. 22 lorde nè superiore alle £. 60.

La presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio ~~1944~~-XXII.

Vittorio Veneto, 18 maggio 1944-XXII

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ferrario

4681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE [redacted]
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale Vittorio Veneto

Vittorio Veneto, 18/5/1944-XXII

CIRCOLARE n. 18093 P. 131 V.V.

OGGETTO: Indennità giornaliera di sfollamento - Misura -

AL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO AGLI UFFICI STRALCIO DI ROMA
AI DIRETTORI DI SEDE - AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
e, per conoscenza,
AI DIRIGENTI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI AUTONOMI - AGLI ISPETTORI

Con deliberazione Commissariale in data odierna è stato disposto che l'indennità giornaliera di sfollamento prevista a favore del Personale in servizio in località soggette ad offesa nemica sia calcolata a decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII in misura pari ad un terzo della diaria di missione prevista dalla tabella delle diarie in vigore dal 1°/1/1944, maggiorata della metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi.

L'indennità così calcolata non può superare nel suo complesso le £. 60, -, nè essere inferiore alle £. 22, -.

Con questa disposizione l'Istituto si è adeguato, anche per quanto riguarda la misura dell'indennità, alle norme previste per il personale statale dal D.L. 16/12/1942 n. 1498.

Pertanto l'indennità giornaliera di sfollamento da corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1944 al Personale in servizio in Sedi soggette ad offesa nemica risulta dalla seguente tabella:

./.

Na.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO AGLI UFFICI STRALCIO DI ROMA
AI DIRETTORI DI SEDE - AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
e, per conoscenza,
AI DIRIGENTI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI AUTONOMI - AGLI ISPETTORI

Con deliberazione Commissariale in data odierna è stato disposto che l'indennità giornaliera di sfollamento prevista a favore del Personale in servizio in località soggette ad offesa nemica sia calcolata a decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII in misura pari ad un terzo della diaria di missione prevista dalla tabella delle diarie in vigore dal 1°/1/1944, maggiorata della metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi.

L'indennità così calcolata non può superare nel suo complesso le £. 60, -, nè essere inferiore alle £. 22, -.

Con questa disposizione l'Istituto si è adeguato, anche per quanto riguarda la misura dell'indennità, alle norme previste per il personale statale dal D.L. 16/12/1942 n. 1498.

Pertanto l'indennità giornaliera di sfollamento da corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1944 al Personale in servizio in Sedi soggette ad offesa nemica risulta dalla seguente tabella:

./.

No.

4680

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 6

PREMIO DI PRESENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

PREMIO DI PRESENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

OGGETTO: Revisione delle norme relative alla concessione del premio di presenza -

Il Consiglio di Amministrazione (Seduta del 22 settembre 1943)

- Vista la propria deliberazione in data 2 dicembre 1942 che istituisce un premio di presenza a favore del personale;
- Considerato che, a seguito dell'aumento dei compensi per il lavoro straordinario deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, vengono migliorati i premi di presenza e che i relativi miglioramenti devono necessariamente estendersi anche ai premi non vincolati al lavoro straordinario e stabiliti in misura fissa o mediante compenso giornaliero;
- Vista la circolare del Ministero dell'Industria del commercio e del lavoro n.31617 AG.095 del 14 maggio 1943;
- Rilevata l'opportunità di apportare alcuni emendamenti alla menzionata deliberazione del 2 dicembre 1942;
- Udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a:

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 1942 relativa al premio di presenza è sostituita dalla seguente:

Art.1

Agli impiegati ed agenti subalterni sono conferiti premi mensili di presenza nella misura specificata dal successivo art.2.

Il premio è ridotto in misura proporzionale alle eventuali assenze ingiustificate ed ai congedi straordinari; è escluso dalla concessione del premio il personale che ha dato un persistente insufficiente rendimento o si è dimostrato frequentemente negligente nell'adempimento dei doveri di ufficio o che non osservi scrupolosamente l'orario di lavoro.

Art.2

L'importo del premio di presenza da corrispondere agli impiegati dei vari ruoli e categorie, esclusi quelli di cui ai successivi artico-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Considerato che, a seguito dell'aumento dei compensi per il lavoro straordinario deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, vengono migliorati i premi di presenza e che i relativi miglioramenti devono necessariamente estendersi anche ai premi non vincolati al lavoro straordinario e stabiliti in misura fissa o mediante compenso giornaliero;
- Vista la circolare del Ministero dell'Industria del commercio e del lavoro n.31617 AG.095 del 14 maggio 1943;
- Rilevata l'opportunità di apportare alcuni emendamenti alla menzionata deliberazione del 2 dicembre 1942;
- Udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a:

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 1942 relativa al premio di presenza è sostituita dalla seguente:

Art.1

Agli impiegati ed agenti subalterni sono conferiti premi mensili di presenza nella misura specificata dal successivo art.2.

Il premio è ridotto in misura proporzionale alle eventuali assenze ingiustificate ed ai congedi straordinari; è escluso dalla concessione del premio il personale che ha dato un persistente insufficiente rendimento o si è dimostrato frequentemente negligente nell'adempimento dei doveri di ufficio o che non osservi scrupolosamente l'orario di lavoro.

Art.2

L'importo del premio di presenza da corrispondere agli impiegati dei vari ruoli e categorie, esclusi quelli di cui ai successivi articoli, è fissato in 30 ore mensili di lavoro straordinario da calcolarsi in base ai compensi orari in vigore.

Indipendentemente dalla concessione del premio di presenza, il lavoro compiuto oltre l'orario normale sarà retribuito con le vigenti disposizioni.

4678

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.3

Al personale sanitario delle Case di Cura il premio di presenza è concesso, in conformità degli articoli precedenti, in misura di £.8 giornaliere nette, e, in ragione di £.6.50 giornaliere nette ai farmacisti incaricati.

Art.4

Al Direttore Generale, su determinazione del Presidente, ed ai Vice Direttori Generali, su determinazione del Difettore Generale, può essere concesso mensilmente un premio pari a quello previsto per i gradi I e II aumentato, rispettivamente, del 30% e del 20%.

Ai funzionari di grado V e superiori della I^ categoria può essere concesso mensilmente, in relazione al merito di ciascuno, a giudizio del Direttore Generale un premio di presenza ragguagliato, per ciascun mese, ad un massimo di L.270 nette per il grado V, di £.300 nette per i gradi IV e III e di £.330 nette per i gradi II e I.

Ai Direttori Sanitari di I, di II e di III classe, agli incaricati provvisori ed al dirigente della farmacia centrale di Roma, il premio può essere concesso, a giudizio del Direttore Generale, in misura da determinarsi di volta in volta e comunque non eccedente mensilmente le £.300nette per i Direttori Sanitari di I classe, £.270 nette per i direttori sanitari di II classe e £.240 nette per i direttori sanitari di III classe, per gli incaricati provvisori ed il dirigente della farmacia centrale.

Il premio di presenza per i dirigenti delle aziende agricole sarà determinato di volta in volta a giudizio del Direttore Generale.

Art.5

Al personale salariato, sia definitivo che provvisorio, ad eccezione di quello delle Aziende Agricole, è concesso, alla fine di ciascun mese, un premio di presenza e di rendimento calcolato in rapporto al numero delle giornate, per le quali viene corrisposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base di £.5 per ogni intera giornata di pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ce Direttori Generali, su determinazione del Difettore Generale, può essere concesso mensilmente un premio pari a quello previsto per i gradi I e II aumentato, rispettivamente, del 30% e del 20%.

Ai funzionari di grado V e superiori della I^ categoria può essere concesso mensilmente, in relazione al merito di ciascuno, a giudizio del Direttore Generale un premio di presenza ragguagliato, per ciascun mese, ad un massimo di L.270 nette per il grado V, di £.300 nette per i gradi IV e III e di £.330 nette per i gradi II e I.

Ai Direttori Sanitari di I, di II e di III classe, agli incaricati provvisori ed al dirigente della farmacia centrale di Roma, il premio può essere concesso, a giudizio del Direttore Generale, in misura da determinarsi di volta in volta e comunque non eccedente mensilmente le £.300nette per i Direttori Sanitari di I classe, £.270 nette per i direttori sanitari di II classe e £.240 nette per i direttori sanitari di III classe, per gli incaricati provvisori ed il dirigente della farmacia centrale.

Il premio di presenza per i dirigenti delle aziende agricole sarà determinato di volta in volta a giudizio del Direttore Generale.

Art.5

Al personale salariato, sia definitivo che provvisorio, ad eccezione di quello delle Aziende Agricole, è concesso, alla fine di ciascun mese, un premio di presenza e di rendimento calcolato in rapporto al numero delle giornate, per le quali viene corrisposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base di £.5 per ogni intera giornata di presenza. Sono esclusi dalla concessione del premio i salariati che nel corso del mese cui il premio si riferisce, vengono licenziati per motivi disciplinari o per scarso rendimento. 4677

La presente deliberazione ha effetto dal 1° luglio 1943.

PER COPIA CONFORME

F.to Memmo

PER COPIA CONFORME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gagliardi

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

CORSO UMBERTO I, 239

Roma, 29 settembre 1943

OGGETTO

Premio di presenza

CIRCOLARE N. 51752 P./221

Ai CAPI SERVIZIO, agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE, ai CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI, ai DIRETTORI DELLE CASE DI CURA E DI RICOVERO, agli ECONOMI DELLE CASE DI RIPOSO

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 settembre 1943 ha modificato le norme che regolano la concessione del premio di presenza a favore del personale.

Per effetto di tali modifiche, è stato disposto che, a decorrere dal 1° luglio 1943, il premio può essere concesso mensilmente agli impiegati ed agenti subalterni in misura non superiore all'importo del compenso di 30 ore di lavoro straordinario, da calcolare in base alle tabelle approvate dal Consiglio di amministrazione nella stessa seduta del 22 settembre 1943.

Al personale di I categoria dei gradi V e superiori potrà essere concesso, in relazione al merito di ciascuno, un premio di presenza mensile il cui ammontare sarà determinato di volta in volta.

I Direttori di Sede provvederanno direttamente alla liquidazione ed al pagamento del premio al proprio personale - escluso quello del grado V e superiori della I categoria, per il quale sono date disposizioni a parte - tenendo presenti le seguenti norme:

a) a decorrere dal 1° luglio 1943 il premio deve essere pagato mensilmente, e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza di ciascun mese; in conseguenza, entro il 10 ottobre 1943, dovrà essere pagato il premio relativo al trimestre iniziatosi il 1° luglio, entro il 10 novembre 1943 il premio riferentesi al mese di ottobre e così di seguito mese per mese;

b) il premio non è in misura fissa, ma deve essere concesso in relazione al merito ed al rendimento offerti dall'impiegato durante il mese cui il premio si riferisce;

c) in caso di trasferimento ad altro ufficio, il premio deve essere corrisposto dall'ufficio presso cui era in forza il dipendente alla fine del mese al quale il premio si riferisce;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premio di presenza

CIRCOLARE N. 51752 P./221

Ai CAPI SERVIZIO, agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE,
ai CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI, ai DIRETTORI DELLE CASE
DI CURA E DI RICOVERO, agli ECONOMI DELLE CASE DI RIPOSO

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 settembre 1943 ha modificato le norme che regolano la concessione del premio di presenza a favore del personale.

Per effetto di tali modifiche, è stato disposto che, a decorrere dal 1° luglio 1943, il premio può essere concesso mensilmente agli impiegati ed agenti subalterni in misura non superiore all'importo del compenso di 30 ore di lavoro straordinario, da calcolare in base alle tabelle approvate dal Consiglio di amministrazione nella stessa seduta del 22 settembre 1943.

Al personale di I categoria dei gradi V e superiori potrà essere concesso, in relazione al merito di ciascuno, un premio di presenza mensile il cui ammontare sarà determinato di volta in volta.

I Direttori di Sede provvederanno direttamente alla liquidazione ed al pagamento del premio al proprio personale - escluso quello del grado V e superiori della I categoria, **per il quale sono date disposizioni** a parte - tenendo presenti le seguenti norme:

a) a decorrere dal 1° luglio 1943 il premio deve essere pagato mensilmente, e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza di ciascun mese; in conseguenza, entro il 10 ottobre 1943, dovrà essere pagato il premio relativo al trimestre iniziatosi il 1° luglio, entro il 10 novembre 1943 il premio riferentesi al mese di ottobre e così di seguito mese per mese;

b) il premio non è in misura fissa, ma deve essere concesso in relazione al merito ed al rendimento offerti dall'impiegato durante il mese cui il premio si riferisce;

c) in caso di trasferimento ad altro ufficio, il premio deve essere corrisposto dall'ufficio presso cui era in forza il dipendente alla fine del mese al quale il premio si riferisce;

d) per il personale assunto durante il mese, il premio dovrà essere commisurato al periodo di servizio prestato; al dipendente licenziato durante il mese non dovrà essere corrisposto alcun premio.

Al personale meritevole, il premio di presenza sarà ragguagliato, a giudizio dei dirigenti, al compenso per lavoro straordinario, nei limiti da uno a 30 ore; a tale riguardo si tenga presente che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la concessione non è vincolata, come per il passato, al premio medio (pari al numero degli impiegati in servizio moltiplicato per 60 ore di lavoro straordinario).

Nei casi in cui il personale abbia dato un insufficiente rendimento o si sia dimostrato di persistente negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio, o che non abbia osservato scrupolosamente l'orario d'ufficio, si deve far luogo alla esclusione dal premio.

Nessuna riduzione è preventivamente prevista in relazione al numero delle assenze effettuate: è stabilito solo che il premio non deve essere corrisposto al personale che sia stato assente dal servizio per tutto il mese, a qualunque causa sia dovuta l'assenza.

e) Per il personale degli uffici periferici dovrà essere compilato un prospetto in triplice copia con le seguenti indicazioni:

1) numero d'ordine;
2) nominativo, in ordine alfabetico, dei dipendenti in forza alla fine del mese aventi o non diritto al premio;
3) qualifica;
4) indicazione delle eventuali cause che importano l'esclusione dal premio;
5) numero di ore assegnate;
6) premio lordo di presenza;
7) premio netto (che si ricava moltiplicando il lordo per 90,83 e dividendo per cento);
8) firma per quietanza.

Una copia del prospetto sarà trattenuta a corredo del mandato di pagamento, un'altra sarà allegata alla situazione di cassa del giorno in cui tale pagamento ha avuto luogo, la terza sarà subito trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Personale - che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri. Il pagamento sarà disposto mediante mandato conto C.P. 116-5-a.

f) Per il personale degli Ispettorati, a cura degli Ispettori, dovrà essere compilato un prospetto in triplice copia osservando le modalità contenute nella precedente lettera e); due copie di tali prospetti devono essere inviate alla Sede per il pagamento, la terza a questa Sede Centrale - Servizio Personale - per gli eventuali riscontri.

g) Per il personale della Sede Centrale, ciascun Capo Servizio provvederà alla compilazione di un prospetto - del quale si invia a parte un congruo numero - da trasmettere in duplice copia al Servizio Personale (che provvederà alla liquidazione) non più tardi del giorno 3 del mese successivo a quello a cui il premio si riferi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

dimento o si sia dimostrato di persistente negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio, o che non abbia osservato scrupolosamente l'orario d'ufficio, si deve far luogo alla esclusione dal premio.

Nessuna riduzione è preventivamente prevista in relazione al numero delle assenze effettuate: è stabilito solo che il premio non deve essere corrisposto al personale che sia stato assente dal servizio per tutto il mese, a qualunque causa sia dovuta l'assenza.

e) Per il personale degli uffici periferici dovrà essere compilato un prospetto in triplice copia con le seguenti indicazioni:

1) numero d'ordine;
2) nominativo, in ordine alfabetico, dei dipendenti in forza alla fine del mese aventi o non diritto al premio;
3) qualifica;
4) indicazione delle eventuali cause che importano l'esclusione dal premio;
5) numero di ore assegnate;
6) premio lordo di presenza;
7) premio netto (che si ricava moltiplicando il lordo per 90,82 e dividendo per cento);
8) firma per quietanza.

Una copia del prospetto sarà trattenuta a corredo del mandato di pagamento, un'altra sarà allegata alla situazione di cassa del giorno in cui tale pagamento ha avuto luogo, la terza sarà subito trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Personale - che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri. Il pagamento sarà disposto mediante mandato conto G.P. 11°-5-a.

f) Per il personale degli Ispettorati, a cura degli Ispettori, dovrà essere compilato un prospetto in triplice copia osservando le modalità contenute nella precedente lettera e); due copie di tali prospetti devono essere inviate alla Sede per il pagamento, la terza a questa Sede Centrale - Servizio Personale - per gli eventuali riscontri.

g) Per il personale della Sede Centrale, ciascun Capo Servizio provvederà alla compilazione di un prospetto - del quale si invia a parte un congruo numero - da trasmettere in duplice copia al Servizio Personale (che provvederà alla liquidazione) non più tardi del giorno 3 del mese successivo a quello a cui il premio si riferisce; tale prospetto dovrà contenere - per il personale impiegatizio e subalterno di ciascun Servizio - le notizie indicate nei numeri dall'1 al 5 di cui alla lettera c).

4675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per il personale delle Case di Cura: personale impiegatizio di II e III categoria, ausiliario e subalterno, personale fuori ruolo, anche se assunto in sostituzione di richiamati alle armi, il premio mensile di presenza deve essere calcolato in base alle disposizioni impartite con la presente circolare per il personale delle stesse categorie in servizio presso le Sedi.

Anche per i dipendenti del ruolo economi, maestre insegnanti e maestre vigilatrici e personale infermieristico, il premio sarà ragguagliato al compenso per lavoro straordinario, previsto dalla tabella approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 settembre 1943, nei limiti da 1 a 30 ore mensili.

Il premio di presenza mensile è concesso anche al personale sanitario delle Case di cura in misura di £. 8 giornaliere nette ed ai farmacisti in ragione di £. 6,50 giornaliere nette.

Il premio al personale delle Case di cura e di riposo deve essere concesso a giudizio dei dirigenti osservando le stesse modalità in vigore per gli altri impiegati.

Per la liquidazione del premio dovranno essere compilate, distintamente per il personale sanitario delle case di cura e per il rimanente personale, due prospetti in duplice copia con le indicazioni previste dalla lettera c) della presente circolare; una copia dei prospetti sarà trattenuta a corredo del mandato di pagamento, e l'altra sarà trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di cura e di ricovero - che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

In analogia alle disposizioni che precedono dispongo, inoltre, che al personale religioso delle Case di cura (Suore e Cappellani) sia concesso lo speciale premio mensile di presenza nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale infermieristico.

Per la liquidazione del premio ai Direttori sanitari e agli incaricati provvisori, con funzioni corrispondenti, saranno date comunicazioni a parte mentre il premio ai dirigenti le aziende agricole sarà assegnato da questa Sede Centrale.

Al personale salariato delle istituzioni sanitarie, sia definitivo che provvisorio, è concesso alla fine di ciascun mese un premio di presenza e di rendimento calcolato in rapporto al numero delle giornate per le quali viene corrisposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base di £. 5 per ogni intera giornata di presenza.

Il premio, quindi, non compete per le giornate di assenza dal servizio a qualunque causa dovute, e, qualunque sia il trattamento economico spettante durante l'assenza,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sizioni impartite con la presente circolare per il personale delle stesse categorie in servizio presso le Sedi.

Anche per i dipendenti del ruolo economi, maestre insegnanti e maestre vigilatrici e personale infermieristico, il premio sarà ragguagliato al compenso per lavoro straordinario, previsto dalla tabella approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 settembre 1943, nei limiti da 1 a 30 ore mensili.

Il premio di presenza mensile è concesso anche al personale sanitario delle Case di cura in misura di £. 8 giornaliere nette ed ai farmacisti in ragione di £. 6,50 giornaliere nette.

Il premio al personale delle Case di cura e di riposo deve essere concesso a giudizio dei dirigenti osservando le stesse modalità in vigore per gli altri impiegati.

Per la liquidazione del premio dovranno essere compilate, distintamente per il personale sanitario delle case di cura e per il rimanente personale, due prospetti in duplice copia con le indicazioni previste dalla lettera c) della presente circolare; una copia dei prospetti sarà trattenuta a corredo del mandato di pagamento, e l'altra sarà trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di cura e di ricovero - che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

In analogia alle disposizioni che precedono dispongo, inoltre, che al personale religioso delle Case di cura (Suore e Cappellani) sia concesso lo speciale premio mensile di presenza nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale infermieristico.

Per la liquidazione del premio ai Direttori sanitari e agli incaricati provvisori, con funzioni corrispondenti, saranno date comunicazioni a parte mentre il premio ai dirigenti le aziende agricole sarà assegnato da questa Sede Centrale.

Al personale salariato delle istituzioni sanitarie, sia definitivo che provvisorio, è concesso alla fine di ciascun mese un premio di presenza e di rendimento calcolato in rapporto al numero delle giornate per le quali viene corrisposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base di £. 5 per ogni intera giornata di presenza.

Il premio, quindi, non compete per le giornate di assenza dal servizio a qualunque causa dovute, e, qualunque sia il trattamento economico spettante durante l'assenza.

E' da fare eccezione per le sole giornate in cui il dipendente abbandona il servizio in conseguenza di infortunio sul lavoro per le quali, anche se non sia stato interamente compiuto il normale orario di servizio, compete, a termini di legge, l'intero salario.

In ogni caso i salariati licenziati a norma dell'art. 39 del Regolamento per il personale salariato per motivi disciplinari o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per scarso rendimento, sono esclusi dalla concessione del premio per il mese in corso.

Sul premio di presenza va operata soltanto la trattenuta del 2% per contributo straordinario sui salari.

Il pagamento del premio al personale salariato sarà effettuato con appositi ruoli paga di colore bianco e verde, a seconda che si tratti di personale soggetto o meno alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di infortunio di personale soggetto all'assicurazione anzidetta, il salario giornaliero da denunciare all'I.N.F.A.I.L. sarà maggiorato, oltre che dall'assegno straordinario di guerra, anche di £. 5, importo del premio di presenza.

Peraltro, l'indennità integrativa di cui all'art. 18 del Regolamento sarà liquidata sulla base del salario giornaliero maggiorato del solo assegno di guerra.

Le presenti disposizioni hanno efficacia dal 1° luglio 1943; si provvederà pertanto al più presto al pagamento dei compensi relativi al trimestre dal luglio al settembre.

Sono esclusi dalla concessione del premio i salariati, sia fissi che giornalieri delle Aziende agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

2% per contributo straordinario sui salari.

Il pagamento del premio al personale salariato sarà effettuato con appositi ruoli paga di colore bianco e verde, a seconda che si tratti di personale soggetto o meno alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di infortunio di personale soggetto all'assicurazione anzidetta, il salario giornaliero da denunciare all'I.N.F.A.I.L. sarà maggiorato, oltre che dall'assegno straordinario di guerra, anche di £. 5, importo del premio di presenza.

Peraltro, l'indennità integrativa di cui all'art. 18 del Regolamento sarà liquidata sulla base del salario giornaliero maggiorato del solo assegno di guerra.

Le presenti disposizioni hanno efficacia dal 1° luglio 1942; si provvederà pertanto al più presto al pagamento dei compensi relativi al trimestre dal luglio al settembre.

Sono esclusi dalla concessione del premio i salariati, sia fissi che giornalieri delle Aziende agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

4673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gabrielli

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

CORSO UMBERTO I, 229

Roma, 29 settembre 1943

OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario

CIRCOLARE N. 51753 P./220

Ai CAPI SERVIZIO, agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE e degli ISTITUTI DI CURA, DI RICOVERO E DI RIPOSO

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 settembre 1943, ha approvato le seguenti tabelle dei compensi orari netti per il lavoro straordinario, da corrispondere al personale dell'Istituto a decorrere dal 1° luglio 1943:

Personale di ruolo:

grado 10°	£.	6,40
gradi 9° al 6° della 3^ categoria	"	6,70
2^ categoria, economo di 1^, 2^ e 3^ classe, vice economo, aiutante di economato	"	7,30
gradi 8° al 6° della 1^ categoria	"	8,00
personale ausiliario	"	5,10
Personale subalterno	"	4,70

Personale fuori ruolo:

1° gruppo	"	6,50
2° gruppo	"	5,80
3° e 4° gruppo	"	5,==
5° e 6° gruppo	"	3,80
7° gruppo	"	4,00
8° gruppo	"	5,00

Rimane ferma la corresponsione del compenso suppletivo giornaliero lordo di £. 1,50 secondo le modalità di cui alla circolare n. 24441 P./119 del 26 aprile 1942.

In base a quanto disposto, le Sedi provvederanno agli opportuni conguagli per i compensi eventualmente già pagati per lavoro straordinario compiuto dal 1° luglio 1943.

IL DIRETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CIRCOLARE N. 51753 P./220

Ai CAPI SERVIZIO, agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE
e degli ISTITUTI DI CURA, DI RICOVERO E DI RIPOSO

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 settembre 1943, ha approvato le seguenti tabelle dei compensi orari netti per il lavoro straordinario, da corrispondere al personale dell'Istituto a decorrere dal 1° luglio 1943:

Personale di ruolo:

grado 10°	£.	6,40
gradi 9° al 6° della 3^ categoria	"	6,70
2^ categoria, economo di 1^, 2^ e 3^ classe, vice economo, aiutante di economato	"	7,30
gradi 8° al 6° della 1^ categoria	"	8,00
personale ausiliario	"	5,10
Personale subalterno	"	4,70

Personale fuori ruolo:

1° gruppo	"	6,50
2° gruppo	"	5,80
3° e 4° gruppo	"	5,==
5° e 6° gruppo	"	3,80
7° gruppo	"	4,00
8° gruppo	"	5,00

Rimane ferma la corresponsione del compenso suppletivo giornaliero lordo di £. 1,50 secondo le modalità di cui alla circolare n. 24441 P./119 del 23 aprile 1942.

In base a quanto disposto, le Sedi provvederanno agli opportuni conguagli per i compensi eventualmente già pagati per lavoro straordinario compiuto dal 1° luglio 1943.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

4672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 7

PREMIO DI OPEROSITA'

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

PREMIO DI OPEROSITA'

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780027

1071

SERVIZIO PERSONALE I

IL COMITATO ESECUTIVO

- Visto l'art.34 del Regolamento per il personale 18 febbraio 1938-XVI.
- Udita la relazione del Direttore Generale;

d e l i b e r a

1) - Salvo quanto è stabilito nei paragrafi seguenti, agli impiegati di ruolo, fuori ruolo, in sostituzione di richiamati o di personale comunque assente, assunti anteriormente al 1° luglio 1942 e in servizio al 30 giugno 1943, è corrisposto un premio di operosità da determinare con i coefficienti di cui appresso, sulla base della retribuzione lorda complessiva spettante al 30 giugno 1943:

Coefficienti di maggiorazione.....	2,25 2,-- 1,80 1,60 1,40
Stipendio normale.....	1,--
Coefficienti di riduzione.....	0,80 0,60 0,40 0,--

Nel computo del premio non deve tenersi conto di variazioni nella retribuzione per promozioni o inquadramenti intervenuti posteriormente al 30 giugno 1943, ma con effetto retroattivo a quest'ultima data.

I Capi Sezione o i Capi Ufficio autonomi della Sede Centrale, gli Ispettori, i Direttori di Sede e delle Istituzioni sanitarie formuleranno, per il rispettivo personale, le proposte per l'assegnazione dei coefficienti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Visto l'art.34 del Regolamento per il personale 18 febbraio 1938-XVI.
- Udita la relazione del Direttore Generale;

d e l i b e r a

1) - Salvo quanto è stabilito nei paragrafi seguenti, agli impiegati di ruolo, fuori ruolo, in sostituzione di richiamati o di personale comunque assente, assunti anteriormente al 1° luglio 1942 e in servizio al 30 giugno 1943, è corrisposto un premio di operosità da determinare con i coefficienti di cui appresso, sulla base della retribuzione lorda complessiva spettante al 30 giugno 1943:

Coefficienti di maggiorazione.....	2,25 2,-- 1,80 1,60 1,40
Stipendio normale.....	1,--
Coefficienti di riduzione.....	0,80 0,60 0,40 0,--

Nel computo del premio non deve tenersi conto di variazioni nella retribuzione per promozioni o inquadramenti intervenuti posteriormente al 30 giugno 1943, ma con effetto retroattivo a quest'ultima data.

I Capi Sezione o i Capi Ufficio autonomi della Sede Centrale, gli Ispettori, i Direttori di Sede e delle Istituzioni sanitarie formuleranno, per il rispettivo personale, le proposte per l'assegnazione dei coefficienti.

Nell'ambito di ciascun Servizio od Ufficio autonomo, di ciascuna Sede e di ciascun Ispettorato, l'ammontare complessivo lordo dei premi, determinati come sopra, non potrà superare l'ammontare lordo delle retribuzioni al 30 giugno 1943, maggiorato 46,70%; tuttavia, per gli Uffici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

periferici dell'Albania e dei territori ex-jugoslavi ed in alcun altri casi particolari, che saranno stabiliti dal Direttore Generale, tale limite potrà essere superato.

Per le Istituzioni sanitarie, il limite di cui sopra opera, non nell'ambito di ogni Casa di cura, ma nell'ambito nazionale, tenendo conto, cioè, di tutto il personale dipendente dalle Istituzioni stesse.

Agli effetti della corresponsione del premio di operosità, la retribuzione si intende comprensiva di ogni accessorio al normale stipendio, escluso però l'eventuale compenso fisso per lavoro straordinario, l'indennità di manutenzione di bicicletta, di disagiata residenza, di rimborso spese per mezzi di trasporto ed il premio di presenza.

2) - In deroga a quanto stabilito nel paragrafo precedente e con le particolari norme di cui al successivo paragrafo 4°, il premio spetta anche a coloro i quali non siano in attività di servizio al 30 giugno 1943, ma abbiano diritto alla conservazione del posto, ovvero abbiano diritto, comunque, ad un trattamento economico di richiamo a carattere continuative, esclusi, in ogni caso, gli impiegati collocati fuori dei quadri organici ai sensi della deliberazione consiliare del 13 febbraio 1941.

3) - Al personale assunto dopo il 30 giugno 1942 ma anteriormente al 1° gennaio 1943, il premio è corrisposto in ragione dei mesi di effettivo servizio. -

4) - Al personale richiamato alle armi spetta, per il periodo di richiamo, un premio calcolato in base al coefficiente ad esso assegnato in relazione all'ultimo periodo di servizio civile prestato, proporzionato alla scala dei coefficienti fissata per il 1943. Tale premio non può essere in alcun caso calcolato con un coefficiente inferiore ad 1,40.

Analogo trattamento compete, ai dipendenti che, pur non rivestendo la qualità di richiamati, siano ad essi equiparati, o assimilati dalle disposizioni in vigore per quanto concerne il trattamento economico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cioè, di tutto il personale dipendente dalle Istituzioni stesse.

Agli effetti della corresponsione del premio di operosità, la retribuzione si intende comprensiva di ogni accessorio al normale stipendio, escluso però l'eventuale compenso fisso per lavoro straordinario, l'indennità di manutenzione di bicicletta, di disagiata residenza, di rimborso spese per mezzi di trasporto ed il premio di presenza.

2) - In deroga a quanto stabilito nel paragrafo precedente e con le particolari norme di cui al successivo paragrafo 4°, il premio spetta anche a coloro i quali non siano in attività di servizio al 30 giugno 1943, ma abbiano diritto alla conservazione del posto, ovvero abbiano diritto, comunque, ad un trattamento economico di richiamo a carattere continuativo, esclusi, in ogni caso, gli impiegati collocati fuori dei quadri organici ai sensi della deliberazione consiliare del 13 febbraio 1941

3) - Al personale assunto dopo il 30 giugno 1942 ~~-~~ ma anteriormente al 1° gennaio 1943, il premio è corrisposto in ragione dei mesi di effettivo servizio. -

4) - Al personale richiamato alle armi spetta, per il periodo di richiamo, un premio calcolato in base al coefficiente ad esso assegnato in relazione all'ultimo periodo di servizio civile prestato, proporzionato alla scala dei coefficienti fissata per il 1943. Tale premio non può essere in alcun caso calcolato con un coefficiente inferiore ad 1,40.

Analogo trattamento compete, ai dipendenti che, pur non rivestendo la qualità di richiamati, siano ad essi equiparati, o assimilati dalle disposizioni in vigore per quanto concerne il trattamento economico.

Il premio concesso in base alle precedenti disposizioni ai richiamati alle armi ed agli assimilati dovrà essere conteggiato, per la somma lorda corrispondente al coefficiente 1, nel limite di cui al 4° e 5° comma del n.1 della presente deliberazione; 4669

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) - I dipendenti ai quali è stato applicato il beneficio del condono, concesso in occasione del primo Ventennale del Regime fascista, non devono essere assoggettati ad alcuna esclusione o riduzione del premio di operosità 1943. -

Al personale, invece, che fino al 30 giugno 1943 e per fatti verificatisi dopo il 17 ottobre 1942, è stato punito con la censura, spetta il premio di operosità secondo le norme comuni per gli altri dipendenti, ma in ogni caso ad esso non può essere assegnato un coefficiente superiore ad 1,40.

Nessun premio spetta a chi abbia riportato la qualifica di insufficiente e a chi, per mancanze commesse nel periodo 17 ottobre 1942 - 30 giugno 1943, sia incorso nella sospensione dall'impiego e dallo stipendio. -

6) - Per i funzionari di 1^ categoria dei gradi 3°, 4° e 5° il premio è stabilito dal Direttore Generale, sentiti, ove occorra, i Capi Servizio, per il personale della Sede Centrale, e gli Ispettori per quelli degli organi periferici.

Il premio netto non potrà superare lo:

£.10.000 per i funzionari di grado 3°
" 9.000 " " " 4°
" 8.000 " " " 5°

7) - Ai Direttori e Reggenti delle Sedi provinciali dell'Istituto sarà concesso un premio aggiuntivo in relazione alla classe della Sede e cioè di £.800 nette per le Sedi di III classe, di lire 1.200 nette per le Sedi di II classe, di £.1.500 nette per le Sedi di 1^ classe. Ai funzionari di grado inferiore al 2°, che siano direttori o reggenti di Sede principale sarà accordato un compenso aggiuntivo di £.2.000.

8) - Ai funzionari dei grado 1° e 2°, è corrisposto un premio netto, rispettivamente di £.13.000 e di £.12.000. -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

spetta il premio di operosità secondo le norme comuni per gli altri dipendenti, ma in ogni caso ad esso non può essere assegnato un coefficiente superiore ad 1,40.

Nessun premio spetta a chi abbia riportato la qualifica di insufficiente e a chi, per mancanze commesse nel periodo 17 ottobre 1942 - 30 giugno 1943, sia incorso nella sospensione dall'impiego e dallo stipendio. -

6) - Per i funzionari di 1^ categoria dei gradi 3°, 4° e 5° il premio è stabilito dal Direttore Generale, sentiti, ove occorra, i Capi Servizio, per il personale della Sede Centrale, e gli Ispettori per quelli degli organi periferici.

Il premio netto non potrà superare le:

£.10.000 per i funzionari di grado 3°
" 9.000 " " " 4°
" 8.000 " " " 5°

7) - Ai Direttori e Reggenti delle Sedi provinciali dell'Istituto sarà concesso un premio aggiuntivo in relazione alla classe della Sede e cioè di £.800 nette per le Sedi di III classe, di lire 1.200 nette per le Sedi di II classe, di £.1.500 nette per le Sedi di 1^ classe. Ai funzionari di grado inferiore al 2°, che siano direttori o reggenti di Sede principale sarà accordato un compenso aggiuntivo di £.2.000.

8) - Ai funzionari del grado 1° e 2°, è corrisposto un premio netto, rispettivamente di £.13.000 e di £.12.000. -

Agli stessi funzionari, con provvedimento insindacabile del Direttore Generale, potrà essere, inoltre, concesso un supplemento di premio non superiore a £.9.000 nette, nel caso che abbiano esplicato un'attività degna di speciale encomio o rilievo.

4668

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9) - Alla moglie, o, in mancanza, ai figli minori del personale deceduto per causa di guerra, nel periodo 1° luglio 1942 - 30 giugno 1943, sarà corrisposto il premio nella misura massima consentita dalle presenti disposizioni e come se avesse prestato servizio a tutto il 30 giugno 1943. -

Dal predetto premio sarà detratto quanto già eventualmente percepito allo stesso titolo, ai sensi della deliberazione del Comitato Esecutivo del 2 dicembre 1942. -

10) - Oltre al premio di cui ai precedenti paragrafi, al personale in servizio al 30 giugno 1943, che sia invalido di guerra o per la Causa Fascista, sarà corrisposto un premio supplementare di £.500,- nette.

11) - Il Direttore Generale determinerà il premio da corrispondere agli incaricati di speciali funzioni e deciderà altresì sui casi nei quali si verifichino particolari condizioni.

12) - Per il Direttore Generale l'ammontare del premio di operosità sarà stabilito dal Presidente. -

Il Presidente determinerà, su proposta del Direttore Generale, il premio per i Vice Direttori Generali e per i funzionari statali che abbiano permanentemente prestato la loro opera presso l'Istituto, per incarichi loro affidati dall'Istituto medesimo. -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dal predetto premio sarà detratto quanto già eventualmente percepito allo stesso titolo, ai sensi della deliberazione del Comitato Esecutivo del 2 dicembre 1942. -

10) - Oltre al premio di cui ai precedenti paragrafi, al personale in servizio al 30 giugno 1943, che sia invalido di guerra o per la Causa Fascista, sarà corrisposto un premio supplementare di £.500,- nette.

11) - Il Direttore Generale determinerà il premio da corrispondere agli incaricati di speciali funzioni e deciderà altresì sui casi nei quali si verifichino particolari condizioni.

12) - Per il Direttore Generale l'ammontare del premio di operosità sarà stabilito dal Presidente. -

Il Presidente determinerà, su proposta del Direttore Generale, il premio per i Vice Direttori Generali e per i funzionari statali che abbiano permanentemente prestato la loro opera presso l'Istituto, per incarichi loro affidati dall'Istituto medesimo. -

4667

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Roma,
CORSO UMBERTO I, 239

24 giugno 1943-XXI

OGGETTO

RISERVATA

CIRCOLARE N. 35686 P.
All. 1

Concessione del premio di operosità 1943-XXI.

Ai DIRETTORI DI SEDE, ai DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
e, per conoscenza, agli ISPETTORI

Il Comitato Esecutivo, nella seduta del 18 corrente, ha deliberato, a sensi dell'art. 34 del Regolamento per il Personale, la concessione del premio di operosità 1943-XXI, al personale in servizio al 30.6.1943-XXI.

I criteri relativi alla concessione di tale premio sono rimasti sostanzialmente quelli del 1942, con le seguenti varianti:

1) - concessione del premio, nella misura massima consentita, a favore delle famiglie (moglie e figli minori) dei caduti per causa di guerra nel periodo 1.7.1942 - 30.6.1943-XXI. Alla liquidazione di tale premio, che sarà computato come se il predetto personale avesse prestato servizio fino a tutto il 30 giugno 1943-XXI, provvederà direttamente questa Direzione Generale, detraendo quanto eventualmente già liquidato allo stesso titolo a sensi della deliberazione 2 dicembre 1942 del Comitato Esecutivo;

2) - concessione di un premio supplementare di £. 500 nette al personale che sia invalido di guerra o della causa fascista;

3) - concessione al personale richiamato alle armi di un trattamento più favorevole di quello attribuitogli in occasione del premio di operosità 1943-XX;

4) - eliminazione della riduzione del 30% disposta nel 1943-XX per i dipendenti in sostituzione di richiamati o di personale comunque assente.

Per il personale in servizio presso gli Ispettorati, presso le Sedi e dipendenti Uffici locali e presso le Case di Cura il premio è corrisposto su proposta dei rispettivi dirigenti.

Non essendo prevista, come per i decorsi anni, una autorizza-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEDE CENTRALE ROMA

OGGETTO

RISERVATA

Concessione del premio di operosità 1943-XXI.

CIRCOLARE N. 35686 P.
All. 1

Ai DIRETTORI DI SEDE, ai DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
e, per conoscenza, agli ISPETTORI

Il Comitato Esecutivo, nella seduta del 18 corrente, ha deliberato, a sensi dell'art. 34 del Regolamento per il Personale, la concessione del premio di operosità 1943-XXI, al personale in servizio al 30.6.1943-XXI.

I criteri relativi alla concessione di tale premio sono rimasti sostanzialmente quelli del 1942, con le seguenti varianti:

1) - concessione del premio, nella misura massima consentita, a favore delle famiglie (moglie e figli minori) dei caduti per causa di guerra nel periodo 1.7.1942 - 30.6.1943-XXI. Alla liquidazione di tale premio, che sarà computato come se il predetto personale avesse prestato servizio fino a tutto il 30 giugno 1943-XXI, provvederà direttamente questa Direzione Generale, detraendo quanto eventualmente già liquidato allo stesso titolo a sensi della deliberazione 2 dicembre 1942 del Comitato Esecutivo;

2) - concessione di un premio supplementare di £. 500 nette al personale che sia invalido di guerra o della causa fascista;

3) - concessione al personale richiamato alle armi di un trattamento più favorevole di quello attribuitogli in occasione del premio di operosità 1943-XX;

4) - eliminazione della riduzione del 30% disposta nel 1943-XX per i dipendenti in sostituzione di richiamati o di personale comunque assente.

Per il personale in servizio presso gli Ispettorati, presso le Sedi e dipendenti Uffici Locali e presso le Case di Cura il premio è corrisposto su proposta dei rispettivi dirigenti.

Non essendo prevista, come per i decorsi anni, una automatica riduzione del premio per effetto delle assenze compiute nel periodo cui il premio stesso si riferisce, il Dirigente potrà tener conto delle assenze effettuate dal personale nell'assegnazione del coefficiente, valutando il rendimento complessivamente dato nell'anno. Nessun premio sarà concesso al personale che è rimasto assente per tutto l'anno, sia che l'assenza sia dovuta a infermità, sia che l'assenza

1666

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sia dovuta a motivi di famiglia od a chiamata alle armi per obblighi di leva, ecc.

Ciò premesso, si precisano qui di seguito i criteri che regolano l'assegnazione del premio di operosità per il 1943-XXI:

Ogni Ispettorato, Sede e Casa di Cura - sulla scorta dell'allegato fac-simile - dovrà provvedere alla compilazione del prospetto per la liquidazione del premio, attenendosi alle seguenti istruzioni:

a) La compilazione del modello e le proposte che i dirigenti devono formulare riguardano: il personale di ruolo di 1^ categoria e il personale medico degli Istituti sanitari (con esclusione dei funzionari di grado V e superiori, dei Direttori sanitari di 1^, 2^ e 3^ classe e di coloro che hanno la reggenza della Sede o della Casa di Cura), il personale di 2^ e 3^ categoria e del ruolo economi, il personale ausiliario e subalterno ed il personale fuori ruolo dei vari gruppi, compreso anche il personale che riveste la qualifica di impiegato in sostituzione di richiamati alle armi o di impiegato in sostituzione di personale comunque assente (per malattia o per obblighi di leva).

Tutti gli impiegati e subalterni suddetti, in forza al 30 giugno 1943-XXI, e coloro che, a tale data, si trovino in servizio militare o fuori servizio con diritto alla conservazione del posto, ovvero abbiano diritto comunque ad un trattamento economico di richiamo a carattere continuativo - esclusi gli impiegati collocati fuori dei quadri organici e sensi della deliberazione Consiliare 13.6.1941-XX - saranno elencati in ordine alfabetico nella colonna 2 del modello, riportando per ciascuno, nelle successive colonne 3 e 4, le indicazioni richieste.

Per quanto riguarda la colonna 4 del prospetto, si tenga presente che l'indicazione della data di assunzione deve essere apposta soltanto per il personale assunto posteriormente al 30 giugno 1943-XXI.

b) - Il premio di operosità è corrisposto al suddetto personale, purchè assunto anteriormente al 1° gennaio 1943-XXI, in rapporto alla retribuzione complessiva dell'impiegato al 30 giugno 1943-XXI ed in misura variabile secondo il merito.

Per retribuzione complessiva deve intendersi, ai fini della concessione, quella risultante al rigo "Totale retribuzione lorda" colonna "Per il mese di..... e per ciascuno dei mesi successivi" del modello S.P.7, e cioè la retribuzione mensile complessiva lorda, comprensiva di ogni accessorio al normale stipendio, esclusi, però, l'eventuale compenso fisso per lavoro straordinario, l'indennità di manutenzione bicicletta, di disagiata residenza, di rimborso spese per mezzi di trasporto ed il premio di presenza. Vanno invece

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

sato fac-simile - dovrà provvedere alla compilazione del prospetto per la liquidazione del premio, attenendosi alle seguenti istruzioni:

a) La compilazione del modello e le proposte che i dirigenti devono formulare riguardano: il personale di ruolo di 1^ categoria e il personale medico degli Istituti sanitari (con esclusione dei funzionari di grado V e superiori, dei Direttori sanitari di 1^, 2^ e 3^ classe e di coloro che hanno la reggenza della Sede o della Casa di Cura), il personale di 2^ e 3^ categoria e del ruolo economi, il personale ausiliario e subalterno ed il personale fuori ruolo dei vari gruppi, compreso anche il personale che riveste la qualifica di impiegato in sostituzione di richiamati alle armi o di impiegato in sostituzione di personale comunque assente (per malattia o per obblighi di leva).

Tutti gli impiegati e subalterni suddetti, in forza al 30 giugno 1943-XXI, e coloro che, a tale data, si trovino in servizio militare o fuori servizio con diritto alla conservazione del posto, ovvero abbiano diritto comunque ad un trattamento economico di richiamo a carattere continuativo - esclusi gli impiegati collocati fuori dei quadri organici a sensi della deliberazione Consiliare 13.6.1941-XX - saranno elencati in ordine alfabetico nella colonna 2 del modello, riportando per ciascuno, nelle successive colonne 3 e 4, le indicazioni richieste.

Per quanto riguarda la colonna 4 del prospetto, si tenga presente che l'indicazione della data di assunzione deve essere apposta soltanto per il personale assunto posteriormente al 30 giugno 1943-XXI.

b) - Il premio di operosità è corrisposto al suddetto personale, purchè assunto anteriormente al 1° gennaio 1943-XXI, in rapporto alla retribuzione complessiva dell'impiegato al 30 giugno 1943-XXI ed in misura variabile secondo il merito.

Per retribuzione complessiva deve intendersi, ai fini della concessione, quella risultante al rigo "Totale retribuzione lorda" colonna "Per il mese di..... e per ciascuno dei mesi successivi" del modello S.P.7, e cioè la retribuzione mensile complessiva lorda, comprensiva di ogni accessorio al normale stipendio, esclusi, però, l'eventuale compenso fisso per lavoro straordinario, l'indennità di manutenzione bicicletta, di disagiata residenza, di rimborso spese per mezzi di trasporto ed il premio di presenza. Vanno invece considerati l'assegno temporaneo di guerra, l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio, l'indennità Albania, l'indennità Balcania e l'indennità di funzioni (assegno stenografe, bibliotecarie, personale addetto alle macchine contabili).

L'importo della retribuzione complessiva, calcolata come sopra,

1655

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

và riportato alla colonna 7 del prospetto dei premi.

In proposito, si tenga presente che le variazioni nella retribuzione per promozioni o inquadramenti intervenute con deliberazione posteriore al 30 giugno 1943-XXI, ma con effetto retroattivo a questa ultima data, non influiscono sulla misura del premio e che, quindi, in tali casi, non sono ammessi conguagli.

c) - Il premio può essere accordato:

1°) - in misura normale, corrispondente alla retribuzione complessiva risultante alla colonna 7 del prospetto dei premi;

2°) - in misura superiore alla normale. Il premio assegnato con maggiorazione è concesso a coloro la cui diligenza si è concretata:

a) nell'esercizio di funzioni o mansioni del grado superiore che non abbiano dato luogo a compensi speciali;
b) in prestazioni non compensate eccedenti l'orario normale;
c) in particolare distinzione per rendimento ed assiduità;
d) nella rinuncia alle ferie, quando queste non siano state normalmente compensate.

La maggiorazione variabile secondo l'entità dei meriti dei singoli dipendenti, è espressa con i seguenti coefficienti e determinata in un aumento percentuale del premio normale fino al massimo di lire 2,25 per ogni lira di stipendio:

1,40 1,60 1,80 2,00 2,25

3°) - in misura inferiore alla normale, mediante una riduzione del premio normale per coloro che non hanno dato soddisfacente rendimento, espressa, analogamente, con i seguenti coefficienti, e determinata in una diminuzione percentuale del premio normale:

0,80 0,60 0,40

4°) - il premio non è concesso al personale non meritevole, ed in tal caso sarà assegnato il coefficiente di annullamento 0.

La maggiorazione, la riduzione o la non corresponsione del premio sarà espressa, alla colonna 6, col coefficiente di maggiorazione, di riduzione o di annullamento assegnato; nei casi in cui il premio venga proposto nella misura normale, verrà apposto, nella colonna stessa, il coefficiente 1.

d) L'ammontare del premio deve essere determinato in ragione dei mesi di effettivo servizio prestato (calcolando per mese intero il periodo superiore a giorni 15 e trascurando quello pari o inferiore a 15 giorni) per coloro che sono stati assunti dopo il 30 giugno 1943, ma anteriormente al 1° gennaio 1943-XXI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) - Il premio può essere accordato:

1°) - in misura normale, corrispondente alla retribuzione complessiva risultante alla colonna 7 del prospetto dei premi;

2°) - in misura superiore alla normale. Il premio assegnato con maggiorazione è concesso a coloro la cui diligenza si è concretata:

a) nell'esercizio di funzioni o mansioni del grado superiore che non abbiano dato luogo a compensi speciali;
b) in prestazioni non compensate eccedenti l'orario normale;
c) in particolare distinzione per rendimento ed assiduità;
d) nella rinuncia alle ferie, quando queste non siano state normalmente compensate.

La maggiorazione variabile secondo l'entità dei meriti dei singoli dipendenti, è espressa con i seguenti coefficienti e determinata in un aumento percentuale del premio normale fino al massimo di lire 2,25 per ogni lira di stipendio:

1,40 1,60 1,80 2,00 2,25

3°) - in misura inferiore alla normale, mediante una riduzione del premio normale per coloro che non hanno dato soddisfacente rendimento, espressa, analogamente, con i seguenti coefficienti, e determinata in una diminuzione percentuale del premio normale:

0,80 0,60 0,40

4°) - Il premio non è concesso al personale non meritevole, ed in tal caso sarà assegnato il coefficiente di annullamento 0.

La maggiorazione, la riduzione o la non corresponsione del premio sarà espressa, alla colonna 6, col coefficiente di maggiorazione, di riduzione o di annullamento assegnato; nei casi in cui il premio venga proposto nella misura normale, verrà apposto, nella colonna stessa, il coefficiente 1.

d) L'ammontare del premio deve essere determinato in ragione dei mesi di effettivo servizio prestato (calcolando per mese intero il periodo superiore a giorni 15 e trascurando quello pari o inferiore a 15 giorni) per coloro che sono stati assunti dopo il 30 giugno 1942, ma anteriormente al 1° gennaio 1943-XXI.

Al personale che, per fatti verificatisi dopo il 27 ottobre 1943-XX, sia stato punito con la censura, spetta il premio di operosità secondo le norme comuni per gli altri dipendenti, ma in ogni caso ad esso non può essere assegnato un coefficiente superiore ad 1,40; nessun premio spetta a coloro i quali abbiano riportato la qualifica di insufficiente e a chi, per mancanze commesse nel periodo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18 ottobre 1942 - 30 giugno 1943, sia incorso nella sospensione dall'impiego e dallo stipendio.

Ne consegue, quindi, che i dipendenti ai quali è stato applicato il beneficio del condono, concesso in occasione del primo Ventennale del Regime Fascista, non devono essere assoggettati ad alcuna esclusione o riduzione del premio di operosità 1943-XXI.

e) - Al personale che è stato richiamato alle armi anteriormente al 1.7.1942-XX e che non ha mai prestato servizio nel periodo 1.7.1942 - 30.6.1943-XXI, sarà corrisposto un premio calcolato in base al coefficiente ad esso assegnato in relazione all'ultimo periodo di servizio civile prestato anteriormente al 1.7.1942, proporzionato alla scala dei coefficienti per il 1943-XXI. Il coefficiente da assegnare non può essere inferiore a 1,40.

Per la determinazione del coefficiente da assegnare al personale di cui sopra, gli Uffici Periferici si avvarranno delle seguenti tabelle in cui, accanto ai coefficienti previsti dalle disposizioni concernenti rispettivamente i premi di operosità per gli anni 1939-1940 - 1941 e 1942, è indicato il corrispondente coefficiente per il 1943-XXI (coefficiente proporzionale):

Tabella 1 - anno 1939

punteggio assegnato anno 1939	corrispondente coeff. anno 1943
1	1.40
2	
3	
4	
5	1.60
6	1.80
7	
8	2.00
9	
10	2.25

Tabella 2 - anno 1940

coefficiente anno 1940	corrispondente coeff. anno 1943-XXI
1.00	1.40
1.20	1.60
1.50	2.25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) - Al personale che è stato richiamato alle armi anteriormente al 1.7.1942-XX e che non ha mai prestato servizio nel periodo 1.7.1942 - 30.6.1943-XXI, sarà corrisposto un premio calcolato in base al coefficiente ad esso assegnato in relazione all'ultimo periodo di servizio civile prestato anteriormente al 1.7.1942, proporzionato alla scala dei coefficienti per il 1943-XXI. Il coefficiente da assegnare non può essere inferiore a 1,40.

Per la determinazione del coefficiente da assegnare al personale di cui sopra, gli Uffici Periferici si avvarranno delle seguenti tabelle in cui, accanto ai coefficienti previsti dalle disposizioni concernenti rispettivamente i premi di operosità per gli anni 1939-1940 - 1941 e 1942, è indicato il corrispondente coefficiente per il 1943-XXI (coefficiente proporzionale):

Tabella 1 - anno 1939

punteggio assegnato anno 1939	corrispondente coeff. anno 1943
1	1.40
2	
3	
4	
5	1.60
6	1.80
7	
8	2.00
9	
10	2.25

Tabella 2 - anno 1940

coefficiente anno 1940	corrispondente coeff. anno 1943-XXI
1.00	1.40
1.20	1.60
1.50	2.25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella 3 - Anno 1941

coefficiente anno 1941	coefficiente corrispo.per anno 1943
1 1,20	1,40
1,30	1,60
1,40 1,50	1,80
1,60	2,00
1,70	2,25

Tabella 4 - Anno 1942

coefficiente anno 1942	coefficiente corrispo.per anno 1943
1 1,20	1,40
1,40	1,60
1,60	1,80
1,80	2,00
2,00	2,25

Al personale richiamato alle armi che abbia prestato comunque servizio per qualche tempo, anche in seguito a licenza, nel periodo 1° luglio 1942-30 giugno 1943, non potrà essere assegnato un coefficiente inferiore all'1,40; qualora per il periodo di servizio prestato gli fosse stato assegnato un coefficiente maggiore, tale coefficiente ha efficacia per tutto l'anno.

Il trattamento di cui al presente paragrafo compete anche ai dipendenti che, pur non rivestendo la qualifica di richiamati, siano ad essi equiparati od assimilati dalle disposizioni in vigore per quanto concerne il trattamento economico (C.R.I., Vigili del fuoco, studenti universitari alle armi per revoca del beneficio del rinvio del servizio militare di leva, accordato per ragioni di studio, i quali fruiscono del trattamento economico ,- esclusi, quindi, quelli della classe 1922 e aggregati).

I periodi di richiamo devono essere specificati alla colonna n. 5 "annotazioni" del prospetto.

Valga qualche esempio:

1) - Dipendente richiamato alle armi l'11.11.1942 ed al quale per il periodo di servizio prestato (1.7.1942 - 10.11.1942) viene assegnato il coefficiente 2,00: deve essere liquidato il premio in relazione al coefficiente 2 anche per il periodo in cui è stato alle armi.

Al dipendente di cui sopra, che per il periodo di servizio prestato meritasse il coefficiente 0,80, dovrà tuttavia essere assegnato per tutto l'anno (1 luglio 1942 - 30 giugno 1943), il coefficiente 1,40.

2) - Dipendente richiamato alle armi il 13.6.1941 e che dopo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 1,20	} 1,40		1 1,20	} 1,40
1,30	1,60		1,40	1,60
1,40 1,50	1,80		1,60	1,80
1,60	2,00		1,80	2,00
1,70	2,25		2,00	2,25

Al personale richiamato alle armi che abbia prestato comunque servizio per qualche tempo, anche in seguito a licenza, nel periodo 1° luglio 1942-30 giugno 1943, non potrà essere assegnato un coefficiente inferiore all'1,40; qualora per il periodo di servizio prestato gli fosse stato assegnato un ceefficiente maggiore, tale coefficiente ha efficacia per tutto l'anno.

Il trattamento di cui al presente paragrafo compete anche ai dipendenti che, pur non rivestendo la qualifica di richiamati, siano ad essi equiparati od assimilati dalle disposizioni in vigore per quanto concerne il trattamento economico (C.R.I., Vigili del fuoco, studenti universitari alle armi per revoca del beneficio del rinvio del servizio militare di leva, accordato per ragioni di studio, i quali fruiscono del trattamento economico ,- esclusi, quindi, quelli della classe 1923 e aggregati).

I periodi di richiamo devono essere specificati alla colonna n. 5 "annotazioni" del prospetto.

Valga qualche esempio:

1) - Dipendente richiamato alle armi l'11.11.1942 ed al quale per il periodo di servizio prestato (1.7.1942 - 10.11.1942) viene assegnato il coefficiente 2,00: deve essere liquidato il premio in relazione al coefficiente 2 anche per il periodo in cui è stato alle armi.

Al dipendente di cui sopra, che per il periodo di servizio prestato meritasse il coefficiente 0,80, dovrà tuttavia essere assegnato per tutto l'anno (1 luglio 1942 - 30 giugno 1943), il coefficiente 1,40.

2) - Dipendente richiamato alle armi il 13.6.1941 e che dopo tale data non ha ripreso servizio: nell'ipotesi che per il 1941 gli sia stato, a suo tempo, assegnato il coefficiente 1,40, per il 1943 gli sarà assegnato il coefficiente 1,80 (vedi tabella 3).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) - Dipendente richiamato il 20.5.1939 e che dopo tale data non ha ripreso servizio; nell'ipotesi che per il 1938 gli sia stato assegnato un punteggio 3. per il 1943 gli sarà assegnato il coefficiente 1,40. Se invece gli fosse stato assegnato un punteggio 2, il coefficiente per il 1943 sarebbe uguale a 2 (vedi tabella 1).

4) Dipendente assunto il 2 febbraio 1940 e richiamato il 15 giugno 1940, che, per tale anno, quindi, non ha goduto di premio di operosità ed al quale non è stato assegnato alcun coefficiente: dovrà assegnarsi per il 1943 il coefficiente minimo fissato per il personale richiamato (1,40).

f) Oltre al premio computato in base ai coefficienti indicati più sopra, al personale in servizio al 30.6.1943-XXI, che sia invalido di guerra o per la causa fascista, sarà corrisposto un premio supplementare di £. 550,53 lorde (pari a £. 500 nette); tale premio sarà indicato alla colonna 11 del prospetto. Il predetto personale dovrà comprovare con apposito documento la sua qualità di invalido; copia di tale documento sarà trasmessa a questa Direzione Generale in allegato alla copia del prospetto di liquidazione del premio. Il dipendente che sia contemporaneamente invalido di guerra e per la causa fascista ha diritto ad un solo premio supplementare.

g) E' disposto che, nell'ambito di ciascuna Sede, l'ammontare del premio lordo (escluso il supplemento previsto per gli invalidi di guerra e per la causa fascista) non deve superare, nel complesso, un totale pari a 1,70 volte quello delle retribuzioni percepite dal personale della Sede.

Nell'ambito di ciascun Ispettorato è consentito che tale limite sia superato, in considerazione che, diversamente, dato il ristretto numero di impiegati degli Ispettorati, la totalità dei premi risentirebbe sensibilmente del limite stesso.

Per quanto riguarda il personale che durante l'anno (1 luglio 1942 - 30 giugno 1943) abbia avuto dei periodi di assenza per richiamo, il premio relativo a tali periodi dovrà essere conteggiato nel limite di 1,70 delle retribuzioni complessivamente percepite dal personale solo per la somma lorda corrispondente al coefficiente 1.

A tale scopo nella colonna 9 sarà indicato - oltre al premio lordo spettante al personale che durante l'anno non ha mai avuto un periodo di richiamo - il premio che il personale richiamato avrebbe percepito se fosse stato applicato in suo favore - limitatamente ai periodi di richiamo - il coefficiente 1. Nella colonna 10 sarà indicata, della somma eccedente il coefficiente 1, la sola parte relativa ai periodi di richiamo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

coefficiente per il 1943 sarebbe uguale a 2 (vedi tabella 1).

4) Dipendente assunto il 2 febbraio 1940 e richiamato il 15 giugno 1940, che, per tale anno, quindi, non ha goduto di premio di operosità ed al quale non è stato assegnato alcun coefficiente: dovrà assegnarsi per il 1943 il coefficiente minimo fissato per il personale richiamato (1,40).

f) Oltre al premio computato in base ai coefficienti indicati più sopra, al personale in servizio al 30.6.1943-XXI, che sia invalido di guerra o per la causa fascista, sarà corrisposto un premio supplementare di £. 550,53 lorde (pari a £. 500 nette); tale premio sarà indicato alla colonna 11 del prospetto. Il predetto personale dovrà comprovare con apposito documento la sua qualità di invalido; copia di tale documento sarà trasmessa a questa Direzione Generale in allegato alla copia del prospetto di liquidazione del premio. Il dipendente che sia contemporaneamente invalido di guerra e per la causa fascista ha diritto ad un solo premio supplementare.

g) E' disposto che, nell'ambito di ciascuna Sede, l'ammontare del premio lordo (escluso il supplemento previsto per gli invalidi di guerra e per la causa fascista) non deve superare, nel complesso, un totale pari a 1,70 volte quello delle retribuzioni percepite dal personale della Sede.

Nell'ambito di ciascun Ispettorato è consentito che tale limite sia superato, in considerazione che, diversamente, dato il ristretto numero di impiegati degli Ispettorati, la totalità dei premi risentirebbe sensibilmente del limite stesso.

Per quanto riguarda il personale che durante l'anno (1 luglio 1942 - 30 giugno 1943) abbia avuto dei periodi di assenza per richiamo, il premio relativo a tali periodi dovrà essere conteggiato nel limite di 1,70 delle retribuzioni complessivamente percepite dal personale solo per la somma lorda corrispondente al coefficiente 1.

A tale scopo nella colonna 9 sarà indicato - oltre al premio lordo spettante al personale che durante l'anno non ha mai avuto un periodo di richiamo - il premio che il personale richiamato avrebbe percepito se fosse stato applicato in suo favore - limitatamente ai periodi di richiamo - il coefficiente 1. Nella colonna 10 sarà indicata, della somma eccedente il coefficiente 1, la sola parte relativa ai periodi di richiamo.

Per un dipendente, ad esempio, che durante il periodo 1.7.1942 - 30.6.1943 fosse stato 5 mesi assente per richiamo ed al quale fosse stato assegnato il coefficiente 1,80, dovrà indicarsi alla colonna 9 la quota di premio spettantegli per i sette mesi in cui ha prestato servizio in base al coefficiente 1,80 e quella spettantegli per i 5 mesi di richiamo in base al coefficiente 1, mentre alla colonna 10

Pag 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dovrà indicarsi la quota di premio corrispondente alla maggiorazione del 0,80 per i soli 5 mesi di richiamo.

Il totale di tutte le cifre iscritte alla colonna 9 non deve essere superiore al totale globale della retribuzione (colonna 7 del prospetto) moltiplicato per 1,70; in caso contrario i premi assegnati ai singoli devono essere proporzionalmente ridotti fino a raggiungere una somma complessiva che non superi il limite indicato.

Le disposizioni di cui alla presente lettera g) non si applicano per le Sedi dell'Albania e dei territori ex-Jugoslavi (Lubiana, Spalato, Cattaro); per tali Sedi il limite massimo di 1,70 potrà eventualmente essere superato.

Per le Istituzioni Sanitarie il limite di cui sopra (1,70) opera, non nell'ambito di ogni Casa di Cura, ma nell'ambito nazionale, tenendo conto, cioè, di tutto il personale dipendente dalle Istituzioni stesse, con esclusione del personale religioso e salariato e del personale salariato agricolo. Pertanto i Direttori delle Case di Cura, compilato il prospetto secondo le istruzioni di cui alla presente circolare, lo trasmetteranno in duplice copia, debitamente firmato, non oltre il 30 giugno 1943-XXI, a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di Cura e di Ricovero - Ufficio 1°, la quale si riserva di procedere all'eventuale riduzione proporzionale del premio in relazione alla somma complessiva spettante alle Istituzioni Sanitarie e di impartire successivamente le istruzioni per il pagamento. Delle eventuali varianti che si verificassero dalla data di compilazione del modello al 30 giugno 1943-XXI, sarà tenuto conto in sede di pagamento da parte delle Case di Cura e previa comunicazione a questa Direzione Generale.

Le Sedi, invece, sono senz'altro autorizzate ad effettuare, non prima del 30 giugno 1943-XXI, il pagamento del premio di operosità per l'importo risultante alla colonna 13 del prospetto, una copia del quale, debitamente firmata, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Personale. Le Sedi che risiedono in città ove sono gli Uffici dell'Ispettorato provvederanno al pagamento del premio anche per il personale dell'Ispettorato stesso in base al prospetto trasmesso dall'Ispettore.

o
o o

I Direttori di Sede, che abbiano alle loro dipendenze funzionari di grado 5° e superiori della 1ª categoria, nonchè i Direttori di Case di Cura che abbiano alle loro dipendenze funzionari con qualifica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

essere superiore al totale globale della retribuzione (colonna 7 del prospetto) moltiplicato per 1,70; in caso contrario i premi assegnati ai singoli devono essere proporzionalmente ridotti fino a raggiungere una somma complessiva che non superi il limite indicato.

Le disposizioni di cui alla presente lettera g) non si applicano per le Sedi dell'Albania e dei territori ex-Jugoslavi (Lubiana, Spalato, Cattaro); per tali Sedi il limite massimo di 1,70 potrà eventualmente essere superato.

Per le Istituzioni Sanitarie il limite di cui sopra (1,70) opera, non nell'ambito di ogni Casa di Cura, ma nell'ambito nazionale, tenendo conto, cioè, di tutto il personale dipendente dalle Istituzioni stesse, con esclusione del personale religioso e salariato e del personale salariato agricolo. Pertanto i Direttori delle Case di Cura, compilato il prospetto secondo le istruzioni di cui alla presente circolare, lo trasmetteranno in duplice copia, debitamente firmato, non oltre il 30 giugno 1943-XXI, a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di Cura e di Ricovero - Ufficio 1°, la quale si riserva di procedere all'eventuale riduzione proporzionale del premio in relazione alla somma complessiva spettante alle Istituzioni Sanitarie e di impartire successivamente le istruzioni per il pagamento. Delle eventuali varianti che si verificassero dalla data di compilazione del modello al 30 giugno 1943-XXI, sarà tenuto conto in sede di pagamento da parte delle Case di Cura e previa comunicazione a questa Direzione Generale.

Le Sedi, invece, sono senz'altro autorizzate ad effettuare, non prima del 30 giugno 1943-XXI, il pagamento del premio di operosità per l'importo risultante alla colonna 13 del prospetto, una copia del quale, debitamente firmata, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Personale. Le Sedi che risiedono in città ove sono gli Uffici dell'Ispettorato provvederanno al pagamento del premio anche per il personale dell'Ispettorato stesso in base al prospetto trasmesso dall'Ispettore.

o

o o

I Direttori di Sede, che abbiano alle loro dipendenze funzionari di grado 5° e superiori della 1ª categoria, nonchè i Direttori di Case di Cura che abbiano alle loro dipendenze funzionari con qualifica superiore a quella di medico primario di 1ª classe, esprimeranno motivatamente il loro giudizio sulla operosità e sul rendimento dei funzionari stessi, sintetizzando poi il giudizio in centesimi di punto, con l'avvertenza che l'espressione 100/100 sarà equivalente a diligenza, operosità e rendimento normale, mentre un punteggio superiore fino al massimo di 200/100 starà ad indicare la graduazione di meri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

to realmente superiore al normale. Del pari dovranno essere segnalati gli eventuali demeriti, da sintetizzarsi con punti inferiori al 100/100. Il giudizio così formulato deve essere trasmesso a questa Direzione Generale (non oltre il 30 giugno corrente) con tutta orgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direzione Generale (non oltre il 30 giugno corrente) con tutta or-
genza.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

4659

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 785021

ALLEGATO 8

COMPETENZE ACCESSORIE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4653

COMPETENZE ACCESSORIE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

All. n. 6

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

OGGETTO: **Competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti sanitari.**

IL COMITATO ESECUTIVO (seduta del 23 dicembre 1942-XXI)

Visti l'art. 61 del Regolamento per il personale e la tabella n. 9 annessa al Regolamento stesso;

Visti l'art. 7 delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » e la tabella annessa alle « Norme » stesse;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare più compiutamente, con inizio dal 1° gennaio 1943-XXI, la spettanza e le modalità di concessione delle competenze accessorie (vitto e alloggio e del relativo assegno sostitutivo al personale di ruolo e fuori ruolo addetto ad Istituti sanitari, nonchè di rivedere la tabella degli assegni stessi;

Udita la relazione del Direttore Generale sui provvedimenti finora adottati in proposito e sulle esigenze da tener presenti nel regolare la materia, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi delle Case di cura, alla ubicazione di queste e alla situazione determinatasi a seguito dello stato di guerra;

DELIBERA

l'adozione in via d'urgenza, con decorrenza 1° gennaio 1943-XXI e salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, delle seguenti norme:

1. — L'art. 61 del Regolamento per il personale e l'art. 7 delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario », come pure la tabella n. 9 annessa al predetto Regolamento e l'annotazione in calce alla tabella delle retribuzioni annessa alle « Norme » suindicate, sono abrogati.

2. — Al personale di cui all'art. 2, paragrafo II, del Regolamento per il personale, è concesso, in aggiunta allo stipendio, il godimento, presso gli Istituti sanitari, dell'alloggio e dell'intero vitto, se trattisi di personale senza famiglia a carico, o, altrimenti, del solo alloggio per sè e famiglia.

Agli effetti del comma precedente è considerato personale con famiglia a carico quello maschile per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia coniugato;

b) abbia prole minorenne;

c) abbia a proprio prevalente carico figlie nubili o vedove maggiorenni;

d) abbia ascendenti prevalentemente a proprio carico;

nonchè il personale femminile, vedovo o nubile, per il quale ricorra una delle condizioni di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) o *d*).

4657

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3. — Il Direttore Generale, con suo provvedimento discrezionale revocabile in qualunque momento, può escludere il personale dal godimento, in natura, totale o parziale, delle suddette competenze accessorie. In tali casi compete al personale un assegno sostitutivo delle prestazioni non godute, nella misura stabilita dall'allegata tabella e con le norme appresso indicate.

Al personale che rinuncia al godimento totale o parziale delle competenze accessorie, senza l'autorizzazione del Direttore Generale, non compete alcun assegno sostitutivo.

4. — Il controvalore delle competenze accessorie spettanti a norma del primo comma del n. 2, e risultante dalla tabella predetta, è utile ai fini del Fondo di previdenza, ed è equiparato ad ogni effetto allo stipendio. Nei casi di passaggio di ruolo previsti dall'art. 18 del Regolamento per il personale, il controvalore delle competenze accessorie stesse non si computa agli effetti del conguaglio degli stipendi.

5. — Al personale straordinario dei gruppi 1°, 2° e 4°, in quanto presti servizio presso Istituti sanitari, e a quello dei gruppi 3°, 6° e 8°, si applicano, per la concessione delle competenze accessorie, le disposizioni vigenti nei riguardi del personale dei ruoli degli Istituti sanitari.

L'assegno sostitutivo eventualmente spettante al suddetto personale è quello minimo che, nelle medesime condizioni di famiglia, sarebbe percepito, rispettivamente, da un medico assistente, se trattisi di personale di gruppo 1°, da un aiutante di economato, se trattisi di personale di gruppo 2°, e da una capo sala, se trattisi di personale dei gruppi 3°, 4°, 6° ed 8°.

6. — Il secondo comma dell'art. 10 delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » è abrogato e sostituito con il seguente:

« Il contributo di cui al comma precedente non è dovuto:

a) sugli assegni « ad personam »;

b) sull'aggiunta di famiglia ».

7. — Al personale di cui all'art. 2, paragrafo I, del Regolamento per il personale, in quanto assegnato a prestare servizio presso Istituti sanitari, spettano le competenze accessorie previste dalle precedenti disposizioni. Tali competenze non sono da considerare utili ai fini del Fondo di previdenza.

In caso di mancata concessione in natura, totale o parziale, delle competenze accessorie, è corrisposto un assegno speciale, in misura pari a quello sostitutivo minimo spettante, nelle medesime circostanze, al personale degli Istituti sanitari che si trovi nella stessa situazione di famiglia, secondo la seguente equiparazione, qualunque sia il ruolo di appartenenza:

personale di grado non inferiore al 5° della 1ª categoria e personale di grado 1° della 2ª categoria, equiparato a **Direttore sanitario**;

personale dei gradi 6°, 7° e 8° della 1ª categoria, 5°, 6° e 7° della 2ª categoria, 6° e 7° della 3ª categoria, equiparato a **economo** di 2ª e 3ª classe;

altro personale, equiparato ad **aiutante di economato** allo stipendio iniziale.

8. — Al personale assunto in sostituzione di richiamati sono estese, per la concessione delle competenze accessorie e in quanto applicabili, le disposizioni vigenti nei riguardi del personale fuori ruolo che disimpegna mansioni corrispondenti.

9. — Il trattamento di missione del personale che usufruisce gratuitamente, presso l'Istituto sanitario cui viene assegnato, dell'alloggio e del vitto, ovvero dell'alloggio per sè e famiglia, è regolato dal n. 9 delle « Norme per il trattamento di missione e di trasferimento al personale dell'I.N.F.P.S. ».

Al personale che percepisce il trattamento di missione, anche ridotto, non compete in alcun caso l'assegno speciale di cui al secondo comma del n. 7.

10. — Il Direttore Generale può, eccezionalmente, autorizzare la concessione, a pagamento, nei riguardi del personale addetto ad Istituti sanitari, di prestazioni di vitto e di alloggio non comprese tra quelle spettanti a norma delle precedenti disposizioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tale concessione sarà effettuata contro corresponsione di una quota che verrà stabilita dal Direttore Generale, tenuto conto del costo delle prestazioni.

La quota di cui al comma precedente potrà essere fissata in misura ridotta — comunque non inferiore alla ritenuta effettuata sulla retribuzione, per analoghe prestazioni, al personale salariato delle Case di cura — nei riguardi del personale ausiliario femminile, del personale subalterno e del personale straordinario di gruppo 3° o 4°.

11. — I provvedimenti adottati dalla Direzione Generale fino all'entrata in vigore della presente deliberazione, in materia di concessione del vitto e dell'alloggio o del relativo assegno sostitutivo, nei riguardi del personale in servizio presso Istituti sanitari sono ratificati e cessano di avere effetto dal 1° gennaio 1943 XXI.

2549382 - 2.743 - G. (500)

All. n. 7

I.N.P.S.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
seduta del 23 settembre 1943

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione adottata, in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo nella riunione del 23 dicembre 1942, riguardante la concessione delle competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti Sanitari;
- Ritenuto che, per identità di ragioni, le provvidenze previste dalla delibera stessa, siano da estendere d'ora innanzi a favore del personale ausiliario femminile e di quello fuori ruolo con mansioni corrispondenti, addetto agli Istituti sanitari;
- Considerata la conseguente necessità di apportare alcune modifiche alla delibera suindetta;
- Udita la relazione del Direttore Generale;

d e l i b e r a :

1) La deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 23 dicembre 1942, relativa alla concessione delle competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti sanitari è ratificata.

2) Con effetto dal 1° ottobre 1943 vengono apportate alla suddetta delibera le seguenti modifiche:

a) il primo comma del n. 2 è sostituito dal seguente: "Al personale di cui all'art. 2, paragrafi II e III del regolamento per il personale, in quanto presti servizio presso Istituti sanitari, è concesso, in aggiunta allo stipendio, il godimento presso gli Istituti sanitari, dell'alloggio e dell'intero vitto, se trattasi di personale senza famiglia a carico, o altrimenti, del solo alloggio per sé e famiglia".
b) al n. 4 è aggiunto il seguente comma: "Il personale ausiliario femminile che cessi di prestare servizio presso gli Istituti sanitari è escluso dal godimento delle competenze accessorie, sia in natura che sotto forma di assegno sostitutivo";

c) il n. 5 è sostituito dal seguente: "Al personale straordinario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Vista la deliberazione adottata, in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo nella riunione del 23 dicembre 1942, riguardante la concessione delle competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti Sanitari;

- Ritenuto che, per identità di ragioni, le provvidenze previste dalla delibera stessa, siano da estendere d'ora innanzi a favore del personale ausiliario femminile e di quello fuori ruolo con mansioni corrispondenti, addetto agli Istituti sanitari;

- Considerata la conseguente necessità di apportare alcune modifiche alla delibera anzidetta;

- Udita la relazione del Direttore Generale;

d e l i b e r a :

1) La deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 23 dicembre 1942, relativa alla concessione delle competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti sanitari è ratificata.

2) Con effetto dal 1° ottobre 1943 vengono apportate alla suddetta delibera le seguenti modifiche:

a) il primo comma del n. 2 è sostituito dal seguente: "Al personale di cui all'art. 2, paragrafi II e III del regolamento per il personale, in quanto presti servizio presso Istituti sanitari, è concesso, in aggiunta allo stipendio, il godimento presso gli Istituti sanitari, dell'alloggio e dell'intero vitto, se trattasi di personale senza famiglia a carico, o altrimenti, del solo alloggio per sé e famiglia".
b) al n. 4 è aggiunto il seguente comma: "Il personale ausiliario femminile che cessi di prestare servizio presso gli Istituti sanitari è escluso dal godimento delle competenze accessorie, sia in natura che sotto forma di assegno sostitutivo";

c) il n. 5 è sostituito dal seguente: "Al personale straordinario dei gruppi 1°, 2°, 4° e 5°, in quanto presti servizio presso Istituti sanitari, e a quello dei gruppi 3°, 6° e 8°, si applicano, per la concessione delle competenze accessorie, le disposizioni vigenti nei riguardi del personale dei ruoli degli Istituti sanitari.
L'assegno sostitutivo eventualmente spettante al suddetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

personale è quello minimo che, nelle medesime condizioni di famiglia, sarebbe percepito, rispettivamente, da un medico assistente, se trattisi di personale di gruppo 1°, da un aiutante di economato, se trattisi di personale di gruppo 2°, e da una caposala, se trattisi di personale dei gruppi 3°, 4°, 5°, 6° e 8°."

d) il terzo comma del n. 10 è sostituito dal seguente: "La quota di cui al comma precedente potrà essere fissata in misura ridotta - comunque non inferiore alla ritenuta effettuata sulla retribuzione, per analoghe prestazioni, al personale salariato delle Case di cura - nei riguardi del personale subalterno e di quello straordinario di gruppo 7°".

e) nella tabella allegata alla delibera è inserita la voce "personale ausiliario femminile" con i medesimi assegni previsti per le caposala al 4° scatto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All

PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI

TABELLA DELL'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE COMPETENZE ACCESSOR

QUALIFICHE	Personale con famiglia a carico		Personale senza famiglia a carico							
	alloggio per sé e famiglia		vitto e alloggio		alloggio		intero vitto		un past	
	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	m
Direttore sanitario	8.349,60	695,80	3.795,24	316,27	759 —	63,25	3.036,24	253,02	1.518,12	
Medico primario Economo di 1ª classe	6.325,56	527,13	3.036,24	253,02	607,20	50,60	2.429,04	202,42	1.214,52	
Medico aiuto Economo di 2ª e 3ª classe	5.566,44	463,87	2.783,16	231,93	556,68	46,39	2.226,48	185,54	1.113,24	
Medico assistente (stipendio iniziale)	4.830,12	402,51	2.299,92	191,66	459,96	38,33	1.839,96	153,33	919,98	
Medico assistente dal 1° scatto Farmacista	4.807,08	400,59	2.277 —	189,75	455,40	37,95	1.821,60	151,80	910,80	
Medico assistente dal 2° scatto Vice Economo Farmacista dal 2° scatto (a ipsi)	5.060,40	421,70	2.530,08	210,84	506,04	42,17	2.024,04	168,67	1.012,02	
Farmacista (stipendio iniziale)	4.863,04	404,42	2.577,96	214,83	515,64	42,97	2.062,32	171,86	1.031,16	
Aiutante di economato (stipendio iniziale)	4.347,12	362,26	2.320,08	193,34	464,04	38,67	1.856,04	154,67	928,02	
Aiutante di economato dal 1° scatto	4.312,56	359,38	2.035,20	169,60	407,04	33,92	1.628,16	135,68	814,08	
Aiutante di economato dal 2° scatto	4.554,36	379,53	2.277,24	189,77	455,64	37,97	1.821,60	151,80	910,80	
Capo sala (ausiliario dal 3° scatto) Infermiera	3.693,48	257,79	1.546,68	128,89	309,36	25,78	1.237,32	103,11	618,66	
Capo sala (dal 4° scatto)	3.662,88	255,24	1.546,68	128,89	309,36	25,78	1.237,32	103,11	618,66	

(38) 213 - 2943 - (Gaz. Uff.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n.8

PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI

ABELLA DELL'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE

QUALIFICHE	Personale con famiglia a carico		Personale senza famiglia a carico							
	alloggio per sé e famiglia		vitto e alloggio		alloggio		intero vitto		un pasto	
	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile
ore sanitario	8.349,60	695,80	3.795,24	316,27	759 —	63,25	3.036,24	253,02	1.518,12	126,51
o primario mo di 1ª classe	6.325,56	527,13	3.036,24	253,02	607,20	50,60	2.429,04	202,42	1.214,52	101,21
o aiuto mo di 2ª e 3ª classe	5.566,44	463,87	2.783,16	231,93	556,68	46,39	2.226,48	185,54	1.113,24	92,77
o assistente (stipendio iniziale)	4.839,12	402,51	2.299,92	191,66	459,96	38,33	1.839,96	153,33	919,98	76,66
o assistente (al 1° scatto) nerista	4.807,08	400,59	2.277 —	189,75	455,40	37,95	1.821,60	151,80	910,80	75,90
o assistente (al 2° scatto) Economo nerista (dal 2° scatto in poi)	5.060,40	421,70	2.530,08	210,84	506,04	42,17	2.024,04	168,67	1.012,02	84,33
nerista (stipendio iniziale)	4.853,04	404,42	2.577,96	214,83	515,64	42,97	2.062,32	171,86	1.031,16	85,93
nte di economato (stipendio iniziale)	4.347,12	362,26	2.320,08	193,34	464,04	38,67	1.856,04	154,67	928,02	77,33
nte di economato (al 1° scatto)	4.212,56	359,38	2.035,20	169,60	407,04	33,92	1.628,16	135,68	814,08	67,84
nte di economato (al 2° scatto)	4.554,36	379,53	2.277,24	189,77	455,64	37,97	1.821,60	151,80	910,80	75,90
aia (fino al 3° scatto) niera	3.093,48	257,79	1.546,68	128,89	309,36	25,78	1.237,32	103,11	618,66	51,55
aia (al 4° scatto)	3.062,88	255,24	1.546,68	128,89	309,36	25,78	1.237,32	103,11	618,66	51,55

All. n.8

ALLEGATO 9

ASSEGNO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

4634

ASSEGNO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 GIUGNO 1940.

PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SANITARIE: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI NON FORNITI DI AGEVOLI COMUNICAZIONI COI CENTRI URBANI.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ritenuta la necessità di assegnare al personale addetto a taluni Istituti Sanitari situati in località lontane dai Centri Urbani e sprovvisti di ordinari mezzi di comunicazione uno speciale rimborso di spese, in considerazione degli svantaggi che per essi comporta il servizio presso detti istituti,

DELIBERA

Articolo 1° - Al personale che presta servizio presso gli Istituti Sanitari situati in località isolate dai Centri Urbani é tassativamente determinati, di cui al seguente articolo é corrisposto un assegno per rimborso spese di trasporto nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente deliberazione.

Articolo 2° - Ai fini della precedente disposizione sono considerati in località isolata gli Istituti Sanitari aventi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SANITARIE: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI NON FORNITI DI AGEVOLI COMUNICAZIONI COI CENTRI URBANI.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ritenuta la necessità di assegnare al personale addetto a taluni Istituti Sanitari situati in località lontane dai Centri Urbani e sprovvisti di ordinari mezzi di comunicazione uno speciale rimborso di spese, in considerazione degli svantaggi che per essi comporta il servizio presso detti istituti,

DELIBERA

Articolo 1° - Al personale che presta servizio presso gli Istituti Sanitari situati in località isolate dai Centri Urbani é tassativamente determinati, di cui al seguente articolo é corrisposto un assegno per rimborso spese di trasporto nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente deliberazione.

Articolo 2° - Ai fini della precedente disposizione sono considerati in località isolata gli Istituti Sanitari aventi dal Centro Urbano distanza di oltre due Km.; e, a seconda delle distanze, essi sono ripartiti in tre gruppi come segue:

4653

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° Gruppo: distanze oltre 2 fino a 3 km.;

2° Gruppo: distanze oltre 3 e fino a 5 km.;

3° Gruppo: distanze oltre 5 km.

La tebella degli Istituti appartenenti ai veri gruppi sarà approvata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, ed é in facoltà del Comitato stesso di includere in gruppo superiore Istituti che per la sola ragione della distanza dovrebbero appartenere a gruppo inferiore o non dovrebbero essere inclusi in alcun gruppo, qualora si riconoscano speciali difficoltà e onerosità di comunicazioni.

Articolo 3° - E' data facoltà alla Direzione Generale di prorogare l'entrata in vigore della presente deliberazione per quanto riguarda gli Istituti Sanitari, di cui al precedente articolo, presso i quali siano già organizzati a cura dell'Istituto mezzi collettivi di trasporto mediante contratti con Imprese private, fino a scadenza dei contratti stessi.

Coloro i quali già godono di una indennità per spese di trasporto, assegnata in applicazione di preesistenti disposizioni del vigente regolamento per il personale, eventualmente più elevata della misura del rimborso che competerebbe loro in forza della presente deliberazione, conserveranno la differenza tra i due trattamenti finché duri la loro attuale destinazione..

Articolo 4° - E' abrogato il terzo comma dell'articolo 64 del Regolamento per il personale approvato con deliberazione del 18 febbraio 1938/

La presente deliberazione entra in vigore il 1° luglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 786021

2° Gruppo: distanze oltre 3 e fino a 5 km.;

3° Gruppo: distanze oltre 5 km.

La tebella degli Istituti appartenenti ai veri gruppi sarà approvata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, ed è in facoltà del Comitato stesso di includere in gruppo superiore Istituti che per la sola ragione della distanza dovrebbero appartenere a gruppo inferiore o non dovrebbero essere inclusi in alcun gruppo, qualora si riconoscano speciali difficoltà e onerosità di comunicazioni.

Articolo 3° - E' data facoltà alla Direzione Generale di prorogare l'entrata in vigore della presente deliberazione per quanto riguarda gli Istituti Sanitari, di cui al precedente articolo, presso i quali siano già organizzati a cura dell'Istituto mezzi collettivi di trasporto mediante contratti con Imprese private, fino a scadenza dei contratti stessi.

Coloro i quali già godono di una indennità per spese di trasporto, assegnata in applicazione di preesistenti disposizioni del vigente regolamento per il personale, eventualmente più elevata della misura del rimborso che competerebbe loro in forza della presente deliberazione, conserveranno la differenza tra i due trattamenti finché duri la loro attuale destinazione..

Articolo 4° - E' abrogato il terzo comma dell'articolo 64 del Regolamento per il personale approvato con deliberazione del 18 febbraio 1938/

La presente deliberazione entra in vigore il 1° luglio 1940.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Tabella delle competenze cobcesse a titolo di rimborso spese di trasporto al personale degli Istituti Sanitari non forniti di agevoli comunicazioni con centri urbani.

QUALIFICA E GRADO	Importo annuo delle competenze da corrispondersi al personale in servizio presso gli Istituti Sanitari		
	del 1° gruppo	del 2° gruppo	del 3° gruppo
Personale degli Istituti Sanitari			
Direttore Sanitario di 1^ classe	5.575,==	6.375,==	7.450,==
Direttore Sanitario di 2^ classe	4.725,==	5.400,==	6.300,==
Direttore Sanitario di 3^ classe	3.950,==	4.525,==	5.275,==
Medico Primario di 1^ classe	3.150,==	3.600,==	4.200,==
Medico primario di 2^ classe o primario specialista	2.700,==	3.075,==	3.600,==
Medico aiuto o aiuto specialista	2.075,==	2.375,==	2.750,==
Medico assistente	1.575,==	1.800,==	2.075,==
Economo di 1^ classe	3.050,==	3.400,==	3.800,==
Economo di 2^ classe	2.575,==	2.875,==	3.220,==
Economo di 3^ classe	2.150,==	2.400,==	2.700,==
Vice Economo	1.600,==	1.775,==	2.000,==
Aiutante diEconomato	1.125,==	1.250,==	1.400,==
Capo Sala	800,==	900,==	1.000,==
Infermiera	500,==	550,==	600,==
Personale fuori ruolo			
1° gruppo	1.500,==	1.700,==	2.000,==
2° gruppo	1.050,==	1.175,==	1.300,==
3° e 4° gruppo	925,==	1.025,==	1.150,==
5° gruppo	700,==	775,==	875,==
6° gruppo	700,==	775,==	875,==
7° gruppo	850,==	925,==	1.050,==
8° gruppo	475,==	525,==	600,==
Personale di altri ruoli in Servizio presso le Case di cura			
Personale di 2^ categoria	1.475,==	1.650,==	1.850,==
	1.250,==	1.400,==	1.575,==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ri non forniti di agevoli comunicazioni con centri urbani.

QUALIFICA E GRADO	Importo annuo delle competenze da corrispondersi al personale in servizio presso gli Istituti Sanitari		
	del 1° gruppo	del 2° gruppo	del 3° gruppo
Personale degli Istituti Sanitari			
Direttore Sanitario di 1^ classe	5.575,==	6.375,==	7.450,==
Direttore Sanitario di 2^ classe	4.725,==	5.400,==	6.300,==
Direttore Sanitario di 3^ classe	3.950,==	4.525,==	5.275,==
Medico Primario di 1^ classe	3.150,==	3.600,==	4.200,==
Medico primario di 2^ classe o primario specialista	2.700,==	3.075,==	3.600,==
Medico aiuto o aiuto specialista	2.075,==	2.375,==	2.750,==
Medico assistente	1.575,==	1.800,==	2.075,==
Economo di 1^ classe	3.050,==	3.400,==	3.800,==
Economo di 2^ classe	2.575,==	2.875,==	3.220,==
Economo di 3^ classe	2.150,==	2.400,==	2.700,==
Vice Economo	1.600,==	1.775,==	2.000,==
Aiutante diEconomato	1.125,==	1.250,==	1.400,==
Capo Sala	800,==	900,==	1.000,==
Infermiera	500,==	550,==	600,==
Personale fuori ruolo			
1° gruppo	1.500,==	1.700,==	2.000,==
2° gruppo	1.050,==	1.175,==	1.300,==
3° e 4° gruppo	925,==	1.025,==	1.150,==
5° gruppo	700,==	775,==	875,==
6° gruppo	700,==	775,==	875,==
7° gruppo	850,==	925,==	1.050,==
8° gruppo	475,==	525,==	600,==
Personale di altri ruoli in Servizio presso le Case di cura			
Personale di 2^ categoria	1.475,==	1.650,==	1.850,==
Personale di 3^ categoria	1.250,==	1.400,==	1.575,==
Personale ausiliario	1.000,==	1.125,==	1.250,==
Personale subalterno	1.000,==	1.125,==	1.250,==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

DEL 25 OTTOBRE 1940.

RIPARTIZIONE DEGLI ISTITUTI SANITARI LONTANI DAI CENTRI URBANI, AL CUI PERSONALE E' APPLICABILE LA TABELLA RELATIVA ALL'ASSEGNO CONCESSO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO.

IL COMITATO ESECUTIVO

vista la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in data 26 giugno 1940, con la quale é stata approvata la tabella relativa all'assegno concesso, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, al personale degli Istituti Sanitari situati in località lontane dai centri urbani ed é stata approvata altresì la ripartizione in tre gruppi degli Istituti Sanitari medesimi, a seconda delle distanze, e inoltre é stato dato mandato al Comitato Esecutivo di approvare la classificazione degli Istituti Sanitari cui é applicabile la tabella predetta; esaminata la situazione dei singoli Istituti Sanitari;

ritenuta l'opportunità che - ai fini della classificazione degli Istituti Sanitari e della conseguente corresponsione dell'assegno - debbano tenersi presenti gli Istituti Sanitari situati in località isolate dai Centri Urbani e sprovviste di ordinari mezzi di comunicazione e più precisamente quelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DEL 25 OTTOBRE 1940.

RIPARTIZIONE DEGLI ISTITUTI SANITARI LONTANI DAI CENTRI URBANI, AL CUI PERSONALE E' APPLICABILE LA TABELLA RELATIVA ALL'ASSEGNO CONCESSO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO.

IL COMITATO ESECUTIVO

vista la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in data 26 giugno 1940, con la quale é stata approvata la tabella relativa all'assegno concesso, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, al personale degli Istituti Sanitari situati in località lontane dai centri urbani ed é stata approvata altresì la ripartizione in tre gruppi degli Istituti Sanitari medesimi, a seconda delle distanze, e inoltre é stato dato mandato al Comitato Esecutivo di approvare la classificazione degli Istituti Sanitari cui é applicabile la tabella predetta; esaminata la situazione dei singoli Istituti Sanitari;

ritenuta l'opportunità che - ai fini della classificazione degli Istituti Sanitari e della conseguente corresponsione dell'assegno - debbano tenersi presenti gli Istituti Sanitari situati in località isolate dai Centri Urbani e sprovviste di ordinari mezzi di comunicazione, e più precisamente aventi delle linee di ordinaria comunicazione col Centro Urbano una distanza superiore a 2 Km.

" 4659 ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

DELIBERA

di approvare la seguente classificazione degli Istituti Sanitari in tre gruppi, ai quali é applicabile la tabella relativa all'assegno concesso al personale a titolo di rimborso delle spese di trasporto:

1° GRUPPO

Ospedale Sanatoriale di Ascoli Piceno "Luigi Luciani"
Ospedale Sanatoriale di Brindisi - "Cesare Braico"
Ospedale Sanatoriale di Caltanissetta - "Angelo Dubini"
Ospedale Sanatoriale di Cagliari
Ospedale Sanatoriale di Chieti " S.Camillo de Lellis"
Ospedale Sanatoriale di Cremona " Gaspare Aselli"
Ospedale Sanatoriale di Iesi (Ancona) "Augusto Murri"
Ospedale Sanatoriale di Nuoro "Nuccio Floris"
Ospedale Sanatoriale di San Lorenzo al Mare (Imperia) "G.F.Novara"
Ospedale Sanatoriale di Sassari
Ospedale Sanatoriale di Trento "Fabio Filzi"
Ospedale Sanatoriale di Venezia (Saccasessola) "Achille De Giovanni"
Ospedale Sanatoriale di Verona (Chievo) "Gerolamo Fracastoro"

2° GRUPPO

Ospedale Sanatoriale di Cuneo "Antonio Carle"
Centro Sanatoriale di Forlì "IX Maggio"
Ospedale Sanatoriale di Galliera Veneta (Padova) "Gabriele Falloppio"
Ospedale Sanatoriale di Imola - Montecatone (Bologna)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di approvare la seguente classificazione degli Istituti Sanitari in tre gruppi, ai quali è applicabile la tabella relativa all'assegno concesso al personale a titolo di rimborso delle spese di trasporto:

1° GRUPPO

Ospedale Sanatoriale di Ascoli Piceno "Luigi Luciani"
Ospedale Sanatoriale di Brindisi - "Cesare Braico"
Ospedale Sanatoriale di Caltanissetta - "Angelo Dubini"
Ospedale Sanatoriale di Cagliari
Ospedale Sanatoriale di Chieti " S.Camillo de Lellis"
Ospedale Sanatoriale di Cremona " Gaspare Aselli"
Ospedale Sanatoriale di Iesi (Ancona) "Augusto Murri"
Ospedale Sanatoriale di Nuoro "Nuccio Floris"
Ospedale Sanatoriale di San Lorenzo al Mare (Imperia) "G.F.Novara"
Ospedale Sanatoriale di Sassari
Ospedale Sanatoriale di Trento "Fabio Filzi"
Ospedale Sanatoriale di Venezia (Saccasessola) "Achille De Giovanni"
Ospedale Sanatoriale di Verona (Chievo) "Gerolamo Fracastoro"

2° GRUPPO

Ospedale Sanatoriale di Cuneo "Antonio Carle"
Centro Sanatoriale di Forlì "IX Maggio"
Ospedale Sanatoriale di Galliera Veneta (Padova) "Gabriele Falloppio"
Ospedale Sanatoriale di Imola - Montecatone (Bologna) "Marcello Malpighi"

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ospedale Sanatoriale di Pratolino (Firenze)
"Bindo de Vecchi"

Ospedale Sanatoriale di Taranto "Giuseppe Testa"

Ospedale Sanatoriale di Trapani "Rocco La Russa"

3° GRUPPO

Ospedale Sanatoriale di Ancarano d'Istria (Pola)
"Petitti di Roreto"

Ospedale Sanatoriale di Bioglio (Vercelli)
"Rosa Maltoni Mussolini"

Convalescenziario di S. Pietro di Caltagirone (Catania)

Ospedale Sanatoriale di Pra'Catinat (Torino)
"Edoardo e Tina Agnelli"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ospedale Sanatoriale di Trapani "Rocco La Russa"

3° GRUPPO

Ospedale Sanatoriale di Ancarano d'Istria (Pola)
"Petitti di Roreto"

Ospedale Sanatoriale di Bioglio (Vercelli)
"Rosa Maltoni Mussolini"

Convalescenziario di S. Pietro di Caltagirone (Catania)

Ospedale Sanatoriale di Pra'Catinat (Torino)
"Edoardo e Tina Agnelli"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Determinazione del contributo per il "Fondo speciale di previdenza„ a carico del personale salariato delle Case di cura e a carico dell'Istituto: estensione dell'applicazione per il triennio 1° luglio 1941-XIX - 30 giugno 1944-XXII.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la propria deliberazione in data 19 ottobre 1938-XVI, con cui vennero stabiliti i contributi di corresponsione del personale salariato delle Case di cura al «Fondo speciale di previdenza» del personale stesso nel triennio 1° luglio 1938-XVI - 30 giugno 1941-XIX e fu conseguentemente autorizzato il versamento al Fondo, da parte dell'Istituto, dell'importo corrispondente ad una volta e mezzo l'ammontare dei contributi stessi;

ritenuta l'opportunità di prorogare, per il triennio 1° luglio 1941-XIX - 30 giugno 1944-XXII, l'applicabilità delle disposizioni emanate con la deliberazione sopra citata;

visti gli articoli 3, n. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 gennaio 1925, n. 562, e 4 del Regolamento relativo, per quanto ancora vigenti;

sentito il Comitato esecutivo nella seduta del 19 novembre 1941-XX;

DELIBERA

di applicare anche per il triennio 1° luglio 1941-XIX - 30 giugno 1944-XXII le disposizioni di cui alla propria deliberazione in data 19 ottobre 1938-XVI sopra citata.

DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 NOVEMBRE 1941-XX

Variazione alla ripartizione degli Istituti sanitari lontani dai centri urbani, al cui personale è applicabile la tabella relativa all'assegno concesso a titolo di rimborso spese di trasporto.

IL COMITATO ESECUTIVO

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1940-XVIII, con la quale veniva approvata la tabella relativa all'assegno concesso, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, al personale degli Istituti sanitari situati in località lontane dai centri urbani e veniva approvata altresì la ripartizione in tre gruppi degli Istituti sanitari medesimi, a seconda delle distanze, e inoltre veniva dato mandato al Comitato esecutivo di approvare la classificazione degli Istituti sanitari cui è applicabile la tabella predetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

vista la propria deliberazione in data 25 ottobre 1940-XVIII, con la quale veniva approvata la classificazione degli Istituti sanitari in tre gruppi;

accertato che l'Ospedale sanatoriale « Pietro Grocco » di Perugia dista dal limite urbano circa 2 chilometri e mezzo con un dislivello di circa 100 metri, e dispone di un servizio di mezzi di trasporto non rispondenti alle esigenze sanitarie;

considerato che la distanza di due chilometri è il limite stabilito per la concessione della predetta indennità,

DELIBERA

ai fini dell'applicazione della tabella relativa all'assegno concesso al personale a titolo di rimborso delle spese di trasporto, di classificare l'Ospedale sanatoriale « Pietro Grocco » di Perugia nel primo gruppo degli Istituti sanitari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 2 DICEMBRE 1942-XXI

Concessione del premio di operosità alle famiglie degli impiegati morti durante la permanenza alle armi.

IL COMITATO ESECUTIVO

premesso che l'Associazione Nazionale combattenti - Sezione dell'I.N.F.P.S. - nel far presenti le tristi condizioni in cui vengono a trovarsi le famiglie degli impiegati deceduti durante il periodo di richiamo alle armi, ha chiesto all'Istituto di esaminare la possibilità di corrispondere a questi i dodicesimi del premio di operosità relativi ai mesi in cui il dipendente è stato assente dal servizio per compiere il proprio dovere verso la Patria;

considerate le finalità sociali e lo spirito altamente patriottico della proposta;

udita la relazione del Direttore Generale;

DELIBERA

di corrispondere alle famiglie dei dipendenti dell'Istituto morti durante la permanenza alle armi tanti dodicesimi del premio di operosità quanti ne sarebbero spettati ai dipendenti stessi qualora fossero rimasti in servizio fino al momento della morte.

Ospedale sanatoriale «La Bertagnetta» di Vercelli: classificazione nel primo gruppo degli Istituti sanitari ai fini dell'applicazione della tabella relativa all'assegno concesso al personale a titolo di rimborso per le spese di trasporto.

IL COMITATO ESECUTIVO

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1940-XVIII, con la quale venivano approvate la tabella relativa all'assegno concesso, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, al personale degli Istituti sanitari situati in località lontane dai centri urbani e la ripartizione in tre gruppi degli Istituti Sanitari medesimi, a seconda delle distanze, dando inoltre mandato al Comitato Esecutivo di provvedere per l'applicazione della tabella predetta, alla classificazione degli Istituti sanitari stessi;

vista la propria deliberazione in data 25 ottobre 1940-XVIII, con la quale è stata approvata la classificazione degli Istituti sanitari in tre gruppi;

accertato che l'Ospedale sanatoriale «La Bertagnetta» di Vercelli dista dal centro urbano tre chilometri e per la sua ubicazione non dispone di alcun mezzo di trasporto pubblico;

considerato che la distanza di due chilometri è il limite stabilito per la concessione della predetta indennità;

udita la relazione del Direttore Generale;

4616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

DELIBERA

di classificare — ai fini dell'applicazione della tabella relativa all'assegno concesso, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, al personale degli Istituti sanitari situati in località lontane dai centri urbani — l'Ospedale Sanatoriale « La Bertagnetta » di Vercelli nel primo gruppo degli Istituti Sanitari.

DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 23 DICEMBRE 1942-XXI

Aumento del Fondo annualmente stanziato per la concessione di sussidi al personale dell'Istituto.

IL COMITATO ESECUTIVO

viste le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 1940-XIX, 17 settembre 1941-XIX e 17 dicembre 1941-XX;

considerata la necessità di integrare il fondo annuale stanziato per la corresponzione dei sussidi al personale dell'Istituto;

udita la relazione del Direttore Generale,

DELIBERA

1) per la erogazione di sussidi al personale dell'Istituto, in servizio o pensionato, o alle sue famiglie, è stanziato, per l'anno 1942, un fondo di L. 20.000 in aggiunta a quello di L. 180.000 precedentemente stanziato.

2) per le suddette erogazioni, è stanziato, per l'anno 1943, un fondo di L. 300.000.

Competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti Sanitari.

IL COMITATO ESECUTIVO

visti l'art. 64 del Regolamento per il personale e la tabella n. 9 annessa al Regolamento stesso;

visti l'art. 7 delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » e la tabella annessa alle « Norme » stesse;

ritenuta l'opportunità di disciplinare più compiutamente, con inizio dal 1° gennaio 1943-XXI, la spettanza e le modalità di concessione delle competenze accessorie (vitto e alloggio) e del relativo assegno sostitutivo al personale di ruolo e fuori ruolo addetto ai Istituti Sanitari, nonchè di rivedere la tabella degli assegni stessi;

udita la relazione del Direttore Generale sui provvedimenti finora adottati in proposito e sulle esigenze da tener presenti nel regolare la materia, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi delle Case di cura, alla ubicazione di queste o alla situazione determinatasi a seguito dello stato di guerra:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

3) genitori conviventi e a carico;
4) fratelli e sorelle conviventi minorenni, e a carico.

L'esistenza di beneficiari di una categoria esclude ogni concessione nei confronti delle persone appartenenti a categorie successive.

Variazione alla ripartizione degli Istituti Sanitari lontani dai centri urbani, al cui personale è applicabile la tabella relativa all'assegno concesso a titolo di rimborso spese di trasporto.

IL COMITATO ESECUTIVO

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1940 XVIII, con la quale veniva stabilito, tra l'altro, di dare facoltà al Comitato Esecutivo di includere in gruppo superiore Istituti Sanitari che per la sola ragione della distanza dovrebbero appartenere a gruppo inferiore e non dovrebbero essere inclusi in alcun gruppo, qualora si riconoscano speciali difficoltà e onerosità dei mezzi di comunicazione;

vista la propria deliberazione in data 25 ottobre 1940-XVIII, con la quale veniva stabilito di approvare la classificazione in tre gruppi degli Istituti Sanitari ai quali è applicabile la tabella relativa all'assegno concesso al personale a titolo di rimborso delle spese di trasporto;

considerato che gli impiegati di alcuni Istituti sanitari, che furono esclusi dalla predetta classificazione, hanno chiesto la concessione dell'assegno in parola, mentre per altri Istituti sanitari è stata chiesta dagli interessati l'assegnazione al gruppo al quale è stabilita l'indennità in misura superiore,

DELIBERA

in seguito a riconoscimento di speciali difficoltà e onerosità dei mezzi di comunicazione, di includere in gruppo superiore i seguenti Istituti sanitari che per la sola ragione della distanza dovrebbero appartenere a gruppo inferiore e non dovrebbero essere inclusi in alcun gruppo, ai quali è applicabile la tabella relativa all'assegno concesso al personale a titolo di rimborso delle spese di trasporto:

1° Gruppo.

Ospedale Sanatoriale di Salerno « Giovanni da Procida ».
Ospedale Sanatoriale di Tripoli « Generale Caneva ».
Convalescenziario di Orio Canavese (Aosta).
Terme di Battaglia (Padova).

3° Gruppo.

Terme di La Fratta (Forlì) « Girolamo Mercuriali ».

IL COMITATO ESECUTIVO

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1940-XVIII, con la quale veniva approvata la tabella relativa all'assegno con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

PARTE PRIMA

MODIFICHE ED AGGIUNTE AI REGOLAMENTI
DELIBERAZIONI VARIE

DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'11 GIUGNO 1941-XIX

Assegno straordinario alle famiglie di salariati caduti in guerra.

IL COMITATO ESECUTIVO

vista la propria deliberazione in data 6 marzo 1941-XIX, con la quale veniva stabilito di corrispondere ai familiari degli impiegati caduti in guerra uno speciale assegno straordinario «una tantum»;

ritenuta l'opportunità di far luogo ad analoga concessione per il personale salariato dell'Istituto assunto in via definitiva e di integrare la citata deliberazione nel senso di definire che cosa si intenda per familiari aventi diritto all'assegno;

DELIBERA

di corrispondere — salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione — alle famiglie dei salariati delle Case di cura, di riposo e di ricovero, assunti in via definitiva, nonchè dei salariati fissi delle Aziende agricole, i quali abbiano incontrato la morte per la partecipazione alla guerra in reparti operanti o a seguito dei reparti medesimi, uno speciale assegno straordinario — una tantum — nella misura di L. 2.500 nette.

L'assegno di cui al comma precedente — da liquidarsi con le modalità che saranno stabilite dalla Direzione Generale — è quello di cui alla deliberazione 6 marzo 1941-XIX concernente i familiari degli impiegati caduti in guerra compete in quanto sussista almeno una delle seguenti persone di famiglia e secondo l'ordine di precedenza appresso indicato:

1) moglie (purchè non separata legalmente);
2) figli minorenni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSEGNO EX COMBATTENTE

ALLEGATO 10

ASSEGNO EX COMBATTENTE

4614

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVVEDIMENTI PER GLI EX COMBATTENTI

Comitato Esecutivo (Seduta del 28 maggio 1936-XIV)

IL COMITATO ha deliberato di applicare i provvedimenti già presi in seduta 7 maggio 1936 in favore degli ex combattenti, a decorrere dal 1° gennaio 1934-XII anzichè dal 1° gennaio 1936-XIV, applicando le seguenti norme di attuazione:

- gli assegni al personale ex combattente e al personale con anzianità fascista anteriore al 28 ottobre 1922 sono di identico importo per tutte le categorie di personale di ruolo dell'Istituto senza distinzione di grado;

la misura degli assegni è la seguente:

L. 75 (lire settantacinque) a mue calcolate per ogni semestre trascorso in zona di operazioni, intendendosi come semestre la frazione di anno superiore a 3 mesi e trascurando quelle che non superi tale limite;

L. 75 (settantacinque) annue calcolate per ogni semestre o frazione di semestre con il criterio sopraindicato, per l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.

A questo assegno di aggiunge un altro assegno in ragione delle benemerenze di guerra e fasciste, commisurato nel modo seguente:

L.200 (lire duecento) annue per la croce al merito di guerra e per la croce di guerra al valor militare;

L.300 (lire trecento) annue per la medaglia di bronzo al valor militare e per le mutilazioni e la invalidità delle ultime quattro categorie;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

L.400 (lire quattrocento) annue per la medaglia d'argento al valor militare e per le mutilazioni e la invalidità delle prime sei categorie;

L.500 (lire cinquecento) annue per la medaglia d'oro al valor militare;

L.300 (lire trecento) e L.400 (lire quattrocento) come sopra indicate per le mutilazioni e le invalidità incontrate per la causa fascista.

Per queste benemerenze a ciascun impiegato viene accordato un solo assegno, e precisamente quello di maggiore importo.

Tutti i suddetti assegni fanno parte dello stipendio anche agli effetti della pensione.

Sull'importo dei suddetti assegni grava la ritenuta del 12% stabilita con il R. decreto legge 14 aprile 1934 n.561 oltre la ritenuta per la previdenza.

I provvedimenti si intendono estesi ai legionari fiumani, in conformità alle disposizioni stabilite dallo Stato per i suoi dipendenti.

Per i fascisti con anzianità di iscrizione al Partito anteriore al 28 ottobre 1922, gli assegni stabiliti nella nuova misura e la loro attribuzione a far parte dello stipendio, si calcolano, con effetto dal 1° gennaio 1934, in detrazione dell'assegno già attribuito in forza della deliberazione presidenziale 25 luglio 1934-XII.

S'intende abrogato con la data di entrata in vigore di queste disposizioni, l'art.48 del vigente regolamento per il Personale.

F.to Clerici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITVTO NAZIONALE ~~FASCISTA~~ DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA

SERVIZIO PERSONALE

N° 11318 Pers.

ROMA 28 agosto 1936-XIV
239, CORSO VMBERTO I

RISPOSTA A LETTERA

DEL

OGGETTO

Personale di ruolo
Provvedimenti a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.

Nella risposta indicare il numero e la data della presente

Al Sigg.

- Capi Servizio della S.C.
- Direttori Compartimentali
- Capi Ufficio S.C.
- Ispettori Sanitari centrali
- Direttori provinciali
- Economi degli Ospedali Sanatoriali

Il Comitato Esecutivo ha deliberato in favore del personale di ruolo dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ex combattente della guerra 1915-18 la concessione dei seguenti assegni che sono di identico importo per tutte le categorie del personale di ruolo dell'Istituto senza distinzione di grado:

a) L. 75.- (Lire settantacinque) annue calcolate per ogni semestre trascorso in zona di operazioni, intendendosi come semestre la frazione di anno superiore a 3 mesi e trascurando quella che non superi tale limite;

b) L. 200.-(Lire duecento) annue per la croce al merito di guerra e per la croce di guerra al valor militare;

c) L. 300.-(Lire trecento) annue per la medaglia di bronzo al valor militare e per le mutilazioni e la invalidità delle ultime quattro categorie;

d) L. 400.-(Lire quattrocento) annue per la medaglia d'argento al valor militare e per le mutilazioni e la invalidità delle prime sei categorie;

e) L. 500.-(Lire cinquecento) annue per la medaglia d'oro al valor militare.

Per le benemerenze di cui alle lettere dal b) all'e) a ciascun impiegato viene concesso un solo assegno, e precisamente quello di maggior importo.

4612

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Lo stesso trattamento è stato deliberato in favore del personale di ruolo iscritto al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 e cioè:

f) L. 75.- (lire settantacinque) annue calcolate per ogni semestre o frazione di semestre con il criterio di cui alla lettera a);

g) L. 300.- (Lire trecento) per le mutilazioni e le invalidità incontrate per la causa fascista, che hanno dato luogo a liquidazione di pensione delle ultime quattro categorie;

h) L. 400.- (Lire quattrocento) per le mutilazioni e le invalidità incontrate per la causa fascista, che hanno dato luogo a liquidazione di pensione delle prime sei categorie.

Per le benemerenze di cui alle lettere g) ed h) a ciascun impiegato viene concesso un solo assegno e precisamente quello di maggiore importo.

Gli assegni stabiliti nelle misura di cui alle lettere f), g), h), verranno detratti dall'assegno in corso di godimento al 7 maggio 1936, attribuito in forza della deliberazione presidenziale 25 luglio 1934, e di cui alle circolari N° 2699 del 23 marzo 1934 e Numero 11537 del 15 novembre 1934;

La differenza che eventualmente risultasse dall'attuazione del nuovo provvedimento con la maggiore misura dell'assegno determinato col provvedimento presidenziale del 25 luglio 1934-XII sarà considerata come assegno ad personam, per tutta la durata del servizio effettivo presso l'Istituto, al personale che al 7 maggio 1936-XIV già fruiva del trattamento precedente.

I suddetti assegni fanno parte dello stipendio anche agli effetti della pensione, ad eccezione della quota che risultasse dovuta come assegno ad personam.

Sull'importo dei suddetti assegni grava la ritenuta del 12% stabilita con il R.Decreto-legge 14 aprile 1934, n.561, oltre alla ritenuta per la previdenza.

I suddetti provvedimenti si intendono estesi ai legionari fiumani, in conformità alle disposizioni stabilite dallo Stato per i suoi dipendenti.

Il trattamento suddetto ha effetto dal I° gennaio 1934 per tutti coloro che si trovano in servizio di ruolo alla data del 7 maggio 1936-XIV, e, per quelli che verranno assunti in seguito, dalla data di assunzione in ruolo.

Con l'applicazione dei provvedimenti sopra indicati viene abrogata la disposizione contenuta nell'art. 48 del;vigente regolamento per il Personale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

A complemento delle indicazioni fornite in risposta alla circolare N. 6138 Pers. del 19 maggio scorso è necessario che la S.V. trasmetta subito un elenco con le seguenti notizie:

1°) cognome e nome degli impiegati od agenti di ruolo alla sua dipendenza che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

2°) cognome e nome degli impiegati o degli agenti di ruolo che hanno benemerenze per la causa fascista od anzianità fascista anteriore al 28 ottobre 1922.

La S.V. farà inoltre presente agli interessati che per ottenere l'applicazione in loro favore dei provvedimenti medesimi, dovranno presentare una domanda in carta libera alla quale allegheranno, qualora non li avessero già trasmessi, i documenti di cui alle circolari sopra citata.

Ella porterà a conoscenza del dipendente personale i suddetti provvedimenti dandomene assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
MEDOLAGHI

OGGETTO: ESTENSIONE DEI BENEFICI CONCESSI AGLI EX COMBATTENTI DELLA GUERRA 1915-1918 IN FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO CHE HA PARTECIPATO ALLE OPERAZIONI MILITARI IN AFRICA ORIENTALE, OVVERO IN SERVIZIO MILITARE NON ISOLATO ALL'ESTERO.

IL COMITATO ESECUTIVO (Seduta del 7 aprile 1938)
Visto il R.D.L. 2 giugno 1936, n.1172;
Visto il R.D.L. 21 ottobre 1937, n.2179;
Visto l'art.32 del Regolamento per il personale,

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio di Amministrazione di estendere i benefici concessi ai combattenti della guerra 1915-18 e precisamente la corresponsione di un assegno di £.75 annue per ogni semestre trascorso in zona di operazioni nonchè gli altri benefici economici per benemerenze acquisite in eventi bellici, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni del Comitato Esecutivo del 7 e 28 maggio 1936 a favore del personale di ruolo senza distinzione di categoria o grado che abbia partecipato nei reparti militari delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che abbia partecipato ad operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, essendo in servizio militare non isolato all'estero, giusta il R.D.L. 2 giugno 1936 n.1172, e gli art.4 e 7 del R.D.L. 21 ottobre 1937 n.2179. -

La estensione dei suddetti benefici economici sarà applicata con decorrenza dal 28 giugno 1936 a favore del personale che ha partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale e dal 22 gennaio 1938 a favore del personale che si trovi nelle condizioni di cui al predetto R.D.L. 21 ottobre 1937 n.2179. i suddetti benefici, ai sensi della circolare n.2939 del 18 gennaio XVI della Presidenza del Consiglio, sono cumulabili con quelli già concessi ai partecipanti alla guerra 1915-18.

Roma, 7 luglio 1938 p.c.c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Comitato Esecutivo (Seduta del 7 aprile 1938)
Visto il R.D.L. 2 giugno 1936, n.1172;
Visto il R.D.L. 21 ottobre 1937, n.2179;
Visto l'art.32 del Regolamento per il personale,

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio di Amministrazione di estendere i benefici concessi ai combattenti della guerra 1915-18 e precisamente la corresponsione di un assegno di L.75 annue per ogni semestre trascorso in zona di operazioni nonchè gli altri benefici economici per benemerenze acquisite in eventi bellici, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni del Comitato Esecutivo del 7 e 28 maggio 1936 a favore del personale di ruolo senza distinzione di categoria o grado che abbia partecipato nei reparti militari delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che abbia partecipato ad operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, essendo in servizio militare non isolato all'estero, giusta il R.D.L. 2 giugno 1936 n.1172, e gli art.4 e 7 del R.D.L. 21 ottobre 1937 n.2179. -

La estensione dei suddetti benefici economici sarà applicata con decorrenza dal 28 giugno 1936 a favore del personale che ha partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale e dal 22 gennaio 1938 a favore del personale che si trovi nelle condizioni di cui al predetto R.D.L. 21 ottobre 1937 n.2179. i suddetti benefici, ai sensi della circolare n.2939 del 18 gennaio XVI della Presidenza del Consiglio, sono cumulabili con quelli già concessi ai partecipanti alla guerra 1915-18.

Roma, 7 luglio 1938

p.c.c.
IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE
F.to Luceri

p.c.c.
F.to Memmo

4639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 11

A) INDENNITA' DI FUNZIONI

B) INDENNITA' DI CARICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) INDENNITA' DI FUNZIONI

B) INDENNITA' DI CARICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attività di servizio.

Sostituzione del 4° capoverso dell'art. 12 del Regolamento per il personale, riguardante il collocamento fuori dei quadri organici del personale medico incaricato dell'insegnamento universitario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto il 4° capoverso dell'art. 12 del Regolamento per il personale, relativo al collocamento fuori dei quadri organici del personale medico incaricato dell'insegnamento universitario;

constatata la opportunità che la posizione di *fuori dei quadri organici*, prevista per i medici che assumono incarichi di insegnamento universitario presso la Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie della R. Università di Roma, venga estesa a tutti i casi di nomine ed incarichi universitari conferiti a personale medico dell'Istituto;

vista la proposta del Comitato Esecutivo in data 13 febbraio 1941-XIX:

DELIBERA

di sostituire il 4° capoverso dell'art. 12 del Regolamento per il personale in conformità al seguente: «I medici degli Istituti sanitari, qualora siano nominati professori universitari o vengano incaricati dell'insegnamento in Regie Università, sono collocati fuori dei quadri organici con deliberazione del Comitato Esecutivo, secondo le norme che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione».

«Al medico collocato fuori dei quadri organici ai sensi del comma precedente, che continui a prestare servizio nei luoghi di cura dell'Istituto, se la retribuzione complessiva assegnata dalla R. Università, risulti inferiore a quella già corrisposta dall'Istituto stesso, sarà concesso un assegno personale pari alla differenza fra le due retribuzioni».

Assegni ai funzionari incaricati di mansioni direttive che rivestono gradi gerarchici o qualifiche inferiori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

riconosciuta l'opportunità di concedere assegni temporanei, strettamente connessi all'esercizio effettivo di determinate funzioni direttive, a quei funzionari che l'Amministrazione giudica in grado di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

svolgere mansioni superiori alla loro qualifica e che effettivamente comanda a disimpegnare le mansioni stesse presso gli Uffici centrali e periferici, ed in considerazione delle maggiori responsabilità alle quali essi vanno incontro nonchè del maggiore lavoro e delle particolari attitudini richieste;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo in data 20 novembre 1940,

DELIBERA

Art. 1.

Al personale comandato a disimpegnare, per un periodo superiore ad un mese e senza corresponsione di indennità di missione, le funzioni direttive di cui al successivo articolo 2 può essere concesso, con determinazione del Direttore Generale, un assegno temporaneo in relazione all'esercizio effettivo e alla effettiva durata delle suddette funzioni.

Art. 2.

La misura mensile netta dell'assegno di cui al precedente articolo è stabilita come segue:

per le funzioni di Capo Servizio	L. 400
» » » Direttore di Sede Provinciale .	» 300
» » » Direttore Sanitario	» 300
» » » Economo	» 200

Art. 3.

Al personale di ruolo che rivesta una qualifica non direttiva, cui siano attribuite funzioni od incarichi che non rientrino tra quelli previsti dall'articolo 2 e che tuttavia abbiano carattere direttivo o di particolare influenza e responsabilità, o che richiedano particolare preparazione e competenza, il Comitato Esecutivo, con deliberazione da adottarsi caso per caso, potrà concedere un assegno temporaneo in misura non superiore a L. 300 mensili, limitatamente all'effettiva durata delle predette funzioni od incarichi.

Art. 4.

Gli assegni di cui ai precedenti articoli non sono utili a pensione o ad altri effetti e cessano col cessare delle funzioni, o sono sospesi con la sospensione, per qualunque motivo, delle funzioni stesse.

Art. 5.

La presente deliberazione — che è entrata in vigore dal 20 novembre 1940-XIX, giorno della sua approvazione da parte del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comitato Esecutivo — può dar luogo a retroattività di effetti, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1940-XVIII, in favore di coloro che, già comandati a disimpegnare le funzioni di cui agli articoli 2 o 3, non abbiano fruito di alcuna indennità fissa o di missione in relazione all'esercizio delle funzioni stesse.

Rescissione del contratto d'impiego per alcuni dipendenti dell'Istituto. Modifica dell'art. 4 della deliberazione in data 15 gennaio 1941-XIX.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la propria deliberazione in data 15 gennaio 1941-XIX, relativa alla rescissione del contratto d'impiego per alcuni dipendenti dell'Istituto;

vista la proposta del Comitato Esecutivo in data 13 febbraio 1941-XIX;

udita la relazione del Direttore Generale,

DELIBERA

di modificare come segue l'art. 4 della sopra citata deliberazione del 15 gennaio 1941-XIX;

Art. 4.

Al personale nei riguardi del quale è rescisso il contratto d'impiego spetta, in aggiunta al trattamento di previdenza:

1) la liquidazione dell'intero contratto (differenza tra stipendio e pensione, competenze fisse e tredicesima mensilità); al personale stesso potrà essere corrisposto anche il premio di operosità, per tutti gli anni di ulteriore durata del contratto, nella misura da stabilirsi dal Presidente su relazione del Direttore Generale;

2) il riconoscimento di ogni altro diritto in base alle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili.

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 18 DICEMBRE 1940-XIX

Disciplina della concessione dei sussidi al personale dell'Istituto.

IL COMITATO ESECUTIVO

constatata la necessità di disposizioni che regolino la concessione di sussidi al personale dell'Istituto, sopratutto in rapporto ai limiti massimi delle somme a tale titolo corrisposte;

4636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

DELIBERA

1° Per la concessione di sussidi al personale dell'Istituto è stabilito uno stanziamento annuo di L. 66.000, delle quali:

a) non oltre L. 6.000 possono essere erogate in sussidi a favore di impiegati pensionati e delle loro famiglie;

b) non oltre L. 30.000 possono essere erogate in sussidi a favore del personale in servizio presso la Sede Centrale;

c) il rimanente può essere erogato in sussidi a favore del personale in servizio presso gli organi periferici.

Per ogni sussidio è fissato il limite massimo di L. 600.

2° I sussidi possono essere concessi per comprovate e straordinarie esigenze economiche dell'impiegato, tenendo conto della situazione familiare, dei meriti di servizio e della condizione economica derivante dalla posizione nell'impiego o dal trattamento di pensione.

Non potrà essere concesso in un semestre più di un sussidio alla stessa persona.

3° La facoltà di accordare i sussidi di cui sopra è riservata al Direttore Generale, il quale terrà presenti nei casi singoli le effettive condizioni di bisogno del richiedente e della sua famiglia ed in relazione a queste stabilirà la misura del sussidio entro i limiti sopra fissati.

DETERMINAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE
n. 175

IL DIRETTORE GENERALE

vista la relazione del Servizio Statistico Attuariale in data 16 febbraio 1941-XIX, concernente i coefficienti di capitalizzazione per l'applicazione dell'art. 21 del Regolamento per la previdenza a favore del personale,

DETERMINA

Sono approvati i coefficienti indicati nelle annesse tabelle A e B per la capitalizzazione delle quote di pensione su domande accettate dal Comitato esecutivo, rispettivamente per gli impiegati con famiglia aventi diritto a pensione (tab. A) e per quelli senza famiglia (tab. B).

La reversibilità della pensione a favore delle famiglie degli impiegati che siano stati ammessi alla capitalizzazione parziale della pensione è fatta in base alla pensione diretta residuale effettivamente goduta dall'impiegato.

Roma, 18 febbraio 1941-XIX.

Il Direttore Generale
BALDUCCI

OGGETTO: INDENNITA' DI CARICA AI CAPI SERVIZIO DELLA SEDE CENTRALE E AI DIRETTORI DI SEDE COMPARTIMENTALE.

IL COMITATO ESECUTIVO (seduta dell'8 maggio 1937)

- considerata la sperequazione di retribuzione esistente fra i gradi I° e 2° del personale d'amministrazione,

delibera

di concedere un'aggiunta di carica, utile agli effetti del trattamento di riposo, pari a L. 300 mensili nette per i Capi servizio della Sede centrale e a L. 200 mensili nette per i Direttori di Sede compartimentale, nell'intesa che tale aggiunta di carica debba essere corrisposta anche ai funzionari di grado secondo incaricati delle funzioni di grado primo,

delibera altresì

che i Capi Servizio della Sede centrale e i Direttori di Sede compartimentale, oltre all'aggiunta di carica, possano beneficiare di un assegno ad personam, qualora la retribuzione da essi goduta quali Capo ufficio o Direttori di Sede provinciale di prima classe - ivi compresa l'aggiunta di famiglia viene a cessare con la promozione al grado primo - fosse più elevata della retribuzione che essi percepirebbero in seguito alla promozione medesima, detratto, come è ovvio, l'aggiunta di carica.

Delibera infine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

O - 4 039 - II. (20.000)

delibera

di concedere un'aggiunta di carica, utile agli effetti del trattamento di riposo, pari a L. 300 mensili nette per i Capi servizio della Sede centrale e a L. 200 mensili nette per i Direttori di Sede compartimentale, nell'intesa che tale aggiunta di carica debba essere corrisposta anche ai funzionari di grado secondo incaricati delle funzioni di grado primo,

delibera altresì

che i Capi Servizio della Sede centrale e i Direttori di Sede compartimentale, oltre all'aggiunta di carica, possano beneficiare di un assegno ad personam, qualora la retribuzione da essi goduta quali Capo ufficio o Direttori di Sede provinciale di prima classe - ivi compresa l'aggiunta di famiglia viene a cessare con la promozione al grado primo - fosse più elevata della retribuzione che essi percepirebbero in seguito alla promozione medesima, detratto, come è ovvio, l'aggiunta di carica.

Delibera infine

che detto assegno debba essere pari alla differenza tra le due retribuzioni suindicate, e debba essere gradualmente assorbito dai successivi aumenti di stipendio nel grado primo.

4637

im.

2500 330 - 4 939 - R. (20.000)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 12

A) INDENNITA' DI CASSA

B) INDENNITA' DI BICICLETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) INDENNITA' DI CASSA

B) INDENNITA' DI BICICLETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

OGGETTO: Indennità per gli impiegati addetti alla Cassa della Sede centrale dell'Istituto; cauzione e indennità per gli impiegati addetti alla Cassa delle Sedi compartimentali e provinciali.

IL COMITATO ESECUTIVO(15 luglio 1937)

- udita la relazione del Presidente,

delibera

di concedere al personale addetto alla Cassa della Sede centrale dell'Istituto una speciale indennità del seguente importo:

all'impiegato incaricato delle funzioni di cassiere	L.	400	mens.nette
all'impiegato incaricato delle funzioni di aiut.Cass.	"	200	" "
all'impiegato incaricato delle funzioni di contr.	"	100	" "
all'impiegato addetto al magazzino e alla sped.marche	"	100	" "
al personale subalterno incaricato delle funzioni di commesso di cassa	"	60	" "

delibera poi

che gli impiegati incaricati delle funzioni di cassiere presso le Sedi provinciali e compartimentali debbono versare una cauzione, o integrarla se di importo inferiore nella misura seguente:

per le Sedi aventi un movimento di pagamenti e di riscossioni esclusi i versamenti e i prelievi da conto corrente fino a 3.000.000 annue cauzione L. 20.000;

per le Sedi aventi un movimento di oltre 3.000.000 fino a 6.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

330 - 4-930 - R. (20.000)

- udita la relazione del Presidente,

delibera

di concedere al personale addetto alla Cassa della Sede centrale dell'Istituto una speciale indennità del seguente importo:

all'impiegato incaricato delle funzioni di cassiere	L.	400	mens.nette
all'impiegato incaricato delle funzioni di aiut.Cass.	"	200	" "
all'impiegato incaricato delle funzioni di contr.	"	100	" "
all'impiegato addetto al magazzino e alla sped.marche	"	100	" "
al personale subalterno incaricato delle funzioni di commesso di cassa	"	60	" "

delibera poi

che gli impiegati incaricati delle funzioni di cassiere presso le Sedi provinciali e compartimentali debbono versare una cauzione, o integrarla se di importo inferiore nella misura seguente:

per le Sedi aventi un movimento di pagamenti e di riscossioni esclusi i versamenti e i prelievi da conto corrente fino a 3.000.000 annue cauzione L. 20.000;

per le Sedi aventi un movimento di oltre 3.000.000 fino a 6.000.000 cauzione L. 25.000;

per le Sedi aventiunmovimento di oltre 6.000.000 fino a 9.000.000 cauzione L. 30.000;

per le Sedi aventi un movimento di oltre 9.000.000 fino a 12.000.000 cauzione L. 35.000.

4633

per le Sedi aventi un movimento di oltre 12.000.000 cauzione L. 40.000.

Detta cauzione dovrà essere versata, o integrata, entro il

./.

2250-330 - 4-939 - B. (20.000)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

31 dicembre 1937: trascorso tale termine, l'Amministrazione potrà esonerare dalle funzioni di cassiere coloro che non abbiano ancora versata, integrata, la cauzione, oppure potrà mantenerli nelle funzioni stesse, a suo insindacabile giudizio.

delibera

di esentare dall'obbligo della cauzione gli impiegati incaricati delle funzioni di aiuto cassiere, nonchè gli impiegati incaricati della reggenza degli uffici locali.

delibera inoltre

di concedere agli impiegati incaricati delle funzioni di cassiere presso le Sedi compartimentali e provinciali una speciale indennità del seguente importo:

per le Sedi aventi un movimento di pagamenti e riscossioni esclusi i versamenti e i prelievi da conto corrente fino a 3.000.000 annue L. 100 mensili nette

per le Sedi aventi un movimento di oltre 3.000.000 fino a 6.000.000 " 125 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 6.000.000 fino a 9.000.000 " 150 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 9.000.000 fino a 12.000.000 " 175 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 12.000.000 fino a 30.000.000 " 200 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 30.000.000 fino a 50.000.000 " 225 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 50.000.000 fino a 100.000.000 " 250 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 100.000.000 " 300 " "

Detta indennità dovrà essere ridotta, fino ad un massimo del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

della reggenza degli uffici locali.

delibera inoltre

di concedere agli impiegati incaricati delle funzioni di cassiere presso le Sedi compartimentali e provinciali una speciale indennità del seguente importo:

per le Sedi aventi un movimento di pagamenti e riscossioni esclusi i versamenti e i prelievi da conto corrente fino a 3.000.000 annue L. 100 mensili nette

per le Sedi aventi un movimento di oltre 3.000.000 fino a 6.000.000 " 125 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 6.000.000 fino a 9.000.000 " 150 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 9.000.000 fino a 12.000.000 " 175 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 12.000.000 fino a 30.000.000 " 200 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 30.000.000 fino a 50.000.000 " 225 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 50.000.000 fino a 100.000.000 " 250 " "

per le Sedi aventi un movimento di oltre 100.000.000 " 300 " "

Detta indennità dovrà essere ridotta, fino ad un massimo del 50% per coloro che non abbiano versata, o integrata, entro il 31 dicembre 1937 la cauzione dovuta.

delibera infine

di concedere agli impiegati incaricati delle funzioni di aiuto cassiere una indennità pari al 50% di quella spettante agli incaricati delle funzioni di cassiere a seconda della importanza della Sede in cui prestano servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

OGGETTO: Aumento dell'indennità speciale corrisposta al personale addet_
to alla Cassa della Sede Centrale e delle Sedi Provinciali.

Il Consiglio di Amministrazione (Seduta 22.9.1943)

- vista la deliberazione del Comitato Esecutivo in data 15 luglio 1937 relativa alla corresponsione di una speciale indennità agli impiegati addetti alla Cassa della Sede Centrale e delle Sedi Provinciali;

- Udita la relazione del Direttore Generale,

DELIBERA

di determinare nelle seguenti misure i compensi da corrispondersi a decorrere dal 1° ottobre 1943 al personale addetto alla Cassa della Se_de Centrale e delle Sedi Provinciali:

SEDE CENTRALE

- all'impiegato incaricato delle funzioni di Cassiere	L.500 mens.netto
- all'impiegato incaricato delle funzioni di aiuto cassiere	" 300 " "
- all'impiegato incaricato delle funzioni di con_trollo	" 200 " "
- all'impiegato addetto al magazzino e alla spedizione marche	" 200 " "
- al personale subalterno incaricato delle funzioni di commesso di cassa	" 160, " "

SEDI PROVINCIALI

- all'impiegato incaricato delle funzioni di Cassiere in Sede avente un movimento di pagamento e riscossio_ne, esclusi i versamenti e i prelevamenti in c/c/fino a L.3.000.000	L. 200 mens.netto
- per le Sedi aventi un movimento di oltre 3.000.000 e fino a L.6.000.000	" 225 " "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

relative alla corresponsione di una speciale indennità agli impiegati addetti alla Cassa della Sede Centrale e delle Sedi Provinciali;

- Udita la relazione del Direttore Generale,

DELIBERA

di determinare nelle seguenti misure i compensi da corrispondersi a decorrere dal 1° ottobre 1943 al personale addetto alla Cassa della Sede Centrale e delle Sedi Provinciali:

SEDE CENTRALE

- all'impiegato incaricato delle funzioni di Cassiere	L.	500	mens.netto
- all'impiegato incaricato delle funzioni di aiuto cassiere	"	300	" "
- all'impiegato incaricato delle funzioni di controllo	"	200	" "
- all'impiegato addetto al magazzino e alla spedizione marche	"	200	" "
- al personale subalterno incaricato delle funzioni di commesso di cassa	"	160,	" "

SEDI PROVINCIALI

- all'impiegato incaricato delle funzioni di Cassiere in Sede avente un movimento di pagamento e riscossione, esclusi i versamenti e i prelevamenti in c/c/fino a L.3.000.000	L.	200	mens.netto
- per le Sedi aventi un movimento di oltre 3.000.000 e fino a L.6.000.000	"	225	" "
- per le Sedi aventi un movimento di oltre 6.000.000 e fino a L.9.000.000	"	250	" "
- per le Sedi aventi un movimento di oltre 9.000.000 e fino a L.12.000.000	"	275	" "
- per le Sedi aventi un movimento di oltre 12.000.000 e fino a L.30.000.000	"	300	" "

4632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- per le Sedi aventi un movimento di oltre L.30.000.000
  e fino a 50.000.000 L.325 mens.nette

- per le Sedi aventi un movimento di oltre L.50.000.000
  e fino a 100.000.000 " 350 " "

- per le Sedi aventi un movimento di oltre L.100.000.000" 400 " "

Per Copia Conforme
f.to Nenna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Servizio Personale II°

IL COMITATO ESECUTIVO, ritenuto equo accordare al personale subalterno con mansioni di fattorino ciclista, che, per il disimpegno del servizio, si serva di mezzo proprio, una indennità mensile a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e per l'uso della bicicletta;
- visto l'art.116 del Regolamento per il Personale,
- delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione di aggiungere all'art.116 del Regolamento per il Personale, approvato il 18 febbraio I938.XVI, il seguente comma terzo:

"Al personale subalterno che disimpegna con mezzo proprio mansioni di fattorino ciclista è corrisposta, a titolo di spese di manutenzione e per l'uso del mezzo, un'indennità mensile, in misura da stabilirsi dal Comitato Esecutivo".

Delibera inoltre

subordinatamente all'approvazione di tale proposta da parte del Consiglio di Amministrazione - di stabilire in L.30 mensili lorde l'ammontare della predetta indennità per rimborso spese da corrispondere al personale subalterno che, per le,sue mensioni di fattorino ciclista, si serva di mezzo proprio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL COMITATO ESECUTIVO, ritenuto equo accordare al personale subalterno con mansioni di fattorino ciclista, che, per il disimpegno del servizio, si serva di mezzo proprio, una indennità mensile a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e per l'uso della bicicletta;
- visto l'art.116 del Regolamento per il Personale,
- delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione di aggiungere all'art.116 del Regolamento per il Personale, approvato il 18 febbraio 1938.XVI, il seguente comma terzo:

"Al personale subalterno che disimpegna con mezzo proprio mansioni di fattorino ciclista è corrisposta, a titolo di spese di manutenzione e per l'uso del mezzo, un'indennità mensile, in misura da stabilirsi dal Comitato Esecutivo".

Delibera inoltre

subordinatamente all'approvazione di tale proposta da parte del Consiglio di Amministrazione - di stabilire in L.30 mensili lorde l'ammontare della predetta indennità per rimborso spese da corrispondere al personale subalterno che, per le,sue mensioni di fattorino ciclista, si serva di mezzo proprio.

4631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Servizio Personale 1°

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 25 OTTOBRE 1940

Integrazione dell'art.116 del Regolamento per il personale con l'aggiunta di un terzo comma (assegno mensile ai fattorini ciclisti).

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ritenuto equo accordare al personale subalterno con mansioni di fattorino ciclista, che, per il disimpegno del servizio, si serva di mezzo proprio, una indennità mensile a titolo di rimborso delle spese di manutenzione per l'uso della bicicletta;

visto l'art.116 del Regolamento per il personale;

vista la deliberazione del Comitato Esecutivo in data 25 ottobre 1940, con la quale si proponeva la concessione della indennità predetta e, subordinatamente all'approvazione della proposta stessa, se ne determinava la misura in L.30 mensili lorde.

D E L I B E R A

di aggiungere all'art.116 del Regolamento per il personale, approvato il 18 febbraio 1938, il seguente comma terzo:

" Al personale subalterno che disimpegna con mezzo proprio mansioni di fattorino ciclista è corrisposta, a titolo di rimborso spese di manutenzione e per l'uso del mezzo, un'indennità mensile, in misura da stabilirsi dal Comitato Esecutivo".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ritenuto equo accordare al personale subalterno con mansioni di fattorino ciclista, che, per il disimpegno del servizio, si serva di mezzo proprio, una indennità mensile a titolo di rimborso delle spese di manutenzione per l'uso della bicicletta;

visto l'art.116 del Regolamento per il personale;

vista la deliberazione del Comitato Esecutivo in data 25 ottobre 1940, con la quale si proponeva la concessione della indennità predetta e, subordinatamente all'approvazione della proposta stessa, se ne determinava la misura in L.30 mensili lorde.

D E L I B E R A

di aggiungere all'art.116 del Regolamento per il personale, approvato il 18 febbraio 1938, il seguente comma terzo:

" Al personale subalterno che disimpegna con mezzo proprio mansioni di fattorino ciclista è corrisposta, a titolo di rimborso spese di manutenzione e per l'uso del mezzo, un'indennità mensile, in misura da stabilirsi dal Comitato Esecutivo".

4639

Cr/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

OGGETTO: Aumento dell'assegno mensile corrisposto ai fattorini ciclisti ai sensi del terzo comma dell'art. 116 del Regolamento per il personale.

Il Consiglio di amministrazione (seduta 22 settembre 1943)

- vista la propria deliberazione in data 25 ottobre 1940, con la quale all'art. 116 del Regolamento per il personale veniva aggiunto un terzo comma per la concessione di una indennità mensile, in misura da stabilirsi dal Comitato esecutivo, al personale subalterno che disimpegna, con mezzo proprio, mansioni di fattorino ciclista, a titolo di rimborso spese di manutenzione e per l'uso del mezzo;

- vista la deliberazione del Comitato esecutivo in data 25 ottobre 1940, con la quale la indennità predetta veniva fissata in L. 30 mensili lorde;

- considerato che la misura di tale indennità è ora divenuta esigua, dato l'elevato costo della bicicletta e l'aumento subito dalle relative spese di manutenzione;

- udita la relazione del Direttore generale;

delibera

di fissare l'assegno mensile lordo corrisposto ai fattorini ciclisti, ai sensi del terzo comma dell'art. 116 del Regolamento per il personale, da un minimo di L. 30 ad un massimo di L. 100 e di dare mandato al Direttore generale di stabilire caso per caso la misura entro i limiti di cui sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- vista la propria deliberazione in data 25 ottobre 1940, con la quale all'art. 116 del Regolamento per il personale veniva aggiunto un terzo comma per la concessione di una indennità mensile in misura da stabilirsi dal Comitato esecutivo, al personale subalterno che disimpegna, con mezzo proprio, mansioni di fattorino ciclista, a titolo di rimborso spese di manutenzione e per l'uso del mezzo;

- vista la deliberazione del Comitato esecutivo in data 25 ottobre 1940, con la quale la indennità predetta veniva fissata in L. 30 mensili lorde;

- considerato che la misura di tale indennità è ora divenuta esigua, dato l'elevato costo della bicicletta e l'aumento subito dalle relative spese di manutenzione;

- udita la relazione del Direttore generale;

delibera

di fissare l'assegno mensile lordo corrisposto ai fattorini ciclisti, ai sensi del terzo comma dell'art. 116 del Regolamento per il personale, da un minimo di L. 30 ad un massimo di L. 100 e di dare mandato al Direttore generale di stabilire caso per caso la misura entro i limiti di cui sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 13

A) ASSEGNO AL PERSONALE CHE DISIMPEGNA FUNZIONI PER LE QUALI OCCORRONO PREPARAZIONE E ATTITUDINI PARTICOLARI.-

B) INDENNITA' DI GABINETTO -

C) INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO CHE LAVORA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) ASSEGNO AL PERSONALE CHE DISIMPEGNA FUNZIONI PER LE QUALI OCCORRONO PREPARAZIONE E ATTITUDINI PARTICOLARI.-

B) INDENNITA' DI GABINETTO -

C) INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO CHE LAVORA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERVIZIO PERSONALE

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO "AD PERSONAM" AL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE, DI RUOLO E FUORI RUOLO, ADDETTO ALLE MACCHINE CALCOLATRICI, PERFORATRICI E RIPRODUTTRICI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

considerato che le macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici, entrate recentemente in uso nell'Istituto, richiedono, per la loro estrema delicatezza, particolare attitudine e preparazione tecnica nel personale preposto all'uso delle macchine stesse e comportano un dispendio di energie meritevole di riconoscimento;

ritenuta l'opportunità di concedere al personale addetto a tali macchine un assegno "ad personam" nella misura di quello già concesso al personale femminile ausiliario per le mansioni specificate dalla tabella 6 allegata al Regolamento per il Personale, trattamento testè esteso anche al personale femminile provvisorio del 5° gruppo, di cui all'art.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

Vista la proposta del Comitato Esecutivo in data 21 gennaio 1942;

udita la relazione del Direttore Generale,

delibera

di attribuire al Direttore Generale la facoltà di concedere al personale maschile e femminile, di ruolo e fuori ruolo, addetto alle macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici, un assegno "ad personam", senza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CI E RIPRODUTTRICI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

considerato che le macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici, entrate recentemente in uso nell'Istituto, richiedono, per la loro estrema delicatezza, particolare attitudine e preparazione tecnica nel personale preposto all'uso delle macchine stesse e comportano un dispendio di energie meritevole di riconoscimento;

ritenuta l'opportunità di concedere al personale addetto a tali macchine un assegno "ad personam" nella misura di quello già concesso al personale femminile ausiliario per le mansioni specificate dalla tabella 6 allegata al Regolamento per il Personale, trattamento testè esteso anche al personale femminile provvisorio del 5° gruppo, di cui all'art.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

Vista la proposta del Comitato Esecutivo in date 21 gennaio 1942;

udita la relazione del Direttore Generale,

delibera

di attribuire al Direttore Generale la facoltà di concedere al personale maschile e femminile, di ruolo e fuori ruolo, addetto alle macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici, un assegno "ad personam", senza effetto nei riguardi del trattamento di quiescenza, compreso fra un minimo di L. 50.= ed un massimo di L. 150.= mensili nette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Aumento dell'assegno mensile corrisposto al personale maschile e femminile che disimpegna funzioni per le quali concorrono preparazione e attitudini particolari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Seduta del 22 settembre '43

Vista la tabella n.o allegata al Regolamento del personale a l'art.5, ultimo comma, delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario", che prevede la concessione di un assegno "ad personam" compreso fra un minimo di £.50 ad un massimo di £.150 mensili nette in favore del personale ausiliario e del personale femminile provvisorio di gruppo 5°, che disimpegna normalmente funzioni per le quali occorrono attitudini particolari (bibliotecarie, disegnatrici, traduttrici e stenografe);

Vista la propria deliberazione in data 18 febbraio 1938, relativa alla estensione dell'assegno di cui sopra al personale maschile e femminile di ruolo e fuori ruolo, addetto alle macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici;

Ritenuto che la misura dell'assegno suddetto è inadeguato a compensare la mansioni particolari che il personale è chiamato a disimpegnare e che per tale motivo risulta difficile reclutare personale fornito della sufficiente preparazione richiesta;

Considerata la necessità di elevare la misura dell'assegno stesso;

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo in data 18 giugno 1943;

Udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a

l'assegno "ad personam" senza effetti nei riguardi del trattamento di previdenza, previsto a favore del personale maschile e femminile che disimpegna normalmente funzioni per le quali occorrono preparazione ed attitudini particolari, viene elevato da un minimo di £.100 ad un massimo di £.300. mensili.

PER COPIA CONFORME
F.to Memmo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vista la tabella n.6 allegata al Regolamento del personale a l'art.5, ultimo comma, delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario", che prevede la concessione di un assegno "ad personam" compreso fra un minimo di £.50 ad un massimo di £.150 mensili nette in favore del personale ausiliario e del personale femminile provvisorio di gruppo 5°, che disimpegna normalmente funzioni per le quali occorrono attitudini particolari (bibliotecarie, disegnatrici, traduttrici e stenografe);

Vista la propria deliberazione in data 18 febbraio 1938, relativa alla estensione dell'assegno di cui sopra al personale maschile e femminile di ruolo e fuori ruolo, addetto alle macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici;

Ritenuto che la misura dell'assegno suddetto è inadeguato a compensare la mansioni particolari che il personale è chiamato a disimpegnare e che per tale motivo risulta difficile reclutare personale fornito della sufficiente preparazione richiesta;

Considerata la necessità di elevare la misura dell'assegno stesso;

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo in data 18 giugno 1943;

Udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a

l'assegno "ad personam" senza effetti nei riguardi del trattamento di previdenza, previsto a favore del personale maschile e femminile che disimpegna normalmente funzioni per le quali occorrono preparazione ed attitudini particolari, viene elevato da un minimo di £.100 ad un massimo di £.300. mensili.

PER COPIA CONFORME
F.to Memmo

eb.

4626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

Dott.re Tombesi

Roma, 19 agosto 1943.
Corso Umberto I, 239

Circolare n. 45721 P./ 192

OGGETTO: **Assegni ad personam.**

Ai Capi Servizio, agli Ispettori, ai Direttori di Sede, ai Direttori degli Ospedali sanatoriali

Il Comitato Esecutivo, nella seduta del 18 giugno 1943, ha deliberato di elevare ad un minimo di L. 100 e ad un massimo di L. 300 i limiti dell'assegno « ad personam » — senza effetti nei riguardi del trattamento di previdenza — previsto in favore del personale maschile e femminile che disimpegna normalmente funzioni per le quali occorrono preparazione ed attitudini particolari (es.: stenografe, bibliotecarie, traduttrici, disegnatrici, addetti alle macchine calcolatrici, perforatrici, riproduttrici, ecc.).

In applicazione di quanto sopra i dirigenti — ove lo ritengano opportuno — formuleranno concrete proposte per la concessione del suddetto assegno al personale che eserciti le anzidette funzioni e che sia ritenuto meritevole.

Tali proposte, improntate alla più assoluta obbiettività, debbono contenere tutti gli elementi necessari per mettere in grado questa Direzione Generale di decidere e debbono essere limitate ai dipendenti che esercitino normalmente speciali funzioni e dimostrino, in tale esercizio, effettiva preparazione e capacità.

IL DIRETTORE GENERALE
FERRARIO

4625

3066/6806 - 8-943 - O. (800)

AL SIG. DIRETTORE GENERALE

Con determinazione della Direzione Generale n.24 del 18 gennaio 1939, venne disciplinata la concessione delle indennità speciali al personale addetto alle Segreterie Particolari della Presidenza e della Direzione Generale. L'Amministrazione si uniformò al criterio adottato nei confronti dei dipendenti dello Stato, addetti ad analoghi servizi speciali, secondo il quale le indennità mensili vengono commisurate ad 1/4 delle indennità spettanti per 30 giorni in caso di missione per i vari gradi.

In base a tale criterio le indennità di gabinetto vennero corrisposte nelle seguenti misure nette:

Gr.3,4° e 5°.....L. 517,86
Gr.6°....." 402,78
Gr.7° e 8°....." 345,24
Gr.9° e 10° e personale ausiliario....." 287,70
Personale fuori ruolo....." 237,70

Per il personale fuori ruolo, al quale - secondo il criterio adottato - sarebbe spettato il medesimo trattamento fatto ai gradi 9° e 10° e al personale ausiliario, venne disposto di diminuire di 50 lire l'indennità di cui trattasi e di determinarla nella misura dianzi indicata, ai fini di distanziare il personale fuori ruolo dal personale di ruolo.

Poichè le indennità di missione sono state aumentate con provvedimento successivo alla determinazione della Direzione Generale n.24 del 18 gennaio 1939 e precisamente con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'8 aprile 1942, si rende opportuno rivedere le indennità di gabinetto tenendo conto delle indennità di missione nelle nuove misu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con determinazione della Direzione Generale n. 24 del 8 gennaio 1939, venne disciplinata la concessione delle indennità speciali al personale addetto alle Segreterie Particolari della Presidenza e della Direzione Generale. L'Amministrazione si uniformò al criterio adottato nei confronti dei dipendenti dello Stato, addetti ad analoghi servizi speciali, secondo il quale le indennità mensili vengono commisurate ad 1/4 delle indennità spettanti per 30 giorni in caso di missione per i vari gradi.

In base a tale criterio le indennità di gabinetto vennero corrisposte nelle seguenti misure nette:

Gr.3,4° e 5°.....L. 517,86
Gr.6°....." 402,78
Gr.7° e 8°....." 345,24
Gr.9° e 10° e personale ausiliario....." 287,70
Personale fuori ruolo....." 237,70

Per il personale fuori ruolo, al quale - secondo il criterio adottato - sarebbe spettato il medesimo trattamento fatto ai gradi 9° e 10° e al personale ausiliario, venne disposto di diminuire di 50 lire l'indennità di cui trattasi e di determinarla nella misura dianzi indicata, ai fini di distanziare il personale fuori ruolo dal personale di ruolo.

Poichè le indennità di missione sono state aumentate con provvedimento successivo alla determinazione della Direzione Generale n.24 del 18 gennaio 1939 e precisamente con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'8 aprile 1942, si rende opportuno rivedere le indennità di gabinetto tenendo conto delle indennità di missione nelle nuove misure.

Considerando 1/4 delle indennità spettanti per 30 giorni in caso di missione, per i vari gradi, le indennità di gabinetto dovrebbero essere corrisposte per i seguenti importi netti mensili:

4624

./.

Be

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Gr.3° e 4° .....L. 738,97
Gr.5°....." 665,10
Gr.6°....." 591,22
Gr.7° e 8°....." 517,27
Gr.9°....." 443,40
Gr.10°....." 406,42
Ausiliarie ....." 369,45

Personale fuori ruolo

I°gruppo....." 443,40
2° gruppo....." 406,42
4° e 5° gruppo....." 369,45

Poichè, peraltro, le misure anzidette costituirebbero un aumento sensibile rispetto a quelle in vigore, si sottopone all'approvazione la seguente tabella che limita l'aumento secondo criteri di ragionevole equità. La tabella proposta prevede per i funzionari, che, senza far parte delle Segreterie, siano chiamati dall'Ecc.za il Presidente o dal Sig. Direttore Generale, a svolgere speciali funzioni alle loro dirette dipendenze, e per i Segretari l'indennità di Gabinetto nella misura di Lire 600,-- mensili nette, indipendentemente dalla qualifica e dallgrado rivestito dai singoli funzionari. Ciò in considerazione che le attribuzioni svolte nell'uno e nell'altro caso non hanno riferimento col grado dei funzionari.

La proposta tabella delle indennità di gabinetto - che potrebbe avere applicazione dal 1°luglio u.s. - è la seguente:

Funzionari a diaposizione dell'Ecc.za il Presidente o del Sig.Direttore Generale (indipendentemente dal grado e dalla qualifica del singolo funzionario) e Segretari (indipendentemente dal grado e dalla qualifica del singolo funzionario).....L. 600,--netto

Altro personale di segreteria: " 550,-- "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gr.9°.....” 443,40

Gr.10°.....” 406,42

Ausiliarie .....” 369,45

Personale fuori ruolo

I°gruppo.....” 443,40

2° gruppo.....” 406,42

4° e 5° gruppo.....” 369,45

Poichè, peraltro, le misure anzidette costituirebbero un aumento sensibile rispetto a quelle in vigore, si sottopone all'approvazione la seguente tabella che limita l'aumento secondo criteri di ragionevole equità. La tabella proposta prevede per i funzionari, che, senza far parte delle Segreterie, siano chiamati dall'Ecc.za il Presidente o dal Sig. Direttore Generale, a svolgere speciali funzioni alle loro dirette dipendenze, e per i Segretari l'indennità di Gabinetto nella misura di Lire 600,-- mensili nette, indipendentemente dalla qualifica e dallgrado rivestito dai singoli funzionari. Ciò in considerazione che le attribuzioni svolte nell'uno e nell'altro caso non hanno riferimento col grado dei funzionari.

La proposta tabella delle indennità di gabinetto - che potrebbe avere applicazione dal 1°luglio u.s. - è la seguente:

Funzionari a disposizione dell'Ecc.za il Presidente o del Sig.Direttore Generale (indipendentemente dal grado e dalla qualifica del singolo funzionario) e Segretari (indipendentemente dal grado e dalla qualifica del singolo funzionario).....L. 600,-nette

Altro personale di segreteria:

Grado 3°,4° e 5°.....” 550,- ””

Grado 6°.....” 450,- ””

Grado 7° e 8°.....” 400,- ””

Grado 9° e 10° e ausiliarie.....” 300,- ””

4623

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale fuori ruolo .....L. 300,-netto

Roma, 24.8.43

IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Fuode

Visto - si approva
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, 27.8.43

IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Fusco

Visto - si approva
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' AL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE, DI RUOLO E FUORI RUOLO, CHE LAVORA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

in virtù dei poteri attribuitigli dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1943-XXII, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le funzioni di Commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;

- considerato che alcune Sedi hanno ritenuta opportuna la collocazione di uno o più uffici (magazzino stampati, archivio delle pratiche, ecc.) in locali semi-interrati o scantinati;

- tenuto conto che alcune altre Sedi, in seguito a minaccia di offese aeree nemiche, si sono trovate costrette a spostare parte dei propri uffici (archivio tesse ecc.) in locali come sopra specificati;

- considerate le condizioni di particolare disagio in cui viene a trovarsi il personale costretto a lavorare in tali ambienti, per insufficiente o completa mancanza di luce naturale e talvolta per non perfetto ricambio di aria,

delibera

di concedere al personale maschile e femminile, di ruolo e fuori ruolo, che lavori abitualmente in locali semi-interrati o scantinati, una indennità, senza effetto nei riguardi del trattamento di quiescenza, di L. 5 per ogni giornata di effettivo lavoro prestato.

La presente deliberazione ha effetto dal I° gennaio 1944-XXII

Vittorio Veneto, 27 dicembre 1943-XXII

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Ferrario

P.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

in virtù dei poteri attribuitigli dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1943-XXII, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le funzioni di Commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;

- considerato che alcune Sedi hanno ritenuta opportuna la collocazione di uno o più uffici (magazzino stampati, archivio delle pratiche, ecc.) in locali semi-interrati o scantinati;

- tenuto conto che alcune altre Sedi, in seguito a minaccia di offese aeree nemiche, si sono trovate costrette a spostare parte dei propri uffici (archivio tesse ecc.) in locali come sopra specificati;

- considerate le condizioni di particolare disagio in cui viene a trovarsi il personale costretto a lavorare in tali ambienti, per insufficiente o completa mancanza di luce naturale e talvolta per non perfetto ricambio di aria,

delibera

di concedere al personale maschile e femminile, di ruolo e fuori ruolo, che lavori abitualmente in locali semi-interrati o scantinati, una indennità, senza effetto nei riguardi del trattamento di quiescenza, di L. 5 per ogni giornata di effettivo lavoro prestato.

La presente deliberazione ha effetto dal I° gennaio 1944-XXII.

Vittorio Veneto, 27 dicembre 1943-XXII

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ferrario

p.c.c.
il Dirigente il Servizio
Affari Generali
F.to: De Pasquale

4621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 14

INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO DI MISSIONI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta dell'8 aprile I942)

- visti gli articoli 59 e 60 del Regolamento per il personale;
- vista la deliberazione del Comitato esecutivo in data 12 febbraio I926 -V, con la quale venne determinata la misura dell'indennità di missione spettante ai Consiglieri di Amministrazione e al Direttore Generale dell'Istituto;
- vista la deliberazione del Comitato esecutivo in data 6 ottobre I938-XVI, con la quale vennero approvate le norme e le tabelle concernenti le competenze spettanti al personale dell'Istituto per missione o per trasferimento
- considerato che, con R. decreto -legge 27 febbraio I942-XX, n.76, è stato apportato un sensibile aumento al trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, allo scopo di adeguarlo alle attuali esigenze di vita;
- riconosciuta la necessità, per lo stesso motivo, di rivedere il trattamento di cui alle citate deliberazioni in data 12 febbraio I926-V, e del 6 ottobre I938-XVI;
- vista la proposta del Comitato esecutivo in data 8 aprile I942-XX;
- udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a

Art.1

La misura della indennità di missione nell'interno del Regno, di cui alle deliberazioni del Comitato esecutivo in data 12 febbraio I926-V e 6 ottobre I938-XVI, è stabilita nella tabella allegata alla presente deliberazione.

4619

Art.2

Per le missioni in corso all'entrata in vigore della presente

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- visti gli articoli 59 e 60 del Regolamento per il personale;
- vista la deliberazione del Comitato esecutivo in data 12 febbraio I926 -V, con la quale venne determinata la misura dell'indennità di missione spettante ai Consiglieri di Amministrazione e al Direttore Generale dell'Istituto;
- vista la deliberazione del Comitato esecutivo in data 6 ottobre I938-XVI, con la quale vennero approvate le norme e le tabelle concernenti le competenze spettanti al personale dell'Istituto per missione o per trasferimento
- considerato che, con R. decreto -legge 27 febbraio I942-XX, n.76, è stato apportato un sensibile aumento al trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, allo scopo di adeguarlo alle attuali esigenze di vita;
- riconosciuta la necessità, per lo stesso motivo, di rivedere il trattamento di cui alle citate deliberazioni in data 12 febbraio I926-V, e del 6 ottobre I938-XVI;
- vista la proposta del Comitato esecutivo in data 8 aprile I942-XX;
- udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a

Art.1

La misura della indennità di missione nell'interno del Regno, di cui alle deliberazioni del Comitato esecutivo in data 12 febbraio I926-V e 6 ottobre I938-XVI, è stabilita nella tabella allegata alla presente deliberazione.

4619

Art.2

Per le missioni in corso all'entrata in vigore della presente deliberazione le indennità, previste dall'articolo precedente, sono soggette , in relazione ai periodi di missione già trascorsi, alle riduzioni stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art.3

Per le missioni successive , le indennità si intendono al netto

M. ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 785021

della riduzione di cui ai RR.DD.LL. 20 novembre I930-IX, n.I49I, e 14 aprile I934-XII, n.56I, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio I93I-IX,n.IO, e I4 giugno I934-XII, n.I038.

Per il doppio decimo delle spese di viaggio, quando dovute, e per le indennità chilometriche, sono abrogate le due riduzioni disposte dai predetti RR.DD.LL. n.I49I e N.56I.

Art.4

Sono abrogati i primi due commi del paragrafo 8 e il paragrafo I9 delle "Norme per il trattamento di missione e di trasferimento del personale dell'I.N.F.P.S., approvate con deliberazione del Comitato esecutivo in data 6 ottobre I938-XVI.

Art.5

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione, salvo quanto è stabilito nell'art.2, hanno vigore dal I° marzo I942-XX.

Il Direttore Generale è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni emanate sinora, dagli organi competenti, in materia di trattamento di missione e di trasferimento.

Per copia conforme

F.to Memmo

Per copia conforme

IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 aprile 1942-XX.

TABELLA DELLE DIARIE PER LE MISSIONI NELL'INTERNO DEL REGNO

(al lordo delle imposte erariali)

- Presidente	£.	160,_
- Consiglieri d'Amministrazione, Sindaci, Direttore Generale e Vice Direttori Generali	"	150,_
- Gradi 1° e 2°	"	120,_
- Gradi 3° e 4° e Direttori Sanitari di I^ e 2^ cl.	"	100,_
- Grado 5°, Direttore sanitario di 3^ cl. , Economo di I^ cl. e Ingegnere fuori ruolo		90,_
- Grado 6°, Medico primario di I^ cl., Economo di 2^ cl. . .		80,_
- Gradi 7° e 8°, Medico primario di 2^ cl., Economo di 3^ cl. e Procuratore legale fuori ruolo		70,_
- Grado 9°, Medico aiuto, Medico assistente, Farmacista ,Vice Economo, assistente fuori ruolo e impiegato fuori ruolo di I° gruppo		60,_
- Grado 10°, Aiuto economo, impiegato fuori ruolo di 2° e 3° gruppo.		55,_
- Personale ausiliario, Capo sala, Infermiere e Impiegati fuori ruolo di 4°,5° e 6° e 8° gruppo		50,_
- Personale subalterno e inservienti fuori ruolo (7° gr.)		45,_

Per copia conforme
F.to Neumo

Per copia conforme

IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(al lordo delle imposte erariali)

- Presidente	£.	160,_
- Consiglieri d'Amministrazione, Sindaci, Direttore Generale e Vice Direttori Generali	"	150,_
- Gradi 1° e 2°	"	120,_
- Gradi 3° e 4° e Direttori Sanitari di I^ e 2^ cl.	"	100,_
- Grado 5°, Direttore sanitario di 3^ cl. , Economo di I^ cl. e Ingegnere fuori ruolo		90,_
- Grado 6°, Medico primario di I^ cl., Economo di 2^ cl. . .		80,_
- Gradi 7° e 8°, Medico primario di 2^ cl., Economo di 3^ cl. e Procuratore legale fuori ruolo		70,_
- Grado 9°, Medico aiuto, Medico assistente, Farmacista ,Vice Economo, assistente fuori ruolo e impiegato fuori ruolo di I° gruppo		60,_
- Grado 10°, Aiuto economo, impiegato fuori ruolo di 2° e 3° gruppo.		55,_
- Personale ausiliario, Capo sala, Infermiere e Impiegati fuori ruolo di 4°,5° e 6° e 8°gruppo		50,_
- Personale subalterno e inservienti fuori ruolo (7° gr.)		45,_

Per copia conforme
F.to Memmo

Per copia conforme

IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE

4618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Roma 28 aprile 1942-XX

CORSO UMBERTO I° 239

OGGETTO

Indennità di missione e di trasferimento

LETTERA-CIRCOLARE
24628 P./120

All. 1

AI CAPI SERVIZIO e AGLI ISPETTORI
AI DIRETTORI DI SEDE e DELLE CASE DI CURA
AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA IN LIBIA

Allegate alla presente, si trasmettono le nuove "Norme per il trattamento di missione e di trasferimento per il personale dell'I.N.F.P.S.", le quali vanno applicate a decorrere dal 1° marzo c.a.

Si avverte che, per le missioni in corso al 1° marzo c.a., mentre, naturalmente, trovano applicazione, da tale data, le diarie nella misura stabilita dalle nuove disposizioni, resta ferma la riduzione delle competenze a due terzi giusta il paragrafo 3 delle Norme per il trattamento di missione, ove si protraggano oltre i 60 giorni decorrenti dall'inizio della missione.

I dirigenti provvederanno a corrispondere agli interessati le somme dovute a conguaglio.

Si tenga ben presente che l'importo delle diarie, indicate nella tabella, va aumentato e diminuito a sensi del paragrafo 19 delle citate Norme.

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

4617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NORME PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI
TRASFERIMENTO AL PERSONALE
DELL'I.N.F.P.S.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IN DATA 8 APRILE 1942-XX E DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 24 aprile 1942-XX

1° - L'indennità di missione decorre dal giorno di partenza e termina con quello di ritorno in residenza.

2° - L'indennità di missione si riduce alla metà nei casi in cui il ritorno in residenza abbia luogo nella medesima giornata.

3° - Qualora la missione nella stessa località si prolunghi oltre i 60 giorni, la diaria da corrispondere dopo il 60° giorno è ridotta a 2/3. Agli effetti della riduzione della diaria non sono da computare i giorni di viaggio necessari per raggiungere la località sede della missione.

Dopo il 6° mese di missione nella stessa località, cessa la corresponsione della diaria giornaliera, salvo speciale autorizzazione del Direttore generale.

4° - Quando la missione è interrotta per causa di servizio, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti dell'indennità, come l'inizio di una nuova missione.

5° - L'impiegato che si trovi in missione e sia comandato a prestare servizio nella stessa posizione in altro ufficio situato in località diversa, si considera, ad ogni effetto, come se abbia iniziato un nuovo periodo di missione.

6° - L'impiegato che si trova in missione con la diaria ridotta e sia costretto, per cause di servizio, a recarsi in località diversa, ha diritto al complemento di diaria per i giorni in cui rimane lontano dalla località sede della missione. In tal caso non è applicabile il paragrafo 2 delle presenti norme.

7° - La eventuale decorrenza retroattiva delle promozioni di grado e delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità per i periodi di missione già decorsi alla data della delibera zione di promozione o di sistemazione in ruolo.

8° - Per il personale incaricato di speciali funzioni le indennità vengono determinate caso per caso dalla Direzione Generale, in relazione alle funzioni esplicate dal personale medesimo.

4616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9° - Al personale sanitario e di economato degli Istituti sanitari che fruisca delle competenze accessorie, o cioè del vitto e dell'alloggio, o soltanto del vitto, nell'Istituto sanitario presso al quale è comandato in missione, spetta l'indennità di missione intera di giorni 2 per viaggi non superiori ai 400 Km. e di giorni 4 per viaggi superiori ai 400 Km.La indennità si riduce successivamente alla metà per i primi 60 giorni ed a un terzo per i giorni successivi, fermo restando il limite massimo di mesi 6 di cui al comma secondo del precedente paragrafo 3. A tale personale spetta, per i giorni di missione, l'assegno per rimborso spese di trasporto (di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 1940-XVIII) relativo all'Istituto sanitario in cui sono in missione, mentre non spetta, per lo stesso periodo, quello di cui eventualmente fruiscano in residenza.

10° - Il personale di ruolo che partecipi agli esami di promozione, quando non risiede nel luogo ove si svolgono gli esami stessi, è considerato in missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami, indipendentemente dalla durata del viaggio.

Trattamento uguale a quello previsto dal comma precedente spetta agli impiegati che abbiano partecipato agli esami di concorso presso l'Istituto per conseguire la nomina in ruolo, ovvero il passaggio a categoria superiore, purchè, in entrambi i casi, ottengano l'ammissione alle prove orali, nonchè a coloro che abbiano partecipato ad esami per conseguire il passaggio ad altro ruolo della stessa categoria, purchè consegua no l'idoneità.

Perdono il diritto al rimborso delle spese ed alla indennità coloro che siano espulsi dagli esami di promozione o di concorso o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

11° - Agli impiegati di prima nomina non spetta l'indennità; ed essi spetta soltanto il rimborso della spesa di viaggio a tariffa differenziale C per raggiungere la residenza loro assegnata, ed il doppio decimo di cui al paragrafo 16.

Se però essi ricoprono già un posto di avventizio od altro posto di ruolo, hanno diritto alla indennità stabilita per il posto da essi ricoperto prima della nuova nomina, semprechè il trasferimento sia disposto d'ufficio e non su domanda.

12° - Agli impiegati chiamati quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze per essere esaminati sopra i fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni, spetta il pagamento della differenza tra le normali indennità di missione e quelle liquidate dalla Autorità Giudiziaria.

13° - E' consentito, qualora occorra, per motivi di urgenza e nell'interesse del servizio:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) l'uso della nave, quando la località cui si è trasferiti o destinati in missione possa raggiûngersi per via di terra e per via di mare;

b) l'uso dei treni rapidi, col rimborso del relativo supplemento, al personale autorizzato a viaggiare in classi ammesse sui treni stessi;

c) l'uso dei velivoli addetti a linee regolari e periodiche di traffico nazionale civile aereo, nei viaggi di servizio;

d) l'uso del vagone letto per i funzionari di grado 1° e 2° per distanze oltre i 400 Km., sempréchè il viaggio non abbia termine prima delle ore due.

Delle concessioni previste alle lettere b) e c) del presente articolo può farsi uso soltanto in base a preventiva autorizzazione scritta del Direttore Generale.

Alla parcella di liquidazione delle indennità debbono unirsi la predetta autorizzazione, in originale, ed i biglietti dei passaggi sui treni rapidi, sulle navi, sugli aeromobili e sui vagoni letto per la parte destinata al viaggiatore. In caso contrario, le spese del più costoso mezzo di trasporto restano a carico del personale.

14° - E' consentito l'uso dei mezzi meccanici di trasporto destinati a periodico e pubblico servizio diversi dalle Ferrovie dello Stato, o di altri mezzi anche propri di trasporto nel caso in cui, per imprescindibili necessità di servizio, l'uso delle Ferrovie dello Stato, per inconciliabilità degli orari e per il maggior tragitto da compiere, non renda possibile di effettuare il servizio in tempo utile. Il ritorno in sede deve avvenire nella stessa giornata.

L'autorizzazione motivata, sottoscritta dal Direttore della Sede o dal Direttore Sanitario, o dal Direttore Generale nel caso si tratti di personale dirigente, viene allegata alle parcelle delle indennità.

Nei casi anzidetti, viene rimborsato il costo del biglietto della classe che compete sulle Ferrovie dello Stato a tariffa C, ovvero, se più economico, quello di altro mezzo pubblico periodico di trasporto esistente, che permetta di raggiungere o di avvicinarsi maggiormente alla località dove il servizio deve compiersi, integrato, quando occorra, dalla indennità chilometrica su via ordinaria.

15° - Nei viaggi per via aerea non è dovuta la diaria di missione quando sul prezzo del biglietto siano compresi il vitto e l'alloggio, e tale diaria è ridotta di un quinto quando sia fornito l'uno o l'altro trattamento.

16° - Al personale è dovuto un compenso pari all'aumento di 2/10 sul prezzo del biglietto acquistato sulle Ferrovie, tramvie ed altri mezzi pubblici di trasporto, a titolo di rimborso di piccole spese di viaggio (facchinaggio ed altre accessorie), escluso in ogni caso il supplemento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

per i treni rapidi, la spesa del vitto, quella del letto e quella di alloggio nelle tappe.

Nei casi in cui si faccia uso dei mezzi di cui ai paragrafi 13 e 14, l'aumento compete nella misura corrispondente al mezzo regolamentare più economico.

17° - Nel caso in cui l'impiegato non possa raggiungere la località sede della missione servendosi unicamente dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo precedente, spetta un compenso, per ogni chilometro percorso su vie ordinarie non servite da veicoli a trazione meccanica adibiti a periodico e pubblico servizio, nella misura indicata nella tabella annessa alle presenti norme. Sull'ammontare di tali indennità non si applica l'aumento dei 2/10 di cui al paragrafo precedente.

18° - Per le percorrenze su via ordinaria, il computo delle distanze chilometriche in zone montane, prive di strada, viene effettuato moltiplicando per dieci il dislivello altimetrico, calcolato quale differenza di altitudine fra il punto di deviazione della strada ordinaria ed il luogo di arrivo.

19° - Le indennità di missione, compreso il doppio decimo sulle spese di viaggio, sono aumentate dell'8,50% e sono soggette alla ritenuta del 9,18% per le imposte erariali (Ricchezza mobile, complementare e relative addizionali).

20° - Non è soggetto alla ritenuta del 9,18% il compenso corrisposto a titolo di rimborso delle spese di chilometraggio per i percorsi su via ordinaria.

21° - Le richieste di rimborso delle spese di viaggio, nei casi di missione, di trasferimento con indennità o per recarsi al domicilio eletto dopo il collocamento a riposo, devono essere giustificate mediante scontrino (acquisto del biglietto ferroviario a tariffa differenziale C, per il percorso più breve e per la classe prevista per il proprio grado), tanto per l'andata quanto - nel caso di missione - per il ritorno.

Lo scontrino è di colore verde per la 1^ classe, bianco per la 2^ e rosso per la 3^, ed è conforme a quello in uso per il personale dello Stato.

Qualora le richieste di rimborso non siano corredate dai prescritti scontrini ferroviari, o se questi siano incompleti e comunque alterati, il rimborso della spesa viene sempre commisurato al costo del biglietto di 3^ classe.

22° - Agli impiegati che ne facciano richiesta può essere concessa l'anticipazione per spese di missione e di trasferimento fino ai 2/3 di quelle presunte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23° - Per le missioni, compiute dal personale nell'ambito della Colonia nella quale presta servizio, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno.

24° - Agli impiegati, che si recano in missione in Libia e nelle Colonie, competono le seguenti indennità:

a) Per il percorso eseguito nel Regno fino al porto d'imbarco: rimborso del costo del biglietto del viaggio, aumentato del doppio decimo, oltre la diaria fissata per le missioni nel Regno.

b) Per il viaggio per via mare non è dovuta alcuna diaria, ma soltanto il rimborso del biglietto di passaggio in piroscafo, compreso il vitto.

Per la determinazione dell'aumento del doppio decimo, va detratto dal costo del biglietto di passaggio l'importo del vitto.

c) La corresponsione della diaria nella misura fissata per le missioni nel Regno, maggiorata del 75% se la missione si effettua nei territori della Libia e del 125% se la missione si effettua nei territori dell'Africa Orientale, soltanto durante l'effettiva permanenza nel territorio coloniale.

Per le missioni dalla Colonia nel Regno, l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme suddette, ed alla indennità di missione nella misura stabilita nel Regno.

25° - Per gli incarichi affidati al personale nell'ambito dello stesso Comune di residenza non è dovuta la corresponsione dell'indennità di missione, ma soltanto il rimborso delle spese eventualmente sopportate per il mezzo di trasporto normale.

26° - Ha diritto all'indennità di trasferimento soltanto il personale di ruolo e fuori ruolo trasferito per motivi di servizio.

27° - Non sono corrisposte indennità, nè rimborso di spese, agli impiegati trasferiti in seguito a loro domanda.

28° - Agli impiegati collocati a riposo ed alle loro famiglie, nonchè alle famiglie di quelli deceduti in attività di servizio, spettano le indennità di trasferimento per recarsi al domicilio eletto, purchè la residenza prescelta sia raggiunta nel termine di due anni dalla data di collocamento a riposo o della morte dell'impiegato.

Tali indennità, nel caso che il domicilio eletto si trovi all'Estero, sono dovute sino al confine od al porto d'imbarco del Regno, della Libia o della Colonia.

29° - Nei casi di trasferimento per motivi di servizio spettano:

a) Il rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e delle mas-

0834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

serizie. Nei casi in cui il trasporto avviene con mezzi diversi da quelli ordinari (ferrovie), l'impiegato deve sottoporre il preventivo della spesa alla Direzione Generale, la quale si riserva di autorizzare o meno la spesa stessa.

Le indennità di trasloco per le persone di famiglia dell'impiegato per il trasporto delle masserizie non sono dovute quando i relativi movimenti avvengano dopo che siano decorsi due anni dalla data in cui egli doveva prendere servizio nella nuova residenza.

b) Il rimborso delle spese di viaggio per l'impiegato e per i membri della famiglia conviventi ed a carico (quelli ammessi a fruire della concessione C), nonchè per una persona di servizio (per quest'ultima il rimborso è limitato al prezzo del biglietto di 3^ classe).

c) Un'indennità pari alla diaria di 10 giorni per gli impiegati che non hanno persone di famiglia conviventi ed a carico, o di 15 giorni per coloro che hanno, conviventi ed a carico, quelle stesse persone di famiglia che sono ammesse a fruire delle riduzioni ferroviarie, concessione C.

d) Un'indennità di £. 100 nette per ognuno dei detti componenti la famiglia, escluso l'impiegato. Per il personale subalterno, tale indennità è ridotta a £. 70 nette.

30° - Al personale degli Istituti sanitari che non ha persone conviventi ed a carico ed usufruisce delle competenze accessorie o dell'assegno sostitutivo, ed al personale con famiglia a carico che può usufruire dell'alloggio gratuito per sè e per la famiglia nell'Istituto sanitario presso il quale viene trasferito, spetta l'indennità di missione di cui alla lettera c) del paragrafo precedente soltanto per la durata del viaggio, come stabilito nel paragrafo 9 (2 o 4 giorni).

31° - Per gli impiegati trasferiti nei territori della Libia le indennità sono aumentate del 75%, mentre, per quelli trasferiti nei territori dell'Africa Orientale, le indennità stesse sono aumentate del 125%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE DIARIE DOVUTE PER LE MISSIONI NELL'INTERNO DEL REGNO

Cariche, gradi e qualifiche	Diaria giornaliera	Rimborso spese di viaggio: Ferrovie	Linee aeree tranviarie e automobilistiche	Linee di navigazione marittima o lacuale	Vie ordinarie
Presidente	£. 160,-	1^clas.	classe unica	1^classe	Indennità chilometrica £.1 a Km.
Consiglieri d'Amm.ne, Sindaci, Direttore Generale e Vice Direttori Generali	" 150,-				
Gradi 1° e 2°	" 120,-				
Gradi 3° e 4° e Direttori Sanitari di 1^ e 2^ classe...."	100,-				
Grado 5°, Direttore Sanitario di 3^ classe Economo di 1^ classe e Ing.re f.r....."	90,-				
Grado 6°, Medico prim.di 1^ cl.Economo di 2^ classe....."	80,-				
Gradi 7° e 8°, Medico Prim. di 2^ cl., Economo di 3^cl. Procuratore leg.f.r., medico f.r.delle Sedi	" 70,-				
Grado 9°, Medico aiuto, Medico assistente, farmacista, Vice Econ.Assistente f.r., Medico f.r.delle istituzioni sanitarie e impiegato f.r. di 1° gruppo ....."	60,-	II^clas.			Indennità chilometrica £.0,75 a Km.
Grado 10°, Aiuto Economo, Impiegato f.r.di 2° e 3°gr... "	55,-				
Personale ausiliario, Capo Sala, Infermiere e Impiegati f.r.di 4°, 5°e 8° gruppo ... "	50,-				
Personale subalterno e Inservienti f.r. (7°gruppo)..... "	45,-	III^clas.			III^clas.

4613

30

OGGETTO:
AUMENTO DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA DI CUI ALLA "TABELLA DELLE DIARIE DOVUTE PER LE MISSIONI NELL'INTERNO DEL REGNO".

Il Consiglio di Amm/ne (seduta del 16 sett.1942-XX)

- visti gli artt. 59 e 60 del Regolamento per il personale;
- vista la propria deliberazione in data 8 aprile 1942-XX con la quale sono state maggiorate le indennità spettanti al personale in caso di missione o di trasferimento, mentre nessun aumento è stato apportato all'indennità chilometrica;
- considerato che l'indennità chilometrica costituisce un effettivo rimborso di spese e riconosciuta pertanto la necessità di adeguarla all'attuale costo dei mezzi di trasporto da noleggio;
- vista la proposta del Comitato esecutivo in data 16 sett. 1942;
- udita la relazione del Direttore Generale,

delibera:

A decorrere dal 1° settembre 1942-XX l'indennità chilometrica spettante al personale dell'Istituto in caso di missione o di trasferimento, è elevata rispettivamente da L. 1 a L. 2 a chilometro per i gradi superiore al IX e da L. 0,75 a L. 1,50 a chilometro per gli altri gradi.

PER COPIA CONFORME
F.toè Memmo

P.c.c.
IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Consiglio di Amm/ne (seduta del 16 sett.1942-XX)

- visti gli artt. 59 e 60 del Regolamento per il personale;
- vista la propria deliberazione in data 8 aprile 1942-XX con la quale sono state maggiorate le indennità spettanti al personale in caso di missione o di trasferimento, mentre nessun aumento è stato apportato all'indennità chilometrica;
- considerato che l'indennità chilometrica costituisce un effettivo rimborso di spese e riconosciuta pertanto la necessità di adeguarla all'attuale costo dei mezzi di trasporto da noleggio;
- vista la proposta del Comitato esecutivo in data 16 sett. 1942;
- udita la relazione del Direttore Generale,

delibera:

A decorrere dal 1° settembre 1942-XX l'indennità chilometrica spettante al personale dell'Istituto in caso di missione o di trasferimento, è elevata rispettivamente da L. 1 a L. 2 a chilometro per i gradi superiore al IX e da L. 0,75 a L. 1,50 a chilometro per gli altri gradi.

PER COPIA CONFORME
F.toè Memmo

P.c.c.
IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE

4612

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO : MODIFICA DELL'ART.2 delle "NORME PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELL'I.N.P.P.S.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Seduta 2 dicembre I942-XXI)

- vista la propria deliberazione in data 8 aprile I942, contenente le "Norme per il trattamento di missione e di trasferimento al personale dell'I.N.P.P.S.;
- considerato che tale deliberazione era completamente ispirata per quanto riguarda le missioni in Italia, al R.D.L.27 febbraio I942; n.76, relativo al trattamento di missione del personale stabile nell'interno del Regno;
- vista la legge 31 luglio I942, n.I065 che, nel convertire in legge il decreto citato, ne modifica l'art.2, stabilendo che per le missioni fuori residenza con ritorno nella giornata, la diaria di missione sia ridotta a metà o a due terzi della misura normale a seconda che la missione duri meno o più di I2 ore;
- ritenuta l'opportunità di modificare in conformità anche l'art.2° della determinazione del Direttore Generale in data 24 aprile I942 fatta in applicazione della citata deliberazione 8 aprile I942;
- vista la proposta del Comitato esecutivo in data 6 novembre I942;
- udita la relazione del Direttore Generale,

D e l i b e r a

di sostituire l'art.2 della determinazione del Direttore Generale in data 24 aprile I942, fatta in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile I942, relativa al trattamento di missione e di trasferimento al personale, nel modo seguente:

Art.2

"Per le missioni fuori residenza con ritorno nella stessa giornata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- vista la propria deliberazione in data 8 aprile I942, contenente le "Norme per il trattamento di missione e di trasferimento al personale dell'I.N.F.P.S.;
- considerato che tale deliberazione era completamente ispirata per quanto riguarda le missioni in Italia, al R.D.L.27 febbraio I942; n.76, relativo al trattamento di missione del personale statale nell'interno del Regno;
- vista la legge 31 luglio I942, n.I065 che, nel convertire in legge il decreto citato, ne modifica l'art.2, stabilendo che per le missioni fuori residenza con ritorno nella giornata, la diaria di missione sia ridotta a metà o a due terzi della misura normale a seconda che la missione duri meno o più di I2 ore;
- ritenuta l'opportunità di modificare in conformità anche l'art.2° della determinazione del Direttore Generale in data 24 aprile I942 fatta in applicazione della citata deliberazione 8 aprile I942;
- vista la proposta del Comitato esecutivo in data 6 novembre I942;
- udita la relazione del Direttore Generale,

D e l i b e r a

di sostituire l'art.2 della determinazione del Direttore Generale in data 24 aprile I942, fatta in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile I942, relativa al trattamento di missione e di trasferimento al personale, nel modo seguente:

Art.2

"Per le missioni fuori residenza con ritorno nella stessa giornata la diaria di missione è ridotta alla metà oppure a due terzi della misura normale, secondo che la missione, compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno, abbia durata non superiore o superiore a ore 12".

Per copia conforme

per copia conforme
IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE

F.to Nenno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: TRATTAMENTO DI MISSIONE-REVISIONE DELLA TABELLA DELLE DIARIE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- in virtù delle facoltà attribuitegli dal Decreto ministeriale 23 ottobre 1943-XXI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 dell'11 dicembre 1943-XXI, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore Genrale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale le funzioni di Commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;
- vista la libera in data 8 aprile 1942 con cui il Consiglio di amministrazione approva le tabelle delle diarie di missione;
- rilevato che in detta tabella il criterio di includere in uno stesso gruppo il personale rivestito di gradi e qualifiche suscettibili di una equiparazione non risulta applicato con coerente uniformità;
- tenuto presente inoltre che l'indennità di missione nella misura vigente è inadeguata alle esigenze derivanti dall'attuale costo della vita;
- ravvisata l'opportunità di rivedere il trattamento di missione apportandovi i necessari aggiornamenti sia per quanto riguarda la misura dell'indennità spettante a tale titolo sia per quanto riguarda l'equiparazione del personale ai vari gradi ai fini del trattamento stesso;
- assunti i poteri del Consiglio di amministrazione,

delibera

a decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII, la tabella relativa alla misura della indennità di missione riportata in allegato alla deliberazione 8 aprile 1942 del Consiglio di amministrazione, è sostituita dalla seguente:

Tabella delle diarie per missioni compiute entro il territorio italiano al lordo dell'imposta erariale

Gruppo	Cariche, gradi e qualifiche	Diaria giornaliera
1°	Presidente	Rimborso spese a più di lista

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- in virtù delle facoltà attribuitegli dal Decreto ministeriale 23 ottobre 1943-XXI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 dell'11 dicembre 1943-XXI, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore Genrale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale le funzioni di Commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;
- vista la delibera in data 8 aprile 1942 con cui il Consiglio di amministrazione approva le tabelle delle diarie di missione;
- rilevato che in detta tabella il criterio di includere in uno stesso gruppo il personale rivestito di gradi e qualifiche suscettibili di una equiparazione non risulta applicato con coerente uniformità;
- tenuto presente inoltre che l'indennità di missione nella misura vigente è inadeguata alle esigenze derivanti dall'attuale costo della vita;
- ravvisata l'opportunità di rivedere il trattamento di missione apportandovi i necessari aggiornamenti sia per quanto riguarda la misura dell'indennità spettante a tale titolo sia per quanto riguarda l'equiparazione del personale ai vari gradi ai fini del trattamento stesso;
- assunti i poteri del Consiglio di amministrazione,

delibera

a decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII, la tabella relativa alla misura della indennità di missione riportata in allegato alla deliberazione 8 aprile 1942 del Consiglio di amministrazione, è sostituita dalla seguente:

Tabella delle diarie per missioni compiute entro il territorio italiano al lordo dell'imposta erariale

Gruppo	Cariche, gradi e qualifiche	Diaria giornaliera
1°	Presidente	Rimborso spese a piè di lista.
2°	Cons. Amm.ne, Sindaci, Direttori gen. Vice Dir. Gen.	£. 215.=
3°	Gradi 1° e 2°	" 180.=
4°	Gradi 3° e 4° e direttori sanitari 1 e 2 classe	" 155.=

4610

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

5°	Grado 5°, dir. sanitario 3 classe, economo 1 classe	£. 140.=
6°	Grado 6°, medico primario 1 e 2 cl. economo 2 classe	" 125.=
7°	Gradi 7° e 8° Medico aiuto= medico assistente- economo 3 classe= vice economo-procuratore legale f. r.= medico f. r. - ingegnere f. r. - me= dico f. r. istituzioni sanitarie - far= macista f. r.	" 110.=
8°	Grado 9° - aiuto economo - assistente f. r. - impiegato f. r. 1° gruppo.	" 97.=
9°	Grado 10° - impiegato f. r. 2° e 3° grup= po.	" 90.=
10°	Personale ausiliario - caposala - infer= miere - impiegate f. r. 4° 5° e 8° gruppo	" 82.=
11°	Personale subalterno ed inservienti f. r. (7° gruppo)	" 75.=
12°	Personale salariato	" 60.=

Tale tabella non trova applicazione nei riguardi di quelle indennità computate con riferimento alla diaria di missione e corrisposte in via continuativa - per delibera dell'Amministra= zione e in base a decreto del Capo della Provincia - al persona= le in servizio in determinate località, in considerazione della particolare situazione di emergenza verificatasi nelle località stesse.

Pel computo di tali indennità dovrà farsi riferimento alla presente delibera per quanto riguarda l'equiparazione del perso= nale ai singoli gradi e alle corrispondenti cifre della tabella allegata alla deliberazione 8 aprile 1942 del Consiglio di Ammini strazione, per quanto riguarda la misura.

Vittorio Veneto 18 maggio 1944-XXII

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

economo 2 classe

7°	Gradi 7° e 8° Medico aiuto= medico assistente- economo 3 classe= vice economo-procuratore legale f. r.= medico f. r. - ingegnere f. r. - me= dico f. r. istituzioni sanitarie - far= macista f. r.	" 110.=
8°	Grado 9° - aiuto economo - assistente f. r. - impiegato f. r. 1° gruppo.	" 97.=
9°	Grado 10° - impiegato f. r. 2° e 3° grup= po.	" 90.=
10°	Personale ausiliario - caposala - infer= miere - impiegate f. r. 4° 5° e 8° gruppo	" 82.=
11°	Personale subalterno ed inservienti f. r. (7° gruppo)	" 75.=
12°	Personale salariato	" 60.=

Tale tabella non trova applicazione nei riguardi di quelle indennità computate con riferimento alla diaria di missione e corrisposte in via continuativa - per delibera dell'Amministrazione e in base a decreto del Capo della Provincia - al personale in servizio in determinate località, in considerazione della particolare situazione di emergenza verificatasi nelle località stesse.

Pel computo di tali indennità dovrà farsi riferimento alla presente delibera per quanto riguarda l'equiparazione del personale ai singoli gradi e alle corrispondenti cifre della tabella allegata alla deliberazione 8 aprile 1942 del Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda la misura.

Vittorio Veneto 18 maggio 1944-XXII

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ferrario

4609

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. S. C. 4 bis

DELIBERAZIONE COMM. N. 181

OGGETTO: TRATTAMENTO DI MISSIONE - REVISIONE DELLA TABELLA DELLE DIARIE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

in virtù delle facoltà attribuitegli dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 1943-XXI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1943-XXII, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore Generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le funzioni di commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;

- vista la delibera in data 8 aprile 1942 con cui il Consiglio di amministrazione approva le tabelle delle diarie di missione;
- rilevato che in detta tabella il criterio di includere in uno stesso gruppo il personale rivestito di gradi e qualifiche suscettibili di una equiparazione non risulta applicato con coerente uniformità;
- tenuta presente inoltre che l'indennità di missione nella misura vigente è del tutto inadeguata alle esigenze derivanti dall'attuale costo della vita;
- ravvisata l'opportunità di rivedere il trattamento di missione apportandovi i necessari aggiornamenti sia per quanto riguarda la misura dell'indennità spettante a tale titolo sia

4665

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(20.000) - 4939 - B.

n. 288 dell'11 dicembre 1943-XXII, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore Generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le funzioni di commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;

- vista la delibera in data 8 aprile 1942 con cui il Consiglio di amministrazione approva le tabelle delle diarie di missione;

- rilevato che in detta tabella il criterio di includere in uno stesso gruppo il personale rivestito di gradi e qualifiche suscettibili di una equiparazione non risulta applicato con coerente uniformità;

- tenuta presente inoltre che l'indennità di missione nella misura vigente è del tutto inadeguata alle esigenze derivanti dall'attuale costo della vita;

- ravvisata l'opportunità di rivedere il trattamento di missione apportandovi i necessari aggiornamenti sia per quanto riguarda la misura dell'indennità spettante a tale titolo sia per quanto riguarda l'equiparazione del personale ai vari gradi ai fini del trattamento stesso;

- assunti i poteri del Consiglio di amministrazione,

delibera

A decorrere dal I° gennaio 1944-XXII, la tabella relativa alla misura della indennità di missione riportata in allegato

im. ./.

22500 330 - 4-939 - E. (20.000)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

alla deliberazione 8 aprile 1942 del Consiglio di amministrazione, è costituita dalla seguente:

TABELLA DELLE DIARIE PER MISSIONI COMPIUTE ENTRO IL TERRITORIO ITALIANO AL LORDO DELLE IMPOSTE ERARIALI

Gruppo	Cariche, gradi e qualifiche	Diaria giornaliera
1°	Presidente	Rimborso spese a piè di lista.
2°	Cons.d'Amm.-Sindaci-Direttori Gen.-Vice Dirett.Generali	L. 215.=
3°	Gradi 1° e 2°	" 180.=
4°	Gradi 3° e 4° e Direttori Sanitari di 1^ e 2^ classe	" 155.=
5°	Grado 5° - Direttore Sanitario di 3^ cl. - Economo di I^ cl.	" 140.=
6°	Grado 6° - Medico primario 1^ e 2^ cl. - Economo 2^ cl.	" 125.=
7°	Grado 7° - 8° - Medico aiuto - Medico assistente - Economo 3^ cl. - Vice Economo - Procuratore legale f.r. - Medico f.r. - Ingegnete f.r. - Medico f.r. Isti	

4607

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Gruppo	Cariche, gradi e qualifiche	Diaria giornaliera
1°	Presidente	Rimborso spese a piè di lista.
2°	Cons.d'Amm.-Sindaci-Direttori Gen.-Vice Dirett.Generali	L. 215.=
3°	Gradi 1° e 2°	" 180.=
4°	Gradi 3° e 4° e Direttori Sanitari di 1^ e 2^ classe	" 155.=
5°	Grado 5° - Direttore Sanitario di 3^ cl. - Economo di I^ cl.	" 140.=
6°	Grado 6° - Medico primario 1^ e 2^ cl. - Economo 2^ cl.	" 125.=
7°	Gradi 7° - 8° - Medico aiuto - Medico assistente - Economo 3^ cl. - Vice Economo - Procuratore legale f.r. - Medico f.r. - Ingegnete f.r. - Medico f.r. Istituzioni sanitarie - Farmacista f.r.	" 110.=
8°	Grado 9° - Aiuto economo - Assistente f.r. - Impiegato f.r. I° gruppo	" 97.=
9°	Grado 10° - Impiegato f.r. 2°	

4607

./.

2500/330 - 4-939 - B. (20.000)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo	Cariche, gradi e qualifiche	Diaria giornaliera
	e 3° gruppo	L. 90.=
10°	Personale ausiliario - Capo sala - Infermiere - Impiegato f. r. 4°, 5° e 8° gr.	" 82.=
11°	Personale subalterno ed inservienti f.r. (7° gr.)	" 75.=
12°	Personale salariato	" 60.=

Tale tabella non trova applicazione nei riguardi di quelle indennità computate con riferimento alla diaria di missione e corrisposte in via continuativa - per delibera dell'Amministrazione e in base a decreto del Capo delle provincia - al personale in servizio in determinate località, in considerazione della particolare situazione di emergenza verificatasi nelle località stesse.

Pel computo di tali indennità dovrà farsi riferimento alla precedente delibera per quanto riguarda l'equiparazione del personale ai singoli gradi ed alle corrispondenti cifre della tabella allegata alla deliberazione 8.4.1942 del Consiglio di amministrazione, per quanto riguarda la misura.

Vittorio Veneto, 18 maggio 1944-XXII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(20) - 4-939 - R. (20.000)

la - Infermiere - Impiegato f.

r. 4°, 5° e 6° gr. " 82.=

11° Personale subalterno ed inservien

ti f.r. (7° gr.) " 75.=

12° Personale salariato " 60.=

Tale tabella non trova applicazione nei riguardi di quelle indennità computate con riferimento alla diaria di missione e corrisposte in via continuativa - per delibera dell'Amministrazione è in base a decreto del Capo delle provincia - al personale in servizio in determinate località, in considerazione della particolare situazione di emergenza verificatasi nelle località stesse.

Pel computo di tali indennità dovrà farsi riferimento alla precedente delibera per quanto riguarda l'equiparazione del personale ai singoli gradi ed alle corrispondenti cifre della tabella allegata alla deliberazione 8.4.1942 del Consiglio di amministrazione, per quanto riguarda la misura.

Vittorio Veneto, 18 maggio 1944-XXII

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Ferrario

4606

22500 330 - 4.939 - E. (20.000)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 15

PREMI NUZIALITA' E NATALITA'

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMI NUZIALITA' E NATALITA'

4605

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITVTO NAZIONALE ~~FASCISTA~~ DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA

SERVIZIO PERSONALE

N° 6626 Pers.

ROMA 10 giugno 1935-XIII

250, CORSO VMBERTO I.

RISPOSTA A LETTERA

DEL

OGGETTO

Concessione al personale delle amministrazioni statali e parastatali di premi di nuzialità e di natalità.

Ai Sigg. Direttori Compartimentali I.N.F.P.S.

Ai Sigg. Direttori delle Sedi Provinciali I.N.F.P.S.

Ai Sigg. Direttori degli Ospedali Sanatoriali I.N.F.P.S.

Ai Sigg. Economi degli Ospedali Sanatoriali I.N.F.P.S.

Per disposizione di S.E. il Capo del Governo sono concessi al personale delle Amministrazioni statali e parastatali che contragga matrimonio premi di nuzialità nella seguente misura:

L.4.000, per gli impiegati di gruppo A

L.3.000, per gli impiegati di gruppo B

L.2.000, per gli impiegati di gruppo C

L.1.500, per i salariati e il personale assimilato.

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 30° anno per il personale del gruppo C e per i salariati ed assimilati, fino al 32° anno per quello appartenente ai gruppi A e B.

S.E. il Capo del Governo, inoltre, ha disposto la concessione di premi per i figli nati dal celebrato matrimonio, nella misura, rispettivamente, di L.400 per il primo figlio, di L.600 per il secondo e di L.1.000 per il terzo: pei figli oltre il terzo i premi sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fissati in L.1.000 per ciascun figlio.

La predetta Presidenza curerà l'erogazione dei premi.

Le provvidenze suaccennate possono essere concesse anche al personale femminile: non è ammesso, per altro, cumulo di premi nel caso che entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi.

I premi sono concessi soltanto per i matrimoni contratti o per i figli nati dopo il 5 aprile 1935-XIII.

I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli nati da matrimoni contratti anteriormente al 5 aprile 1935-XIII.

Le domande per il conseguimento dei premi dovranno essere fatte in carta libera e trasmesse in via gerarchica a questa Direzione Generale (che curerà l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) corredate dei seguenti documenti.

1) certificato di matrimonio (per le domande del premio di nuzialità);

2) estratto dell'atto di nascita del figlio (per le domande del premio di natalità);

3) certificato di stato di famiglia dell'impiegato o agente (per le domande del premio di natalità).

Tali documenti saranno rilasciati in carta libera e debitamente legalizzati dall'autorità competente.

La S.V. accuserà ricevuta della presente, assicurando di averne data notizia al personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE

Medolaghi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

LETTERA-CIRCOLARE n. 15580, ai Capi servizio e ai Capi ufficio della Sede Centrale, alle Sedi compartimentali e alle Sedi provinciali e ai Direttori e agli Economi degli Ospedali sanatoriali. — Personale. Concessione premi di nuzialità e di natalità.

In seguito alle disposizioni date dalla Eccma Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei premi demografici di cui alla lettera numero 6626 pers. del 19 giugno 1935-XIII, S. E. il Presidente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ha deliberato di concedere:

a) Premi di nuzialità al personale di amministrazione, degli istituti sanitari e subalterno dell'I.N.F.P.S., che contragga matrimonio, nella seguente misura:

L. 4.000 per gli impiegati di ruolo di 1ª categoria e per il personale medico ospedaliero di ruolo;

L. 2.000 per gli impiegati di ruolo di 2ª categoria e per gli economi di ruolo degli istituti sanitari;

L. 1.500 per il personale subalterno di ruolo.

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 32° anno per il personale di ruolo di 1ª categoria e per il personale medico ospedaliero di ruolo, e fino al 30° anno per quello appartenente alla 2ª categoria, per gli economi di ruolo degli istituti sanitari e per il personale subalterno di ruolo.

La suddetta concessione è estesa al personale fuori ruolo dell'I.N.F.P.S.: a tale effetto gli ingegneri e i medici sono equiparati al personale di ruolo di 1ª categoria; gli altri impiegati, le impiegate ausiliarie, le dattilografe, le capossala e le infermiere diplomate al personale di 2ª categoria; gli inservienti, i salariati e le salariate al personale subalterno di ruolo.

I premi sono concessi soltanto per matrimoni contratti dopo il 28 febbraio 1935-XIII;

b) Premi di natalità al personale suddetto nella misura rispettivamente di:

L. 400 per il primo figlio, L. 600 per il secondo, L. 1000 per il terzo, L. 1500 per il quarto, L. 2500 per il quinto, L. 3000 per il sesto; i premi sono concessi per i figli nati dopo il 28 febbraio 1935 anche se il matrimonio sia stato contratto anteriormente.

Per ciascuna delle suddette concessioni non è ammesso il cumulo nel caso che entrambi i coniugi — essendo alla dipendenza dell'I.N.F.P.S. — abbiano titolo per concorrere alle concessioni medesime.

Per ottenere i premi suddetti gli interessati devono presentare ai rispettivi direttori di sede (compartimentale o provinciale) o ai rispettivi economi degli istituti sanitari, la domanda in carta libera corredata dei seguenti documenti rilasciati dalla autorità comunale e — se del caso — legalizzati dalla autorità competente:

1. — il certificato di matrimonio, per le domande del premio di nuzialità;

2. — l'estratto dell'atto di nascita del figlio e il certificato di stato di famiglia dell'impiegato o agente (nel quale siano indicati tutti i figli sopravviventi e defunti), per le domande del premio di natalità.

I direttori compartimentali, quelli delle sedi provinciali e gli economi degli istituti sanitari, sulla base dei suddetti documenti, provvedono al pagamento dei premi di nuzialità e natalità secondo le disposizioni sopra accennate alle lett. *a*) e *b*) e annotano tali pagamenti alla voce «Pagamenti vari» della situazione di cassa, richiamando la presente.

Per il pagamento dei premi per i quali i direttori e gli economi hanno già trasmesso le domande a questa Direzione Generale, sono date disposizioni con lettera a parte.

1603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Di ogni premio di natalità o di nuzialità pagato, i direttori e gli economi dànno subito notizia a questa Direzione Generale (Servizio Personale) indicando nella lettera: la specie del premio del quale si tratta (se di nuzialità o di natalità), il cognome e nome e la qualifica dell'impiegato o dell'agente e l'importo pagato; allegati alla suddetta lettera trasmettono gli originali documenti in base ai quali il premio è stato corrisposto, dopo aver fatto copia dei documenti medesimi per gli atti della sede o dell'economato.

I premi di nuzialità e di natalità si corrispondono negli importi netti avanti indicati sui quali non debbono essere fatte riduzioni nè detrazioni.

La S.V. accuserà ricevuta della presente che annulla le disposizioni date con la circolare n. 6626 P del 10 giugno 1935-XIII.

Roma, addì 6 dicembre 1935-XIV.

Il Direttore Generale
PAOLO MEDOLAGHI.

LETTERA-CIRCOLARE n. 26411, alle Sedi compartimentali e, per conoscenza, ai Direttori degli Ospedali sanatoriali. — Assicurazione tubercolosi. Norme per le dimissioni dagli Istituti di cura.

Consta a questa Sede Centrale che le dimissioni dagli Istituti di cura tanto in gestione diretta quanto in convenzione, subirebbero notevoli ritardi in conseguenza dei controlli che dovrebbe eseguire il medico del Compartimento o della Sede, e per il successivo invio dei documenti di viaggio insieme alla lettera di autorizzazione.

Poichè nessun controllo diretto è possibile ed utile stabilire quando trattisi di dimissioni richieste dalla direzione sanitaria dell'Istituto di cura al quale i malati appartengono, ne consegue che nessuna autorizzazione o consenso si debba ritenere necessario da parte delle Sedi interessate, e che le dimissioni medesime debbono invece aver luogo direttamente, con la unica prescrizione che di esse si dia avviso alla Sede provinciale competente nella stessa giornata in cui le dimissioni si attuano.

Unica difficoltà ad attuare una simile prescrizione potrebbe essere quella della richiesta, da parte degli Istituti di cura, e della spedizione, da parte delle Sedi, dei documenti di viaggio; ma ove si consideri che la dimissione per guarigione clinica consente in tutti i casi la previsione di un adeguato periodo, le Sedi interessate debbono provvedere in merito con la maggiore sollecitudine, di guisa che verun ritardo debba verificarsi sul giorno indicato dall'Istituto di cura.

La Sede Centrale si riserva di stabilire gli opportuni controlli circa l'esatta osservanza di una simile disposizione ed intanto si resta in attesa dell'assicurazione di adempimento.

Roma, addì 12 novembre 1935-XIV.

Il Direttore Generale
PAOLO MEDOLAGHI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del R. decreto 6 febbraio 1933, n. 169, gli elenchi dovranno essere approvati dall'Unione degli agricoltori e dall'Istituto.

È intendimento di questa Direzione Generale che il 21 aprile del prossimo anno siano distribuiti ai lavoratori agricoli di tutta Italia i libretti personali, affinchè essi abbiano scienza e coscienza della loro posizione assicurativa e dei loro doveri e dei loro diritti. Ma per far ciò è evidentemente necessario che l'Istituto possa disporre, in tempo utile, degli elenchi dei lavoratori, revisionati approvati e pubblicati. Prima della emissione dei libretti personali dovranno tuttavia gli elenchi essere inviati ai singoli Comuni per un avanzato controllo dei dati anagrafici, richiedendo al riguardo l'interessamento di S. E. il Prefetto. Saranno a suo tempo stabiliti, d'accordo con la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, i criteri da seguire nella distribuzione dei libretti.

4) Per la concessione delle prestazioni antitubercolari ai lavoratori agricoli, e per la concessione dell'assegno di morte ai loro familiari, risulta sufficiente l'accreditamento di 48 giornate annue di contributo nell'ultimo quinquennio. Col versamento, quindi, di 72 lire di contributi, per gli uomini di età superiore ai 18 anni, e di L. 48 di contributi, per le donne e i giovani di età fra i 15 e i 18 anni, nell'ultimo quinquennio (rispetto alla data di morte dell'assicurato o alla data della domanda di prestazioni antitubercolari), sono da considerare soddisfatte le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 65 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per l'assegno in caso di morte, e di cui al primo comma dell'art. 70, per ciò che riguarda le prestazioni antitubercolari.

Le prestazioni anzidette possono pertanto essere concesse sempre che risulti accertata, in modo incontrovertibile, la legittimità della inclusione negli elenchi dei lavoratori e sempre che, sulla base del numero dei lavoratori stessi, risulti possibile, per ripartizione aliquota dei contributi che si ritiene possano essere versati, l'accreditamento di un numero di contributi sufficiente, ai sensi di cui innanzi.

Roma, addì 10 aprile 1936-XIV.

Il Direttore Generale
PAOLO MEROLAGIII.

CIRCOLARE n. 302, alle Sedi compartimentali e alle Sedi provinciali. — Collocatori comunali.

Il Ministero delle Corporazioni ha fatto presente che, con recente provvedimento, la Commissione amministrativa del fondo per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento ha disposto l'unificazione di tutte le sezioni periferiche degli uffici medesimi, affidando ad un solo organizzatore sindacale, in ciascun Comune, il collocamento della mano d'opera di tutte le categorie dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Al suddetti organizzatori non sarà corrisposto un vero e proprio stipendio, ma un tenue compenso mensile, a titolo di rimborso, a calcolo, delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro particolare incarico.

Considerato il carattere di tale compenso, e in analogia alle disposizioni adottate nei riguardi dei preesistenti collocatori comunali dell'agricoltura — disposizioni comunicate da questa Direzione Generale con la lettera-circolare n. 7889 del 1° dicembre 1934 — il Ministero delle Corporazioni ha ritenuto che gli organizzatori sindacali, in relazione alla qualifica di collocatori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tori, non siano soggetti all'obbligo delle assicurazioni per la invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, restando tuttavia salvi gli obblighi derivanti dalle eventuali loro occupazioni alla dipendenza di ogni altro ente o privato.

Codesta Sede voglia attenersi alle norme predette e darmi un cenno di ricevuta della presente.

Roma, addì 22 aprile 1936-XIV.

Il Direttore Generale
PAOLO MEDOLAGHI.

LETTERA-CIRCOLARE n. 5173, alle Sedi compartimentali, alle Sedi provinciali, ai Direttori e agli economi degli Ospedali sanatoriali e, per conoscenza, ai Capi servizio e ai Capi ufficio della Sede Centrale — Personale. Norme per l'assegnazione dei premi di nuzialità e di natalità.

Il Comitato esecutivo ha deliberato che per la concessione dei premi di nuzialità e di natalità di cui alla lettera n. 15580 Pers. del 6 dicembre 1935-XIV si debbono seguire le norme stabilite dallo Stato per i propri dipendenti.

Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state recentemente emanate le seguenti disposizioni che d'ora innanzi saranno applicate anche per il personale di questa Istituto.

1. — Nessun periodo di anzianità di servizio è prescritto pel conferimento dei premi di natalità e di nuzialità al personale di ruolo; invece la concessione dei premi stessi al personale fuori ruolo e a quello salariato è subordinata alla condizione che il personale medesimo presti servizio ininterrotto alle dipendenze dell'Istituto da almeno sei mesi al momento nel quale si verifica l'evento (matrimonio o nascita del figlio) per il quale richiede il premio.

2. — Pei figli nati senza vita o per quelli deceduti prima della denuncia della nascita al competente ufficio dello stato civile non può farsi luogo alla concessione dei premi di natalità; i figli stessi non sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

3. — I premi di natalità sono concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati all'atto del matrimonio; non sono concessi per i figli adottivi.

4. — I premi di natalità rimangono stabiliti nelle misure indicate nella lettera n. 15580 Pers. del 6 dicembre 1935-XIV; per ciascuno dei figli oltre il sesto il premio è di L. 3.000 (tremila); negli effetti della graduazione dei premi di natalità si tiene conto di tutti i figli dell'interessato, compresi quelli avuti da precedente matrimonio anche anteriormente al 1° marzo 1935, e non si computano invece i figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denuncia della nascita al competente ufficio dello stato civile, nè si computano i figliastri e i figli adottivi. Nei casi di parti gemini o trigemini, si corrisponde il premio di natalità nella seguente misura:

Parti gemini e trigemini:

1° e 2° figlio	. . . . .	L. 1.000
2° e 3° »	. . . . .	» 1.600
3° e 4° »	. . . . .	» 2.500
4° e 5° »	. . . . .	» 4.000
5° e 6° »	. . . . .	» 5.500
6° e 7° » ed oltre	. . . . .	» 6.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

1°, 2° e 3° figlio	. . . . .	L. 2.000
2°, 3° e 4°	»	» 3.100
3°, 4° e 5°	»	» 4.000
4°, 5° e 6°	»	» 7.000
5°, 6° e 7°	»	» 8.500
6°, 7° e 8°	» ed oltre	» 9.000

5. — Non è ammesso il cumulo dei premi, sia nel caso che entrambi i coniugi siano alle dipendenze dell'I.N.F.P.S., sia nel caso che uno dei coniugi dipenda da altro Ente od Amministrazione pubblica o privata.

6. — Nella domanda del premio di nuzialità o di natalità l'interessato dovrà dichiarare se la moglie attende esclusivamente alle cure domestiche, od abbia altra occupazione remunerata, indicando, in tal caso, l'Amministrazione, pubblica o privata, presso la quale presta servizio. Dichiarazione analoga, nei confronti del marito, dovrà essere inserita nelle istanze presentate dal personale femminile: l'interessata dovrà indicare se il marito sia libero professionista o impiegato, precisando in quest'ultimo caso l'ufficio al quale è addetto.

Il personale che riveste il grado di ufficiale in servizio permanente nei quadri della **M.V.S.N.** dovrà indicare nella domanda tale qualità.

I direttori e gli economi dopo avere accertato personalmente l'esattezza delle dichiarazioni e indicazioni di cui sopra, apporranno sulle domande l'annotazione «Visto regolare» convalidandola con la loro firma.

Nei casi sopraindicati e cioè quando l'altro coniuge sia dipendente da un Ente od Amministrazione pubblica o privata, o quando l'impiegato sia ufficiale in servizio permanente nei quadri della **M.V.S.N.**, le Sedi dovranno trasmettere le domande degli interessati e i relativi documenti a questa Direzione Generale e attendere disposizioni da questa prima di far luogo al pagamento del premio.

7. — I certificati di stato civile uniti alle istanze dovranno essere legalizzati dal Presidente del Tribunale, o chi per esso, e gli stati di famiglia dalla competente Prefettura.

Non dovranno essere accettati certificati anagrafici che presentino abrasioni o correzioni non convalidate dall'ufficio che ha rilasciato i certificati stessi.

8. — Per i premi di nuzialità, oltre al certificato di matrimonio rilasciato dal competente ufficio dello Stato Civile, il richiedente dovrà presentare il proprio certificato di nascita, qualora non l'avesse già presentato assieme alla documentazione relativa alla propria assunzione presso l'Istituto.

9. — Per i premi di natalità dovranno essere presentati:

1) il certificato di stato di famiglia, dal quale dovrà risultare la professione del capo-famiglia e del coniuge e la data di nascita (anno, mese e giorno) dei singoli figli compresi quelli avuti da precedenti matrimoni;

2) il certificato di nascita dell'ultimo figlio o degli ultimi figli (se trattasi di parto multiplo); per i figli naturali riconosciuti dovrà essere prodotta anche copia integrale dell'atto di nascita, e per quelli legittimati all'atto del matrimonio, oltre al certificato di nascita, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio dei genitori dal quale risulti l'avvenuta legittimazione;

3) certificati di nascita e di morte dei figli deceduti. Per i figli deceduti nei cinque giorni successivi al parto dovranno essere trasmesse le copie integrali degli atti di nascita e di morte.

10. — I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite: sono

4601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni dalla morte del marito.

Le norme di cui sopra si applicano anche per le domande che si trovano tuttora in corso di istruttoria presso le sedi o gli istituti sanitari.

Per quanto non è particolarmente disposto nella presente, della quale la S. V. accuserà ricevuta, restano ferme le disposizioni date con la lettera n. 15580 Pers. del 6 dicembre 1935-XIV.

Roma, addì 30 aprile 1936-XIV.

Il Direttore Generale
PAOLO MEDOLAGHI.

LETTERA-CIRCOLARE n. 27406, alle Sedi compartimentali, alle Sedi provinciali e, per conoscenza, ai Direttori degli Ospedali sanatoriali. — Assicurazione tubercolosi. Ricovero di malati allo stadio iniziale.

Questa Sede Centrale ha potuto constatare che, a distanza ormai di 7 anni dall'applicazione della legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, i ricoveri negli Istituti di cura vengono effettuati, in un numero prevalente di casi, quando già si sono verificate lesioni di notevole gravità e tali, ad ogni modo, da dare una scarsa percentuale di stabili guarigioni.

Ad onta che le disposizioni di legge vigenti e la illustrazione che di esse dà la relazione ministeriale che accompagna il decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, siano tali da legittimare il criterio che l'assicurazione abbia il compito di intervenire solo quando sia in atto una malattia specifica accertabile coi comuni mezzi di indagine, deve ritenersi che un simile concetto possa e debba consentire la interpretazione che non trovi alcun ostacolo l'ammissione alle prestazioni in quei casi che rivelino uno stadio iniziale della malattia.

Sembra anzi di poter affermare il principio, scientificamente esatto, che siano proprio i casi iniziali quelli che consentano di conseguire i migliori risultati, nella reale visione delle finalità della legge.

Codesta Sede, in relazione ai criteri accennati, dovrà tenere presente un simile indirizzo e segnalarlo ai medici fiduciari perchè ne tengano il maggior conto nei loro giudizi.

A tale proposito sarà necessario seguire le istruzioni di massima qui appresso enunciate:

Il giudizio di malattia in atto, per la quale debba farsi luogo al ricovero, non concede, naturalmente, con la constatazione della semplice infezione tubercolare rilevabile esclusivamente alle comuni reazioni biologiche, le quali, come è noto, riescono positive in gran numero di casi, senza che ne conseguano manifestazioni morbose a carico di un qualsiasi organo o sistema o indicano uno stato generale di sofferenza organica.

Lo stato di malattia deve pertanto essere rilevabile clinicamente, pur non dovendo essere limitato a quelle sindromi nelle quali si abbia la presenza di lesioni e di localizzazioni attuali di una certa gravità, concetto questo che potrebbe sostituire alla obiettivazione clinica del processo una valutazione personale del sanitario variabile da caso a caso.

Tanto meno deve ritenersi necessario il reperto batteriologico positivo, che, pur dovendo formare oggetto di sistematica ricerca, può risultare negativo anche quando la malattia sia in atto.

Il concetto di malattia iniziale può talora indurre ad una certa perplessità in ordine alle conclusioni definitive; ma poichè in tale ipotesi non potrebbero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. S.C. 303

ISTITVTO NAZIONALE ~~FASCISTA~~ DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA

LETTERA-CIRCOLARE

N° 22920 S.F.1

RISPOSTA A LETTERA

DEL

ROMA 25 giugno 1938-XVI

239, CORSO VMBERTO I

OGGETTO

Premi di muzialità al personale

Nella risposta indicare il numero e la data della presente

In seguito alla classificazione in tre categorie, stabilita dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 febbraio 1938-XVI per il personale di ruolo e dalle "Norme" approvate con la stessa data per il personale fuori ruolo, il Comitato Esecutivo ha fissato nella seguente misura i premi di muzialità da corrispondere al personale a decorrere dal 1° luglio 1938-XVI:

- £.4.000.= per il personale di ruolo della I categoria di cui alle tabelle 1, 1 bis e 4 del Regolamento per il Personale;
  - per i farmacisti di cui alla tabella 7;
  - per i medici e gli ingegneri fuori ruolo;
- £.3.000.= per il personale di ruolo della II categoria di cui alla tabella 2 del Regolamento per il Personale;
  - per gli economi di ruolo degli Istituti sanitari di cui alla tabella 5;
  - per il personale straordinario di 1° e 2° gruppo di cui all'art.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

./.

Ai Sigg.DIRETTORI di Sede
Ai Sigg.DIRETTORI SANITARI ed ECONOMI degli Istituti Sanitari
Ai Sigg.CAPI SERVIZIO
Ai Sigg.CAPI UFFICIO

e per conoscenza

Ai Sigg.ISPETTORI

ap

4600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

- £.2.000.= per il personale di ruolo della III categoria di cui alle tabelle 3 e 3 bis del Regolamento per il Personale;

- per il personale ausiliario femminile di cui alla tabella 6;

- per il personale infermieristico diplomato di cui alla tabella 7;

- per il personale straordinario di 3°, 4°, 5°, 6°, 8° gruppo di cui all'art.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

- £.1.500.= per il personale subalterno di ruolo, di cui alle tabelle 8 e 8 bis del Regolamento per il Personale;

- per il personale subalterno fuori ruolo (7° gruppo) di cui all'art.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

- per i salariati della Casa di cura.

I limiti di età per la concessione dei premi sono fissati come segue a decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1938-XVI:

a) 32 anni, per il personale cui viene assegnato il premio di £.4.000.= e di £.3.000.=

b) 30 anni, per il personale cui viene assegnato il premio di £.2.000.= e di £.1.500.=

Per le modalità della concessione restano immutate le istruzioni impartite con circolari 15580 del 6 dicembre 1935-XIV e 5173 del 30 aprile 1936-XIV.

Porterete quanto sopra a conoscenza del dipendente personale, dandomene assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO 16

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4598

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

OGGETTO: Revisione dei compensi orari per lavoro straordinario.

(Il Consiglio di Amministrazione - Seduta del 22.9.1943)

- Visto l'art.69 del Regolamento per il personale;
- Viste le proprie deliberazioni del 26 giugno 1940 e dell'8 aprile 1942, relative ai compensi orari per le prestazioni straordinarie date dal personale dell'Istituto;
- Ritenuta l'opportunità di elevare i detti compensi;
- Udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a

di approvare con decorrenza 1° luglio 1943, la seguente tabella dei compensi netti orari per prestazioni straordinarie date dal personale dell'Istituto;

PERSONALE DI RUOLO:

Grado 10°	£.	6,40
Grado 9° al 6° della 3^ categoria	"	6,70
Grado 9° al 6° della 2^ " "	"	
economo di 1^,2^ e 3^ cl. vice economo, aiutante economato		7,30
Gradi 8° al 6° della prima categoria	"	8,_
Personale ausiliario	"	5,10
Personale subalterno	"	4,70

PERSONALE FUORI RUOLO:

1° gruppo	"	6,50
2° "		5,80
3° e 4° gruppo	"	5,__
5° e 6° "	"	3,80
7° gruppo	"	4,__

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Visto l'art.69 del Regolamento per il personale;
- Viste le proprie deliberazioni del 26 giugno I940 e dell'8 aprile I942, relative ai compensi orari per le prestazioni straordinarie date dal personale dell'Istituto;
- Ritenuta l'opportunità di elevare i detti compensi;
- Udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a

di approvare con decorrenza I° luglio I943, la seguente tabella dei compensi netti orari per prestazioni straordinarie date dal personale dell'Istituto;

PERSONALE DI RUOLO:

Grado IO° . . . . . £.	6,40
Grado 9° al 6° della 3^ categoria . . . . . "	6,70
Grado 9° al 6° della 2^ " " . . . . . "	
economo di 1^,2^ e 3^ cl. vice economo, aiutante economato	7,30
Gradi 8° al 6° della prima categoria . . . . . "	8,_
Personale ausiliario . . . . . "	5,IO
Personale subalterno . . . . . "	4,70

PERSONALE FUORI RUOLO:

I° gruppo . . . . . "	6,50
2° "	5,80
3° e 4° gruppo . . . . . "	5,__
5° e 6° " . . . . . "	3,80
7° gruppo . . . . . "	4,__
8° " . . . . . "	5,__

Per copia conforme
4597 Memmo

Per copia conforme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 17

AUMENTI DI STIPENDIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

4596

AUMENTI DI STIPENDIO

ISTITUTO NAZIONALE F[illegible]
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede Centrale Vitt[illegible]io Veneto

CIRCOLARE N. 15450 Rg/51 V.V.

Vittorio Veneto 18 gennaio 1944-XXII

OGGETTO: Personale - Miglioramenti economici - Decreto legislativo 8 dicembre 1943-XXII n.794.

AI DIRETTORI DI SEDE
AI DIRETTORI SANITARI DELLE CASE DI CURA
AGLI ECONOMI DELLE CASE DI RIPOSO
AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE
e, per conoscenza,
AI CAPI SERVIZIO
AGLI ISPETTORI

Con effetto dall'1 dicembre 1943-XXII, avvalendomi della facoltà di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 8 dicembre 1943, n.794, ho deliberato di estendere al personale in attività di servizio di ruolo, fuori ruolo ed in sostituzione di richiamati alle armi o d'elementi comunque assenti, per tutta la durata della guerra, i miglioramenti del 30% sulle seguenti competenze, in vigore al 30 novembre 1943, in analogia a quanto è stato disposto per gli impiegati statali dal Decreto suddetto:

a) stipendio, paghe;
b) aggiunta di famiglia;
c) indennità di carica (gradi 1° e 2°); (cassa comm. esclusa dall'aumento)
d) assegno sostitutivo del vitto e dell'alloggio previsto dall'articolo 64, 2° comma, del vigente Regolamento per il personale;
e) assegno temporaneo di guerra.

Sono esclusi dall'aumento gli assegni personali, anche se utili agli effetti della pensione, quelli concessi a favore degli ex combattenti e degli iscritti al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922, e tutte le altre indennità a qualsiasi titolo corrisposte (indennità di cassa, coloniale, di disagiata residenza, ecc.).

Tali assegni ed indennità rimangono, pertanto, fissati nell'attuale misura.

In esecuzione a quanto precede provvederete a rinnovare dal 1° gennaio 1944-XXII i mod.S.P.7 per tutto il personale dipendente, compreso quello addetto ai lavori di costruzione.

Si unisce all'uopo un prontuario degli stipendi, dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno sostitutivo del vitto e dell'alloggio, aumentati in applicazione delle suddette disposizioni, contenente la nuova misura della ritenuta per il fondo di previdenza, la somma dovuta a conguaglio per il mese di dicembre e la 13ª mensilità del 1943.

In conseguenza dell'aumento delle competenze sopra indicate, subiranno un proporzionale aumento le ritenute per: l'Ente di previdenza, le imposte erariali, il fondo garanzia cessione stipendio e di educazione agli orfani,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AI DIRETTORI DI SEDE
AI DIRETTORI SANITARI DELLE CASE DI CURA
AGLI ECONOMI DELLE CASE DI RIPOSO
AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE
e, per conoscenza,
AI CAPI SERVIZIO
AGLI ISPETTORI

Con effetto dall'1 dicembre 1943-XXII, avvalendomi della facoltà di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 8 dicembre 1943, n.794, ho deliberato di estendere al personale in attività di servizio di ruolo, fuori ruolo ed in sostituzione di richiamati alle armi o d'elementi comunque assenti, per tutta la durata della guerra, i miglioramenti del 30% sulle seguenti competenze, in vigore al 30 novembre 1943, in analogia a quanto è stato disposto per gli impiegati statali dal Decreto suddetto:

a) stipendio, paghe;
b) aggiunta di famiglia;
c) indennità di carica (gradi 1° e 2°); (sue assistenza esclusa dall'aumento)
d) assegno sostitutivo del vitto e dell'alloggio previsto dall'articolo 64, 2° comma, del vigente Regolamento per il personale;
e) assegno temporaneo di guerra.

Sono esclusi dall'aumento gli assegni personali, anche se utili agli effetti della pensione, quelli concessi a favore degli ex combattenti e degli iscritti al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922, e tutte le altre indennità a qualsiasi titolo corrisposte (indennità di cassa, coloniale, di disagiata residenza, ecc.).

Tali assegni ed indennità rimangono, pertanto, fissati nell'attuale misura.

In esecuzione a quanto precede provvederete a rinnovare dal 1° gennaio 1944-XXII i mod.S.P.7 per tutto il personale dipendente, compreso quello addetto ai lavori di costruzione.

Si unisce all'uopo un prontuario degli stipendi, dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno sostitutivo del vitto e dell'alloggio, aumentati in applicazione delle suddette disposizioni, contenente la nuova misura della ritenuta per il fondo di previdenza, la somma dovuta a conguaglio per il mese di dicembre e la 13^ mensilità del 1943.

In conseguenza dell'aumento delle competenze sopra indicate, subiranno un proporzionale aumento le ritenute per: l'Ente di previdenza, le imposte erariali, il fondo garanzia cessione stipendio e di educazione agli orfani, mentre resteranno immutate le ritenute dovute per le assicurazioni obbligatorie, salvo il caso che, in conseguenza dell'aumento dello stipendio, si passi alla classe di contribuzione superiore. In tale ultimo caso però le nuove ritenute per le assicurazioni obbligatorie dovranno essere operate solo a decorrere dall'1 gennaio 1944. Si richiama l'attenzione sulle ritenute da conguagliare e che non incidono sulla 13^ mensilità (fondo garanzia, cessione stipendio e fondo educazione orfani).

A maggior chiarimento di quanto sopra esposto le sedi dovranno tenere presente, nella compilazione dei modelli S.P.7, quanto segue:

4595

gvt/ ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

1 - Aggiunta di famiglia - L'aumento del 30% spetta anche al personale femminile di ruolo e fuori ruolo, il quale, per avere il marito che gode degli assegni familiari o dell'aggiunta di famiglia, non ha beneficiato dell'aumento del 65% o del 100% disposto dal D.L.14 luglio 1941, n.646.

Per tale personale sono state predisposte le tabelle 3 bis e 5 bis.

2 - Assegno temporaneo di guerra:

a) l'aumento del 30% compete anche a tutto il personale che è stato escluso dall'aumento del 125% a decorrere dall'1 luglio 1943 per trovarsi nelle condizioni riportate nella circolare n.52351 P/232 del 9 ottobre 1943. Tale assegno da un massimo di L.110 lorde mensili si eleva a L.143 lorde mensili.

b) l'assegno temporaneo di guerra che, in applicazione al decreto 8 luglio 1943, raggiungeva un massimo di L.247,50 lorde mensili, viene elevato ad un massimo di L.321,75 lorde mensili per tutti gli impiegati che percepiscono una retribuzione annua lorda superiore a L.8.400. In caso di corresponsione della indennità giornaliera di sfollamento, sull'assegno temporaneo di guerra debbono operarsi le riduzioni nella vecchia misura.

c) il personale di ruolo e fuori ruolo, che gode di una retribuzione annua (stipendio, 13ª mensilità, assegno personale, indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio) inferiore a L.8.400,- ha diritto all'assegno temporaneo di guerra calcolato come segue:

Impiegato fuori ruolo (8° gruppo):

Retribuzione annua di L.6.625,45 (di cui L.5.315,80 + 13ª mensilità di L.509,65)

20% sulle prime . . . . . L. 4.800,00 . . . . . .L.960,00

10% sulla quota eccedente
le L.4.800,00 . . . . . " 1.825,45 . . . . . ." 182,54

Assegno temporaneo di guerra su " 6.625,45 . . . . . ."1142,54

pari a lorde mensili. . . . . ." 95,21

L. 95,21 maggiorato del 125%. . . . . ." 214,22

L.214,22 " " 30%. . . . . ." 278,48

3 - Conguaglio - Si richiama l'attenzione sul calcolo della somma da pagare per conguaglio in gennaio al personale assunto durante l'anno 1943. Per detto personale il conguaglio è pari al 30% sulla retribuzione lorda del mese di dicembre ed al 30% sul rateo della 13ª mensilità.

All'atto del pagamento del conguaglio codesta Sede provvederà a trattenere quanto è stato anticipato al personale a norma delle circolari N.51753 P.26/V.V. e N.101368 G.C.C./33 V.V. del 4 gennaio c.a.

Le presenti norme valgono anche per il personale stipendiato e religioso delle Case di cura e di riposo.

I modelli S.P.7 del personale dovranno pervenire a questa Direzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Per tale personale sono state predisposte le tabelle 3 bis e 5 bis.

2 - Assegno temporaneo di guerra:

a) l'aumento del 30% compete anche a tutto il personale che è stato escluso dall'aumento del 125% a decorrere dall'1 luglio 1943 per trovarsi nelle condizioni riportate nella circolare n.52351 P/232 del 9 ottobre 1943. Tale assegno da un massimo di L.110 lorde mensili si eleva a L.143 lorde mensili.

b) l'assegno temporaneo di guerra che, in applicazione al decreto 8 luglio 1943, raggiungeva un massimo di L.247,50 lorde mensili, viene elevato ad un massimo di L.321,75 lorde mensili per tutti gli impiegati che percepiscono una retribuzione annua lorda superiore a L.8.400. In caso di corresponsione della indennità giornaliera di sfollamento, sull'assegno temporaneo di guerra debbono operarsi le riduzioni nella vecchia misura.

c) il personale di ruolo e fuori ruolo, che gode di una retribuzione annua (stipendio, 13ª mensilità, assegno personale, indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio) inferiore a L.8.400,- ha diritto all'assegno temporaneo di guerra calcolato come segue:

Impiegato fuori ruolo (8° gruppo):

Retribuzione annua di L.6.625,45 (6.625,45 + 13ª mensilità di L.509,65)		
30% sulle prime	L. 4.800,00	L.960,00
30% sulla quota eccedente le L.4.800,00	" 1.825,45	" 182,54
Assegno temporaneo di guerra su	" 6.625,45	"1142,54
pari a lorde mensili.		" 95,21
L. 95,21 maggiorate del 125%.		" 214,22
L.214,22 " " 30%.		" 278,48

3 - Conguaglio - Si richiama l'attenzione sul calcolo della somma da pagare per conguaglio in gennaio al personale assunto durante l'anno 1943. Per detto personale il conguaglio è pari al 30% sulla retribuzione lorda del mese di dicembre ed al 30% sul rateo della 13ª mensilità.

All'atto del pagamento del conguaglio codesta Sede provvederà a trattenere quanto è stato anticipato al personale a norma delle circolari N.51753 P.26/V.V. e N.101368 G.C.C./33 V.V. del 4 gennaio c.a.

Le presenti norme valgono anche per il personale stipendiato e religioso delle Case di cura e di riposo.

I modelli S.P.7 del personale dovranno pervenire a questa Direzione Generale, in duplice copia, non più tardi dell'1 marzo p.v.

IL DIRETTORE GENERALE
FERRARIO

gvt/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 18

DIRITTI VARII - ONORARI AI LEGALI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

DIRITTI VARII - ONORARI AI LEGALI

4594

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: ACCERTAMENTO NELL'IMPORTO NETTO DELLE COMPETENZE DI PROCURATORE E DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E LORO RIPARTIZIONE TRA I FUNZIONARI LEGALI

Il Comitato Esecutivo (seduta del 10 febbraio 1941-)

- visto l'art.39 del Regolamento per il personale 18 febbraio 1938;
- considerata l'opportunità di emanare norme precise e dettagliate al fine di meglio disciplinare l'accertamento e la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato riscossi dall'Amministrazione;
- udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a :

1) sono approvate le annesse "Norme" per l'accertamento e la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato.

2) Tali norme sostituiscono a tutti gli effetti ed abrogano la delibera zione adottata dal Comitato nella seduta del 29 dicembre 1939 ed entreranno in vigore a decorrere dal primo quadrimestre successivo alla approvazione della presente deliberazione.

Per copia conforme
F.to Pierucci

Per copia conforme
F.to Renzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

- considerata l'opportunità di emanare norme precise e dettagliate al fine di meglio disciplinare l'accertamento e la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato riscossi dall'Amministrazione;

- udita la relazione del Direttore Generale,

d e l i b e r a :

1) sono approvate le annesse "Norme" per l'accertamento e la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato.

2) Tali norme sostituiscono a tutti gli effetti ed abrogano la deliberazione adottata dal Comitato nella seduta del 29 dicembre 1939 ed entreranno in vigore a decorrere dal primo quadrimestre successivo alla approvazione della presente deliberazione.

Per copia conforme
F.to Pieruzzi

Per copia conforme
F.to Memo

1593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

per l'accertamento e la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato.

Art.1

Le somme riscosse dall'Amministrazione, a titolo di competenze di procuratore e di onorari di avvocato, sono ripartite nella misura appresso indicata fra i funzionari legali ed il "Fondo in favore degli orfani degli impiegati dell'Istituto".

Art.2

Le somme nette da ripartire si ottengono detraendo dal e somme riscosse , sia a titolo di competenze ed onorari, sia a titolo di spese, le somme a qualunque titolo pagate (spese, onorari, ecc.) per le stesse cause ed affari legali.

Sono pertanto da detrarsi :

a) le spese occorse per la stampa delle memorie defensionali ed altri atti di causa;

b) i bolli, tasse e diritti per gli atti relativi ai giudizi che hanno dato luogo alla liquidazione delle competenze ed onorari;

c) le competenze e gli onorari corrisposti a procuratori ed avvocati liberi professionisti interessati alla trattazione delle cause ed affari legali che hanno dato luogo alla liquidazione delle competenze ed onorari;

d) tutti gli altri pagamenti effettuati in dipendenza della trattazione delle cause vinte.

In ciascuna causa però le detrazioni di cui sopra non possono superare l'importo delle somme riscosse dalla controparte in dipendenza rispettivamente delle spese (per le lettere a)) e b) e degli onorari (per le lettere c) e d) posti a suo carico nella rispettiva sentenza.

Art.3

Ai fini dell'accertamento delle somme nette da ripartire le Sedi provinciali ed il servizio ragioneria per la sede centrale tengono nota in apposito registro partitario , di tutti i pagamenti e di tutte le riscossioni effettuati per ogni singolo affare legale o causa.

Art.4

Le somme riscosse, depurate dalle spese di cui all'art.2, sono divisibili quando sia o non appena divenga irretrattabile il titolo - o sentenza o rinuncia o transazione - in base al quale la riscossione fu eseguita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.2

Le somme nette da ripartire si ottengono detraendo dal e somme riscosse , sia a titolo di competenze ed onorari, sia a titolo di spese, le somme a qualunque titolo pagate (spese, onorari, ecc.) per le stesse cause ed affari legali.

Sono pertanto da detrarsi :

a) le spese occorse per la stampa delle memorie defensionali ed altri atti di causa;

b) i bolli, tasse e diritti per gli atti relativi ai giudizi che hanno dato luogo alla liquidazione delle competenze ed onorari;

c) le competenze e gli onorari corrisposti a procuratori ed avvocati liberi professionisti interessati alla trattazione delle cause ed affari legali che hanno dato luogo alla liquidazione delle competenze ed onorari;

d) tutti gli altri pagamenti effettuati in dipendenza della trattazione delle cause vinte.

In ciascuna causa però le detrazioni di cui sopra non possono superare l'importo delle somme riscosse dalla controparte in dipendenza rispettivamente delle spese (per le lettere a)) e b) e degli onorari (per le lettere c) e d) posti a suo carico nella rispettiva sentenza.

Art.3

Ai fini dell'accertamento delle somme nette da ripartire le Sedi provinciali ed il servizio ragioneria per la sede centrale terranno nota in apposito registro partitario , di tutti i pagamenti e di tutte le riscossioni effettuati per ogni singolo affare legale e causa.

Art.4

Le somme riscosse, depurate dalle spese di cui all'art.2, sono divisibili quando sia o non appena divenga irretrattabile il titolo - o sentenza o rinuncia o transazione - in base al quale la riscossione fu eseguita.

L'irretrattabilità del titolo deve essere accertata e documentata da una dichiarazione da richiedersi, all'atto della riscossione, al Capo del Servizio Legale, per le riscossioni effettuate presso la Sede Centrale ed ai capi degli uffici legali, per le Sedi provinciali.

Detta dichiarazione dovrà specificare il titolo in virtù del quale furono riscossi gli onorari, le competenze e le spese, se esso sia o no irretrattabile, e, nell'affermativa, come sia divenuto tale, e infine, se vi siano, per quella determinata causa od affare legale ulteriori pagamenti da effettuare, detraibili ai sensi dell'art.2.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.5

La ripartizione è effettuata quadrimestralmente dalla Sede Centrale.

A tale fine le Sedi provinciali:

- accertano a fine di quadrimestre e cioè nell'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e dicembre l'importo delle somme a qualunque titolo riscosse e dei pagamenti a qualunque titolo effettuati per ogni singola causa od affare legale che ha dato luogo a liquidazione di competenze ed onorari;

- accertano la presenza e provocano la emissione da parte dei legali della dichiarazione di cui all'art.4;

- trasmettono alla Direzione Generale - Servizio Ragioneria - quadrimestralmente, un rendiconto indicante, per ogni causa od affare legale che ha dato luogo a riscossioni irretrattabili, i pagamenti e le riscossioni, distintamente, precisando per i primi: il numero del mandato, la data della situazione di cassa nella quale il mandato è stato spesato il titolo del pagamento, e per le seconde il numero della reversale, la data in cui il titolo è stato dichiarato dall'Ufficio legale irretrattabile.

Per la Sede Centrale gli accertamenti ed il rendiconto quadrimestrale di cui sopra sono predisposti dal Servizio Ragioneria.

Art .6

In base ai detti rendiconti il Servizio Ragioneria effettua gli opportuni riscontri , accerta, ai sensi dell'art.2, la somma netta da ripartire e ne dà comunicazione al Servizio Personale, il quale procede alla ripartizione con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art.7

Le somme riscosse dall'Amministrazione per competenze di procuratore ed onorari di avvocato, al netto delle spese di cui all'art.2 sono attribuite:

- per il 70% ai funzionari del ruolo legale;

- per il 30% al "Fondo assegni educazionali orfani del personale deceduto in attività di servizio", dopo detratta la quota da assegnarsi ai legali fuori ruolo a norma dell'articolo seguente.

Art.8

La quota del 70% è attribuita a ciascun funzionario del ruolo legale in rapporto ai seguenti coefficienti:

. . . . . di grado I } 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

- accertano la presenza e provocano la emissione da parte dei legali del la dichiarazione di cui all'art.4;

- trasmettono alla Direzione Generale - Servizio Ragioneria - quadrimestralmente, un rendiconto indicante, per ogni causa od affare legale che ha dato luogo a riscossioni irretrattabili, i pagamenti e le riscossioni, distintamente, precisando per i primi: il numero del mandato, la data della situazione di cassa nella quale il mandato è stato spesato il titolo del pagamento, e per le seconde il numero della reversale, la data in cui il titolo è stato dichiarato dall'Ufficio legale irretrattabile.

Per la Sede Centrale gli accertamenti ed il rendiconto quadrimestrale di cui sopra sono predisposti dal Servizio Ragioneria.

Art .6

In base ai detti rendiconti il Servizio Ragioneria effettua gli opportuni riscontri , accerta, ai sensi dell'art.2, la somma netta da ripartire e ne dà comunicazione al Servizio Personale, il quale procede alla ripartizione con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art.7

Le somme riscosse dall'Amministrazione per competenze di procuratore ed onorari di avvocato, al netto delle spese di cui all'art.2 sono attribuite:

- per il 70% ai funzionari del ruolo legale;
- per il 30% al "Fondo assegni educazioni orfani del personale deceduto in attività di servizio", dopo detratta la quota da assegnarsi ai legali fuori ruolo a norme de ll'articolo seguente.

Art.8

La quota del 70% è attribuita a ciascun funzionario del ruolo legale in rapporto ai seguenti coefficienti:

Avvocati	di grado	I	2
"	"	II	
"	"	III	1,50
"	"	IV	
"	"	V	
Procuratori	"	VI	1,—
"	"	VII	

Ai Legali fuori ruolo, compresi i legali assunti in sostituzione di richiamati alle armi, viene attribuita una quota eguale a quella spettante ai procuratori di grado VI e VII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Art.9

Ai fini dell'applicazione del coefficiente di ripartizione il grado conseguito con effetto retroattivo non è considerato per i quadrimestri anteriori alla data del provvedimento.

Il funzionario che entri a far parte del Servizio Legale dell'Istituto acquisisce il diritto al riparto soltanto per il tempo decorso nel quadrimestre iniziale, dalla data di immissione in possesso dell'Ufficio.

Il funzionario legale che abbia incarichi, per l'assunzione dei quali sia dispensato, a giudizio, insindacabile del Direttore Generale dallo adempimento delle funzioni attribuite agli avvocati e procuratori dell'Istituto, perde il diritto al riparto per il tempo della durata dell'incarico.

Il funzionario che, per qualunque causa, si assenti per oltre due mesi dal servizio, non ha diritto alla ripartizione per tutto il periodo dell'assenza. Gli assenti per richiamo in servizio militare si considerano presenti in servizio.

Il funzionario cessato dall'impiego perde interamente il diritto a concorrere al riparto.

Nel caso di collocamento a riposo o di dimissioni volontarie, il funzionario partecipa al riparto fino alla data di decorrenza del provvedimento relativo.

Per copia conforme
F.to Pierucci

Per copia conforme
F.to Illegible

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

adempimento delle funzioni direttive [illegible]
stituto, perde il diritto al riparto per il tempo della durata dell'incarico

Il funzionario che, per qualunque causa, si assenti per oltre due mesi dal servizio, non ha diritto alla ripartizione per tutto il periodo dell'assenza. Gli assenti per richiamo in servizio militare si considerano presenti in servizio.

Il funzionario rimosso dall'impiego perde interamente il diritto a concorrere al riparto.

Nel caso di collocamento a riposo o di dimissioni volontarie, il funzionario partecipa al riparto fino alla data di decorrenza del provvedimento relativo.

Per copia conforme
F.to Pisrucci

Per copia conforme
F.to Nenni

4592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

Roma, 24 agosto 1943.
Corso Umberto I, 239

Circolare n. 46175 P./199

OGGETTO: **Norme per l'accertamento e la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato.**

Ai Direttori di Sede
e, per conoscenza,
Agli Ispettori

Il Comitato Esecutivo, nella seduta del 10 febbraio 1943, ha approvato le nuove « Norme per l'accertamento e la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato ». Tali norme, che sostituiscono quelle deliberate dal Comitato Esecutivo il 29 dicembre 1939, sono entrate in vigore a decorrere dal *1° maggio 1943*.

In base ad esse, la ripartizione delle somme riscosse dall'Amministrazione per competenze di procuratore ed onorari di avvocato viene effettuata da questa Direzione Generale a quadrimestre solare.

Le somme da ripartire sono quelle introitate dall'Amministrazione per competenze di avvocato e di procuratore *al netto delle spese sostenute*.

Dalle somme incassate si devono, pertanto, detrarre:

a) le spese occorse per la stampa delle memorie defensionali ed altri atti di causa;

b) i bolli, tasse e diritti per gli atti relativi ai giudizi che hanno dato luogo alla liquidazione delle competenze ed onorari;

c) le competenze ed onorari corrisposti a procuratori ed avvocati liberi professionisti, interessati alla trattazione delle cause ed affari legali che hanno dato luogo alla liquidazione delle competenze ed onorari;

d) tutti gli altri pagamenti effettuati in dipendenza della trattazione delle cause vinte.

In ciascuna causa, però, le detrazioni di cui sopra non possono superare l'importo della somma riscossa dalla controparte in dipendenza rispettivamente delle spese [per le lettere *a*) e *b*)] e degli onorari [per le lettere *c*) e *d*)] posti a suo carico nella rispettiva sentenza.

Le somme riscosse, al netto delle spese di cui sopra, sono divisibili solo quando sia irretrattabile il titolo — sentenza o rinuncia o transazione — in base al quale fu eseguita la riscossione. L'irretrattabilità del titolo sarà documentata da una dichiarazione da richiedersi, all'atto della riscossione delle somme, al Capo dell'Ufficio legale della Sede, dichiarazione che dovrà contenere i seguenti elementi:

— titolo in virtù del quale furono riscossi gli onorari, le competenze, le spese;

— se esso sia o meno irretrattabile e, nell'affermativa, come sia divenuto tale;

— se vi siano, per quella determinata causa od affare legale, ulteriori pagamenti da effettuare, detraibili dalle competenze di avvocato e procuratore.

* * *

Per l'accertamento delle somme nette da ripartire, ogni Sede dovrà tener nota in un apposito registro di tutti i pagamenti e di tutte le riscossioni effettuate dalla Sede stessa per ogni singolo affare legale.

4591

0 8 3 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tale registro dovrà essere conforme al seguente tracciato:

Indicazione del mandato di pag. o della reversale di incasso	Data della situazione di cassa	DESCRIZIONE DELLA OPERAZIONE	Importo delle somme		Data irretrattabilità del titolo	Note
			pagate	riscosse		

Alla fine di ciascun quadrimestre, e cioè nell'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e dicembre, ed a cominciare dal quadrimestre che scadrà il 31 agosto 1943, le Sedi determineranno, desumendole dal suddetto registro (limitatamente alle cause o pratiche per le quali sia stata dichiarata, dal competente Ufficio legale, la irretrattabilità del titolo), le somme pagate e riscosse per ciascuna causa o pratica e le trascriveranno sopra un prospetto dello stesso tracciato del registro, per trasmetterlo poi a questa Direzione Generale — Servizio Ragioneria — entro dieci giorni dalla scadenza del quadrimestre.

Contemporaneamente, le Sedi trasmetteranno alla Direzione Generale — Servizio Personale — l'elenco dei funzionari legali in servizio presso le Sedi stesse, indicando per ciascuno i periodi di assenza fatti nel quadrimestre precedente (escluse le assenze per richiamo alle armi) e, nel caso di funzionari che abbiano iniziato o cessato le prestazioni nel corso del quadrimestre, il periodo di servizio prestato con funzioni di legale nel quadrimestre stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
FERRARIO

8072/6900 - 8-943 - O. (700)

ALLEGATO 19

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO A ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO A ROMA

4590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

ORGANICO NUMERICO DEL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE E DEGLI ISPETTORATI IN SERVIZIO AL 30 GIUGNO 1944

CATEGORIA I^

GRADO		PERSONALE	
	RUOLO AMMINISTRATIVO		
I°	Capo Serv.Super.e Ispettore Generale	5	
II°	Capo Servizio e Ispettore	16	
III°	Capo Ufficio di I^ classe	14	
IV°	Capo Ufficio di II^ classe	12	
V°	Capo Sezione	46	
VI°	I° Segretario	48	
VII°	Segretario	4	
VIII°	Vice Segretario	11	n.156
	RUOLO RAGIONERIA		
II°	Capo Servizio	1	
III°	Capo Ufficio di Ragioneria di I^ classe	4	
IV°	Capo Ufficio di Ragioneria di II^ classe	3	
V°	Capo Sezione di Ragioneria	9	
VI°	I° Segretario di Ragioneria	3	n. 20
	RUOLO STATISTICO ATTUARIALE		
II°	Capo Servizio	1	
III°	Attuario Capo	2	
IV°	Attuario di I^ classe	3	
V°	Attuario di II^ classe	3	
VI°	Attuario di III^ classe	3	n.12
	RUOLO LEGALE		
III°	Avvocato Capo	3	
IV°	Primo Avvocato	3	
V°	Avvocato e Procuratore Legale Capo	4	
VI°	Primo Procuratore Legale	3	n.13
	RUOLO TECNICO		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

III°	Capo Ufficio di I^ classe	14	
IV°	CGpo Ufficio di II^ classe	12	
V°	Capo Sezione	46	
VI°	I° Segretario	48	
VII°	Segretario	4	
VIII°	Vice Segretario	11	n.156

RUOLO RAGIONERIA

IV°	Capo Servizio	1	
III°	Capo Ufficio di Ragioneria di I^ classe	4	
IV°	Capo Ufficio di Ragioneria di II^ classe	3	
V°	Capo Sezione di Ragioneria	9	
VI°	I° Segretario di Ragioneria	3	n. 20

RUOLO STATISTICO ATTUARIALE

II°	Capo Servizio	1	
III°	Attuario Capo	2	
IV°	Attuario di I^ classe	3	
V&	Attuario di II^ classe	3	
VI°	Attuario di III^ classe	3	n.12

RUOLO LEGALE

III°	Avvocato Capo	3	
IV°	Primo Avvocato	3	
V°	Avvocato e Procuratore Legale Capo	4	
VI°	Primo Procuratore Legale	3	n.13

RUOLO TECNICO

II°	Capo Servizio	1	
III°	Ingegnere Capo	4	
IV°	Ingegnere di 1^ classe	4	
V°	Ingegnere di II^ classe	7	
VI°	Ingegnere di III^ classe	11	n. 27

4589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RUOLO AGRARIO

III°	Capo Ufficio Agrario	1	n. 1

RUOLO. SANITARIO

III°	Medico Capo e Ispettore Sanitario	5	
IV°	Medico di I^ classe	13	
V°	Medico di II^ classe	8	
VI°	Medico di III^ classe	2	n.28

PERSONALE ISTITUTI SANITARI

	Medico primario di II^ classe	1	n. 1

CATEGORIA II^

RUOLO AMMINISTRATIVO

IV°	Addetto principale di segreteria	21	
V°	Addetto di segreteria di I^ classe	47	
VI°	Addetto di segreteria di II^ classe	18	
VII°	Addetto di segreteria di III^ classe	9	
VIII°	Aiuto di segreteria	26	
IX°	Alunno di segreteria	31	n. 152

RUOLO RAGIONERIA

IV°	Ragioniere principale	4	
VI°	Ragioniere di II^ classe	16	
VII°	Ragioniere di III^ classe	12	
VIII°	Aiuto ragioniere	10	
IX°	Alunno di ragioneria	5	n. 47

RUOLO CASSA

IV°	Cassiere principale	1	
VII°	Cassiere di III^ classe	1	n. 2

RUOLO TECNICO

IV°	Geometra e disegnatore principale	3	
V°	Geometra e disegnatore di I^ classe	6	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VI°	Medico di III^ classe	2	n.28

PERSONALE ISTITUTI SANITARI

	Medico primario di II^ classe	1	n. 1

CATEGORIA II^

RUOLO AMMINISTRATIVO

IV°	Addetto principale di segreteria	21	
V°	Addetto di segreteria di I^ classe	47	
VI°	Addetto di segreteria di II^ classe	18	
VII°	Addetto di segreteria di III^ classe	9	
VIII°	Aiuto di segreteria	26	
IX°	Alunno di segreteria	31	n. 152

RUOLO RAGIONERIA

IV°	Ragioniere principale	4	
VI°	Ragioniere di II^ classe	16	
VII°	Ragioniere di III^ classe	12	
VIII°	Aiuto ragioniere	10	
IX°	Alunno di ragioneria	5	n. 47

RUOLO CASSA

IV°	Cassiere principale	1	
VII°	Cassiere di III^ classe	1	n. 2

RUOLO TECNICO

IV°	Geometra e disegnatore principale	3	
V°	Geometra e disegnatore di I^ classe	6	
VI°	Geometra e disegnatore di II^ classe	8	
VII°	Geometra e disegnatore di III^ classe	7	
VIII°	Aiuto geometra e aiuto disegnatore	9	
IX°	Alunno geometra e alunno disegnatore	3	n. 36

RUOLO ECONOMI

	Economi	3	n. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA III^a^

RUOLO AMMINISTRATIVO

VI°	Archivista Capo	n. 7	
VII°	Archivista	1	
VIII°	Vice Archivista	30	
IX°	I° Applicato	59	
X°	Applicato	214	n.311

RUOLO TECNICO

VI°	Assist.Capo e allievo disegnatore capo	3	
VII°	Assist.principale e allievo disegnat.principale	6	
VIII°	1° Assistente e allievo disegnatore di I^a^ classe	10	
IX°	Assistente e allievo disegnatore di II^a^ classe	4	
X°	Aiuto assistente e allievo disegnatore di 3^a^ classe	4	n. 27

PERSONALE AUSILIARIO

Ausiliarie	174	n. 174

PERSONALE SUBALTERNO

Subalterni	130	n. 130

PERSONALE FUORI RUOLO

I° Gruppo	22	
2° Gruppo	75	
4° Gruppo	36	
5° Gruppo	43	
7° Gruppo	41	
Incaricati Speciali	23	n. 240

PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI RICHIAMATI

I° Gruppo	22	
2° Gruppo	76	
4° Gruppo	69	
7° Gruppo	53	n. 220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

X°	Applicato	214	n.311

RUOLO TECNICO

VI°	Assist.Capo e allievo disegnatore capo	3	
VII°	Assist.principale e allievo disegnat.principale	6	
VIII°	1° Assistente e allievo disegnatore di I^ classe	10	
IX°	Assistente e allievo disegnatore di II^ classe	4	
X°	Aiuto assistente e allievo disegnatore di 3^ classe	4	n. 27

PERSONALE AUSILIARIO

	Ausiliarie	174	n. 174

PERSONALE SUBALTERNO

	Subalterni	130	n. 130

PERSONALE FUORI RUOLO

I° Gruppo		22	
2° Gruppo		75	
4° Gruppo		36	
5° Gruppo		43	
7° Gruppo		41	
Incaricati Speciali		23	n. 240

PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI RICHIAMATI

I° Gruppo		22	
2° Gruppo		76	
4° Gruppo		69	
7° Gruppo		53	n. 220

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R I E P I L O G O

Personale di I^a categoria	n. 258
Personale di II^a categoria	n. 240
Personale di III^a categoria	n. 338
Personale ausiliario	n. 174
Personale subalterno	n. 130
Personale fuori ruolo	n. 240
Personale in sostituzione dei richiamati	n. 220
TOTALE GENERALE	N.1600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE PROVINCIALE DI ROMA

PERSONALE DI RUOLO

I^Categ.	grado	1	-	
		2	1	
		3	1	
		4	2	
		5	8	di cui 3 assegnati temporan.
		6	13	" " 6 " "
		7	-	
		8	10	" " 9 " "
2^Categ.	grado	4	-	
		5	2	
		6	4	
		7	11	di cui 1 assegnato temporan.
		8	10	" " 4 " "
		9	20	" " 6 " "
3^Categ.	grado	6	2	
		7	-	
		8	9	
		9	24	di cui 5 assegnati temporan.
		10	108	di cui 18 " "
Ruolo Sanitario	grado	3	1	
		4	2	
		7	1	di cui 1 assegnato temporan.
Ausiliarie =			42	di cui 4 assegnati temporan.
Sulbaterno =			16	di cui 1 assegnato temporan.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2^Categ.	grado	4	-	
		5	2	
		6	4	
		7	11	di cui 1 assegnato temporan.
		8	10	" " 4 " "
		9	20	" " 6 " "
3^Categ.	grado	6	2	
		7	-	
		8	9	
		9	24	di cui 5 assegnati temporan.
		10	108	di cui 18 " "
Ruolo Sanitario	grado	3	1	
		4	2	
		7	1	di cui 1 assegnato temporan.

Ausiliarie = 42 di cui 4 assegnati temporan.

Sulbaterno = 16 di cui 1 assegnato temporan.

L'ISPETTORE
(Dr.C. Salomone)

Salomone
4588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE PROVINCIALE DI R O M A

PERSONALE FUORI RUOLO

I° Gruppo - 4
2° Gruppo - 34 di cui 2 assegnati temporan.
3° Gruppo - -
4° Gruppo - 71 di cui 5 " " "
5° Gruppo - 48 di cui 2 " " "

Uscieri 7° Gruppo - 22 di cui 1 assegnato temporan.

PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI RICHIAMATI ALLE ARMI

I° Gruppo - 5
2° Gruppo - 48
4° Gruppo - 56
5° Gruppo - 73

Uscieri 7°- 17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I° Gruppo - 4

2° Gruppo - 34 di cui 2 assegnati temporan.

3° Gruppo - -

4° Gruppo - 71 di cui 5 " " "

5° Gruppo - 48 di cui 2 " " "

Uscieri 7° Gruppo - 22 di cui 1 assegnato temporan.

PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI RICHIAMATI
ALLE ARMI

I° Gruppo - 5

2° Gruppo - 48

4° Gruppo - 56

5° Gruppo - 73

Uscieri 7°- 17

L'ISPETTORE
(Dr. C. Salomone)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE IN FORZA AGLI OSPEDALI SANATORIALI DI ROMA
ED ALLA FARMACIA CENTRALE

	"C.Forlanini"	"B.Ramazzini"	Farmacia
Personale di ruolo			
Direttore sanitario di I^cl.	1	1	
" " 2^ "	1	1	
Medico Primario di I^cl.	4	1	
" " 2^cl.	15	2	
Medico Aiuto	25	9	
Medico Assistente	25	7	
Economo di I^cl.	1	1	
" 3^cl.	1	-	
Aiutante di economato	4	1	1
Archivista Capo	1	-	
I° Applicato	2	-	
Applicato	8	8	1
Ausiliaria	6	1	
Commesso	6	1	
Usciere	5	1	
Personale fuori ruolo			
Medico Primario di I^cl.	2	-	
Medico Aiuto	4	-	
Medico Assistente	2	5	
Capo Laboratorio chimico	1	-	
Dirigente farmacia	-	-	1
Farmacisti	3	1	
Capo-sala e infermiere professionali	61	15	
Assistente sanitaria	-	1	
Tecnici	4	1	
Dirigente laboratorio ceramica	-	1	
tecnici agricoli	1	-	
Impiegati di 2° gruppo	3	-	1
" " 4° "	3	1	2
Dattilografa	-	1	3
Insegnante elementare	1	-	
Inserviente	1	4	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Medico Primario di I^cl.	4	1		
" " 2^cl.	15	2		
Medico Aiuto	25	9		
Medico Assistente	25	7		
Economo di I^cl.	1	1		
" 3^cl.	1	-		
Aiutante di economato	4	1		1
Archivista Capo	1	-		
I° Applicato	2	-		
Applicato	8	8		1
Ausiliaria	6	1		
Commesso	6	1		
Usciere	5	1		

Personale fuori ruolo

Medico Primario di I^cl.	2	-		
Medico Aiuto	4	-		
Medico Assistente	2	5		
Capo Laboratorio chimico	1	-		
Dirigente farmacia	-	-		1
Farmacisti	3	1		
Capo-sala e infermiere professionali	61	15		
Assistente sanitaria	-	1		
Tecnici	4	1		
Dirigente laboratorio ceramica	-	1		
tecnici agricoli	1	-		
Impiegati di 2° gruppo	3	-	1	
" " 4° "	3	1	2	
Dattilografa	-	1	3	
Insegnante elementare	1	-		
Inserviente	1	4	1	

Personale in sostituzione
richiamati alle armi

Medico Assistente	13	-		
Capo-sala e infermiere professionali	5	3		
Impiegati 2° gruppo	4	-		
" 4° "	7	1		
Dattilografe	10	1		1
Inservienti	1	2		

1586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 20

A) INDENNITA' COLONIALE E DI DISAGIATA RESIDENZA

B) INDENNITA' DI MILITARIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA LIBIA

C) INDENNITA' BALCANIA

D) INDENNITA' AL PERSONALE DELLE SEDI SFOLLATE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) INDENNITA' COLONIALE E DI DISAGIATA RESIDENZA

B) INDENNITA' DI MILITARIZZAZIONE AL PERSONALE DELLA LIBIA

C) INDENNITA' BALCANIA

D) INDENNITA' AL PERSONALE DELLE SEDI SFOLLATE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, 27 Ottobre 1938 XVI

Supplemento n. 3 al Foglio di informazioni per il personale

ISTITUTO NAZIONALE ~~FASCISTA~~ DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Trattamento spettante al personale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale destinato a prestar servizio nell'Africa Italiana

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento spettante al personale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale destinato a prestar servizio nell'Africa Italiana

4584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trattamento spettante al personale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale destinato a prestar servizio nell'Africa Italiana (deliberazione del Comitato Esecutivo del 6 ottobre 1938-XVI).

Retribuzione.

Gli impiegati di ruolo destinati a prestare servizio nelle Sedi ed Uffici locali dell'I. N. F. P. S. nell'Africa Italiana, percepiscono:

a) lo stipendio di tabella secondo il loro grado e la loro qualifica, ridotto ed aumentato come nel Regno, per effetto di disposizioni legislative, in quanto applicabili ai territori dell'Impero;

b) gli assegni di carattere generale concessi al personale in servizio nel Regno, e gli assegni personali;

c) l'indennità coloniale;

d) l'indennità di disagiata residenza, ove ne abbiano diritto, secondo quanto è disposto dalle norme seguenti.

Indennità coloniale (R. D. 7 febbraio 1938, n. 281).

L'indennità coloniale è ragguaglinta:

1º) a 3/4 dello stipendio per gli impiegati destinati a prestare servizio nelle Sedi o negli Uffici della Libia;

2º) ad uno stipendio aumentato di 1/4 per gli impiegati destinati a prestare servizio presso le Sedi o gli Uffici dell'Africa Orientale Italiana.

L'indennità coloniale compete dal giorno di sbarco nel porto coloniale fino al giorno d'imbarco per definitivo rimpatrio, e viene calcolata in base allo stipendio di tabella diminuito della doppia riduzione di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, escluso ogni successivo aumento.

Indennità di disagiata residenza.

Al personale destinato a prestare servizio presso le seguenti Sedi ed Uffici, compete la corresponsione di una speciale indennità di disagiata residenza nella misura di seguito indicata:

Harar e Dessie' ..... – un sesto dello stipendio
Massaua, Gondar e Mogadiscio ..... – un quarto dello stipendio
Addis Abeba ..... – un terzo dello stipendio
Gimma ..... – cinque dodicesimi dello stipendio

L'indennità di disagiata residenza viene calcolata in base allo stipendio di tabella, diminuito della doppia riduzione di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, escluso ogni successivo aumento.

Indennità di equipaggiamento.

Al personale destinato a prestare servizio in Colonia, spetta una indennità di equipaggiamento nella misura seguente:

1º) L. 2.500, per gli impiegati di 1ª categoria fino al grado 5º;

2º) L. 2.000, per gli impiegati di 1ª categoria dal grado 6º al grado 8º e per gli impiegati di 2ª categoria dei gradi 4º e 5º;

3º) L. 1.500, per gli impiegati di 2ª categoria dal grado 6º al grado 9º e per gli impiegati di 3ª categoria e personale femminile ausiliario;

4º) L. 1.000, per il personale subalterno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli impiegati di ruolo destinati a prestare servizio nelle Sedi ed Uffici locali dell'I. N. F. P. S. nell'Africa Italiana, percepiscono:

a) lo stipendio di tabella secondo il loro grado e la loro qualifica, ridotto ed aumentato come nel Regno, per effetto di disposizioni legislative, in quanto applicabili ai territori dell'Impero;

b) gli assegni di carattere generale concessi al personale in servizio nel Regno, e gli assegni personali;

c) l'indennità coloniale;

d) l'indennità di disagiata residenza, ove ne abbiano diritto, secondo quanto è disposto dalle norme seguenti.

Indennità coloniale (R. D. 7 febbraio 1938, n. 281).

L'indennità coloniale è ragguagliata:

1°) a 3/4 dello stipendio per gli impiegati destinati a prestare servizio nelle Sedi o negli Uffici della Libia;

2°) ad uno stipendio aumentato di 1/4 per gli impiegati destinati a prestare servizio presso le Sedi o gli Uffici dell'Africa Orientale Italiana.

L'indennità coloniale compete dal giorno di sbarco nel porto coloniale fino al giorno d'imbarco per definitivo rimpatrio, e viene calcolata in base allo stipendio di tabella diminuito della doppia riduzione di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, escluso ogni successivo aumento.

Indennità di disagiata residenza.

Al personale destinato a prestare servizio presso le seguenti Sedi ed Uffici, compete la corresponsione di una speciale indennità di disagiata residenza nella misura di seguito indicata:

Harar e Dessie ..... – un sesto dello stipendio
Massaua, Gondar e Mogadiscio ..... – un quarto dello stipendio
Addis Abeba ..... – un terzo dello stipendio
Gimma ..... – cinque dodicesimi dello stipendio

L'indennità di disagiata residenza viene calcolata in base allo stipendio di tabella, diminuito della doppia riduzione di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, escluso ogni successivo aumento.

Indennità di equipaggiamento.

Al personale destinato a prestare servizio in Colonia, spetta una indennità di equipaggiamento nella misura seguente:

1°) L. 2.500, per gli impiegati di 1ª categoria fino al grado 5°;

2°) L. 2.000, per gli impiegati di 1ª categoria dal grado 6° al grado 8° e per gli impiegati di 2ª categoria dei gradi 4° e 5°;

3°) L. 1.500, per gli impiegati di 2ª categoria dal grado 6° al grado 9° e per gli impiegati di 3ª categoria e personale femminile ausiliario;

4°) L. 1.000, per il personale subalterno.

Su tale indennità vanno applicate le riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Non compete l'indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento da una Colonia all'altra, o quando si sia nuovamente destinati in servizio in Colonia, prima che siano trascorsi tre anni dalla data del ritorno nel Regno a quella della nuova destinazione.

L'impiegato che cessi di prestare servizio in Colonia, senza avervi compiuto almeno un anno di permanenza, tranne che la cessazione dipenda da ragioni di servizio nell'interesse dell'Amministrazione, deve restituire la metà dell'importo dell'indennità di equipaggiamento. Per rivalersi di tale credito l'Amministrazione ha anche diritto di fare la corrispondente ritenuta sullo stipendio o sugli altri assegni comunque dovuti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Indennità di trasferimento.

Al personale destinato a prestare servizio in Colonia, ancorchè dietro domanda o come prima destinazione, competono:

a) il rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, nella classe stabilita per i singoli gradi, o in corriera.

Nei casi in cui l'impiegato non può raggiungere la località sede di servizio servendosi unicamente dei mezzi di trasporto ordinari (ferrovie ed altri mezzi pubblici), nei Territori dell'Africa Italiana, ad esso spetta un compenso per ogni chilometro percorso su vie ordinarie non servite da veicoli adibiti a periodico e pubblico servizio, secondo le norme stabilite nel Regno in conformità al trattamento usato in tale materia per il personale dello Stato;

b) il rimborso delle spese di viaggio per mare, in prima classe per gli impiegati di qualsiasi grado e categoria, o in seconda classe per il personale subalterno;

c) il doppio decimo sulle spese di viaggio e sulle indennità chilometriche. Per il computo del doppio decimo sulle spese di viaggio per mare, dal prezzo del biglietto di navigazione dovrà essere detratta la quota corrispondente al vitto;

d) le diarie e le indennità per le persone di famiglia, nella misura stabilita per i vari gradi per i trasferimenti nel Regno;

e) la maggiorazione della diaria e delle indennità di cui alla lettera *d*) in ragione del 125 % per gli impiegati destinati nell'Africa Orientale Italiana, e del 75 % per gli impiegati destinati in Libia.

Missioni.

Per le missioni compiute dal personale nell'ambito della Colonia nella quale presta servizio, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno.

Trasporto delle masserizie.

Il personale destinato a prestare servizio in Sedi od Uffici dell'Africa Orientale, non può trasportare mobilio in Colonia a carico dell'Amministrazione: esso ha tuttavia diritto al rimborso delle spese di trasporto per Q.li cinque di masserizie (escluso mobili) Via Gibuti e per Q.li dieci Via Massaua. Inoltre ha diritto al rimborso delle spese di imballaggio di dette masserizie, per un massimo di L. 95 al Q.le.

Il personale trasferito in Africa Orientale potrà tuttavia trasportare, a carico dell'Amministrazione, il proprio mobilio dalla Sede di servizio ad altra prescelta nel Regno.

Coloro che lasceranno il mobilio in deposito nella stessa Sede di servizio nel Regno, avranno diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, debitamente comprovate, entro l'importo massimo di L. 120 mensili per gli impiegati e di L. 80 mensili per gli agenti subalterni.

Per ottenere tale rimborso gli interessati dovranno esibire periodicamente regolare ricevuta rilasciata dai depositari, per i compensi riscossi.

All'atto del rimpatrio definitivo dalla Colonia, sarà corrisposto al detto personale il rimborso delle spese di trasporto del mobilio, dal luogo in cui fu lasciato nel Regno — anche se diverso dalla precedente residenza di servizio — alla nuova residenza di servizio, e, per coloro che cessano dal servizio, al domicilio eletto.

Per il personale destinato a prestare servizio in Sedi od Uffici della Libia si applicano le norme vigenti nel Regno.

Malattie.

Gli impiegati destinati a prestare servizio in Colonia versano un contributo mensile nella stessa misura di quello che dovrebbe essere versato all'Ente Nazionale Fascista di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti dagli Enti Parastatali ed Assimilati qualora prestassero servizio nel Regno.

L'Istituto assume a proprio carico le prestazioni che verrebbero concesse dal predetto Ente. Per ottenere le prestazioni suddette gli impiegati dovranno osservare tutte le formalità prescritte dal Regolamento dell'E. N. F. P. A.

Le Sedi dell'Istituto sono competenti a ricevere le denunce per malattia e dovranno trasmettere alla Direzione Generale la parcella documentata al termine della malattia medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

e pubblico servizio, secondo le norme stabilite nel Regno in materia per il personale dello Stato;

b) il rimborso delle spese di viaggio per mare, in prima classe per gli impiegati di qualsiasi grado e categoria, o in seconda classe per il personale subalterno;

c) il doppio decimo sulle spese di viaggio e sulle indennità chilometriche. Per il computo del doppio decimo sulle spese di viaggio per mare, dal prezzo del biglietto di navigazione dovrà essere detratta la quota corrispondente al vitto;

d) le diarie e le indennità per le persone di famiglia, nella misura stabilita per i vari gradi per i trasferimenti nel Regno;

e) la maggiorazione della diaria e delle indennità di cui alla lettera *d*) in ragione del 125 % per gli impiegati destinati nell'Africa Orientale Italiana, e del 75 % per gli impiegati destinati in Libia.

Missioni.

Per le missioni compiute dal personale nell'ambito della Colonia nella quale presta servizio, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno.

Trasporto delle masserizie.

Il personale destinato a prestare servizio in Sedi od Uffici dell'Africa Orientale, non può trasportare mobilio in Colonia a carico dell'Amministrazione; esso ha tuttavia diritto al rimborso delle spese di trasporto per Q.li cinque di masserizie (escluso mobili) Via Gibuti e per Q.li dieci Via Massaua. Inoltre ha diritto al rimborso delle spese di imballaggio di dette masserizie, per un massimo di L. 95 al Q.le.

Il personale trasferito in Africa Orientale potrà tuttavia trasportare, a carico dell'Amministrazione, il proprio mobilio dalla Sede di servizio ad altra prescelta nel Regno.

Coloro che lasceranno il mobilio in deposito nella stessa Sede di servizio nel Regno, avranno diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, debitamente comprovate, entro l'importo massimo di L. 120 mensili per gli impiegati e di L. 80 mensili per gli agenti subalterni.

Per ottenere tale rimborso gli interessati dovranno esibire periodicamente regolare ricevuta rilasciata dai depositari, per i compensi riscossi.

All'atto del rimpatrio definitivo dalla Colonia, sarà corrisposto al detto personale il rimborso delle spese di trasporto del mobilio, dal luogo in cui fu lasciato nel Regno — anche se diverso dalla precedente residenza di servizio — alla nuova residenza di servizio, e, per coloro che cessano dal servizio, al domicilio eletto.

Per il personale destinato a prestare servizio in Sedi od Uffici della Libia si applicano le norme vigenti nel Regno.

Malattie.

Gli impiegati destinati a prestare servizio in Colonia versano un contributo mensile nella stessa misura di quello che dovrebbe essere versato all'Ente Nazionale Fascista di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti dagli Enti Parastatali ed Assimilati qualora prestassero servizio nel Regno.

L'Istituto assume a proprio carico le prestazioni che verrebbero concesse dal predetto Ente. Per ottenere le prestazioni suddette gli impiegati dovranno osservare tutte le formalità prescritte dal Regolamento dell'E. N. F. P. A.

Le Sedi dell'Istituto sono competenti a ricevere le denunce per malattia e dovranno trasmettere alla Direzione Generale la pratella documentata al termine della malattia medesima.

I medici in servizio presso le Sedi dell'Africa Italiana, dovranno prestare, se richiesti, cure ambulatorie agli impiegati dell'I. N. F. P. S. e loro familiari.

Qualora l'impiegato venga colpito da malattie comuni nelle regioni tropicali africane, o favorite dalla vita coloniale (quali sono determinate dal Ministro per l'Africa Italiana), e tale circostanza venga riconosciuta dal Sanitario dell'Istituto, durante il periodo di assenza per malattia o di aspettativa per infermità, ancorchè l'impiegato debba essere inviato presso un Istituto Sanitario del Regno, conserva le indennità coloniali, ridotte nella stessa misura dello stipendio, con esclusione dell'indennità di disagiata residenza o delle altre eventuali indennità per le quali, dalle rispettive disposizioni, sia richiesta la permanenza in Colonia.

Al personale rientrato nel Regno per la prosecuzione della cura di infermità non riconosciuta dipendente da cause di servizio coloniale o non favorita dalla vita coloniale, è sospeso qualsiasi assegno coloniale dal giorno successivo allo sbarco.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Congedi.

Il personale in servizio presso le Sedi e gli Uffici istituiti nell'Africa Italiana gode:

1°) di un congedo biennale di giorni 120, se in servizio presso Sedi od Uffici dell'Africa Orientale;

2°) di un congedo biennale di giorni 90, se in servizio presso Sedi od Uffici della Libia.

Qualora l'impiegato intenda godere le proprie ferie nel Regno, al medesimo competono:

a) il rimborso della spesa di viaggio dalla residenza al porto di sbarco nel Regno per sè e per le persone di famiglia fruenti della concessione C;

b) la continuazione della corresponsione delle indennità coloniali per tutta la durata del congedo ordinario.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi nel Regno e tornare alla propria Sede in Colonia.

Agli impiegati in servizio in Colonia potranno essere eccezionalmente concessi permessi straordinari della durata non superiore ai giorni 30, e potrà essere concesso, per comprovati motivi di salute o di famiglia, il frazionamento delle ferie.

In caso, però, di malattia contratta in Colonia per ragioni di servizio, debitamente accertate, il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di tre mesi.

Durante il congedo straordinario gli impiegati e i subalterni conservano il solo stipendio, a meno che il congedo non venga accordato in seguito a malattia contratta in Colonia per ragioni di servizio, debitamente accertate, nella quale ipotesi conservano tutti gli assegni, tranne quelli per i quali (nel caso di rientro nel Regno) sia richiesta la permanenza in Colonia.

Le concessioni di permesso straordinario o di anticipo sulle ferie, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale. Qualora l'impiegato si rechi nel Regno, le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta, per il periodo complessivo di congedo ordinario, e una sola volta sono calcolati i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo del congedo.

Computo del servizio prestato in colonia.

Il servizio prestato dagli impiegati in Colonia viene computato:

1°) agli effetti degli aumenti periodici di stipendio:

a) i primi due anni trascorsi in servizio effettivo in Colonia, complessivamente, ancorchè ad intervalli, sono calcolati per intero in aumento dell'anzianità utile agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

b) il periodo trascorso in Colonia, oltre i due anni, è calcolato per un terzo in aumento del periodo medesimo.

Il servizio effettivamente prestato in Colonia, non modifica, quindi, l'anzianità dell'impiegato, ma ha soltanto l'effetto di abbreviare secondo le norme suddette, i periodi di tempo richiesti per conseguire gli aumenti periodici di stipendio.

2°) agli effetti del trattamento di quiescenza:

il servizio prestato in Colonia è calcolato in ragione del doppio fino al limite di due anni di servizio, anche se prestato in più riprese, ed è aumentato di un terzo per ciascuno dei rimanenti anni di servizio o frazioni di essi.

I periodi trascorsi in congedo straordinario od ordinario, in aspettativa per infermità o per servizio militare non di leva, vengono conteggiati come effettivo servizio prestato in Colonia sia agli effetti degli scatti di stipendio che del trattamento di quiescenza. Non vengono conteggiati, invece, i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o per servizio militare di leva.

Devesi però tener presente che tali aumenti, agli effetti della pensione, non possono complessivamente superare la metà del servizio effettivo (art. 5 del R. D. 21 novembre 1923, n. 2480) e che, per l'applicazione di tale art. 5, si considerano separatamente gli aumenti relativi alle varie specie di servizio speciale e ai diversi periodi per i quali siano previste differenti misure di aumento (art. 3 del R. D. 8 maggio 1924, n. 778).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) la continuazione della corresponsione delle indennità coloniali per tutta la durata del congedo ordinario.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi nel Regno e tornare alla propria Sede in Colonia.

Agli impiegati in servizio in Colonia potranno essere eccezionalmente concessi permessi straordinari della durata non superiore ai giorni 30, e potrà essere concesso, per comprovati motivi di salute o di famiglia, il frazionamento delle ferie.

In caso, però, di malattia contratta in Colonia per ragioni di servizio, debitamente accertata, il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di tre mesi.

Durante il congedo straordinario gli impiegati e i subalterni conservano il solo stipendio, a meno che il congedo non venga accordato in seguito a malattia contratta in Colonia per ragioni di servizio, debitamente accertate, nella quale ipotesi conservano tutti gli assegni, tranne quelli per i quali (nel caso di rientro nel Regno) sia richiesta la permanenza in Colonia.

Le concessioni di permesso straordinario o di anticipo sulle ferie, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale. Qualora l'impiegato si rechi nel Regno, le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta, per il periodo complessivo di congedo ordinario, e una sola volta sono calcolati i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo del congedo.

Computo del servizio prestato in colonia.

Il servizio prestato dagli impiegati in Colonia viene computato:

1°) agli effetti degli aumenti periodici di stipendio:

a) i primi due anni trascorsi in servizio effettivo in Colonia, complessivamente, ancorchè ad intervalli, sono calcolati per intero in aumento dell'anzianità utile agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

b) il periodo trascorso in Colonia, oltre i due anni, è calcolato per un terzo in aumento del periodo medesimo.

Il servizio effettivamente prestato in Colonia, non modifica, quindi, l'anzianità dell'impiegato, ma ha soltanto l'effetto di abbreviare secondo le norme suddette, i periodi di tempo richiesti per conseguire gli aumenti periodici di stipendio.

2°) agli effetti del trattamento di quiescenza:

il servizio prestato in Colonia è calcolato in ragione del doppio fino al limite di due anni di servizio, anche se prestato in più riprese, ed è aumentato di un terzo per ciascuno dei rimanenti anni di servizio o frazioni di essi.

I periodi trascorsi in congedo straordinario od ordinario, in aspettativa per infermità o per servizio militare non di leva, vengono conteggiati come effettivo servizio prestato in Colonia sia agli effetti degli scatti di stipendio che del trattamento di quiescenza. Non vengono conteggiati, invece, i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o per servizio militare di leva.

Devesi però tener presente che tali aumenti, agli effetti della pensione, non possono complessivamente superare la metà del servizio effettivo (art. 5 del R. D. 21 novembre 1923, n. 2480) e che, per l'applicazione di tale art. 5, si considerano separatamente gli aumenti relativi alle varie specie di servizio speciale e ai diversi periodi per i quali siano previste differenti misure di aumento (art. 3 del R. D. 8 maggio 1924, n. 778).

2831 — II 938 — G. (1000)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DELLA LIBIA.

Il Comitato esecutivo (seduta 10 febbraio 1943-XXI)

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 luglio 1942-XX con cui è stata fissata la misura dell'indennità di militarizzazione da corrispondere al personale in servizio in Libia;

- visto il Decreto del Governo della Libia 16 novembre 1942-XXI, n.267161 con cui è stato concesso al personale civile dell'Amministrazione dello Stato, per il periodo 1° settembre 1942 - 31 dicembre 1942, salvo proroga, il trattamento economico spettante ai pari grado delle forze armate operanti dislocate in Libia;

- considerata l'opportunità di migliorare il trattamento economico praticato al personale dell'Istituto in servizio in Libia, per adeguarlo a quello praticato dallo Stato al proprio personale;

- udita la relazione del Direttore generale,

delibera

di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le seguenti proposte:

Art.1

L'indennità di militarizzazione prevista dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 luglio 1942 per il personale in servizio in Libia, è elevata, a decorrere dal 1° settembre 1942, alla seguente misura giornaliera lorda;

Personale gr.1 " " 2	£.138
" " 3	" 113
Personale gr.4 Dirett.col.dem. in quanto non sia imp. di ruolo	" 100
Personale gr.5	" 88
" " 6	" 75
" " 7 " " 8 Capi Uff.col. dem. in quanto non siano imp. ruolo	" 70
Personale straord.1°, 2°,4° e 5° gruppo e fattori, magazzinieri gecm. ass.f.r.	£. 50
Capo commesso	" 44
Primo commesso	" 38
Commessi, uscieri, ins. f.r. capo meccanico	" 31
Inserv.indigeni	" 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato, per il periodo 1° settembre 1942 - 31 dicembre 1942, salvo proroga, il trattamento economico spettante ai pari grado delle forze armate operanti dislocate in Libia;

- considerata l'opportunità di migliorare il trattamento economico praticato al personale dell'Istituto in servizio in Libia, per adeguarlo a quello praticato dallo Stato al proprio personale;

- udita la relazione del Direttore generale,

delibera

di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le seguenti proposte:

Art.1

L'indennità di militarizzazione prevista dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 1942 per il personale in servizio in Libia, è elevata, a decorrere dal 1° settembre 1942, alla seguente misura giornaliera lorda;

Personale gr.1 " " 2	£.138
" " 3	" 113
Personale gr.4 Dirett.col.dem. in quanto non sia imp. di ruolo	" 100
Personale gr.5	" 88
" " 6	" 75
" " 7 " " 8 Capi Uff.col. dem. in quanto non siano imp. ruolo	" 70
Personale gr.9 " " X imp.ausil.	" 56
Capi azienda	" 53
Personale straord.1°, 2°,4° e 5° gruppo e fattori, magazzinieri geom. ass.f.r.	£. 50
Capo commesso	" 44
Primo commesso	" 38
Commessi, uscieri, ins f.r. capo meccanico	" 31
Inserv.indigeni	" 15

1583

Art.2

Al personale in servizio in Libia che abbia usufruito per almeno

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

90 giorni dell'indennità di militarizzazione nella misura sopraindicata compete una indennità una volta tanto nella seguente misura:

Personale gr.1	£.8.000	Personale gr. 9	£. 1.200
" " 2	" 6.000	" " X	
" " 3	" 4.000	Imp.ausil.	
Personale gr.4 Direttore col.dem. in quanto non sia imp. di ruolo	" 3.500	Capi Azienda	" 1.500
Personale gr.5 " " 6	" 3.000	Pers.straord.1°,2° 4° e 5° gr. e fattori, magazzinieri geometri ass.f.r.	" 1.000
Personale gr.7 " " 8	" 2.000	Capo commesso	" 800
Capi Uff.col.dem. in quanto non sia no imp.di ruolo		Primo commesso	" 700
		Commessi, uscieri, Inserv.f.r. capo meccanico	" 600

Art.3

La presente deliberazione ha vigore fino al 30 aprile 1943. E' data, tuttavia, facoltà al Direttore generale, di prorogarne, con propria determinazione, la validità oltre il termine citato, semprechè per il personale dello Stato sia prorogata l'applicazione del trattamento economico di cui al Decreto del Governo della Libia 16 novembre 1942, n.267161.

p.c.c.

p.c.c.
F.to Memmo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direttore col.dem in quanto non sia imp. di ruolo	"	3.500	Pers.straord.1°,2° 4° e 5° gr. e fattori, magazzinieri geometri ass.f.r.	"	1.000
Personale gr.5 " " 6	"	3.000	Capo commesso	"	800
Personale gr.7 " " 8	"	2.000	Primo commesso	"	700
Capi Uff.col.dem. in quanto non sia no imp.di ruolo			Commessi, uscieri, Inserv.f.r. capo meccanico	"	600

Art.3

La presente deliberazione ha vigore fino al 30 aprile 1943. E' data, tuttavia, facoltà al Direttore generale, di prorogarne, con propria determinazione, la validità oltre il termine citato, semprechè per il personale dello Stato sia prorogata l'applicazione del trattamento economico di cui al Decreto del Governo della Libia 16 novembre 1942, n.267161.

p.c.c.

p.c.c.
f.to Memmo

1582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: PROROGA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE IN DATA 17 SETTEMBRE 1941 RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO DESTINATO IN ALBANIA.

Il Consiglio di Amm.ne (seduta 16 settembre 1942-XX)

- vista la propria deliberazione in data 17 settembre 1941, riguardante il trattamento economico del personale dell'Istituto destinato in Albania;
- considerato che alle norme in essa contenute fu attribuita efficacia limitata nel tempo alla data del 1° luglio 1942, traendo orientamento - anche in ciò - dalla legge 25 luglio 1941, n.939, relativa al trattamento economico del personale civile dello Stato destinato in Albania, che ha pure vigore fino alla data anzidetta;
- vista la proposta del Comitato esecutivo in data 16 settembre 1942;
- udita la relazione del Direttore Generale,

delibera

di prorogare la propria deliberazione in data 17 settembre 1941, fino alla pubblicazione di nuove disposizioni legislative regolanti la materia relativamente agli impiegati civili dello Stato che prestino servizio in Albania.

Per copia conforme
F.to Memmo

p.c.c.
IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE
F.to Trizzino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

- vista la propria deliberazione [illegible]
il trattamento economico del personale dell'Istituto destinato in Albania;
- considerato che alle norme in essa contenute fu attribuita efficacia limitata nel tempo alla data del 1° luglio 1942, traendo orientamento - anche in ciò - dalla legge 25 luglio 1941, n.939, relativa al trattamento economico del personale civile dello Stato destinato in Albania, che ha pure vigore fino alla data anzidetta;
- vista la proposta del Comitato esecutivo in data 16 settembre 1942;
- udita la relazione del Direttore Generale,

delibera

di prorogare la propria deliberazione in data 17 settembre 1941, fino alla pubblicazione di nuove disposizioni legislative regolanti la materia relativamente agli impiegati civili dello Stato che prestino servizio in Albania.

Per copia conforme

F.to Memmo

p.c.c.

IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE

F.to Trizzino

ba

4581

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Trattamento economico spettante al personale destinato in Albania

IL COMITATO ESECUTIVO (seduta del 17 settembre 1941-XIX)

- considerato che è stato istituito in Tirana un Ufficio di collegamento posto alle dipendenze della Sede di Bari, con l'incarico di svolgere funzioni di collegamento e di collaborazione con gli altri organi localmente preposti alle maestranze italiane in Albania e di espletare, nell'ambito della competenza dell'Istituto, funzioni di assistenza nei riguardi dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- ritenuta la necessità di stabilire il trattamento di missione e di trasferimento a favore dei dipendenti destinati all'Ufficio predetto ed a quelli che potranno eventualmente sorgere in seguito nel territorio albanese

delibera

di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione quanto segue:

Art. 1

Al personale inviato in servizio permanente in Albania è assegnata, in aggiunta al trattamento normale di carattere fisso in Italia, con esclusione di qualsiasi altro emolumento dipendente da attribuzioni o servizi speciali che non siano effettivamente disimpegnati in Albania, la seguente indennità giornaliera al lordo dei normali erariali:

grado I e II	£.	130
" III e IV	"	110
" V	"	95
" VI	"	75
" VII	"	60
" VIII e IX	"	55
" X e personale impiegatizio fuori r.	"	50
uscieri	"	40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...collegamento e di collaborazione con gli altri organi localmente preposti alle maestranze italiane in Albania e di espletare, nell'ambito della competenza dell'Istituto, funzioni di assistenza nei riguardi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

- ritenuta la necessità di stabilire il trattamento di missione e di trasferimento a favore dei dipendenti destinati all'Ufficio predetto ed a quelli che potranno eventualmente sorgere in seguito nel territorio albanese

delibera

di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione quanto segue:

Art. 1

Al personale inviato in servizio permanente in Albania è assegnata, in aggiunta al trattamento normale di carattere fisso in Italia, con esclusione di qualsiasi altro emolumento dipendente da attribuzioni o servizi speciali che non siano effettivamente disimpegnati in Albania, la seguente indennità giornaliera al lordo dei normali oneriali:

grado I e II	£.	120
" III e IV	"	110
" V	"	95
" VI	"	75
" VII	"	60
" VIII e IX	"	55
" X e personale impiegatizio fuori r.	"	50
uscieri	"	40
inservienti	"	30

Al personale non di ruolo, comunque denominato, la suddetta indennità compete in aggiunta al trattamento normale del Regno riferito alla Sede di Roma.

Al personale con famiglia acquisita l'indennità predetta viene maggiorata di £.10 giornaliere.

4580

ba

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'indennità è dovuta dal giorno di arrivo in Albania fino al giorno di uscita incluso.

L'indennità fissata nel primo comma del presente articolo è ridotta di un quinto quando detto personale fruisca di alloggio gratuito fornitogli dall'Amministrazione.

Art.2

L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari sono corrisposte nella aliquota massima prevista dalle relative disposizioni sempreché la famiglia risieda in Albania.

Art.3

Al personale civile di ruolo inviato in missione dall'Italia in Albania compete, dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza incluso, l'indennità giornaliera di cui al comma primo dell'art.1 della presente deliberazione maggiorata di £.10 al giorno per il primo mese.

Art.4

Per le missioni effettuate dall'Albania in Italia, nelle Colonie e nei Possedimenti Italiani compete, in aggiunta ai due terzi del trattamento economico di cui all'art.1 della presente deliberazione, la diaria di missione rispettivamente vigente per l'Italia, per le Colonie o per i Possedimenti.

Qualora la missione nella località di arrivo si protraesse oltre i 30 giorni si perde il diritto al trattamento economico di cui all'art.1 della presente deliberazione e sarà mantenuto il solo trattamento previsto per l'Italia, per le Colonie o per i Possedimenti dopo il primo mese di missione.

Per le missioni da una sede ad altra dell'Albania compiute dal personale ivi destinato, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno, ma la misura dell'indennità è ridotta alla metà, fermo restando il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Art.2

L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari sono corrisposte nella aliquota massima prevista dalle relative disposizioni sempreché la famiglia risieda in Albania.

Art.3

Al personale civile di ruolo inviato in missione dall'Italia in Albania compete, dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza incluso, l'indennità giornaliera di cui al comma primo dell'art.1 della presente deliberazione maggiorata di £.10 al giorno per il primo mese.

Art.4

Per le missioni effettuate dall'Albania in Italia, nelle Colonie e nei Possedimenti Italiani compete, in aggiunta ai due terzi del trattamento economico di cui all'art.1 della presente deliberazione, la diaria di missione rispettivamente vigente per l'Italia, per le Colonie o per i Possedimenti.

Qualora la missione nella località di arrivo si protragga oltre i 30 giorni si perde il diritto al trattamento economico di cui all'art.1 della presente deliberazione e sarà mantenuto il solo trattamento previsto per l'Italia, per le Colonie o per i Possedimenti dopo il primo mese di missione.

Per le missioni da una sede ad altra dell'Albania compiute dal personale ivi destinato, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno, ma la misura dell'indennità è ridotta alla metà, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art.1 della presente deliberazione.

Art.5

Per le missioni delle Colonie e dei Possedimenti in Albania compete 452,7
dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza incluso in aggiunta al

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

trattamento economico di provenienza, ridotto a metà, l'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'art.1 della presente deliberazione.

Qualora la missione in Albania si protraesse oltre i 30 giorni, si perderà il diritto al trattamento economico della località di provenienza e sarà mantenuto il solo trattamento previsto dall'art.1 della presente deliberazione.

Per le missioni effettuate dall'Albania all'estero, in aggiunta al trattamento normale spettante per le missioni all'estero, viene corrisposta limitatamente ai primi 30 giorni l'indennità di cui all'art.1, primo comma della presente deliberazione ridotta ad un terzo.

Art.6

I trasferimenti da e per l'Albania, compresi quelli delle famiglie ed i viaggi di missione, sono regolati dalle disposizioni vigenti in Italia.

Per il trasporto delle persone, del bagaglio e del mobilio, sul territorio albanese sarà rimborsata la spesa effettivamente sostenuta coi mezzi usuali e più economici.

Art.7

I congedi sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Per recarsi in congedo ordinario in Italia il personale ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese regolamentari di viaggio, escluso il vitto, dalla residenza in Albania al porto di sbarco di Brindisi o Bari e viceversa.

Qualora venga consentito il frazionamento dei periodi di congedo, le spese di viaggio saranno rimborsate limitatamente ad un congedo per anno. Nei periodi di congedo non si computano i giorni per recarsi dalla residenza in Albania fino al porto di sbarco di Brindisi o di Bari e viceversa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te deliberazione.

Per le missioni effettuate dall'Albania all'estero, in aggiunta al trattamento normale spettante per le missioni all'estero, viene corrisposta limitatamente ai primi 30 giorni l'indennità di cui all'art.1, primo comma della presente deliberazione ridotta ad un terzo.

Art.6

I trasferimenti da e per l'Albania, compresi quelli delle famiglie ed i viaggi di missione, sono regolati dalle disposizioni vigenti in Italia.

Per il trasporto delle persone, del bagaglio e del mobilio, sul territorio albanese sarà rimborsata la spesa effettivamente sostenuta coi mezzi normali e più economici.

Art.7

I congedi sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Per recarsi in congedo ordinario in Italia il personale ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese regolamentari di viaggio, escluso il vitto, dalla residenza in Albania al porto di sbarco di Brindisi o Bari e viceversa.

Qualora venga consentito il frazionamento dei periodi di congedo, le spese di viaggio saranno rimborsate limitatamente ad un congedo per anno. Nei periodi di congedo non si computano i giorni per recarsi dalla residenza in Albania fino al porto di sbarco di Brindisi o di Bari o viceversa.

Tali giorno sono calcolati una sola volta nel caso di frazionamento del congedo.

Durante il periodo del congedo ordinario sarà conservato il trattamento economico previsto dalla presente deliberazione.

1578

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per poter usufruire del congedo ordinario con il trattamento di cui ai commi precedenti necessita aver trascorso almeno sei mesi di primo servizio ininterrotto in Albania.

Art.8

Per quanto non previsto dai precedenti articoli sono estese in quanto applicabili per la materia considerata nella presente deliberazione, le norme per il personale dell'Istituto in Italia.

Art.9

Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942.

p.c.c.
IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE
F.to Santini

p.c.c.
F.to Memmo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.8

Per quanto non previsto dai precedenti articoli sono estese in quanto applicabili per la materia considerata nella presente deliberazione, le norme per il personale dell'Istituto in Italia.

Art.9

Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942.

p.c.c.
IL CAPO DEI SERVIZI PERSONALE
F.to Cantini

p.c.c.
F.to Memmo

4577

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTE PRIMA

MODIFICHE ED AGGIUNTE AI REGOLAMENTI
DELIBERAZIONI VARIE

DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 18 GIUGNO 1943

Premio straordinario agli impiegati delle Sedi provinciali dell'Istituto maggiormente colpite dall'offesa aerea o navale nemica, che si dimostrino meritevoli di particolare riconoscimento.

IL COMITATO ESECUTIVO

premesso che gli Ispettori e i Direttori delle Sedi provinciali maggiormente colpite dall'offesa aerea o navale nemica hanno sempre segnalato alla Direzione Generale degli impiegati che, in occasione dei bombardamenti, hanno dimostrato profondo senso del dovere e vivo attaccamento all'Istituto, talvolta con rischio per la loro personale incolumità;

considerato che l'Amministrazione, pur avendo fatto subito pervenire a tali impiegati il suo vivo elogio, intende loro dimostrare anche tangibilmente il suo riconoscimento, mediante la concessione di un premio straordinario;

udita la relazione del Direttore Generale,

DELIBERA

di autorizzare il Direttore Generale a concedere in favore degli impiegati che, in occasione di offese aeree o navali nemiche, si dimostrino meritevoli di un particolare riconoscimento da parte dell'Amministrazione, un premio straordinario nella misura da un minimo di L. 1.000 (lire mille) ad un massimo di L. 3.000 (lire tremila).

Trattamento economico al personale in servizio nei territori ex jugoslavi e nella provincia di Zara.

IL COMITATO ESECUTIVO

visto il trattamento economico effettuato dallo Stato al proprio personale in servizio nei territori della Balcania;

4576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tenuto conto della necessità di disciplinare il trattamento economico spettante al personale dell'Istituto in servizio nei territori ex Jugoslavi o nella provincia di Zara ;

udita la relazione del Direttore Generale,

DELIBERA

di approvare – salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione – le seguenti norme :

ART. 1.

Al personale in servizio nella provincia di Zara compete, a decorrere dal 1° dicembre 1941 una indennità giornaliera pari alla normale diaria di missione. Tale indennità spetta anche al personale inviato in missione dal Regno nella provincia predetta per tutta la durata della missione ed in luogo della relativa indennità.

ART. 2.

A favore del personale in servizio nei territori ex Jugoslavi si continuerà a corrispondere una indennità giornaliera pari a quella corrispostagli anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione. Tale indennità spetta anche al personale inviato dal Regno in missione nei territori predetti in luogo e sostituzione della diaria giornaliera di missione.

ART. 3.

Al personale in servizio nella provincia di Zara che si rechi in missione nei territori ex Jugoslavi ed al personale dei territori ex Jugoslavi che si rechi in missione nella provincia di Zara compete il migliore dei due trattamenti, tra quello previsto per la località di servizio e quello previsto per la località sede della missione, con esclusione in ogni caso della normale indennità di missione.

La presente disposizione ha vigore a decorrere dal 1° dicembre 1941.

ART. 4.

Le anzidette indennità competono anche durante il normale periodo di ferie. Esse saranno, altresì, corrisposte durante i periodi di assenza per malattia che non siano trascorsi nel Regno, in misura intera durante l'assenza a intera retribuzione, in misura ridotta durante l'assenza a metà retribuzione.

Proposta di iscrizione per la durata di un anno all'Ente Nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico delle persone di famiglia dei dipendenti dell'Istituto dichiarati « Presenti alle bandiere ».

IL COMITATO ESECUTIVO

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico in data 6 maggio 1943, con la quale è stata autorizzata l'iscrizione per il periodo di un anno all'Ente stesso delle persone di famiglia degli iscritti ritenuti, a termine delle vigenti disposizioni di legge, « Presenti alle Bandiere » ed è stato ridotto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO NELLA LOCALITA' OVE HA SEDE HA SPOSTATO I PROPRI UFFICI IN CONSEGUENZA DI OFFESA NEMICA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

in virtù delle facoltà attribuitegli dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 dell'11 dicembre 1943, con il quale sono state temporaneamente affidate al Direttore Generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le funzioni di Commissario straordinario con tutti i poteri del Presidente dell'Istituto medesimo, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali;

visto il R.D.L.16 dicembre 1942 n.1498 sulle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche, ed, in particolare, l'art. 3 del decreto stesso;

vista la delibera in data 23 dicembre 1942 con cui il Comitato esecutivo dà mandato alla Presidenza ed alla Direzione Generale di emanare, in analogia a quanto disposto in materia dallo Stato a favore dei propri dipendenti, le norme che disciplinano il trattamento economico del personale residente in città colpite dalle incursioni aeree del nemico;

visto l'VIII capoverso della circolare n.3859 P.14, 21 gennaio 1943 dells Direzione Generale, che prevede la corresponsione a favore del personale che fissi la propria residenza nella località ove l'ufficio si è spostato, in aggiunta dellenormali indennità di trasferimento, dell'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento;

considerata la necessità di sollevare il personale dalle difficoltà di indole materiale che la precarietà della nuova resi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

denza comporta, mediante la corresponsione, per tutta la durata della permanenza nella località di sfollamento, di una indennità speciale giornaliera, decorrente dalla data di cessazione del trattamento economico previsto dalle vigenti disposioni per i primi due mesi del trasferimento stesso;

assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione;

d e l i b e r a

Art. 1° - Al personale in servizio in località soggette ad offesa nemica, che si trasferisce in altro comune in conseguenza del trasferimento in tale comune dell'Ufficio presso cui presta servizio, oltre al trattamento previsto dall'art. 3 del D.L. 15.12. 1942 n.1498, compete:

a) un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione, nel caso di personale avente familiari conviventi ed a carico che non si sono potuti trasferire nel comune in cui è sfollato l'ufficio per mancanza di alloggi in tale comune;

b) un'indennità giornaliera pari a quattro quinti della diaria di missione, nel caso di personale avente familiari conviventi ed a carico che si sono trasferiti nel luogo in cui è sfollato l'ufficio;

c) un'indennità giornaliera pari a tre quinti della diaria di missione, nel caso di personale non avente familiari conviventi ed a carico.

Art. 2° - In caso di coniugi entrambi dipendenti dall'Istituto, non aventi familiari conviventi ed a carico, compete a ciascuno l'indennità nella misura prevista alla lett. c); qualora essi abbiano familiari conviventi ed a carico, alla moglie spetta in ogni caso il trattamento previsto alla lettera c) ed al marito quello di cui alle lettere a) e b).

6027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3° - Agli effetti dell'art. 1° della presente delibera, per familiari conviventi ed a carico si intendono quelle persone ammesse a fruire della concessione C.

Art. 4° - L'indennità di cui sopra decorre dall'inizio del 3° mese dalla data del trasferimento del personale e termina quando esso cessa di prestare servizio presso l'ufficio sfollato.

In caso di assenza, l'indennità compete ogni qual volta viene corrisposto l'intero stipendio e si riduce in proporzione quando lo stipendio viene corrisposto in misura ridotta.

Al personale richiamato alle armi dopo il trasferimento nella località in cui sono sfollati gli uffici deve corrispondersi l'indennità giornaliera in misura ridotta a metà nel caso previsto alla lettera b). Negli altri casi l'indennità stessa non compete.

Art. 5° - Le norme di cui agli artt. precedenti sono applicabili a decorrere dalla data di arretramento dell'ufficio.

Nei casi in cui sia stato effettuato un trattamento diverso da quello previsto dalla presente delibera è data facoltà al Direttore Generale di dare disposizioni in merito.

Art. 6° - Qualora, per disposizione del Capo della provincia, al personale di qualche ufficio, in considerazione dello spostamento dell'ufficio stesso, sia stata concessa una speciale indennità, dovrà essere effettuato a tale personale il trattamento più favorevole tra quello rappresentato dall'indennità stessa e quello previsto dalla presente deliberazione.

Vittorio Veneto, 17 maggio 1944

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to G. Ferrario

4573

ISTITUTO NAZIONALE [redacted]
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale Vittorio Veneto

Servizi Personale

Vittorio Veneto, 17 maggio 1944-XXII

CIRCOLARE N° 18092 P/132 V.V.

OGGETTO: Personale Sedi soggette ad offese nemiche - trattamento economico in caso di arretramento della Sede.

AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA, e, per conoscenza, AL VICE DIRETTORE agli Uffici stralcio di Roma, AI CAPI DEI SERVIZI, AGLI ISPETTORI

A sensi delle disposizioni di cui alla circolare n.3859 P. 14 e n. 46174 P. 198 rispettivamente del 21 gennaio 1943-XXI e del 24 agosto 1943-XXI, al personale in servizio in località soggette ad offesa nemica, che si trasferisce in altro Comune in conseguenza dello spostamento in tale Comune dell'ufficio presso cui presta servizio compete, oltre alle normali indennità di trasferimento, l'indennità di missione solo per i primi due mesi dal trasferimento.

In considerazione del disagio economico in cui si trova tale personale quando, trascorsi i primi due mesi, viene sospesa nei suoi confronti la corresponsione di qualsiasi particolare trattamento economico, con deliberazione commissariale in data odierna è stato disposto che ad esso venga corrisposta, a decorrere dall'inizio del 3° mese dalla data del trasferimento, la seguente indennità:

a) una indennità giornaliera pari alla diaria di missione, nel caso di personale avente familiari conviventi ed a carico che non si sono potuti trasferire nel Comune in cui è sfollato l'ufficio per mancanza di alloggi in tale Comune;

b) una indennità giornaliera pari a quattro quinti della diaria di missione, nel caso di personale avente familiari conviventi ed a carico che si sono trasferiti nel luogo in cui è sfollato l'ufficio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di arretramento della...

AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA,
e, per conoscenza, AL VICE DIRETTORE agli Uffici stralcio di
Roma, AI CAPI DEI SERVIZI, AGLI ISPETTORI

A sensi delle disposizioni di cui alla circolare n.3859 P. 14 e n. 46174 P. 198 rispettivamente del 21 gennaio 1943-XXI e del 24 agosto 1943-XXI, al personale in servizio in località soggette ad offesa nemica, che si trasferisce in altro Comune in conseguenza dello spostamento in tale Comune dell'ufficio presso cui presta servizio compete, oltre alle normali indennità di trasferimento, l'indennità di missione solo per i primi due mesi dal trasferimento.

In considerazione del disagio economico in cui si trova tale personale quando, trascorsi i primi due mesi, viene sospesa nei suoi confronti la corresponsione di qualsiasi particolare trattamento economico, con deliberazione commissariale in data odierna è stato disposto che ad esso venga corrisposta, a decorrere dall'inizio del 3° mese dalla data del trasferimento, la seguente indennità:

a) una indennità giornaliera pari alla diaria di missione, nel caso di personale avente familiari conviventi ed a carico che non si sono potuti trasferire nel Comune in cui è sfollato l'ufficio per mancanza di alloggi in tale Comune;

b) una indennità giornaliera pari a quattro quinti della diaria di missione, nel caso di personale avente familiari conviventi ed a carico che si sono trasferiti nel luogo in cui è sfollato l'ufficio;

c) una indennità giornaliera pari a tre quinti della diaria di missione, nel caso di personale non avente familiari conviventi ed a carico.

Al personale avente familiari conviventi ed a carico, che non si sono trasferiti sul luogo in cui si è spostato l'Ufficio, non per l'impossibilità di trovare ivi una, sia pur provvisoria sistemazione, ma per motivi da ciò indipendenti, compete il trattamento economico di cui alla lettera b).

4372 ./.

mas/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

In caso di coniugi entrambi dipendenti dall'Istituto, non aventi familiari conviventi ed a carico, compete a ciascuno l'indennità nella misura prevista alla lett. c); qualora essi abbiano familiari conviventi ed a carico alla moglie spetta in ogni caso il trattamento previsto in c) ed al marito quello di cui alle lettere b) od a), a seconda che ha potuto o non sistemare i familiari nel luogo in cui si è trasferito l'Ufficio.

Per familiari conviventi ed a carico si intendono quelle persone ammesse a fruire della concessione c.; pertanto la convivenza a carico deve essere comprovata con la presentazione dei documenti richiesti per ottenere l'iscrizione delle persone di famiglia sul libretto ferroviario.

Il trattamento economico di cui sopra decorre, come si è detto, dall'inizio del 3° mese dalla data di trasferimento del personale: da quando, cioè, viene a cessare nei suoi confronti la corresponsione dell'indennità di missione prevista dalla circolare n° 46174 P. 198 del 24.8.1943-XXI, e termina quando il personale cessa di prestare servizio presso l'Ufficio sfollato. In caso di assenza, esso compete ogni qualvolta viene corrisposto l'intero stipendio e si riduce in proporzione se lo stipendio viene corrisposto in misura ridotta. Al personale richiamato alle armi prima del trasferimento non compete, naturalmente, l'indennità per tutto il periodo del richiamo; al personale richiamato dopo il trasferimento nelle località in cui sono sfollati gli uffici compete l'indennità giornaliera in misura ridotta a metà (2/5) nel caso previsto dalla lettera b) e quando, per l'impossibilità di trovare una sistemazione nella località in cui sono trasferiti gli uffici, tale personale abbia sfollato la propria famiglia in altro Comune. Negli altri casi la indennità stessa non spetta.

I dirigenti responsabili sono autorizzati a corrispondere al proprio personale, ordinariamente a periodi mensili, l'indennità di cui sopra; nei casi in cui al personale stesso sia stato concesso da questa Direzione Generale un particolare trattamento economico per il periodo posteriore ai primi due mesi dalla data di sfollamento, dovrà essere corrisposto allo stesso il solo eventuale conguaglio tra la cifra percepita e quella dovuta a sensi delle presenti disposizioni.

Se la somma corrisposta prima della ricezione della presente circolare risultasse superiore alla dovuta, non dovrà disporsi alcun recupero; in tali casi i Dirigenti dovranno darne comunicazio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

sone ammesse a fruire della concessione c.; per[illegible]
a carico deve essere comprovata con la presentazione dei documenti richiesti per ottenere l'iscrizione delle persone di famiglia sul libretto ferroviario.

Il trattamento economico di cui sopra decorre, come si è detto, dall'inizio del 3° mese dalla data di trasferimento del personale: da quando, cioè, viene a cessare nei suoi confronti la corresponsione dell'indennità di missione prevista dalla circolare n° 46174 P. 198 del 24.8.1943-XXI, e termina quando il personale cessa di prestare servizio presso l'Ufficio sfollato. In caso di assenza, esso compete ogni qualvolta viene corrisposto l'intero stipendio e si riduce in proporzione se lo stipendio viene corrisposto in misura ridotta. Al personale richiamato alle armi prima del trasferimento non compete, naturalmente, l'indennità per tutto il periodo del richiamo; al personale richiamato dopo il trasferimento nelle località in cui sono sfollati gli uffici compete l'indennità giornaliera in misura ridotta a metà (2/5) nel caso previsto dalla lettera b) e quando, per l'impossibilità di trovare una sistemazione nella località in cui sono trasferiti gli uffici, tale personale abbia sfollato la propria famiglia in altro Comune. Negli altri casi la indennità stessa non spetta.

I dirigenti responsabili sono autorizzati a corrispondere al proprio personale, ordinariamente a periodi mensili, l'indennità di cui sopra; nei casi in cui al personale stesso sia stato concesso da questa Direzione Generale un particolare trattamento economico per il periodo posteriore ai primi due mesi dalla data di sfollamento, dovrà essere corrisposto allo stesso il solo eventuale conguaglio tra la cifra percepita e quella dovuta a sensi delle presenti disposizioni.

Se la somma corrisposta prima della ricezione della presente circolare risultasse superiore alla dovuta, non dovrà disporsi alcun recupero; in tali casi i Dirigenti dovranno darne comunicazione a questa Direzione Generale, precisando fino a quale data è stato effettuato il trattamento più favorevole.

Alcuni Uffici periferici, siti in località dove esiste una particolare situazione di emergenza, con decreto del Capo della Pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vincia, sono stati autorizzati a corrispondere al proprio Personale trasferito in conseguenza dello spostamento dell'Ufficio, una speciale indennità, generalmente commisurata alla diaria di missione, intera o ridotta. In tali casi le presenti norme non trovano applicazione tutte le volte e per i periodi in cui il trattamento previsto dalle stesse risulta meno favorevole di quello accordato con decreto del Capo della Provincia.

Delle liquidazioni effettuate al Personale, gli Uffici periferici dovranno comunicare a questa Direzione Generale, inviando copia del prospetto di liquidazione.

IL DIRETTORE GENERALE
FERRARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Delle liquidazioni effettuate [illegible] riferici dovranno comunicare a questa Direzione Generale, inviando copia del prospetto di liquidazione.

IL DIRETTORE GENERALE
FERRARIO

AP 1571

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Servizio Gestione Case di Cura e di Ricovero

OGGETTO: Trattamento economico personale religioso e salariato.

Premessa - Il personale salariato in servizio presso gli Istituti Sanitari comprende :

a) Salariati definitivi

b) Salariati provvisori

La norme fondamentali relative al trattamento giuridico ed economico dei salariati definitivi sono contenute in apposito regolamento (Alleg. N° 1), che, come precisato all'art. 45 del Regolamento stesso, si applica anche, in parte, ai salariati provvisori. Salvo indicazioni contrarie resta inteso che il trattamento economico dei salariati provvisori è uguale a quello dei definitivi.

Presso gli Istituti Sanitari presta anche servizio personale religioso, costituito da :

a) Cappellani

b) Suore

Le norme fondamentali relative al trattamento giuridico ed economico del personale religioso sono contenute in particolari convenzioni stipulate dall'Istituto con gli Ordini di cui i religiosi fanno parte. Tuttavia al personale stesso sono estese, sia pure con particolari modalità, diverse disposizioni inerenti al trattamento economico del personale impiegatizio o salariato.

Nelle precisazioni che seguono si debbono intendere applicabili le medesime norme per i Cappellani e per le Suore, salvo diversa indicazione.

Ciò premesso, in rapporto ai singoli punti del questionario della Commissione Alleata di controllo, si segnala quanto appresso .

1° - Stipendio o salario lordo attuale

Personale salariato - I dati risultano dall'unita tabella (alleg. N° 2) che indica i salari attualmente in godimento e cioè quelli in vigore all'8 settembre 1943, con il solo aumento del 30 % applicato in conformità della circolare nume-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

nemico dei salariati definitivi sono contenute a in apposito regola-
mento (Alleg. N° 1), che, come precisato all'art. 45 del Regolamento stesso, si applica anche, in parte, ai salariati provvisori. Salvo indicazioni contrarie resta inteso che il trattamento economico dei salariati provvisori è uguale a quello dei definitivi.

Presso gli Istituti Sanitari presta anche servizio <u>personale religioso</u>, costituito da :

a) Cappellani

b) Suore

Le norme fondamentali relative al trattamento giuridico ed economico del personale religioso sono contenute in particolari convenzioni stipulate dall'Istituto con gli Ordini ~~xxx~~ di cui i religiosi fanno ~~xx~~ parte. Tuttavia al personale stesso sono estese, sia pure con particolari modalità, diverse disposizioni inerenti al trattamento economico del personale impiegatizio o salariato.

Nelle precisazioni che seguono si debbono intendere applicabili le medesime norme per i Cappellani e per le Suore, salvo diversa indicazione.

Ciò premesso, in rapporto ai singoli punti del questionario della Commissione Alleata di controllo, si segnala quanto appresso .

1° - <u>Stipendio o salario lordo attuale</u>

Personale salariato - I dati risultano dall'unita tabella (alleg. N° 2) che indica i salari attualmente in godimento e cioè quelli in vigore all'8 settembre 1943, con il solo aumento del 30 % applicato in conformità della circolare numero 10130 G.C.C./33 V.V. del 4 /1/1944. (Alleg. N° 3)

Personale religioso - Non si accludeix la tabella degli stipendi mensili in quanto questi sono stati stabiliti, per le diverse Case di cura, attraverso le particolari convenzioni anzidette. Si precisa tuttavia che tali stipendi oscillano, per i Cappellani tra le lire 700 e le lire 1000 mensili e per le Suore tra le lire 200 e le lire 300 mensili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2° - Supplemento di servizio attivo

Non viene corrisposto ad alcuna categoria di personale.

3° - Assegno temporaneo di guerra -

Le norme fondamentali, per il personale religioso e salariato, risultano dalla circolare 43448 Pr. dell' 8 Agosto 1941 (alleg. N° 4) . Successivamente gli assegni furono maggiorati del 125 %, in conformità della circolare 52351P/232 del 9 Ottobre 1943 e la misura così determinata è stata ulteriormente aumentata del 30 %, ai sensi della circolare allegato N° 3.

4° - Aggiunta di famiglia - Al personale salariato vengono corrisposti " assegni giornalieri di famiglia ", con le modalità stabilite dalla circolare N° 25045 Pr. del 3 Maggio 1941 (Alleg. N° 5) e nella misura stabilita dalla circolare allegato N° 4, con la maggiorazione del 30 %, ai sensi della circolare allegato N° 3.

5° - Indennità di bombardamento -

Personale salariato - I criteri per il computo e la misura attuale dell'indennità risultano dalle circolari riguardanti il personale impiegatizio.

Personale religioso - Valgono le disposizioni della circolare 104274 G.C.C. / V .V. dell' 8 marzo 1944 (Alleg. N° 6)

6° - Premio di presenza -

Personale salariato - Le norme istitutive risultano dalla circolare N° 180430 G.C.C. del 31 dicembre 1942 (Alleg. numero 7). Gli attuali criteri per la liquidazione del premio sono esposti nella circolare n° 51752 P. /221 del 29 settembre 1943, con la quale il premio fu esteso anche al personale religioso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(alleg. Nº 4) . Successivamente gli assegni furono maggiorati del 125 %,in conformità della circolare 52351P/232 del 9 Ottobre 1943 e la misura così determinata è stata ulteriormente aumentata del 30 %, ai sensi della circolare allegato Nº 3.

4º - Aggiunta di famiglia - Al personale salariato vengono corrisposti " assegni giornalieri di famiglia ", con le modalità stabilite dalla circolare Nº 25045 Pr. del 3 Maggio 1941 (Alleg. Nº 5) e nella misura stabilita dalla circolare allegato Nº 4, con la maggiorazione del 30 %, ai sensi della circolare Allegato Nº 3.

5º - Indennità di bombardamento -

Personale salariato - I criteri per il computo e la misura attuale dell'indennità risultano dalle circolari riguardanti il personale impiegatizio.

Personale religioso - Valgono le disposizioni della circolare 104274 G.C.C. / V .V. dell' 8 marzo 1944 (Alleg. Nº 6)

6º - Premio di presenza -

Personale salariato - Le norme istitutive risultano dalla circolare Nº 1800430 G.C.C. del 31 dicembre 1942 (Alleg. numero 7). Gli attuali criteri per la liquidazione del premio sono esposti nella circolare nº 51752 P. /221 del 29 settembre 1943, con la quale il premio fu esteso anche al personale religioso.

7º - Gratifiche periodiche -

a) premio di operosità - Per il personale salariato è stato istituito con l'art. 11 del Regolamento alleg. Nº 1; per il personale religioso viene accordato di volta in volta su delibera dell'Amministrazione. Le norme particolari adottate, nei confronti di questi due gruppi di personale, per la concessione del premio di operosità 1943, risultano dalla circolare 38093 G.C.C. del

1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° luglio 1943. (Alleg. N° 8)

b) Compenso straordinario di fine anno - Viene corrisposto al personale salariato alla fine di ogni anno, in conformità dell 'art. 11 del già citato " Regolamento" e al personale religioso , di volta in volta, su delibera dell'Amministrazione. Le norme particolari adottate, nei confronti di questi due gruppi di personale, per la concessione del compenso di fine anno 1943 risultano dalle circolari N° 100803/19 V.V. del 19/12/1943, N° 78931 S.C.C. del 22/12/1942 e N° 82057 Pr. del 18 dicembre 1940 (alleg. N° 9 - 10 e 11) .

8° - Compensi vari - Il personale salariato e religioso non usufruisce di compensi speciali.,salvo, per il personale religioso,il godimento gratuito del vitto e dell'alloggio

9° -~~xx~~ Indennità di missione - Il Consiglio di Amministrazione,con delibera 22 Settembre 1943, ha esteso al personale religioso e a quello salariato il trattamento di missione previsto, rispettivamente,per le infermiere professionali e per il personale subalterno.

10 ° - Premi di nuzialità e natalità - Le norme per la concessione di questi premi al personale salariato sono incluse nelle circolari riguardanti il personale impiegatizio. I salariati provvisori ~~prox~~ usufruiscono solo eccezionalmente di queste provvidenze, poichè di regola non hanno la anzianità minima di servizio richiesta (5 mesi) . Và tenuto presente che i premi di nuzialità e natalità debbono essere diminuiti dell'importo dell'assegno eventualmente spettante ai salariati in forza dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità.

11 ° e 12° - Lavoro straordinario e lavoro serale e notturno -

~~DEWEWes Serexam Erizzano~~

Personale salariato - Il lavoro straordinario diurno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tate, nei confronti di questi due gruppi di personale, per la concessione del compenso di fine anno 1943 risultano dalle circolari N° 100803/19 V.V. del 18/12/1943, N° 78931 S.C.C. del 22/12/1942 e N° 82057 Pr. del 18 dicembre 1940 (allegg. N° 9 - 10 e 11) .

8° - Compensi vari - Il personale salariato e religioso non usufruisce di compensi speciali., salvo, per il personale religioso, il godimento gratuito del vitto e dell'alloggio

9° - Indennità di missione - Il Consiglio di Amministrazione, con delibera 22 Settembre 1943, ha esteso al personale religioso e a quello salariato il trattamento di missione previsto, rispettivamente, per le infermiere professionali e per il personale subalterno.

10° - Premi di nuzialità e natalità - Le norme per la concessione di questi premi al personale salariato sono incluse nelle circolari riguardanti il personale impiegatizio. I salariati provvisori non usufruiscono solo eccezionalmente di queste provvidenze, poichè di regola non hanno la anzianità minima di servizio richiesta (5 mesi) . Và tenuto presente che i premi di nuzialità e natalità debbono essere diminuiti dell'importo dell'assegno eventualmente spettante ai salariati in forza dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità.

11° e 12° - Lavoro straordinario e lavoro serale e notturno -

Personale salariato - Il lavoro straordinario diurno e notturno deve essere autorizzato dal Direttore Sanitario ed è retribuito con compensi orari , costituiti da un ottavo del solo salario giornaliero, con le maggiorazioni previste dall'Art. 10 del Regolamento Allegg. N° 1 .

Personale religioso - Non vengono corrisposti compensi per lavoro straordinario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13° - Modifiche di stipendio e altri assegni - Le eventuali variazioni intervenute dopo l'8 settembre 1943 risultano nelle precisazioni fornite per ogni singola voce.

14° - Diritti vari - Nessuna somma viene corrisposta al personale per questo titolo.

15° - Ritenute -

Personale salariato - E' soggetto alle seguenti ritenute:

- assicurazioni sociali - Vengono applicate in conformità del R.D.L. 14 Aprile 1939 n° 636, ad eccezione dell'assicurazione nuzialità e natalità, dalla quale i dipendenti dell'Istituto sono esonerati, salvo i salariati provvisori.
- fondo di previdenza - La ritenuta riguarda un "Fondo speciale di Previdenza" istituito con apposito regolamento (Alleg. 12) e viene applicata secondo le classi di contributo stabilite dalla circolare n.374 del 25 Luglio 1938 (Alleg.13). I salariati provvisori non vi sono soggetti.
- contributo straordinario del 2% di cui alla legge 25 Giugno 1940 n° 870 - Il contributo viene applicato sulle seguenti competenze :

a) salari, al netto delle assicurazioni sociali
b) assegni temporanei di guerra
c) premio di presenze
d) compensi per lavoro straordinario
e) indennità per ferie non godute
f) premio di operosità
g) compenso straordinario di fine anno
h) indennità di preavviso e di licenziamento
i) indennità di missione.

- contributo dell'1% per l'iscrizione all'Ente Nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

precisazioni fornite per ogni singola voce.

14° - Diritti vari - Nessuna somma viene corrisposta al personale per questo titolo.

15° - Ritenute -

Personale salariato - E' soggetto alle seguenti ritenute:

- assicurazioni sociali - Vengono applicate in conformità del R.D.L. 14 Aprile 1939 n° 636, ad eccezione dell'assicurazione nuzialità e natalità, dalla quale i dipendenti dell'Istituto sono esonerati, salvo i salariati provvisori.
- fondo di previdenza - La ritenuta riguarda un "Fondo speciale di Previdenza" istituito con apposito regolamento (Alleg. 12) e viene applicata secondo le classi di contributo stabilite dalla circolare n.374 del 25 Luglio 1938 (Alleg.13). I salariati provvisori non vi sono soggetti.
- contributo straordinario del 2% di cui alla legge 25 Giugno 1940 n° 870 - Il contributo viene applicato sulle seguenti competenze :

a) salari, al netto delle assicurazioni sociali
b) assegni temporanei di guerra
c) premio di presenza
d) compensi per lavoro straordinario
e) indennità per ferie non godute
f) premio di operosità
g) compenso straordinario di fine anno
h) indennità di preavviso e di licenziamento
i) indennità di missione.

- contributo dell'1% per l'iscrizione all'Ente Nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Si applica sull'importo dei salari, assegni temporanei di guerra e assegni giornalieri di famiglia

Personale religioso - Di regola non si applica alcuna ritenuta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16° - 17° - Gli elementi relativi a questi due punti si desumono, per quanto riguarda il personale del sanatorio "C.Forlanini", della Farmacia Centrale e del sanatorio "B.Ramazzini" di Roma, dagli uniti elenchi (Alleg.14, 15, 16). Per ovvie ragioni non è possibile, almeno per ora, fornire dati sulla situazione del personale e sui pagamenti di emergenza nei confronti degli Istituti sanitari situati fuori Roma. Si possono soltanto fornire due elenchi (Alleg.17, 18) con l'indicazione delle Case di cura rispettivamente in attività oppure divenute inutilizzabili per l'Istituto per ragioni varie (requisizione, sfollamento ecc.) all'atto del trasferimento al nord della Direzione Generale (fine ottobre 1943).

18° - 19° - Si richiamano le "premesse" e gli allegati al presente pro-memoria.

Per quanto riguarda il "Nota Bene" di cui all'ultima parte della richiesta si fà presente che non sussistono differenze di trattamento qualitativo, per il personale in oggetto.

In merito alle differenze di trattamento quantitativo, si richiama, per il personale religioso, quanto fatto presente al N° 1 circa la diversa misura delle retribuzioni dei singoli Cappellani e Suore.

Per il personale salariato si segnala che, come indicato nella tabella (Alleg.2), le case di cura sono divise in vari gruppi, ai fini dell'attribuzione dei salari. La relativa ripartizione, effettuata in conformità dell'art.26 del Regolamento allegato n.1; risulta dagli elenchi allegati n.17 e 18.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16). Per ovvie ragioni non è possibile, almeno per ora, fornire dati sulla situazione del personale e sui pagamenti di emergenza nei confronti degli Istituti sanitari situati fuori Roma. Si possono soltanto fornire due elenchi (Alleg.17, 18) con l'indicazione delle Case di cura rispettivamente in attività oppure divenute inutilizzabili per l'Istituto per ragioni varie (requisizione, sfollamento ecc.) all'atto del trasferimento al nord della Direzione Generale (fine ottobre 1943).

18° - 19° - Si richiamano le "premesse" e gli allegati al presente pro-memoria.

Per quanto riguarda il "Nota Bene" di cui all'ultima parte della richiesta si fà presente che non sussistono differenze di trattamento qualitativo, per il personale in oggetto.

In merito alle differenze di trattamento quantitativo, si richiama, per il personale religioso, quanto fatto presente al N° 1 circa la diversa misura delle retribuzioni dei singoli Cappellani e Sucre.

Per il personale salariato si segnala che, come indicato nella tabella (Alleg.2), le case di cura sono divise in vari gruppi, ai fini dell'attribuzione dei salari. La relativa ripartizione, effettuata in conformità dell'art.2o del Regolamento allegato n.1; risulta dagli elenchi allegati n.17 e 18.

4566

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4565

UOMINI. 2°

	Qualifiche	salario iniziale	I°	II°	III°	IV°	V°	
1.	Infermieri abilitati (patentati)	24.70	27,20	29.70	32.20	34.60	37.10	
2.	Capo cuochi -	37.70	41.50	45,30	49,10	52,80	56,60	
3.	Cuochi -	29.90	32.90	35.90	38.90	41.90	44,90	
4.	Aiuto cuochi -	23.40	25,80	28.10	30,50	32.80	35,10	
5.	Fornai -	27.60	31.50	34.40	37,20	40,10	42.90	
6.	Macellai -	28,60	31.50	34.40	37.20	40,10	42.90	
7.	Conduttori di caldaie (patentati)	29.90	32.90	35.90	38,90	41.90	44.90	
8.	Fuochisti -	24.70	27,20	29.70	32,20	34,60	37.10	
9.	Elettricisti -	24.70	27,20	29,70	32.20	34.60	37,10	
10.	Meccanici -	24.70	27,20	29,70	32.20	34.60	37,10	
11.	Idraulici -	24.70	27,20	29.70	32,20	34.60	37.10	
12.	Fabbri -	23.40	25,80	28,10	30,50	32,80	35,10	
13.	Muratori -	23.40	25,80	28,10	30,50	32.80	35,10	
14.	Pittori -	23.40	25,80	28,10	30.50	32.80	35,10	
15.	Falegnami -	23.40	25,80	28.10	30.50	32.80	35.10	
16.	Lavandai -	24,70	27,20	29,70	32,20	34,60	37,10	
17.	Giardinieri -	22,10	24,40	26,60	28,80	31. -	33,20	
18.	Inservienti -	20,80	22,90	25. -	27,10	29,20	31.20	
19.	Autisti -	26.-	28,60	31,20	33,80	36.40	39 -	
20.	Barbieri -	22,10	24,40	26,60	28,80	31. -	33,20	
21.	Guardiani notturni -	22,10	24,40	26,60	28,80	31. -	33,20	
22.	Ins. farmacia e patentati scientifici	22.10	24,40	26.60	28,80	31. -	33,20	
23.	Ins. addetti disinfezione -	22.10	24,40	26,60	28,80	31. -	33.20	
24.	Ins. addetti camera mortuaria -	22.10	24.40	26.60	28.80	31. -	33.20	
25.	Ins. addetti alla lavanderia, guardarobe	20,80	22,90	25. -	27,10	29,20	31.20	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

4.	Aiuto cuoch.	23.40	25,80	28.10	30,50	32,80	35,10
5.	Fornai -	28,60	31.50	34.40	37,20	40,10	42.90
6.	Macellai -	28,60	31.50	34.40	37,20	40,10	42.90
7.	Conduttori di caldaie. (patentati)	29.90	32,90	35,90	38,90	41.90	44.90
8.	Muratori.	24.70	27,20	29.70	32,20	34,60	37.10
9.	Elettricisti.	24,70	27,20	29,70	32.20	34.60	37.10
10.	Meccanici.	24.70	27,20	29,70	32.20	34.60	37.10
11.	Idraulici -	24,70	27,20	29,70	32,20	34.60	37.10
12.	Fabbri -	23.40	25,80	28,10	30,50	32.80	35,10
13.	Muratori -	23.40	25,80	28,10	30,50	32.80	35.10
14.	Pittori -	23.40	25,80	28,10	30.50	32.80	35,10
15.	Falegnami -	23.40	25,80	28.10	30.50	32.80	35.10
16.	Lavandai -	24,70	27,20	29,70	32,20	34,60	37,10
17.	Giardinieri -	22,10	24.40	26,60	28.80	31. -	33.20
18.	Manovali -	20,80	22,90	25. -	27,10	29,20	31.20
19.	Autisti -	26.-	28,60	31.20	33,80	36.40	39 -
20.	Barbieri -	22,10	24,40	26,60	28.80	31. -	33,20
21.	Guardiani notturni -	22,10	24.40	26,60	28,80	31. -	33,20
22.	Ins. farmacia e patrimonio scientifico	22,10	24,40	26.60	28,80	31. -	33,20
23.	Ins addetti disinfezione -	22.10	24,40	26,60	28,80	31. -	33.20
24.	Ins. addetti camera mortuaria -	22.10	24.40	26.60	28,80	31. -	33.20
25.	Ins. generici: reparti lavanderia, guardaroba, cucina, refettorio, ecc -	20,80	22.90	25. -	27,10	29,20	31.20
26.	Massaggiatori -	40,30	44,40	48.40	52,40	56.50	60,50
27.	Barbieri -	23.40	25,80	28,10	30,50	32,80	35.10
28.	Aiuto barbieri -	20,80	22,90	25. -	27,10	29,20	31,20
29.	Bagnino -	28,60	31.50	34,40	37,20	40.10	42.90
30.	Aiuto bagnini -	20,80	22,90	25,-	27,10	29,20	31.20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3ª Categoria.

UOMINI.							DONNE						
Salario giornaliero	I°	II°	III°	IV°	V°		Salario giornaliero	I°	II°	III°	IV°	V°	
26.-	28,50	31.-	33,50	35,90	38,40		22,80	25.-	27,90	29,40	31.60	33.80	
40,30	44,10	47,90	51.70	55,40	59,20		-	-	-	-	-	-	
32,50	35,50	38,50	41.50	44,50	47,50		24,70	27,10	29,40	31.80	34.10	36.40	
24,70	27,10	29,40	31.80	34,10	36.40		21.50	23.60	25,70	27,70	29,80	31.90	
29,90	33.80	35,70	38.50	41.40	44.20		-	-	-	-	-	-	
29.90	33.80	35,70	38,50	41.40	44.20		-	-	-	-	-	-	
32,50	35,50	38,50	41.50	44.50	47,50		-	-	-	-	-	-	
26.-	28,50	31.-	33,50	35.90	38.40		-	-	-	-	-	-	
26.-	28,50	31.-	33.50	35,90	38,40		-	-	-	-	-	-	
26.-	28,50	31.-	33.50	35,90	38,40		-	-	-	-	-	-	
24,70	27,10	29,40	31.80	34,10	36.40		-	-	-	-	-	-	
24,70	27,10	29,40	31.80	34.10	36.40		-	-	-	-	-	-	
24,70	27,10	29,40	31.80	34.10	36.40		-	-	-	-	-	-	
24,70	27,10	29,40	31.80	34,10	36.40		-	-	-	-	-	-	
26.-	28,50	31.-	33.50	35,90	38,40		-	-	-	-	-	-	
22,80	25.-	27,20	29,40	31.60	33,80		-	-	-	-	-	-	
21.50	23.60	25,70	27,70	29,80	31.90		-	-	-	-	-	-	
27,30	29,90	32.50	35,10	37,70	40,30		-	-	-	-	-	-	
22,80	25.-	27,20	29,40	31.60	33,80		-	-	-	-	-	-	
22,80	25,-	27,20	29,40	31.60	33,80		-	-	-	-	-	-	
22,80	25.-	27,20	29,40	31.60	33,80		20,20	22,10	24,10	26.-	28.-	29,90	
22.80	25.-	27,20	29,40	31.60	33.80		20,20	22,10	24.10	26.-	28.-	29,90	
22.80	25.-	27,20	29,40	31.60	33,80		20,20	22.10	24,10	26.-	28-	29.90	
21,50	23.60	25,70	27,70	29,80	31.90		18.90	20,70	22,50	24,40	26,20	28,-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

32,50	35,50	38,50	41.50	44,50	47,50
24,70	27,10	29,40	31.80	34,10	36.40
29,90	33.80	35,70	38.50	41.40	44.20
29,90	33.80	35,70	38,50	41.40	44.20
32.50	35,50	38,50	41.50	44.50	47.50
26.-	28.50	31.-	33,50	35.90	38.40
26.-	28,50	31.-	33.50	35,90	38,40
26,-	28.50	31. -	33.50	35, 90	38,40
25.-	28,50	31. -	33,50	35.90	38.40
24,70	27,10	29, 40	31. 80	34,10	36.40
24,70	27,10	29,40	31.80	34.10	36.40
24,70	27,10	29,40	31.80	34,10	36.40
24,70	27,10	29,40	31.80	34,10	36.40
26.-	28,50	31.-	33.50	35,90	38.40
22.80	25.-	27,20	29,40	31.60	33,80
21.50	23.60	25,70	27,70	29,80	31.90
27,20	29,90	32.50	35,10	37,20	40,70
22.80	25.-	27,20	29,40	31.60	33,80
22.80	25,-	27,20	29,40	31.60	33,80
22,80	25.-	27,20	29,40	31.60	33, 80
22,80	25,-	27,20	29,40	31.60	33.80
22.80	25.-	27,20	29,40	31.60	33,80
21,50	23.60	25,70	27,70	29,80	31. 90
41.60	45,70	49,70	53.70	57,80	61,80
24,70	27,10	29,40	31.80	34,10	36,40
21.50	23.60	25,70	27,70	29,80	31.90
29,90	33,80	35,70	38,50	41.40	44.20
21.50	23.60	25,70	27,70	29,80	31.90

24,70	27,10	29,40	31.80	34,10	36.40
21.50	23.60	25,70	27,70	29,80	31.90
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20,20	22,10	24,10	26,-	28,-	29,90
20,20	22,10	24.10	26.-	28.-	29,90
20,20	22.10	24,10	26,-	28-	29.90
18,90	20,70	22,50	24,40	26,20	28,-
33,80	37,10	40,20	43.60	46,50	50,10
21.50	23.60	25,70	27,70	29,80	31.90
19,50	21.40	23,30	25,20	27,10	29,-
22,80	25.-	27,20	29,40	31.60	33.80
19,50	21.40	23,30	25,20	27,10	29.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°

UOMINI

Categoria. DONNE

Salario iniziale	I°	II°	III°	IV°	V°		Salario iniziale	I°	II°	III°	IV°	V°	
27,20	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70		22.10	24.40	26.60	28,80	31.-	33.20	
42.90	46.70	50,50	54,30	58,-	61.80		-	-	-	-	-	-	
35,10	38,10	41.10	44.10	47.10	50,10		23.40	25,80	28.10	30,50	32.80	35,10	
26,-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70		20,80	22.90	25,-	27,10	29,20	31.20	
31.20	34.10	37,-	39,80	42.70	45.50		-	-	-	-	-	-	
31,20	34,10	37.-	39,80	42.70	45,50		-	-	-	-	-	-	
35,10	38,10	41,10	44.10	47,10	50,10		-	-	-	-	-	-	
27,30	29,80	32,30	34.80	37,20	39,70		-	-	-	-	-	-	
27.30	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70		-	-	-	-	-	-	
27,30	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70		-	-	-	-	-	-	
26,-	28,40	30,70	33.10	35,40	37,70		-	-	-	-	-	-	
26.-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70		-	-	-	-	-	-	
26,-	28,40	30,70	33.10	35,40	37,70		-	-	-	-	-	-	
26,-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70		-	-	-	-	-	-	
27,30	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70		-	-	-	-	-	-	
23.40	25,70	27,90	30,10	32,30	34.50		-	-	-	-	-	-	
22.10	24,20	26,30	28,40	30,50	32,50		-	-	-	-	-	-	
28,60	31,20	33,80	36,40	39,-	41.60		-	-	-	-	-	-	
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34.50		-	-	-	-	-	-	
23.40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50		-	-	-	-	-	-	
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50		19,50	21,50	23.40	25,40	27,30	29,30	
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50		19,50	21.50	23.40	25.40	27,30	29,30	
23.40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50		19,50	21.50	23.40	25,40	27,30	29,30	
22,10	24,20	26,30	28,40	30.50	32,50		18,20	20,10	21,90	23,70	25,50	27,30	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

25,10	38,10	41.10	44,10	47,10	50,10	23.40	25,80	28.10	30,50	32,80	35,10	
26,-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70	20,80	22,90	25,-	27,10	29,20	31,20	
31,20	34,10	37,-	39,80	42,70	45,50	-	-	-	-	-	-	
31,20	34,10	37,-	39,80	42,70	45,50	-	-	-	-	-	-	
35,10	38,10	41,10	44,10	47,10	50,10	-	-	-	-	-	-	
27,30	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70	-	-	-	-	-	-	
27,30	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70	-	-	-	-	-	-	
27,30	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70	-	-	-	-	-	-	
27,30	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70	-	-	-	-	-	-	
26,-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70	-	-	-	-	-	-	
26,-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70	-	-	-	-	-	-	
26,-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70	-	-	-	-	-	-	
26,-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70	-	-	-	-	-	-	
27,30	29,80	32,30	34,80	37,20	39,70	-	-	-	-	-	-	
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50	-	-	-	-	-	-	
22,10	24,20	26,30	28,40	30,50	32,50	-	-	-	-	-	-	
28,60	31,20	33,80	36,40	39,-	41,60	-	-	-	-	-	-	
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50	-	-	-	-	-	-	
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50	19,50	21,50	23,40	25,40	27,30	29,30	
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50	19,50	21,50	23,40	25,40	27,30	29,30	
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34,50	19,50	21,50	23,40	25,40	27,30	29,30	
22,10	24,20	26,30	28,40	30,50	32,50	18,20	20,10	21,90	23,70	25,50	27,30	
42,90	47,-	51,-	55,-	59,10	63,10	22,50	25,80	29,-	32,30	35,50	38,70	
26,-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70	20,80	22,90	25,-	27,10	29,20	31,20	
22,10	24,20	26,30	28,40	30,50	32,50	18,90	20,80	22,70	24,60	26,40	28,30	
31,20	34,10	37,-	39,80	42,70	45,50	22,10	24,40	26,60	28,80	31,-	33,20	
22,10	24,20	26,30	28,40	30,50	32,50	18,90	20,80	22,70	24,60	26,40	28,30	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Categoria

DONNE

	Stipendio iniziale	I°	II°	III°	IV°	V°	
	23.40	25,70	27,90	30,10	32,30	34.50	
	-	-	-	-	-	-	
	26.-	28,40	30,70	33,10	35,40	37,70	
	22,10	24,20	26,30	28,40	30,50	32,50	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-

26.-	28,40	30.70	33,10	35,40	37,70
22,10	24.20	26,70	28,40	30,50	32,50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20,80	22,80	24.70	26,70	28,60	30,60
20,80	22.80	24,70	26,70	28,60	30,60
20,80	22.80	24,70	26,70	28,60	30,60
19,50	21.40	23.20	25.-	26,80	28.60
35,10	38,40	41.60	44.90	48,10	51.40
22,10	24.20	26,70	28,40	30,50	32,50
20,20	22,10	24.-	25,90	27,70	29.60
23,40	25,70	27,90	30,10	32,30	34.50
20,20	22.10	24,-	25,90	27,70	29,60

ficata in tale categoria.

N.B. Questi scatti di anzianità di servizio fino ad un massimo di 5., dei quali i primi tre triennali e gli altri due quadriennali.

N.B.- Qualora il personale usufruisca di prestazioni in natura presso la Casa di cura vengono effettuate, sul salario, le seguenti ritenute:

un pasto -	L. 2,50
due pasti -	L. 5
alloggio -	L. 1
vitto e alloggio.	L. 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

C O P I A

All. n. 3

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale Vittorio Veneto

Vittorio Veneto, 4.1.1944.XXII

CIRCOLARE N° 101368 GCC/33 V.V.

OGGETTO: Provvedimenti a favore del personale-Aumento retribuzione del 30 %

AI DIRETTORI SANITARI DELLE CASE DI CURA
AGLI ECONOMI DELLE CASE DI RIPOSO
AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE

e,per conoscenza

AGLI ISPETTORI
AI DIRETTORI DI SEDE

Con deliberazione del Comitato Straordinario é stato approvato, in conformità delle disposizione emanate dal Decreto relativo, con decorrenza dal 1° dicembre 1943.XXII, l'aumento del 30 % sulle retribuzioni a favore del personale in oggetto e cioé:

PERSONALE STIPENDIATO E RELIGIOSO (Cappellani, Suore)

In attesa che sia possibile impartire le istruzioni per l'applicazione di tale aumento e allo scopo di far beneficiare subito il personale dell'aumento stesso, siete autorizzati a disporre per l'immediato pagamento di una somma pari al 25 % delle retribuzioni, comprensive per il mese di dicembre 1943 e del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direzione Generale Vittorio Veneto

Vittorio Veneto, 4.1.1944.XXII

CIRCOLARE N°101368 GCC/33 V.V.

OGGETTO: Provvedimenti a favore del personale-Aumento retribuzione del 30 %

AI DIRETTORI SANITARI DELLE CASE DI CURA

AGLI ECONOMI DELLE CASE DI RIPOSO

AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE

e,per conoscenza

AGLI ISPETTORI

AI DIRETTORI DI SEDE

Con deliberazione del Comitato Straordinario é stato approvato, in conformità delle disposizione emanate dal Decreto relativo, con decorrenza dal 1° dicembre 1943.XXII, l'aumento del 30 % sulle retribuzioni a favore del personale in oggetto e cioé:

PERSONALE STIPENDIATO E RELIGIOSO (Cappellani, Suore)

In attesa che sia possibile impartire le istruzioni per l'applicazione fi tale aumento e allo scopo di far beneficiare subito il personale dell'aumento stesso, siete autorizzati a disporre per l'immediato pagamento di una somma pari al 25 % della retribuzione corrisposta per il mese di dicembre 1943 e del compenso di fine d'anno.

4564

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La retribuzione é, a tale scopo, da intendere comprensiva dello stipendio, dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia.

PERSONALE SALARIATO DELLE CASE DI CURA E DI RIPOSO E DELLE AZIENDE AGRICOLE

Con decorrenza dal 1° dicembre 1943.XXII dovranno essere aumentati del 30 %:

a) i salari stabiliti dalla tabella annessa al regolamento del personale salariato o, comunque, vigenti al 1° dicembre 1943;

b) gli assegni giornalieri di famiglia;

c) l'assegno temporaneo di guerra.

L'aumento del 30 % va calcolato sul lordo.

I nuovi salari ed assegni sopra precisati dovranno essere arrotondati per eccesso (ai 10 cent.).

Per i salariati dipendenti dalle aziende agricole la maggiorazione del 30 % da corrispondersi con effetto al 1° dicembre 1943 va apportata solo sulle competenze in contanti, sempre per l'arrotondamento di cui sopra.

Si avverte che i salari, che saranno eventualmente fissati d'ora innanzi, si intenderanno comprensivi dell'aumento del 30 %.

Si richiama l'attenzione sul fatto che gli aumenti in parola comporteranno variazioni nelle misure delle ritenute relative alle assicurazioni sociali ed al Fondo Speciale di Previdenza.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stipendio, dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia.

PERSONALE SALARIATO DELLE CASE DI CURA E DI RIPOSO E DELLE AZIENDE AGRICOLE

Con decorrenza dal 1° dicembre 1943.XXII dovranno essere aumentati del 30 %:

a) i salari stabiliti dalla tabella annessa al regolamento del personale salariato o, comunque, vigenti al 1° dicembre 1943;
b) gli assegni giornalieri di famiglia;
c) l'assegno temporaneo di guerra.

L'aumento del 30 % va calcolato sul lordo.

I nuovi salari ed assegni sopra precisati dovranno essere arrotondati per eccesso (ai 10 cent.).

Per i salariati dipendenti dalle aziende agricole la maggiorazione del 30 % da corrispondersi con effetto al 1° dicembre 1943 va apportata solo sulle competenze in contanti, sempre per l'arrotondamento di cui sopra.

Si avverte che i salari, che saranno eventualmente fissati d'ora innanzi, si intenderanno comprensivi dell'aumento del 30 %.

Si richiama l'attenzione sul fatto che gli aumenti in parola comporteranno variazioni nelle misure delle ritenute relative alle assicurazioni sociali ed al Fondo Speciale di Previdenza.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

4563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

All. 4

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Roma, 8 agosto 1941-XIX.
Corso Umberto I°, 230

Lettera-circolare n. 43448 Pr.

OGGETTO: **Personale salariato e religioso - Provvedimenti economici di carattere temporaneo.**

Ai Direttori delle Case di cura
Ai Dirigenti delle Aziende agricole
e, per conoscenza,
Agli Ispettori

Con decorrenza 1° luglio u. s. e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, è accordato alle Suore e ai Cappellani compresi quelli appartenenti ad Ordini Religiosi ai sensi del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 616, in aggiunta alla retribuzione mensile un assegno temporaneo di guerra nella misura:

del 20 % sulle prime L. 400 lorde della retribuzione mensile;

del 10 % sulla quota eccedente le L. 400 fino alle L. 700 lorde della retribuzione mensile.

Detto assegno temporaneo di guerra viene altresì concesso in aggiunta al normale salario giornaliero (quota in contanti e controvalore delle prestazioni di natura), sempre con la suddetta decorrenza e per la stessa durata, a tutto il personale salariato delle Case di cura, nella misura:

del 20 % sulle prime L. 16 lorde del salario giornaliero;

del 10 % sulla quota eccedente le L. 16 fino alle L. 28 lorde del salario giornaliero.

Per i salariati delle Aziende agricole l'assegno in questione sarà determinato sulle sole competenze in contanti.

Per il computo dell'assegno spettante ai salariati fissi saranno tenuti presenti i criteri relativi al personale religioso, mentre per i giornalieri di campagna quelli relativi ai salariati delle Case di cura, essendo di norma gli uni retribuiti a mese, gli altri a giornata.

L'assegno temporaneo di guerra di cui trattasi non solo si aggiunge al trattamento economico del personale attualmente in servizio, ma anche a quello del personale che venga assunto in prosieguo di tempo entro i limiti di validità del provvedimento.

Detto assegno, nei casi in cui risulti inferiore all'importo di L. 1.40 giornaliere, massimo consentito per il personale salariato, è suscettibile di aumento, fino a concorrenza del predetto limite, in relazione alle variazioni del salario, conseguenti ai miglioramenti economici previsti dal Regolamento per il personale salariato (scatti di salario e applicazione dell'art. 42).

L'assegno temporaneo di guerra non entra a far parte della retribuzione mensile o giornaliera, che non subisce alcuna modifica, ma è da corrispondersi separatamente da questa, in relazione al numero delle giornate per le quali viene corrisposta la retribuzione fondamentale.

Non ha quindi effetto sulla determinazione della maggiorazione del compenso per lavoro straordinario feriale, festivo o notturno. Così ad esempio per un'ora di lavoro straordinario spetta al salariato:

a) un ottavo o un decimo del salario;

b) un ottavo o un decimo della quota giornaliera dell'assegno di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ex l'aumento previsto dall'art. 10 per il lavoro straordinario da effettuarsi nella parte di salario di cui alla lettera a).

Non influisce nemmeno sul graduale riassorbimento della quota di salario eccedente la retribuzione di tabella e già in godimento del singolo all'entrata in vigore del vigente Regolamento.

L'assegno temporaneo di guerra spetta durante i periodi annuali di ferie retribuiti.

Esso compete altresì al personale salariato in aggiunta al normale trattamento per malattia ed infortunio di cui agli articoli 17, 18 e 23 del Regolamento.

Quando l'indennità per malattia o di infortunio viene corrisposta in misura ridotta, l'assegno è ridotto nella stessa proporzione.

Si tiene inoltre conto dell'assegno temporaneo di guerra ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale salariato definitivo richiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione, abbia contratto o contragga nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M.V.S.N.

Le disposizioni di cui alla lettera circolare n. 40791 Pr. del 23 luglio u. s. restano pertanto modificate nel senso che l'assegno temporaneo di guerra è da comprendere in ciascuna delle due somme delle competenze civili e di quelle militari fra le quali deve essere effettuato il raffronto per determinare l'eventuale eccedenza da corrispondere a cura dell'Amministrazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il richiamo. Inoltre l'assegno di guerra sarà corrisposto in aggiunta al normale salario per le giornate lavorative comprese nel mese in cui è avvenuto il richiamo stesso.

Dell'assegno temporaneo di guerra non si terrà alcun conto ai fini delle trattenute per la costituzione del deposito cauzionale.

Salvo contrarie disposizioni, non si terrà conto di detto assegno neanche ai fini delle trattenute per assicurazioni sociali e per il Fondo di previdenza: su di esso sarà operata quindi la sola ritenuta per il contributo straordinario del 2 % sui salari di cui alla lettera-circolare n. 61225 Pr. del 10 settembre 1940-XVIII, ferma restando l'esenzione a favore dei capi di famiglie numerose di cui alla lettera-circolare n. 36800 Pr. del 1° luglio 1941-XIX.

* * *

A norma dell'art. 4 del già citato R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX n. 616, si dispone poi che, con effetto 1° luglio u. s. e per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura degli assegni giornalieri di famiglia da corrispondersi al personale salariato delle Case di cura, sia ammentata nella misura seguente:

Capi famiglia: con un figlio o persona equiparata a carico . .	L.	1,30	
» » con 2 o 3 figli o persone equiparate a carico . .	»	1,65	per ogni figlio o persona equiparata
» » con 4 o più figli o persone equiparate a carico .	»	2 —	
» » per la moglie	»	1,75	
» » per ciascun genitore o persona equiparata convivente e a carico	»	1 —	

Nei riguardi dei salariati delle Aziende agricole dell'Istituto, i quali abbiano diritto agli assegni giornalieri di famiglia ai sensi del paragrafo XIII della lettera-circolare n. 52307 Pr. del 26 luglio 1940-XVIII, la misura degli assegni è ammentata come segue, sempre con decorrenza 1° luglio u. s. e per la durata dell'attuale stato di guerra:

Capi famiglia: con un figlio o persona equiparata a carico . .	L.	0,75	
» » con 2 o 3 figli o persone equiparate a carico . .	»	1,15	per ogni figlio o persona equiparata
» » con 4 o più figli o persone equiparate a carico .	»	1,50	
» per la moglie	»	1,80	
» per ciascun genitore o persona equiparata convivente e a carico	»	1 —	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Provvederete con ogni sollecitudine al pagamento dei conguagli inerenti alla decorrenza retroattiva della concessione dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aumento degli assegni giornalieri di famiglia.

L'assegno temporaneo di guerra sarà indicato sui ruoli paga, alla colonna 2, sotto al salario giornaliero; analogamente gli importi quindicinali del salario e dell'assegno di guerra saranno anche tenuti distinti, con le modalità anzidette, nella colonna 3, mentre alla colonna 6 potrà risultare il totale unico degli importi del salario, dell'assegno temporaneo di guerra e degli assegni familiari.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

BALDUCCI

B.S.S. 1756 — 8-941 — G. (100)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 5

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Lettera-circolare n. 25045 Pr.

Roma, 3 maggio 1941-XIX.
Corso Umberto I°, 239

OGGETTO: **Personale salariato - misura assegni di famiglia. Modifiche dei criteri per il riconoscimento della qualità di capo-famiglia.**

Ai Direttori delle Case di Cura, di Riposo e di Ricovero
Ai Dirigenti delle Aziende agricole
e, per conoscenza,
Agli Ispettori
Ai Direttori di Sede

A norma del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 263, si dispone che, con effetto 1° aprile c. a., la misura degli assegni giornalieri di famiglia da corrispondersi al personale salariato delle Case di cura dell'Istituto, assunto sia in via definitiva che provvisoria, sia stabilita, in analogia di quanto previsto, nei riguardi dei prestatori d'opera del commercio, dal R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, nella misura seguente:

Capi-famiglia	— con 1 figlio o persona equiparata a carico	L. 1 —	
	— con 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	» 1,40	per ogni figlio o persona equiparata
	— con 4 o più figli o persone equiparate a carico	» 1,80	
	— per la moglie	» 1,35	
	— per ciascun genitore o persona equiparata convivente e a carico	» 0,80	

Nei riguardi dei salariati fissi e avventizi delle Aziende agricole dell'Istituto, i quali abbiano diritto agli assegni ai sensi del n. 13 della circolare n. 52307 Pr. del 26 luglio 1940-XVIII, la misura degli assegni è fissata come segue, sempre con decorrenza 1° aprile:

Capi-famiglia	— con 1 figlio o persona equiparata a carico	L. 0,65	
	— con 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	» 1 —	per ogni figlio o persona equiparata
	— con 4 o più figli o persone equiparate a carico	» 1,25	
	— per la moglie	» 1,45	
	— per ciascun genitore o persona equiparata convivente e a carico	» 0,80	

Provvederete al pagamento dei conguagli inerenti alla decorrenza retroattiva della concessione degli aumenti.

4561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

* * *

Si precisa poi che, per effetto del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, sulla corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, nonchè delle altre disposizioni vigenti relative al trattamento economico dei richiamati, il riconoscimento della qualità di capo famiglia al personale salariato delle Case di cura e delle Aziende agricole dell'Istituto, assunto sia in via definitiva che provvisoria, avente a carico minori figli di persone in servizio militare, deve essere limitato ai pochi casi in cui il padre dei minori non benefici, per essi, della concessione degli assegni, durante il periodo di servizio militare.

Ciò premesso, in tutti i casi nei quali, a norma della circolare n. 52307 Pr. del 26 luglio 1940-XVIII, è prevista, in favore di salariati dell'Istituto, la concessione degli assegni familiari di cui all'art. 31 del Regolamento, *in quanto abbiano a carico minori, figli di persone in servizio militare*, gli interessati, per ottenere la concessione stessa, dovranno documentare, come appresso, che il richiamato non abbia diritto in proprio a percepire gli assegni in forza delle sopracitate disposizioni.

A tale scopo, oltre ai consueti documenti prescritti per l'ammissione al beneficio (stato di famiglia, certificato dell'Autorità militare, da rinnovarsi trimestralmente, comprovante il servizio militare del padre dei minori, e la circostanza che il medesimo non riveste il grado di ufficiale o di sottufficiale, ecc.) è necessario che venga esibito anche un atto notorio o una dichiarazione della rappresentanza Sindacale, da cui risulti quale era l'attività lavorativa eventualmente svolta, al momento dell'inizio del servizio militare, dal richiamato, la sua qualifica in tale attività, nonchè la denominazione e la categoria professionale del datore di lavoro alle cui dipendenze egli prestava eventualmente la propria opera in tale momento.

Inoltre, debbono essere esibiti:

a) per il lavoratore il quale al momento dell'inizio del servizio militare si trovasse alle dipendenze di terzi, una dichiarazione comprovante che nei confronti del lavoratore stesso non sussiste, durante il periodo di richiamo, il diritto alla corresponsione degli assegni familiari previsti dalla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Per stabilire, in base alle risultanze dell'atto notorio, da chi debba essere rilasciata tale dichiarazione, a seconda della qualifica del richiamato e della categoria professionale cui appartiene il suo datore di lavoro, assumerete di volta in volta le opportune informazioni presso la Sede viciniore dell'Istituto, a norma dell'ultima parte del n. 8 della circolare n. 52307 Pr. del 26 luglio 1940-XVIII.

b) per il lavoratore il quale al momento dell'inizio del servizio militare non si trovasse alle dipendenze di terzi, ma esercitasse attività lavorativa indipendente, un certificato attestante tale circostanza, rilasciato dall'Ufficio provinciale delle Corporazioni, nella cui circoscrizione territoriale il lavoratore stesso esplicava la propria attività, ovvero dalle Organizzazioni presso cui il lavoratore era eventualmente inquadrato;

c) per il lavoratore il quale al momento dell'inizio del servizio militare fosse disoccupato, un certificato del competente Ufficio di collocamento comprovante tale circostanza.

È ovvio che i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), ci non sono necessari per ottenere il riconoscimento della qualifica di capo famiglia, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, nel caso in cui, dall'atto notorio, risulti che la persona in servizio militare, per i cui figli minori vengono richiesti gli assegni da parte del lavoratore che li ha a proprio carico, rivestiva, al momento dell'inizio del servizio militare, una delle seguenti qualifiche, per le quali non è prevista in alcun caso la corresponsione degli assegni familiari:

1) domestico o addetto in genere ai servizi familiari;

2) lavorante a domicilio.

Le disposizioni di cui sopra per l'accertamento della qualità di capo famiglia dovranno essere osservate con effetto 1° maggio c. a.

Dalla stessa data, in attesa della presentazione dei documenti prescritti, sarà sospesa la corresponsione degli assegni familiari al personale che ne abbia sino allora usufruito per minori i quali abbiano il padre in servizio militare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Qualora gli interessati documentino che il richiamato non percepisce gli assegni per tali minori, la concessione sarà ripristinata con decorrenza retroattiva al 1° maggio 1941-XIX.

Salvo quanto precede, nulla è innovato alle disposizioni del Regolamento per il personale salariato, e della circolare n. 52307 Pers., in data 26 luglio 1940-XVIII, per quanto riguarda la concessione degli assegni di famiglia ai salariati dell'Istituto.

Si attende un cenno di ricevuta e di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

BALDUCCI

1207 — 5-941 — G. 1300

All. n. 6

C O P I A

Vittorio Veneto, 8-3-1944

Istituto Nazionale Fascista
della Previdenza Sociale
Direzione Generale Vittorio Veneto

Oggetto: Provvidenze a favore del personale dipendente da Ordini Religiosi, addetto a Case di cura situate in località sfollate

---

Circolare n. 104274 CGG/V.V.

Ai Direttori sanitari delle Case di cura

e p.c.

agli Ispettori

Sciogliendo la riserva di cui al punto secondo della circolare n. 19046 G.C.C. del 27 marzo 1943, si precisa che alle Suore ed ai Cappellani dipendenti da Ordini Religiosi ed addetti alle Case di cura dell'Istituto non competono le provvidenze stabilite a favore del personale che presta servizio in località colpite dall'offesa nemica, in quanto manca, nella specie, il necessario presupposto; e cioé l'esistenza di un rapporto d'impiego tra detti religiosi e l'Amministrazione.

Tuttavia, tenuto conto che il servizio prestato presso le località anzidette dagli appartenenti ad Ordini Religiosi comporta particolari oneri e disagi, questa Direzione Generale é venuta nella determinazione di accordare agli Ordini stessi, con le medesime modalità di pagamento previste per la corresponsione dell'ordinario compenso, una speciale indennità giornaliera nella misura di £. 7, per ciascun Cappellano e di £. 5 per ciascuna Suora, che disimpegnino le loro mansioni nelle Case di cura situate in Sedi colpite dall'offesa nemica.

L'indennità compete con la stessa decorrenza stabilita per le analoghe provvidenze spettanti al personale dell'Istituto in servizio presso la medesima Casa di cura, e per non oltre due mesi, a far tempo dall'ultima azione bellica. Essa é cumulabile con l'aumento dell'assegno temporaneo di guerra disposto con circolare n. 52351 P. 232 del 9 ottobre 1943.

Vorrete provvedere, sollecitamente, alla liquidazione dei conguagli inerenti alla decorrenza retroattiva delle presenti disposizioni.

4560

IL DIRETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Circolare n. 104274 CGG/V.V.

Ai Direttori sanitari delle Case di cura

e p.c.

agli Ispettori

Sciogliendo la riserva di cui al punto secondo della circolare n. 19046 G.C.C. del 27 marzo 1943, si precisa che alle Suore ed ai Cappellani dipendenti da Ordini Religiosi ed addetti alle Case di cura dell'Istituto non competono le provvidenze stabilite a favore del personale che presta servizio in località colpite dall'offesa nemica, in quanto manca, nella specie, il necessario presupposto; e cioé l'esistenza di un rapporto d'impiego tra detti religiosi e l'Amministrazione.

Tuttavia, tenuto conto che il servizio prestato presso le località anzidette dagli appartenenti ad Ordini Religiosi comporta particolari oneri e disagi, questa Direzione Generale é venuta nella determinazione di accordare agli Ordini stessi, con le medesime modalità di pagamento previste per la corresponsione dell'ordinario compenso, una speciale indennità giornaliera nella misura di £. 7, per ciascun Cappellano e di £. 5 per ciascuna Suora, che disimpegnino le loro mansioni nelle Case di cura situate in Sedi colpite dall'offesa nemica.

L'indennità compete con la stessa decorrenza stabilita per le analoghe provvidenze spettanti al personale dell'Istituto in servizio presso la medesima Casa di cura, e per non oltre due mesi, a far tempo dall'ultima azione bellica. Essa é cumulabile con l'aumento dell'assegno temporaneo di guerra disposto con circolare n. 52351 P. 232 del 9 ottobre 1943.

Vorrete provvedere, sollecitamente, alla liquidazione dei conguagli inerenti alla decorrenza retroattiva delle presenti disposizioni.

4560

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. C. 305

All. n. 7

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE ROMA

SERVIZIO GESTIONI CASE DI CURA E DI RICOVERO

UFFICIO I° SEZIONE I^a

Roma 31 dicembre 1942.XXI

CORSO UMBERTO N. 239

Risposta alla lettera del

Reparto

OGGETTO

Premio di presenza al personale sanitario impiegatizio e salariato

N. 1880430 G.C.C. Al Direttore Sanitario

RISERVATA

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 dicembre u.s., ha deliberato la concessione di uno speciale premio trimestrale di presenza a favore del personale che abbia dato un buon rendimento a che, quando ne sia stato richiesto, abbia prestato servizio in ore straordinarie.

La concessione di tale premio resta disciplinata dalle seguenti norme:

A) Ai Direttori Sanitari, agli incaricati con funzioni corrispondenti, al Dirigente della Farmacia Centrale di Roma ed ai dirigenti delle Aziende Agrarie, in luogo del premio di presenza, potrà essere concesso, a mio giudizio, in relazione al merito di ciascuno ed in ciascun trimestre uno speciale compenso, alla liquidazione del quale procederà questa Direzione Generale.

B) Il premio trimestrale di presenza da corrispondere al personale sanitario, di farmacia di laboratorio ed infermieristico diplomato, dovrà essere calcolato in rapporto al numero delle giornate di lavoro con effettiva presenza in servizio - tenendo presente che per ciascun periodo non possono essere retribuite più di 75 giornate - sulla base dei seguenti compensi giornalieri:

4559

a) ai [illegible] classe ed incaricati provvisori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIREZIONE GENERALE - ROMA

SERVIZIO GESTIONI CASE DI CURA E DI RICOVERO

UFFICIO I° SEZIONE I^a

Reparto

OGGETTO Premio di presenza al personale sanitario impiegatizio e salariato

7 1880430 G.C.C. 9// Direttore Sanitario

RISERVATA

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 dicembre u.s., ha deliberato la concessione di uno speciale premio trimestrale di presenza a favore del personale che abbia dato un buon rendimento a che, quando ne sia stato richiesto, abbia prestato servizio in ore straordinarie.

La concessione di tale premio resta disciplinata dalle seguenti norme:

A) Ai Direttori Sanitari, agli incaricati con funzioni corrispondenti, al Dirigente della Farmacia Centrale di Roma ed ai dirigenti delle Aziende Agrarie, in luogo del premio di presenza, potrà essere concesso, a mio giudizio, in relazione al merito di ciascuno ed in ciascun trimestre uno speciale compenso, alla liquidazione del quale procederà questa Direzione Generale.

B) Il premio trimestrale di presenza da corrispondere al personale sanitario, di farmacia di laboratorio ed infermieristico diplomato, dovrà essere calcolato in rapporto al numero delle giornate di lavoro con effettiva presenza in servizio - tenendo presente che per ciascun periodo non possono essere retribuite più di 75 giornate - sulla base dei seguenti compensi giornalieri:

4559

a) Medici primari di I^a e di 2^a classe ed incaricati provvisori con funzioni corrispondenti L. 8.== lorde

b) Medici aiuto ed incaricati provvisori con funzioni corrispondenti L. 7.50

c) Medici assistenti di ruolo e fuori ruolo e farmacisti L. 7

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d) Laureati in medicina praticanti L. 6.00 lorde

e) Infermiere professionali e tecnici di laboratorio " 5.00 "

Ai fini della determinazione delle giornate di effettiva presenza in servizio è necessario che gli assistenti, i farmacisti ed i laureati praticanti abbino compiuto l'orario antimeridiano e pomeridiano in base alle necessità di servizio, che i medici primari ed i medici aiuto oltre aver compiuto l'orario antimeridiano abbiano concorso ad effettuare - se del caso con turni precordinati - la controvisita pomeridiano ed abbiano, se richiesti dal direttore, prestato i servizi pomeridiani in relazione alle esigenze di servizio; che le infermiere professionali e gli assistenti tecnici abbiano compiuto l'orario antimeridiano e pomeridiano.

C) Il premio trimestrale di presenza da corrispondere al personale del ruolo economi, alle maestre insegnanti ed alle maestre vigilatrici deve essere calcolato in base ai seguenti compensi orari lordi;

1) personale del ruolo di economato L. 5 lorde

2) maestre insegnanti fornite del titolo di studio equipollente a quello di scuola media superiore (Comuni con più di 499.999 abitanti) " 4 "
(Comuni fino a 499.999 abitanti " 3.80 "

3) Maestre vigilatrici fornite di titolo di studio equipollente a quello di scuola media inferiore (Comuni con più di 499.999 abitanti) " 3.80 "
(Comuni fino a 499.999 abitanti) " 3.40

Per il restante personale impiegatizio di 2ª e 3ª categorian ausiliario e subalterno e per il personale fuori ruolo, anche se assunto in sostituzione di richiamati alle armi, il premio trimestrale di presenza deve essere calcolato in base ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) infermiere professionali " 5.00 "
laboratorio

Ai fini della determinazione delle giornate di effettiva pre_ senza in servizio è necessario che gli assistenti, i farmacisti ed i laureati praticanti abbino compiuto l'orario antimeridiano e pomeridiano in base alle necessità di servizio, che i medici primari ed i medici aiuto oltre aver compiuto l'orario antimeri_ diano abbiano concorso ad effettuare - se del caso con turni preordinati - la controvisita pomeridiano ed abbiano, se richie_ sti dal direttore, prestato i servizi pomeridiani in relazione alle esigenze di servizio; che le infermiere professionali e gli assistenti tecnici abbiano compiuto l'orario antimeridiano e po_ meridiano.

C) Il premio trimestrale di presenza da corrispondere al per_ sonale del ruolo economi, alle maestre insegnanti ed alle maestre vigilatrici deve essere calcolato in base ai seguenti compensi orari lordi;

1) personale del ruolo di economato L. 5 lorde

2) maestre insegnanti fornite del titolo di stu_ dio equipollente a quello di scuola media su periore (Comuni con più di 499.999 abitanti) " 4 "
(Comuni fino a 499.999 abitanti " 3.80 "

3) Maestre vigilatrici fornite di titolo di stu_ dio equipollente a quello di scuola media in feriore (Comuni con più di 499.999 abitanti) " 3.80 "
(Comuni fino a 499.999 abitanti) " 3.40

Per il restante personale impiegatizio di 2ª e 3ª cate_ gorian ausiliario e subalterno e per il personale fuori ruolo, anche se assunto in sostituzione di richiamati alle armi, il premio trimestrale di presenza deve essere calcolato in base ai compensi orari approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 aprile 1942.XX. 4558

Il premio deve essere concesso a giudizio dei dirigenti in proporzione all'operosità ed al rendimento dati nel trimestre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nè può essere in ogni caso superiore all'importo del compenso corrispondente a 90 ora di lavoro straordinario per ciascun dipendente: il massimo di 90 ore si riduce di tre ore o di un'ora e mezzo per ciascuna assenza dall'ufficio rispettivamente di una intera o di una mezza giornata lavorativa a qualsiasi causa dovuta.

Il personale non ritenuto meritevole, sarà escluso dal premio.

In ciascun trimestre il numero delle ore complessivamente assegnate non deve superare il prodotto che si ottiene moltiplicando per 75 il numero dei dipendenti in servizio alla scadenza del trimestre.

D) Codesta Direzione provvederà alla liquidazione ed al pagamento del premio al proprio personale, tenendo presente che tale pagamento dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre ed attenendosi alle seguenti disposizioni :

I) il premio dovrà essere pagato a trimestre posticipato, a decorrere da quello iniziatosi il 1° ottobre 1942.XX; il primo pagamento, dovrà essere effettuato non oltre il 15 gennaio 1943.XXI.

II) per la liquidazione del premio, dovranno essere compilati - distintamente per il personale di cui alle lettere B) e C) - due prospetti in duplice copia, con le seguenti indicazioni:

1) numero d'ordine
2) nominativo - in ordine alfabetico - dei dipendenti in forza alla fine del trimestre, aventi o non aventi diritto al premio
3) qualifica
4) numero delle giornate lavorative in cui il dipendente non ha dato le sue prestazioni nel trimestre al quale il premio si riferisce

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e mezzo per ciascuna assenza dall'ufficio rispettivamente di una intera o di una mezza giornata lavorativa a qualsiasi causa dovuta.

Il personale non ritenuto meritevole, sarà escluso dal premio.

In ciascun trimestre il numero delle ore complessivamente assegnate non deve superare il prodotto che si ottiene moltiplicando per 75 il numero dei dipendenti in servizio alla scadenza del trimestre.

D) Codesta Direzione provvederà alla liquidazione ed al pagamento del premio al proprio personale, tenendo presente che tale pagamento dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre ed attenendosi alle seguenti disposizioni :

I) il premio dovrà essere pagato a trimestre posticipato, a decorrere dal quello iniziatosi il 1° ottobre 1942.XX; il primo pagamento, dovrà essere effettuato non oltre il 15 gennaio 1943.XXI.

II) per la liquidazione del premio, dovranno essere compilati - distintamente per il personale di cui alle lettere B) e C) - due prospetti in duplice copia, con le seguenti indicazioni:

1) numero d'ordine
2) nominativo - in ordine alfabetico - dei dipendenti in forza alla fine del trimestre, aventi o non aventi diritto al premio
3) qualifica
4) numero delle giornate lavorative in cui il dipendente non ha dato le sue prestazioni nel trimestre al quale il premio si riferisce

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) numero delle giornate e delle ore assegnate

6) premio lordo di presenza

7) premio netto (che si ricava moltiplicando per 90,82 il lordo e dividendo per 100)

8) firma per quietanza del percipiente.

In calce al prospetto di liquidazione del premio, relativo al personale di cui alla lettera C) dovrà essere posto in evidenza il numero massimo di ore che potevano essere assegnate in relazione al numero dei dipendenti in servizio ed il totale di quelle effettivamente assegnate.

Una copia dei prospetti sarà trattenuta a corredo del mandanto di pagamento, e l'altra sarà trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di cura e di Ricovero che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

E) Al personale salariato delle Istituzioni Sanitarie, sia definitivo che provvisorio, che presti effettivo servizio, sarà corrisposto, alla fine di ciascun mese, un premio di presenza e di rendimento calcolato sulla base di L.4,= per ogni giornata in cui sia stato corrisposto, nel mese stesso, l'intero salario.

Il premio, quindi, non compete per le giornate di assenza dal servizio a qualunque causa dovute, e, qualunque sia il trattamento economico spettante durante l'assenza.

E' da fare eccezione per le sole giornate in cui un dipendente abbandona il servizio in conseguenza di infortunio sul lavoro per le quali anche se non sia stato interamente compiuto il normale orario di servizio, compete, a termini di legge, lo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6) premio lordo di presenza

7) premio netto (che si ricava moltiplicando per 90,82 il lordo e dividendo per 100)

8) firma per quietanza del percipiente.

In calce al prospetto di liquidazione del premio, relativo al personale di cui alla lettera C) dovrà essere posto in evidenza il numero massimo di ore che potevano essere assegnate in relazione al numero dei dipendenti in servizio ed il totale di quelle effettivamente assegnate.

Una copia dei prospetti sarà trattenuta a corredo del mandanto di pagamento, e l'altra sarà trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di cura e di Ricovero- che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

E) Al personale salariato delle Istituzioni Sanitarie, sia definitivo che provvisorio, che presti effettivo servizio, sarà corrisposto, alla fine di ciascun mese, un premio di presenza e di rendimento calcolato sulla base di L.4,= per ogni giornata in cui sia stato corrisposto, nel mese stesso, l'intero salario.

Il premio, quindi, non compete per le giornate di assenza dal servizio a qualunque causa dovute, e, qualunzue sia il trattamento economico spettante durante l'assenza.

E' da fare eccezione per le sole giornate in cui un dipendente abbandona il servizio in conseguenza di infortunio sul lavoro per le quali anche se non sia stato interamente compiuto il normale orario di servizio, compete, a termini di legge, lo intero salario.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In ogni caso i salariati licenziati a norma dell'art.39 del Regolamento per il personale salariato, per motivi disciplinari p per scarso rendimento sono esclusi dalla concessione del premio per il mese in corso.

Sul premio di presenza va operata soltanto la trattenuta del 2% per contributo straordinario dui salari.

Il pagamento del premio al personale salariato sarà effettuato con appositi ruoli paga di colr bianco e verde, a seconda che si tratti di personale soggetto a meno all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di infortunio di personale soggetto all'assicurazione anzidetta il salario giornaliero da denunciare all'I.N. F.A.I.L. sarà maggiorato, oltre che dall'assegno straordinario di guerra, anche di L.4,= importo del premio di presenza.

Peraltro, l'indennità integrativa di cui all'art.18 del Regolamento sarà liquidata sulla base del salario giornaliero maggiorato del solo assegno di guerra.

Le presenti disposizioni hanno efficiacia dal I° ottobre 1942, si provvederà pertanto al più presto al pagamento dei compensi relativi all'ultimo trimestre del corrente anno.

Sono asclusi dalla concessione del premio i salariati, sia fissi che giornalieri delle Aziende agricole.

IL DIRETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Regolamento per il personale salariato, per motivi disciplinari p per scarso rendimento sono esclusi dalla concessione del premio per il mese in corso.

Sul premio di presenza va operata soltanto la trattenuta del 2% per contributo straordinario sui salari.

Il pagamento del premio al personale salariato sarà effettuato con appositi ruoli paga di colr bianco e verde, a seconda che si tratti di personale soggetto a meno all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di infortunio di personale soggetto all'assicurazione anzidetta il salario giornaliero da denunciare all'I.N. F.A.I.L. sarà maggiorato, oltre che dall'assegno straordinario di guerra, anche di L.4,= importo del premio di presenza.

Peraltro, l'indennità integrativa di cui all'art.18 del Regolamento sarà liquidata sulla base del salario giornaliero maggiorato del solo assegno di guerra.

Le presenti disposizioni hanno efficiacia dal I° ottobre 1942, si provvederà pertanto al più presto al pagamento dei compensi relativi all'ultimo trimestre del corrente anno.

Sono asclusi dalla concessione del premio i salariati, sia fissi che giornalieri delle Aziende agricole.

IL DIRETTORE GENERALE

4555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Alc. n. 8

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

DIRCOLARE N. 35093 G.C.C./136 Bis

Roma, 1 luglio 1943-XXI

CORSO UMBERTO I, 239

OGGETTO

Premio operosita 1943 Personale religioso e salariato

Ai DIRETTORI delle CASE DI CURA, agli ECONOMI delle CASE DI RIPOSO e di RICOVERO, ai DIRIGENTI le AZIENDE AGRARIE e, per conoscenza, agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE

Ai Cappellani ed alle Suore che hanno prestato la loro opera nelle dipendenti Case di cura, di Riposo e di Ricovero, nel periodo 1° luglio 1942-XX - 30 giugno 1943-XXI, è concesso un premio di operosità pari alla retribuzione o all'assegno mensile, più l'assegno temporaneo di guerra, più una mensilità del premio di presenza calcolato nella misura massima prevista dalla lettera circolare n. 1838359 del 13 maggio 1943-XXI.

Ai Cappellani non appartenenti ad Ordini religiosi che hanno assunto in proprio l'incarico di assicurare il servizio religioso presso una delle sopraindicate Istituzioni sanitarie in data posteriore al 1° luglio 1942-XX, ma in ogni caso anteriormente al 1° gennaio 1943-XXI, il premio va corrisposto in ragione di tanti dodicesimi della retribuzione mensile maggiorata come innanzi detto, per quanti sono i mesi interi di servizio compresi nel periodo cui il premio si riferisce.

Per i Cappellani e le Suore che prestano la loro opera in esecuzione di apposita convenzione stipulata da questa Direzione Generale con l'Ordine cui appartengono, il premio da liquidarsi sarà determinato moltiplicando un dodicesimo dell'assegno mensile maggiorato in conformità delle precedenti disposizioni, per il numero che si ottiene sommando le unità presenti in servizio nei singoli mesi dell'anno.

Così, ad esempio, se in una Casa di cura per otto mesi sono state presenti dieci, per due mesi dodici e per altri due mesi tredici Suore, si moltiplicherà un dodicesimo del premio unitario per centotrenta (8 x 10 + 2 x 12 + 2 x 13 = 130).

Ove peraltro un Ordine religioso abbia provveduto ad assicurare presso una Istituzione Sanitaria per la prima volta dopo il 31 dicembre 1942-XX l'esercizio del culto e l'assistenza religiosa, ov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEDE CENTRALE ROMA

Premio operosita 1943 Personale religioso e salariato

DIRCOLARE N. 38093 G.C.C./136 Bis

Ai DIRETTORI delle CASE DI CURA, agli ECONOMI delle CASE DI RIPOSO e di RICOVERO, ai DIRIGENTI le AZIENDE AGRARIE e, per conoscenza, agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE

Ai Cappellani ed alle Suore che hanno prestato la loro opera nelle dipendenti Case di cura, di Riposo e di Ricovero, nel periodo 1° luglio 1942-XX - 30 giugno 1943-XXI, è concesso un premio di operosità pari alla retribuzione o all'assegno mensile, più l'assegno temporaneo di guerra, più una mensilità del premio di presenza calcolato nella misura massima prevista dalla lettera circolare n. 1828859 del 13 maggio 1943-XXI.

Ai Cappellani non appartenenti ad Ordini religiosi che hanno assunto in proprio l'incarico di assicurare il servizio religioso presso una delle sopraindicate Istituzioni sanitarie in data posteriore al 1° luglio 1942-XX, ma in ogni caso anteriormente al 1° gennaio 1943-XXI, il premio va corrisposto in ragione di tanti dodicesimi della retribuzione mensile maggiorata come innanzi detto, per quanti sono i mesi interi di servizio compresi nel periodo cui il premio si riferisce.

Per i Cappellani e le Suore che prestano la loro opera in esecuzione di apposita convenzione stipulata da questa Direzione Generale con l'Ordine cui appartengono, il premio da liquidarsi sarà determinato moltiplicando un dodicesimo dell'assegno mensile maggiorato in conformità delle precedenti disposizioni, per il numero che si ottiene sommando le unità presenti in servizio nei singoli mesi dell'anno.

Così, ad esempio, se in una Casa di cura per otto mesi sono state presenti dieci, per due mesi dodici e per altri due mesi tredici Suore, si moltiplicherà un dodicesimo del premio unitario per centotrenta (8 x 10 + 2 x 12 + 2 x 13 = 130).

Ove peraltro un Ordine religioso abbia provveduto ad assicurare presso una Istituzione Sanitaria per la prima volta dopo il 31 dicembre 1942-XX, l'esercizio del culto e l'assistenza religiosa, ovvero la direzione dei servizi generali e l'assistenza diretta dei malati, il premio di operasità non va concesso.

Ai fini della corresponsione del premio, la presenza in servizio per una frazione di mese superiore a quindici giorni, si considera come mese intero.

4551

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al personale salariato delle Case di Cura, di Riposo e di Ricovero, sia definitivo che provvisorio, in servizio al 30 giugno 1943, e che abbia iniziato le sue prestazioni anteriormente al 1° gennaio 1943-XXI, è assegnato un premio di operosità, per il periodo 1° luglio 1942-XX - 30 giugno 1943-XXI, in misura pari, salvo quanto appresso disposto, a venti volte l'intero salario giornaliero, maggiorato dell'assegno temporaneo di guerra, degli assegni di famiglia e del premio di presenza.

Ai salariati fissi delle Aziende Agricole, esclusi quindi gli assimilabili ai fissi e agli avventizi, il premio è concesso in misura pari a quindici volte il salario giornaliero in contanti, compreso il compenso speciale di cui alla circolare n. 43203 Pr. dell'8 settembre 1941-XIX, più gli assegni di famiglia.

A tutti i dipendenti salariati delle Case di Cura, di Ricovero e di Riposo, ai salariati fissi delle Aziende Agricole, aventi al 30 giugno 1943-XXI, un'anzianità di servizio continuativo superiore a sei anni, è concesso altresì un premio integrativo di tre giornate di salario.

Inoltre ai salariati dipendenti da Case di Cura e da Aziende agricole site in comuni con più di 500.000 abitanti, è concessa un'ulteriore integrazione di due giornate di salario.

Anche le anzidette integrazioni, che sono tra loro cumulabili, saranno liquidate prendendo per base il salario giornaliero maggiorato come sopra disposto.

Ai salariati definitivi presenti in servizio al 30 giugno c.a. ma che abbiamo avuto nel corso dell'anno uno od anche più richiami alle armi, il premio di operosità, qualunque sia l'epoca in cui si è verificata la ripresa del lavoro, sarà corrisposto in misura normale, non tenendo alcun conto dei periodi di assenza relativi ai richiami stessi.

Invece, ai salariati definitivi che al 30 giugno c.a. si trovino alle armi per richiamo, il premio di operosità, qualunque sia la data in cui è intervenuto il richiamo, sarà liquidato in misura normale per quanto riguarda il numero delle giornate, ma sulla base del salario giornaliero maggiorato soltanto dell'assegno temporaneo di guerra e degli assegni giornalieri di famiglia, escluso quindi il premio di presenza.

I salariati provvisori richiamati alle armi non beneficiano della concessione del premio.

Alla vedova, o, in mancanza, ai figli minori dei salariati definitivi deceduti per causa di guerra nel periodo 1° luglio 1942-XX 30 giugno 1943-XXI, il premio è accordato nella misura concessa ai salariati definitivi assenti dal servizio alla data del 30 giugno c.a.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nato 1943-XXI, è assegnato un [illegible] luglio 1942-XX - 30 giugno 1943-XXI, in misura pari, salvo quanto sopra prasso disposto, a venti volte l'intero salario giornaliero, maggiorato dell'assegno temporaneo di guerra, degli assegni di famiglia e del premio di presenza.

Ai salariati fissi delle Aziende Agricole, esclusi quindi gli assimilabili ai fissi e agli avventizi, il premio è concesso in misura pari a quindici volte il salario giornaliero in contanti, compreso il compenso speciale di cui alla circolare n. 43808 Pr. dell'8 settembre 1941-XIX, più gli assegni di famiglia.

A tutti i dipendenti salariati delle Case di Cura, di Ricovero e di Riposo, ai salariati fissi delle Aziende Agricole, aventi al 30 giugno 1943-XXI, un'anzianità di servizio continuativo superiore a sei anni, è concesso altresì un premio integrativo di tre giornate di salario.

Inoltre ai salariati dipendenti da Case di Cura e da Aziende agricole site in comuni con più di 300.000 abitanti, è concessa un'ulteriore integrazione di due giornate di salario.

Anche le anzidette integrazioni, che sono tra loro cumulabili, saranno liquidate prendendo per base il salario giornaliero maggiorato come sopra disposto.

Ai salariati definitivi presenti in servizio al 30 giugno c.a. ma che abbiano avuto nel corso dell'anno uno od anche più richiami alle armi, il premio di operosità, qualunque sia l'epoca in cui si è verificata la ripresa del lavoro, sarà corrisposto in misura normale, non tenendo alcun conto dei periodi di assenza relativi ai richiami stessi.

Invece, ai salariati definitivi che al 30 giugno c.a. si trovino alle armi per richiamo, il premio di operosità, qualunque sia la data in cui è intervenuto il richiamo, sarà liquidato in misura normale per quanto riguarda il numero delle giornate, ma sulla base del salario giornaliero maggiorato soltanto dell'assegno temporaneo di guerra e degli assegni giornalieri di famiglia, escluso quindi il premio di presenza.

I salariati provvisori richiamati alle armi non beneficiano della concessione del premio.

Alla vedova, o, in mancanza, ai figli minori dei salariati definitivi deceduti per causa di guerra nel periodo 1° luglio 1942-XX 30 giugno 1943-XXI, il premio è accordato nella misura concessa ai salariati definitivi assenti dal servizio alla data del 30 giugno c.a. per richiamo alle armi.

Ai familiari dei caduti esso va corrisposto in ogni caso integralmente; non dovrà essere perciò assoggettato ad alcuna delle riduzioni previste dalla presente circolare.

Oltre al premio da liquidarsi a norma delle precedenti disposizioni, al salariato che sia invalido di guerra o per la causa fascista, sarà corrisposto un premio supplementare di £. 250 (duecentocinquanta).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il dipendente che sia ad un tempo invalido di guerra e per la causa fascista potrà percepirlo per uno solo dei titoli anzidetti.

La qualità di invalido dovrà essere comprovata con documento idoneo; un elenco nominativo dei dipendenti che beneficieranno del premio supplementare di cui trattasi sarà trasmesso a questa Direzione Generale.

La liquidazione del premio di operosità al personale salariato sarà effettuata, in ogni caso, tenendo conto del salario in godimento del singolo al 30 giugno 1943-XXI.

In favore dei salariati assunti in via definitiva alla scadenza di un periodo di servizio provvisorio, pure quest'ultimo periodo, per la parte compresa nell'anno cui il premio si riferisce, sarà computato utile ai fini della concessione del premio stesso.

Nei riguardi dei salariati in servizio provvisorio al 30 giugno 1943-XXI, il premio sarà liquidato considerando come utili anche i periodi di servizio compresi nell'anno e corrispondenti a rapporti di lavoro distinti da quello in corso.

Qualora però tra due diversi rapporti di lavoro sia intercorsa una interruzione superiore a sette giorni, ai fini del premio, non si terrà alcun conto del servizio prestato dal salariato anteriormente all'interruzione stessa.

Per le assenze verificatesi nel periodo 1° luglio 1942-XX - 30 giugno 1943-XXI, il premio sarà ridotto secondo il criterio seguente:

deve dividersi per trenta il totale dei giorni di assenza di ciascun salariato nel periodo suddetto, e il relativo quoziente intero (trascurando quindi i decimali) rappresenterà il numero dei dodicesimi del premio da detrarre in conseguenza delle assenze.

Nei riguardi dei salariati che hanno iniziato le loro prestazioni alle dipendenze dell'Istituto tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1942-XXI e di quelli che al 30 giugno c.a. si trovino sospesi dal servizio per interruzione del funzionamento della Casa di Cura, il premio dovrà essere liquidato considerandosi come periodo di assenza rispettivamente quello compreso tra il 1° luglio 1942-XX e la data di assunzione e quello posteriore alla sospensione dal servizio.

Oltre ai periodi di richiamo alle armi come già detto, non comportano riduzione del premio nemmeno le assenze per riposi settimanali, godimento ferie, congedo matrimoniale, e inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro riconosciuto come indennizzabile dall'Istituto assicuratore.

Il salariato che, per fatti verificatisi nel periodo 17 ottobre 1942-XX - 30 giugno 1943-XX, sia stato punito con una sospensione del lavoro di durata superiore a tre giorni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

premio supplementare di cui trattasi sarà trasmesso a questa Direzione Generale.

La liquidazione del premio di operosità al personale salariato sarà effettuata, in ogni caso, tenendo conto del salario in godimento del singolo al 30 giugno 1943-XXI.

In favore dei salariati assunti in via definitiva alla scadenza di un periodo di servizio provvisorio, pure quest'ultimo periodo, per la parte compresa nell'anno cui il premio si riferisce, sarà computato utile ai fini della concessione del premio stesso.

Nei riguardi dei salariati in servizio provvisorio al 30 giugno 1943-XXI, il premio sarà liquidato considerando come utili anche i periodi di servizio compresi nell'anno e corrispondenti a rapporti di lavoro distinti da quello in corso.

Qualora però tra due diversi rapporti di lavoro sia intercorsa una interruzione superiore a sette giorni, ai fini del premio, non si terrà alcun conto del servizio prestato dal salariato anteriormente all'interruzione stessa.

Per le assenze verificatesi nel periodo 1° luglio 1942-XX - 30 giugno 1943-XXI, il premio sarà ridotto secondo il criterio seguente:

deve dividersi per trenta il totale dei giorni di assenza di ciascun salariato nel periodo suddetto, e il relativo quoziente intero (trascurando quindi i decimali) rappresenterà il numero dei dodicesimi del premio da detrarre in conseguenza delle assenze.

Nei riguardi dei salariati che hanno iniziato le loro prestazioni alle dipendenze dell'Istituto tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1942-XXI e di quelli che al 30 giugno c.a. si trovino sospesi dal servizio per interruzione del funzionamento della Casa di Cura, il premio dovrà essere liquidato considerandosi come periodo di assenza rispettivamente quello compreso tra il 1° luglio 1942-XX e la data di assunzione e quello posteriore alla sospensione dal servizio.

Oltre ai periodi di richiamo alle armi come già detto, non comportano riduzione del premio nemmeno le assenze per riposi settimanali, godimento ferie, congedo matrimoniale, e inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro riconosciuto come indennizzabile dall'Istituto assicuratore.

Il salariato che, per fatti verificatisi nel periodo 17 ottobre 1942-XX - 30 giugno 1943-XX, sia stato punito con una sospensione dal lavoro di durata superiore a tre giorni, sarà escluso totalmente dalla concessione del premio.

Ai salariati che, per fatti verificatisi nello stesso periodo, siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Regolamento per il personale salariato, il premio di operosità sarà ridotto come segue:

4553

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- del 5% per ogni rimprovero scritto;
- del 10% per ogni multa;
- del 20% per ogni sospensione dal lavoro di durata non superiore ai tre giorni.

Le riduzioni si applicano sul premio globale, comprensivo cioè di ogni integrazione prevista dalla presente circolare.

Nessuna riduzione sarà operata per effetto di sanzioni condonate in occasione del primo Ventennale del Regime Fascista, e nel caso che la quota complessiva da detrarre non risulti superiore al 15%.

Per la compilazione dei ruoli paga si richiamano le istruzioni impartite con lettera circolare n. 70089 Pr del 31 dicembre 1938-XVII.

I Dirigenti periferici si asterranno rigorosamente dall'avanzare a questa Direzione Generale proposte di concessioni straordinarie integrative del premio di operosità in favore di salariati, ovvero dal trasmettere eventuali domande presentate dagli interessati allo stesso fine.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FL.

All. n.9

C O P I A

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale Vittorio Veneto

Vittorio Veneto, 18.12.1943.

CIRCOLARE N° 100863/19 V.V.

OGGETTO: Personale religioso e salariato
Compenso straordinario fine anno 1943

AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
AGLI ECONOMI DELLE CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO
AL DIRIGENTE LA FARMACIA CENTRALE
AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE

e per conoscenza

AGLI ISPETTORI
AI DIRETTORI DI SEDE

Al personale religioso e salariato delle Case di Cura di Riposo e di Ricovero, in servizio al 31 dicembre 1943.XXII, si concede un compenso straordinario di fine anno nella misura e con le modalità stabilite per il 1940, dalla Circolare n.82057 Pr. del 10 dicembre 1940.XIX e con le variazioni apportate per gli infermieri abilitati e per gli inservienti addetti ai reparti, alle disinfezioni ed alla camera mortuaria, con la Circolare n.78931 C.C.C. in data 22 dicembre 1943 XXI.

Al fine della determinazione della misura del compenso dovrà essere tenuto conto della qualifica rivestita al 31 dicembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direzione Generale Vittorio Veneto

Vittorio Veneto, 18.12.1943.

CIRCOLARE N° 100863/19 V.V.

OGGETTO: Personale religioso e salariato
Compenso straordinario fine anno 1943

AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA

AGLI ECONOMI DELLE CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO

AL DIRIGENTE LA FARMACIA CENTRALE

AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE

e per conoscenza

AGLI ISPETTORI

AI DIRETTORI DI SEDE

Al personale religioso e salariato delle Case di Cura di Riposo e di Ricovero, in servizio al 31 dicembre 1943.XXII, si concede un compenso straordinario di fine anno nella misura e con le modalità stabilite per il 1940, dalle Circolare n.82057 Pr. del 10 dicembre 1940.XIX e con le variazioni apportate per gli infermieri abilitati e per gli inservienti addetti ai reparti, alle disinfezioni ed alla camera mortuaria, con la Circolare n.78931 G.C.C. in data 22 dicembre 1943 XXI.

Al fine della determinazione della misura del compenso dovrà essere tenuto conto della qualifica rivestita al 31 dicembre 1943 XXII.

Si confermano inoltre le disposizioni date con la Circolare sopracitata n.78931 G.C.C. anche per quanto riguarda il personale salariato agricolo.

1532

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 10

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

Roma, 22 dicembre 1942-XXI.
Corso Umberto I, 239

Lettera-circolare n. 78931 G.C.C.

OGGETTO: **Personale religioso e salariato. Compenso straordinario fine anno 1942.**

Ai Direttori delle Case di cura, agli Economi delle Case di riposo e di ricovero, al Dirigente la Farmacia centrale, ai Dirigenti le Aziende agricole e, per conoscenza, agli Ispettori e ai Direttori di Sede

Al personale religioso e salariato delle Case di cura, di riposo e di ricovero, in servizio al 31 dicembre p. v., si concede un compenso straordinario di fine anno nella misura e con le modalità stabilite, per il 1940, dalla circolare n. 82057 Pr. del 18 dicembre 1940-XIX, con la sola variante che, nei riguardi degli infermieri abilitati e degli inservienti addetti ai reparti, alla disinfezione e alla camera mortuaria, il compenso deve essere ragguagliato a *dodici* volte l'intero salario giornaliero.

Ai fini della determinazione della misura del compenso spettante ai singoli si terrà conto della qualifica rivestita dai medesimi alla data di concessione (31 dicembre).

A base della liquidazione sarà preso il salario giornaliero, più gli assegni giornalieri di famiglia, escluso quindi l'assegno temporaneo di guerra.

Le disposizioni di cui alla presente valgono anche per il personale salariato della Farmacia Centrale.

Le norme relative al personale salariato agricolo emanate con la circolare n. 82057 Pr. già citata, s'intendono confermate anche per il 1942.

4551 DIRETTORE GENERALE
BALDUCCI

910/5029 — 12-942 — O. 1800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

All. n. 11

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Roma 13 dicembre 1940-XIX

CORSO UMBERTO I° 239

OGGETTO

Personale salariato e religioso - Compenso straordinario di fine anno per il 1940.

82057 Pr.

Agli Economi delle Case di cura e p.c.
Agli Ispettori, ai Direttori di Sede e
Ai Direttori Sanitari delle Case di cura

Lettera-Circolare

Al personale salariato delle Case di cura, di riposo e di ricovero, in servizio al 31 dicembre p.v., anche se assunto in via provvisoria, è concesso un compenso straordinario di fine anno in misura pari, salvo quanto appresso disposto, a SEI volte l'intero salario giornaliero (compreso quindi il controvalore delle prestazioni in natura) più gli assegni giornalieri di famiglia.

Al personale che riveste le seguenti qualifiche:

1. capo-cuoco
2. autista
3. conduttore di caldaie patentato

il compenso è accordato in misura pari a VENTICINQUE volte l'intero salario più gli assegni giornalieri di famiglia

Si precisa che, presso le Case di cura cui sono addetti più conduttori di caldaie patentati, il compenso, nella misura di cui sopra, compete soltanto al dipendente consegnatario degli impianti.

Il compenso deve essere determinato, in ogni caso, sulla base del salario assegnato al 31 dicembre p.v..

Per le assenze verificatesi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1940 il compenso viene ridotto secondo il criterio seguente:

- deve dividersi per 30 il totale dei giorni di assenza di ciascun salariato nel periodo suddetto, e il relativo quoziente intero (trascurando quindi i decimali) rappresenterà il numero dei dodicesimi del compenso da detrarre in dipendenza delle assenze.

Così, ad esempio, se un salariato è stato assente tra il 1°

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

gennaio e il 31 dicembre c.a. per 63 giorni complessivi, il compenso previsto nella prima parte della presente deve essere ridotto, nei suoi riguardi, di due dodicesimi (63:30 = 2,10). Con analogo criterio si deve procedere alla liquidazione del compenso ai salariati assunti dopo il 1° gennaio 1940-XVIII.

Ai fini di cui sopra, nei riguardi del personale sia definitivo che provvisorio, non sono considerate assenze quelle per riposo settimanale o per inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro riconosciuto come indennizzabile dall'Istituto assicuratore, come pure, nei riguardi del solo personale assunto in via definitiva, quelle per godimento ferie o per richiamo alle armi motivato da esigenze di carattere eccezionale.

E' ovvio che, per quanto concerne il personale salariato definitivo che, al 31 dicembre p.v., si trovi sospeso dal servizio, per interruzione del funzionamento della Casa di cura, il compenso sarà corrisposto sulla base del servizio effettivamente prestato, applicandosi i criteri di cui sopra in merito alle riduzioni da operare per le assenze.

Ai salariati fissi o avventizi delle Aziende agricole il compenso straordinario spetta in misura pari a SEI volte il salario in contanti più gli assegni di famiglia, salve le riduzioni per le assenze, per le quali, a seconda che si tratti di personale fisso o avventizio, si applicheranno, rispettivamente, le precedenti disposizioni relative ai salariati definitivi delle Case di cura ovvero quelle relative ai salariati provvisori.

Per la compilazione dei ruoli paga e per l'emissione dei mandati relativi al compenso straordinario di fine anno al personale salariato, si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n.70089 Pr. del 31 dicembre 1938-XVII.

Con l'occasione di precisa che le disposizioni della circolare n.32196 Pr. del 30 aprile c.a. rimangono ferme, con l'aggiunta dei periodi di richiamo alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale tra quelli da considerarsi di servizio effettivo ai fini della circolare stessa, nei riguardi però del solo personale assunto in via definitiva.

o

o o

Al personale religioso (Suore e Cappellani) in servizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre c.a. è concesso un compenso di fine anno nella misura di una mensilità.

Per le assenze il compenso è ridotto con gli stessi criteri stabiliti per il personale salariato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ai fini di cui sopra, nei confronti delle Suore e dei Cappellani che prestano servizio in base a convenzione stipulata con l'Ordine cui appartengono, non si tiene conto delle sostituzioni verificatesi nel corso dell'anno, ma si ha riguardo al numero complessivo delle presenze durante l'anno.

Così,ad esempio, se in una Casa di cura per otto mesi sono state presenti dieci suore, per tre mesi dodici suore e per un mese tredici suore, il numero delle religiose presenti per tutto l'anno è stato di dieci, mentre due hanno prestato la loro opera per tre mesi ed una per un mese: conseguentemente dovrà corrispondersi un compenso complessivo pari a dieci volte l'assegno mensile unitario, più due volte i 3/12 dell'assegno, più 1/12 dell'assegno stesso.

Accuserete ricevuta della presente dando assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Acc. n. 13

25

ISTITVTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA

Roma, 25 luglio 1938-XVI.

CIRCOLARE N. **374**

OGGETTO

Regolamento per la previdenza a favore del personale salariato delle Case di cura.

L'On. Consiglio di Amministrazione ha approvato il « Regolamento per la previdenza a favore del personale salariato delle Case di cura », del quale si trasmette qui unito un esemplare.

Tale Regolamento disciplina la costituzione del « Fondo speciale di previdenza » previsto dall'art. 25 del Regolamento per il personale salariato, stabilisce le prestazioni di previdenza spettanti ai salariati, ne determina i presupposti e le modalità per la corresponsione.

Il Regolamento stesso, come è indicato all'art. 17, entra in vigore, ad ogni effetto, con il 1° luglio 1938-XVI.

In piego a parte sono stati inviati, contemporaneamente alla presente circolare, un congruo numero di esemplari del Regolamento e di un foglio « A » contenente le modificazioni apportate al Regolamento per il personale salariato in seguito alla emanazione del Regolamento per la previdenza e alcune correzioni di errori materiali riscontrati nei due Regolamenti, ed inoltre un congruo numero di esemplari di un foglio « B » che riporta integralmente il foglio « A » e contiene la dichiarazione di ricevuta della copia del Regolamento per la previdenza e del foglio « A ».

Gli Economi provvederanno subito a consegnare ad ogni dipendente una copia del Regolamento e del foglio « A » facendo firmare, all'atto della consegna, una copia del foglio « B », che sarà conservata nei rispettivi fascicoli personali.

I Direttori Sanitari e gli Economi avranno cura di mettere in rilievo l'importanza delle provvidenze attuate in favore del personale, facendo presente come le disposizioni del Regolamento siano improntate al giusto riconoscimento delle necessità e delle legittime aspirazioni dei dipendenti, e prevedano un congruo trattamento economico in relazione a tutti gli eventi non imputabili al salariato, da cui consegua la interruzione della sua attività lavorativa (malattia, infortunio, vecchiaia, invalidità e morte), trattamento che si estende a favore dei familiari conviventi e a carico, in omaggio alle direttive sociali e corporative cui l'Istituto ispira la sua attività in ogni settore.

Ai Direttori Sanitari;
Agli Economi delle Case di cura;
e, per conoscenza,
Agli Ispettori;
Ai Direttori delle Sedi Provinciali.

A547

La riversibilità delle pensioni integrative disciplinate dal Regolamento, la progressività della misura delle medesime in relazione alla anzianità di servizio maturata all'atto della liquidazione, la concessione di una pensione alla vedova e ai figli superstiti, la prevalenza del concorso dell'Istituto rispetto al contributo dei salariati nella costituzione del « Fondo speciale », rappresentano realizzazioni di ampia portata, di cui dovrà essere posto in luce il significato e il valore, affinchè il personale ne abbia sprone ad una sempre più proficua collaborazione con l'Istituto per il raggiungimento di fini di alto interesse sociale e nazionale.

* * *

A chiarimento delle singole norme del Regolamento in parola si precisa:

1°. — L'importo del contributo quindicinale a carico dei salariati, previsto dall'art. 3, è stabilito come appresso in relazione all'intero salario, comprensivo cioè del valore attribuito alle prestazioni in natura e al lordo delle ritenute per le assicurazioni obbligatorie:

I^a^ categoria	—	L. 4,80	per i dipendenti con salario giornaliero	da	L. 10	a	L. 13
II^a^	»	» 6,60	»	»	da	» 13,05	a	» 18
III^a^	»	» 8,40	»	»	da	» 18,05	a	» 25
IV^a^	»	» 10,20	»	»	di oltre	L. 25		

Nella determinazione del salario giornaliero, ai fini di cui sopra, non devono essere computati gli assegni giornalieri di famiglia, che, come è noto, non costituiscono parte integrante del salario.

I contributi si applicano nella misura suindicata nei riguardi dei salariati che, nella quindicina, abbiano prestato la loro opera per almeno dodici giorni.

Nelle quindicine in cui il salariato, per una delle ragioni di cui all'art. 4 del Regolamento, abbia lavorato meno di dodici giorni, l'importo del salario giornaliero, ai fini della determinazione del contributo da applicare, sarà stabilito dividendo per dodici l'ammontare del salario lordo della quindicina, sempre tenendo conto del valore attribuito alle prestazioni in natura.

Qualora l'importo del salario lordo della quindicina risulti inferiore a L. 120, il contributo sarà determinato detraendo da L. 4,80 un dodicesimo per ogni dieci lire di differenza, trascurando la frazione di 10. Così, nei riguardi di un salariato al quale, ad esempio, sia dovuto per la quindicina un salario lordo di L. 81, sarà applicata una ritenuta di L. 3,60.

Per le quindicine in cui non si fa luogo a pagamento del salario, in quanto il dipendente è assente dal servizio, sempre per una delle ragioni indicate all'art. 4, nessun contributo deve essere prelevato a suo carico, ancorchè si faccia luogo al pagamento di indennità sostitutive del salario (malattia, infortunio, ecc.).

Le ritenute figureranno sui ruoli paga nell'apposita colonna intestata al « Fondo speciale di previdenza », e, allo stesso modo di come si pratica per le multe e per i depositi cauzionali, il loro ammontare dovrà comprendersi nell'importo per il quale viene emesso il mandato di pagamento. In corrispondenza dovrà emettersi una reversale da registrarsi, nel libro delle riscossioni, alla voce « Fondo speciale di previdenza ».

In allegato a ciascuna copia dei ruoli paga gli Economi dovranno trasmettere un elenco da cui risulti, per ciascun salariato che nella quindicina ha lavorato meno di dodici giorni, la ragione dell'assenza e il periodo, compreso nella quindicina, per cui si è protratta l'assenza.

2°. — Con l'entrata in vigore del Regolamento in parola, acquista particolare importanza la distinzione del personale salariato delle Case di cura in *permanente* e *provvisorio*. A quest'ultimo infatti non compete alcuna prestazione di previdenza, nell'ambito dello speciale Regolamento, e quindi sui salari relativi devono essere effettuate soltanto le ritenute per le assicurazioni obbli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

misura delle medesime in relazione alla anzianità di servizio maturata all'atto della liquidazione, la concessione di una pensione alla vedova e ai figli superstiti, la prevalenza del concorso dell'Istituto rispetto al contributo dei salariati nella costituzione del « Fondo speciale », rappresentano realizzazioni di ampia portata, di cui dovrà essere posto in luce il significato e il valore, affinchè il personale ne abbia sprone ad una sempre più proficua collaborazione con l'Istituto per il raggiungimento di fini di alto interesse sociale e nazionale.

* * *

A chiarimento delle singole norme del Regolamento in parola si precisa:

1°. — L'importo del contributo quindicinale a carico dei salariati, previsto dall'art. 3, è stabilito come appresso in relazione all'intero salario, comprensivo cioè del valore attribuito alle prestazioni in natura e al lordo delle ritenute per le assicurazioni obbligatorie:

I^a^ categoria	—	L. 4,80	per i dipendenti	con salario giornaliero	da	L. 10	a	L. 13
II^a^	»	» 6,60	»	»	da	» 13,05	a	» 18
III^a^	»	» 8,40	»	»	da	» 18,05	a	» 25
IV^a^	»	» 10,20	»	»	di	oltre L. 25		

Nella determinazione del salario giornaliero, ai fini di cui sopra, non devono essere computati gli assegni giornalieri di famiglia, che, come è noto, non costituiscono parte integrante del salario.

I contributi si applicano nella misura suindicata nei riguardi dei salariati che, nella quindicina, abbiano prestato la loro opera per almeno dodici giorni.

Nelle quindicine in cui il salariato, per una delle ragioni di cui all'art. 4 del Regolamento, abbia lavorato meno di dodici giorni, l'importo del salario giornaliero, ai fini della determinazione del contributo da applicare, sarà stabilito dividendo per dodici l'ammontare del salario lordo della quindicina, sempre tenendo conto del valore attribuito alle prestazioni in natura.

Qualora l'importo del salario lordo della quindicina risulti inferiore a L. 120, il contributo sarà determinato detraendo da L. 4,80 un dodicesimo per ogni dieci lire di differenza, trascurando la frazione di 10. Così, nei riguardi di un salariato al quale, ad esempio, sia dovuto per la quindicina un salario lordo di L. 81, sarà applicata una ritenuta di L. 3,60.

Per le quindicine in cui non si fa luogo a pagamento del salario, in quanto il dipendente è assente dal servizio, sempre per una delle ragioni indicate all'art. 4, nessun contributo deve essere prelevato a suo carico, ancorchè si faccia luogo al pagamento di indennità sostitutive del salario (malattia, infortunio, ecc.).

Le ritenute figureranno sui ruoli paga nell'apposita colonna intestata al « Fondo speciale di previdenza », e, allo stesso modo di come si pratica per le multe e per i depositi cauzionali, il loro ammontare dovrà comprendersi nell'importo per il quale viene emesso il mandato di pagamento. In corrispondenza dovrà emettersi una reversale da registrarsi, nel libro delle riscossioni, alla voce « Fondo speciale di previdenza ».

In allegato a ciascuna copia dei ruoli paga gli Economi dovranno trasmettere un elenco da cui risulti, per ciascun salariato che nella quindicina ha lavorato meno di dodici giorni, la ragione dell'assenza e il periodo, compreso nella quindicina, per cui si è protratta l'assenza.

2°. — Con l'entrata in vigore del Regolamento in parola, acquista particolare importanza la distinzione del personale salariato delle Case di cura in *permanente e provvisorio*. A quest'ultimo infatti non compete alcuna prestazione di previdenza, nell'ambito dello speciale Regolamento, e quindi sui salari relativi devono essere effettuate soltanto le ritenute per le assicurazioni obbligatorie.

Ad evitare ogni possibile contestazione è necessario che il personale da assumere in via temporanea, per qualsiasi ragione (sostituzione di dipendenti assenti, espletamento di lavori aventi carat-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tere transitorio, esce, rilasci in ogni caso una dichiarazione da cui risulti che e a conoscenza della precarieta del proprio rapporto di lavoro.

Nei ruoli paga il personale provvisorio, al quale, in conformita di quanto precede, non e applicabile alcuna ritenuta per il Fondo di previdenza, dovra essere elencato a parte.

3°. — Giova segnalare, ai fini di una esatta comprensione della natura delle pensioni facenti carico al « Fondo speciale », il carattere integrativo delle pensioni per invalidità permanente e per vecchiaia, di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento, rispetto alle pensioni per assicurazione obbligatoria liquidate dall'Istituto allo stesso titolo.

Ne consegue, come è chiarito dall'art. 5 e confermato dal 2° comma dell'art. 14, che la concessione della pensione integrativa e subordinata, in ogni caso, alla previa liquidazione della corrispondente pensione obbligatoria.

E ovvio che nessun salariato potra maturare il diritto alle quote di integrazione delle pensioni previste dal Regolamento prima del 1° luglio 1943, alla quale data soltanto potrà risultare versato il minimo di contributi quindicinali richiesto (centoventi).

Per la liquidazione delle pensioni saranno impartite istruzioni a suo tempo.

4°. — In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che il salariato abbia acquistato il diritto a pensione, gli spetta, ai sensi dell'art. 13, la restituzione dei contributi da lui effettivamente versati. E di competenza della Direzione Generale, presso la quale e istituito un conto individuale per ciascun salariato, disporre le relative liquidazioni.

Pertanto, gli Economi, ogni qualvolta si renda applicabile l'art. 13, provvederanno immediatamente a fornire alla Direzione Generale le opportune precisazioni (generalità del salariato, data e causa della cessazione del rapporto di lavoro) e, in attesa che sia predisposta la liquidazione del conto individuale, disporranno, se del caso, il pagamento delle indennità di preavviso e di licenziamento, la restituzione del deposito cauzionale, e cureranno tutti gli altri adempimenti che la circostanza possa richiedere.

5°. — In caso di morte di un salariato, nelle ipotesi previste dall'art. 13, 2° comma, la restituzione dei contributi avra luogo, sempre su ordine della Direzione Generale, a favore delle persone appresso indicate, nell'ordine seguente:

a) alla moglie che, con atto notorio, comprovi che alla data della morte del marito non era da lui separata per propria colpa, ovvero al marito che all'atto del decesso della moglie si trovava a carico di lei (circostanza che deve risultare da atto notorio) e che, sottoposto ad accertamenti sanitari dal medico della Sede situata nel capoluogo della Provincia ove risiede l'interessato, sia ritenuto invalido al lavoro, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria (art. 61 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155). A tal fine l'Economo, su domanda dell'interessato, darà comunicazione al Direttore della Sede competente delle generalità della persona da sottoporre agli accertamenti; il relativo referto medico, firmato dal Sanitario della Sede, sarà trasmesso dal Direttore all'Economo, il quale, a sua volta, curerà l'inoltro di tutta la documentazione alla Direzione Generale.

Gli adempimenti di cui sopra dovranno essere omessi qualora l'interessato dimostri di percepire la pensione d'invalidità in regime assicurativo obbligatorio;

b) ai figli minori di 18 anni, in parti uguali, dietro esibizione dei certificati di nascita.

Il relativo mandato di pagamento dovra essere emesso a favore dei minori e quietanzato dal coniuge esercente la patria potestà o dal tutore, con la dichiarazione della qualità in cui procedono alla riscossione, qualità che l'Economo dovrà accertare all'atto del pagamento;

c) nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 13, gli Economi formuleranno le opportune precisazioni alla Direzione Generale, che si riserva di impartire istruzioni di volta in volta.

Tutti i pagamenti effettuati in forza dell'art. 13 del Regolamento dovranno, naturalmente, essere registrati alla voce « Fondo speciale di previdenza ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

6°. — Rimane fermo l'obbligo della corresponsione delle indennità previste dall'ultimo comma dell'art. 35 del Regolamento per il personale salariato delle Case di cura.

7°. — Come risulta dall'art. 1 del Regolamento di previdenza e dall'art. 25, modificato, del Regolamento per il personale salariato, le indennità di licenziamento non figurano più tra le prestazioni facenti carico al « Fondo speciale di previdenza ».

Conseguentemente, i relativi pagamenti saranno, per l'avvenire, registrati in ogni caso alla voce « Retribuzioni al personale *non soggetto* all'assicurazione contro gli infortuni » anche se si tratti di personale soggetto all'obbligo dell'assicurazione, in quanto, con il licenziamento, cessa la prestazione d'opera e conseguentemente ogni relativo rischio.

* * *

Per il corrente mese di luglio, le ritenute per i contributi a carico del personale, per entrambe le quindicine, saranno operate sui salari della seconda quindicina, il che non costituirà per i dipendenti un grave sacrificio economico, dal momento che è stato recentemente corrisposto il premio di operosità.

Si attende assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
C. OREGLIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

45-16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OSPEDALE SANATORIALE
" Carlo Forlanini "

R O M A

PAGAMENTO DI 2 QUINDICINE ANTICIPATE IN CASO DI EMERGENZA AL PERSONALE SOGGETTO ALL'ASSI

Paga	Assegno Guerra	Ass.famigl.	TOTALE	n.Salariati S E
35817.50	6120,==	2780,==	44.717,50	53 Cucina
8482,50	1587,50	530,==	10.600,==	15 "
2437,50	487,50		2.925,==	5 "
775,==	130,==	100,==	1.905,==	1 Dispen
552,50	107,50	317,50	977,50	1 "
9155,==	1760,==	760,==	11.675,==	16 Lavast
2437,50	487,50		2.925,==	5 "
5797,50	1045,==	365,==	7.207,50	9 Forno
487,50	97,50		585,==	1 "
30755,--	6025,==	1257,50	38.037,50	57 Guard
3412,50	682,50	107,50	4.202,50	7 "
1950,==	390,==		2.340,==	4 "
21292.50	4247.50	1682.50	27.192,50	37 Lavan
4290,==	827,50	315,==	5.432,50	8 "
487,50	97,50		585,==	1 "
2405,==	400,==	372,50	3.177,50	3 Camer
520,==	105,==	42,50	667,50	1 Sala
3 697,50	635,==	100,==	4.432,50	5 Radi
520,==	105,==		625,==	1 "
520,==	105,==		625,==	1 "
4540,==	820,==	117,50	5.477,50	7 Farm
585,==	112,50		697,50	1 "
1867,50	285,==	100,==	2.252,50	2 Auti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RIALE

ni "

A

UINDICINE ANTICIPATE IN CASO DI EMERGENZA AL PERSONALE SOGGETTO ALL'ASSICURAZ. INFORTUNI

Assegno guerra	Ass.famigl.	TOTALE	n.Salariati	S E R V I Z I
6120,==	2780,==	44.717,50	58	Cucina
1587,50	530,==	10.600,==	15	" (provv.)
487,50		2.925,==	5	" "
130,==	100,==	1.905,==	1	Dispensa e annessi
107,50	317,50	977,50	1	" " (provv.)
1760,==	760,==	11.675,==	16	Lavastoviglie
487,50		2.925,==	5	" (provv.)
1045,==	365,==	7.207,50	9	Forno
97,50		585,==	1	" (provv.)
6025,==	1257,50	38.037,50	57	Guardaroba
682,50	107,50	4.202,50	7	" (provv.)
390,==		2.340,==	4	" "
4247.50	1682.50	27.192,50	37	Lavanderia
827,50	315,==	5.432,50	8	" (provv.)
97,50		585,==	1	" "
400,==	372,50	3.177,50	3	Camera Operatoria
105,==	42,50	667,50	1	Sala incisoria
635,==	100,==	4.432,50	5	Radiologia
105,==		625,==	1	" (provv.-)
105,==		625,==	1	" "
820,==	117,50	5.477,50	7	Farmacia
112,50		697,50	1	" (provv.)
285,==	100,==	2.252,50	2	Autisti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

487,50	97,50		585,==	1	"
30755,--	6025,==	1257,50	38.037,50	57	Guarda
3412,50	682,50	107,50	4.202,50	7	"
1950,==	390,==		2.340,==	4	"
21292.50	4247.50	1682.50	27.192,50	37	Lavand
4290,==	827,50	315,==	5.432,50	8	"
487,50	97,50		585,==	1	"
2405,==	400,==	372,50	3.177,50	3	Camera
520,==	105,==	42,50	667,50	1	Sala i
3 697,50	635,==	100,==	4.432,50	5	Radiol
520,==	105,==		625,==	1	"
520,==	105,==		625,==	1	"
4540,==	820,==	117,50	5.477,50	7	Farmac
585,==	112,50		697,50	1	"
1867,50	285,==	100,==	2.252,50	2	Autist
48927,50	7112,50	6912,50	62.952,50	52	Manute
2132,50	360,==	115,==	2.607,50	15	"
11765,00	1967,50	1842,50	15.575,00	3	"
1405,==	245,==	42,50	1.692,50	2	Gruppo
1040,==	205,==	107,50	1.352,50	2	"
552,50	107,50	165,==	825,==	1	Squadr
208607,50	36627,50	18132,50	263.367,50	316	TOTALE
618,50	115,==		732,50	1	Gab.ra
13647,50	2227,50	1567,50	17.442,50	18	Ist. "
520;==	105,==	42,50	667,50	1	"
862,50	140,==		1.002,50	1	Chimic
224255,==	39215,==	19742,50	283.212,50	337	TOTALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

		585,==	1	" (provv.)
97,50				
6025,==	1257,50	38.037,50	57	Guardaroba
682,50	107,50	4.202,50	7	" (provv.)
390,==		2.340,==	4	" "
4247.50	1682.50	27.192,50	37	Lavanderia
827,50	315,==	5.432,50	8	" (provv.)
97,50		585,==	1	" "
400,==	372,50	3.177,50	3	Camera Operatoria
105,==	42,50	667,50	1	Sala incisoria
635,==	100,==	4.432,50	5	Radiologia
105,==		625,==	1	" (provv.-)
105,==		625,==	1	" "
820,==	117,50	5.477,50	7	Farmacia
112,50		697,50	1	" (provv.)
285,==	100,==	2.252,50	2	Autisti
7112,50	6912,50	62.952,50	52	Manutenzione
360,==	115,==	2.607,50	15	" (provv.)
1967,50	1842,50	15.575,00	3	" "
245,==	42,50	1.692,50	2	Gruppo sostituzione
205,==	107,50	1.352,50	2	" " (provv.)
107,50	165,==	825,==	1	Squadra vigilanza
36627,50	18132,50	263.367,50	316	TOTALE OSPEDALE
115,==		732,50	1	Gab.rad.Dispensario
2227,50	1567,50	17.442,50	18	Ist. "C.Forlanini" Gab.sc.
105,==	42,50	667,50	1	" " "(provv.)
140,==		1.002,50	1	Chimica Direz. Generale
39215,==	19742,50	283.212,50	337	TOTALE COMPLESSIVO

PG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OSPEDALE SANATORIALE

" Carlo Forlanini "

R O M A

PAGAMENTO DI 2 QUINDICINE ANTICIPATE IN CASO DI EMERGENZA AL PERSONALE NON SOGGETTO AI

Paga	Assegno guerra	Ass. famiglia	TOTALE	n.	Sal. S E R V
33432,50	6000,00	877,55	40.310,05	50	Infermiere
			2.790,00	4	"
2340,00	450,00		1.395,00	2	"
1170,00	225,00				
82226,50	16312,50	3435,00	101.974,40	153	Portantine
34612,50	6922,50	1917,50	43.452,50	71	"
8522,50	1687,50	870,00	11.080,00	17	"
14345,00	2880,00	545,00	17.770,00	26	Refettori
3900,00	780,00		4.680,00	8	"
3900,00	780,00	367,50	5.047,50	8	"
17517,50	3372,50	920,00	21.810,00	31	Squadra P
2567,50	507,50	645,00	3.720,00	5	"
11600,00	2055,00	1550,00	15.205,00	17	Giardini
2632,50	517,50	265,00	3415,00	5	"
487,50	97,50		585,00	1	"
7780,00	1507,50	205,00	9.492,50	14	Inserv. a
487,50	97,50	42,50	627,50	1	"
2320,00	450,00	42,50	2.812,50	4	" a
1170,00	225,00	482,50	1.877,50	1	Guardian
1560,00	260,00	440,00	2.260,00	2	Barbieri
1832,50	272,50	115,00	2.220,00	2	Magazzin
2210,00	430,00	280,00	2.920,00	4	"
552,50	107,50		660,00	1	"
3397,50	605,00	547,50	4450,00	5	Servizi
635,00	117,50	57,50	810,00	1	"
552,50	107,50	100,00	760,00	1	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

TORIALE

nini "

QUINDICINE ANTICIPATE IN CASO DI EMERGENZA AL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'ASSICURAZ.INFOR NI

ssegno guerra	Ass. famiglia	TOTALE	n.Sal.	S E R V I Z I
6000,00	877,55	40.310,05	50	Infermiere
450,00		2.790,00	4	" (provv.)
225,00		1.395,00	2	" "
16312,50	3435,00	101.974,40	153	Portantine
6922,50	1917,50	43.452,50	71	" (provv.)
1687,50	870,00	11.080,00	17	" "
2880,00	545,00	17.770,00	26	Refettori
780,00		4.680,00	8	" (provv.)
780,00	367,50	5.047,50	8	" "
3372,50	920,00	21.810,00	31	Squadra pulizia
507,50	645,00	3.720,00	5	" " (provv.)
2055,00	1550,00	15.205,00	17	Giardini e parchi
517,50	265;00	3415,00	5	" " (provv.)
97,50		585,00	1	" " "
1507,50	205,00	9.492,50	14	Inserv.all.pers.imp.
97,50	42,50	627,50	1	" " " " (provv.)
450,00	42,50	2.812,50	4	" all.portantine
225,00	482,50	1.877,50	1	Guardiano notturno
260,00	440,00	2.260,00	2	Barbieri
272,50	115,00	2.220,00	2	Magazzino
430,00	280,00	2.920,00	4	" (provv.)
107,50		660,00	1	" "
605,00	547,50	4450,00	5	Servizi vari
117,50	57,50	810,00	1	" " (provv.)
107.50	100,00	760,00	1	" " "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

11600,00	2055,00	1550,00	15.205,00	17	Giardini e
2632,50	517,50	265;00	3?415,00	5	"
487,50	97,50		585,00	1	"
7780,00	1507,50	205,00	9.492,50	14	Inserv.all
487,50	97,50	42,50	627,50	1	" "
2320,00	450,00	42,50	2.812,50	4	" all
1170,00	225,00	482,50	1.877,50	1	Guardiano
1560,00	260,00	440,00	2.260,00	2	Barbieri
1832,50	272,50	115,00	2.220,00	2	Magazzino
2210,00	430,00	280,00	2.920,00	4	"
552,50	107,50		660,00	1	"
3397,50	605,00	547,50	4?450,00	5	Servizi v
635,00	117,50	57,50	810,00	1	" "
552,50	107,50	100,00	760,00	1	" "
3330,00	1440,00	100,00	4.870,00	6	personale
245081,90	48207,50	13805,05	307.094,45	- 440	TOTALE OS
975,00	195,00		1.170,00	2	Dispensar
1132,50	220,00	435	1.352,50	2	Ist.C.For
712,50	125,00	165,00	1.002,50	1	Magazzino
247901,90	48747,50	13970,05	310.619,45	- 445	TOTALE GC

pg

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2055,00	1550,00	15.205,00	17	Giardini e parchi
517,50	265;00	3?415,00	5	" " (provv.)
97,50		585,00	1	" " "
1507,50	205,00	9.492,50	14	Inserv.all.pers.imp.
97,50	42,50	627,50	1	" " " " (provv.)
450,00	42,50	2.812,50	4	" all.portantine
225,00	482,50	1.877,50	1	Guardiano notturno
260,00	440,00	2.260,00	2	Barbieri
272,50	115,00	2.220,00	2	Magazzino
430,00	280,00	2.920,00	4	" (provv.)
107,50		660,00	1	" "
605,00	547,50	4?450,00	5	Servizi vari
117,50	57,50	810,00	1	" " (provv.)
107,50	100,00	760,00	1	" " "
1440,00	100,00	4.870,00	6	personale tbc.
48207,50	13805,05	307.094,45 -	440	TOTALE OSPEDALE
155,00		1.170,00	2	Dispensario
220,00	435	1.352,50	2	Ist.C.Forlanini Stat.Soc.
125,00	165,00	1.002,50	1	Magazzino Direz.Generale
48747,50	13970,05	310.619,45 -	445	TOTALE COMPLESSIVO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 15

====== FARMACIA ==O== CENTRALE ======

= Elenco numerico completo del Personale Salariato dipendente da questa Farmacia Centrale al q
i due quindicinali come da circolare "Provvedimenti di Emergenza" n°31580/223 del 30 Settem
conguaglio del 30% come da lettera N°181211 Ufficio Stralcio del Servizio G.C.C.e R.Uff.1°-S

Personale effettivo : inservienti di Farmacia N° 13
Personale provvisorio: " " " " " " 2

Specifica dei due quindicinali:

		Salario	Assegno di guerra	Assegno d
Personale	effettivo	6.585.80	1.199.90	91.==
Personale	provvisorio	884.==	171.60	45.50
	T O T A L E	7.469.80	1.371.50	136.50

Specifica del conguaglio del 30% dei due quindicinali:

		Salario	Assegno di guerra	Assegno di famiglia	An
Personale	effettivo	1.816.70	332.60	24.==	
Personale	provvisorio	221.==	45.90	12.==	
	T O T A L E	2.037.70	378.50	36.==	

Osservazioni : Nessuna somma è stata rimborsata finora.
(1) Totale del mandato n° 2613 del 26-4-1944
(2) " " " " 2614 " 26-4-1944

L'ECONOMO

IL DIRETT

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

====== FARMACIA == CENTRALE ======

to del Personale Salariato dipendente da questa Farmacia Centrale al quale sono stati pagati
me da circolare "Provvedimenti di Emergenza" n°31580/223 del 30 Settembre 1943 ed il relativo
e da lettera N°181211 Ufficio Stralcio del Servizio G.C.C.e R.Uff.1°-Sez.2^ del 31 marzo 1944.-

ale effettivo : inservienti di Farmacia N° 13
ale provvisorio: " " " " " " 2

dicinali:

	Salario	Assegno di guerra	Assegno di famiglia	Totale
o	6.585.80	1.199.90	91.==	7.876.70
rio	884.==	171.60	45.50	1.101.10
L E	7.469.80	1.371.50	136.50	8.977.80(1)

lio del 30% dei due quindicinali:

	Salario	Assegno di guerra	Assegno di famiglia	Arrotondamento	Totale
vo	1.816.70	332.60	24.==	29.65	2.202.95
orio	221.==	45.90	12.==	6.45	285.35
L E	2.037.70	378.50	36.==	36.10	2.488.30(2)

suna somma è stata rimborsata finora.
} Totale del mandato n° 2613 del 26-4-1944
} " " " " 2614 " 26-4-1944

LA DIRETTRICE DELLA FARMACIA CENTRALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 16

OSPEDALE SANATORIALE " BERNARDINO RAMAZZINI " = PORTA FURBA = ROMA

oooooooooooooooooooo

PROSPETO del personale salariato a cui sono state corrisposte due quindicine di provvedimenti di emergenza (1)

SERVIZIO	Numero dipendenti	Salario corrisposto	Assegno di guerra	Assegno di famiglia	Arretramento	TOTALE somme corrisposte	Somme ricuperate
Servizi Sanitari							
Infermiere	13	8855 ==	1577 75	32 50	25 ==	10490 25	675 25
Inservienti di Reparto	44	25937 50	4848 ==	2197 50	20 ==	33003 ==	568 ==
Radiologia, Laboratori e Farmacia	5	3307 50	583 50	471 25	7 50	4369 75	759 75
Camera Mortuaria	1	742 50	127 50	220 ==		1090 ==	
Dispensario	1	747 50	127 50			875 ==	
Servizi vari							
Cucina e Refettori	31	20525 ==	3605 ==	2132 50	32 50	26295 ==	
Mense Personale	5	2942 50	555 ==		2 50	3500 ==	
Dispensa e annessi	2	1442 50	250 ==	220 ==	2 50	1915 ==	
Guardaroba	13	7472 50	1415 ==	550 ==	12 50	9450 ==	
Lavanderia	11	6980 ==	1256 25	165 ==	7 50	8408 75	603 75
Addetti Parco e Giardino	10	6087 50	1120 ==	455 ==	7 50	7670 ==	
Addetti Manutenzione	24	20065 ==	3232 50	3497 50	35 ==	26830 ==	
Sorveglianti	4	3207 50	535 ==	485 ==	7 50	4235 ==	
Ceramica e Tipografia	2	2430 ==	287 50	220 ==	2 50	2940 ==	
Autisti	1	795 ==	132 50		2 50	930 ==	
Personale richiamato	8	5200 ==	1927 50	1110 ==	12 50	8250 ==	
Totali	175	116737 50	21580 50	11756 25	177 50	150251 75	2606 75

(1) Vedi circolari n° 3178 del 30/9/43, n° 53907 P/235 del 15/10/43 e n° 101165 Uffi del 30/3/44 della Direzione Generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...SPEDALE SANATORIALE " BERNARDINO RAMAZZINI " = PORTA FURBA = ROMA

oooooooooooooooooooo

...TO del personale salariato a cui sono state corrisposte due quindicine di salario per provvedimenti di emergenza (1)

	Numero dipendenti	Salario corrisposto	Assegno di guerra	Assegno di famiglia	Arrotondamento	TOTALE somme corrisposte	Somme ricuperate	ANNOTAZIONI
...i								
	13	8855 ==	1577 75	32 50	25 ==	10490 25	675 25	Versate con reversale 3825 del 2... Luglio 1944
...Reparto	44	25937 50	4848 ==	2197 50	20 ==	33003 ==	568 ==	
...eratori								
	5	3307 50	583 50	471 25	7 50	4369 75	759 75	Versate con reversale 585 del 26/1/44
...a	1	742 50	127 50	220 ==		1090 ==		
	1	747 50	127 50			875 ==		
...eri	31	20525 ==	3605 ==	2132 50	32 50	26295 ==		
	5	2942 50	555 ==		2 50	3500 ==		
...essi	2	1442 50	250 ==	220 ==	2 50	1915 ==		
	13	7472 50	1415 ==	550 ==	12 50	9450 ==		
	11	6980 ==	1256 25	165 ==	7 50	8408 75	603 75	Versate con reversale 3825 del 2... Luglio 1944
...e Giar=								
	10	6087 50	1120 ==	455 ==	7 50	7670 ==		
...nzione	24	20065 ==	3232 50	3497 50	35 ==	26830 ==		
	4	3207 50	535 ==	485 ==	7 50	4235 ==		
...ografia	2	2430 ==	287 50	220 ==	2 50	2940 ==		
	1	795 ==	132 50		2 50	930 ==		
...iamato	8	5200 ==	1927 50	1110 ==	12 50	8250 ==		
...ali	175	116737 50	21580 50	11756 25	177 50	150251 75	2606 75	

...circolari n° 3178 del 30/9/43, n° 53907 P/235 del 15/10/43 e n° 181185 Ufficio 1° Sezione 1^ ...30/3/44 della Direzione Generale.

All. n. 12

Case di cura in attività al 1° novembre 1943

	Categoria di salari
1 - Ancarano	3ª
2 - Ascoli Piceno	2ª
3 - Bari	3ª
4 - Battaglia (Padova)	2ª
5 - Bagni di S.Giuliano (Pisa)	2ª
6 - Biella (Vercelli)	3ª
7 - Busto Arsizio	2ª
8 - Caltanissetta	3ª
9 - Camerlata (Como)	2ª
10 - Camogli (Genova)	2ª
11 - Chievo (Verona)	3ª
12 - Cremona	2ª
13 - Cuneo	3ª
14 - Forlì	3ª
15 - Galliera Veneta (Padova)	2ª
16 - Genova	4ª
17 - Gorizia	2ª
18 - La Fratta (Forlì)	2ª
19 - Lecce	2ª
20 - Montecatone d'Imola (Bologna)	2ª
21 - Napoli	4ª
22 - Nuoro	2ª
23 - Padova	3ª
24 - Palermo	3ª
25 - Parma	2ª
26 - Perugia	2ª
27 - Pratolino (Firenze)	3ª

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

1 - Ancarano	[illegible]
2 - Ascoli Piceno	2^
3 - Bari	3^
4 - Battaglia (Padova)	2^
5 - Bagni di S.Giuliano (Pisa)	2^
6 - Bioglio (Vercelli)	3^
7 - Busto Arsizio	2^
8 - Caltanisaette	3^
9 - Camerlata (Como)	2^
10 - Camogli (Genova)	2^
11 - Chievo (Verona)	3^
12 - Cremona	2^
13 - Cuneo	3^
14 - Forlì	3^
15 - Gallidera Veneta (Padova)	2^
16 - Genova	4^
17 - Gorizia	2^
18 - La Fratta (Forlì)	2^
19 - Lecce	2^
20 - Montecatone d'Imola (Bologna)	2^
21 - Napoli	4^
22 - Nuoro	2^
23 - Padova	3^
24 - Palermo	3^
25 - Parma	2^
26 - Perugia	2^
27 - Pratolino (Firenze)	3^
28 - Ragusa	2^
29 - Reggio Emilia	2^
30 - Roma "Forlanini"	4^
31 - Roma "Ramazzini"	4^

1813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

32 - Rovigo	2ª
33 - S.Lorenzo al Mare (Imperia)	2ª
34 - Salerno	2ª
35 - Salviatino (Firenze)	3ª
36 - Sassari	2ª
37 - Siena	2ª
38 - Siracusa	2ª
39 - Sondrio	2ª
40 - Trento	2ª
41 - Venezia	3ª
42 - Vercurago (Bergamo)	2ª
43 - Vercelli	3ª
44 - Vialba (Milano)	4ª
45 - TRAPANI	3ª

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33 - S.Lorenzo al Mare (Imperia)	2^
34 - Salerno	2^
35 - Salviatino (Firenze)	3^
36 - Sassari	2^
37 - Siena	2^
38 - Siracusa	2^
39 - Sondrio	2^
40 - Trento	3^
41 - Venezia	3^
42 - Vercurago (Bergamo)	2^
43 - Vercelli	3^
44 - Vialba (Milano)	4^
45 - TRAPANI	3^

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 18

Case di cura non funzionanti al 1° novembre 1943

	Categoria di salari
1 - Arco (Trento)	2^
2 - Arezzo	2^
3 - Bologna	3^
4 - Brindisi	2^
5 - Cagliari	2^
6 - Catania	3^
7 - Catanzaro	2^
8 - Chieti	2^
9 - Cosenza	3^
10 - Erba (Como)	2^
11 - Foggia	2^
12 - Grosseto	2^
13 - Jesi (Ancona)	3^
14 - Loreto (Ancona)	2^
15 - Orio Canavese	2^
16 - Palermo	3^
17 - Pra' Catinat (Torino)	3^
18 - S. Pietro Caltagirone (Catania)	2^
19 - Salsomaggiore (Parma)	2^
20 - Taranto	3^
21 - Torre del Greco (Napoli)	2^
~~22 - Trapani~~	~~3^~~
22 - Tresigallo (Ferrara)	2^
23 - Tripoli	3^

4511

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 - Arco (Trento)	2^
2 - Arezzo	2^
3 - Bologna	3^
4 - Brindisi	3^
5 - Cagliari	3^
6 - Catania	3^
7 - Catanzaro	2^
8 - Chieti	3^
9 - Cosenza	
10 - Erba (Como)	2^
11 - Foggia	2^
12 - Grosseto	2^
13 - Jesi (Ancona)	3^
14 - Loreto (Ancona)	2^
15 - Orio Canavese	2^
16 - Palermo	3^
17 - Pra' Catinat (Torino)	3^
18 - S. Pietro Caltagirone (Catania)	2^
19 - Salsomaggiore (Parma)	2^
20 - Taranto	3^
21 - Torre del Greco (Napoli)	2^
~~22 - Trapani~~	~~3^~~
22 - Tresigallo (Ferrara)	2^
23 - Tripoli	3^

4541

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

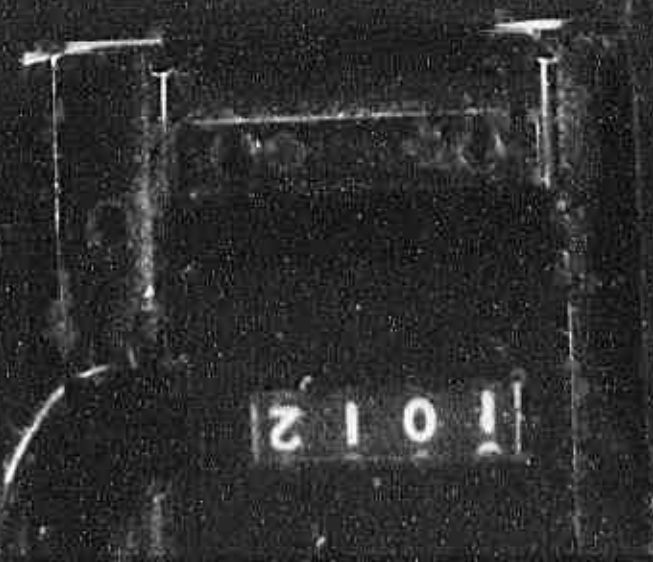
2101